ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ABENANTE: Restituzione di una campana alla chiesa di Jassinawataja (U.R.S.S.). (8825)	5068	Basile Giuseppe: Situazione del personale postale degli uffici locali. (11132) Basile Guido: Facoltà di scienze politiche	5081
ABENANTE: Concessione di un'area dema- niale marittima alla Shell in Torre An- nunziata (Napoli). (10362)	5069	presso l'università di Messina. (10741) Bassi: Provvidenze per straripamento flu- mi in comune di Castelvetrano e Mar-	5083
ABENANTE: Ripartizione fondo di previdenza tra il personale della sezione provin-	E 0.24	sala (Trapani). (9581) Bassi: Pensione di guerra a Ferraro Paolo.	5083
ciale dell'alimentazione di Napoli (10765) ABENANTE: Sfratti ad ex dipendenti della M. C. M. di Napoli. (11404)	5071	(9866)	5084 5084
ABENANTE: Riforma dell'amministrazione del lotto. (11475)	5072	Berlinguer Luigi: Somme ed assistenza destinate agli studenti stranieri in Ita-	500 4
ALBA: Inquadramento nelle carriere di concetto di impiegati dell'amministrazione delle finanze. (11420)	5072	lia. (10950)	5084 5085
ALESI: Notizie di stampa sulla concentra- zione delle compagnie di navigazione. (10693)	5074	Bernetic Maria: Mancata trasmissione di notizie dalla R. A. ITV. sullo sciopero dei navalmeccanici a Trieste (10124).	5085
Alesi: Sulla riduzione dei programmi radiotelevisivi regionali. (10978)	5074	BIAGINI: Soppressione dell'ufficio di leva di Pistoia. (11496)	5086
Almirante: Situazione del personale cottimista del C. A. M. E. N. di Pisa (10476) Alpino: <i>Tournée</i> del Teatro stabile della	5075	BIGNARDI: Approvvigionamento idrico del Piemonte e della Lombardia. (11435).	5086
città di Torino. (11157)	5075	BIGNARDI: Anticipo della chiusura delle scuole elementari. (11608) BONEA: Ricorsi gerarchici di partecipanti	5086
abolizione delle prestazioni d'opera e dell'imposta di consumo sul vino (11669)	5076	a concorso magistrale. (9308) Bonea: Retribuzione degli istruttori dei cor-	5087
AMENDOLA PIETRO: Elezione della giunta comunale di Sala Consilina (Salerno). (11591)	5077	si di addestramento professionale. (9488) Bontade Margherita: Contributi all'ente	5087 5088
Angelini: Consiglio di leva di Pesaro. (9299) Armani: Nazionalizzazione della azienda	5077	autonomo del porto di Palermo. (11375) Bova: Prenotazioni per il rapido 562 nelle stazioni di Reggio Calabria, Cosenza	3000
elettrica di Sutrio (Udine). (10886) AVERARDI: Situazione del personale del	5077	e Catanzaro. (11742)	5089
C. A. M. E. N. (11081)	5078	imprese elettriche nell'« Enel ». (10191) Buffone: Provvidenze per danni da mal-	5089
chero per la campagna 1965. (10986). Avolio: Situazione del personale della S. S. F. S. M. (11442)	5079	tempo in Caulonia (Reggio Calabria). (10195)	5089
Bartole: Pensione di guerra a Benassi Fernando. (8182)	5080	plemento dei marescialli maggiori di carabinieri che cessano dal servizio per	5090
BARTOLE: Canone richiesto ai profughi delle zone B di Trieste per la conservazione delle tombe. (11580)	5080	limiti di età. (11347)	5090

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

	PAG•		PAG.
CAPUA: Corsi Radar di aggiornamento di- dattico. (10877)	5091	CRUCIANI: Ruoli organici del personale degli enti di riforma (11021)	5108
CAPUA: Soppressione del ginnasio a Praia a Mare (Cosenza) (11520)	5091	CRUCIANI: Riconoscimento della qualifica di ex combattenti ai partecipanti della	
cessate scuole E. N. E. M. (11091)	5091	operazione di «Grande polizia colonia- le » in Africa orientale. (11801)	51 09
Cassandro: Utilizzazione del personale inse- gnante degli istituti professionali. (11120) Cassandro: Aumento competenze ai dele-	5092	CUTTITTA: Posto di messo comunale all'in- valido di guerra Barbaria Salvatore di Cefalà Diana (Palermo) (9815)	5109
gati tecnici per il riordinamento degli usi civici. (11127)	5093 5093	CUTTITTA: Contributi statali al film Il magnifico cornuto (11624)	5110
CERUTI: Potenziamento servizio ferroviario sulla Piacenza-Voghera (Pavia). (11758)	5093	CUTTITTA: Riscatto alloggi « Incis » da parte di ufficiali e sottufficiali delle forze ar- mate (11634).	5110
CERVONE: Assegnazione di cattedre di ma- terie tecniche industriali agrarie (11574) CETRULLO: Assegnazione di cattedre di	5094	D'ALESSIO: Elettrificazione di Campo Se- tino nord e Campo Setino sud in agro di Sezze (Latina) (11138)	5110
materie tecniche industriali ed agrarie. (11276)	5094	D'Arezzo: Annullamento elezione del sin- daco di Pagani (Salerno). (11166)	5110
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Concessione di linee automobilistiche extraurbane del Lazio. (11437)	5095	De Capua: Provvidenze per danni da mal- tempo in provincia di Bari. (11093) .	5111
COCCIA: Ospedale civile di Rieti. (11410) . CODIGNOLA: Sistemazione insegnanti delle	5095	Degan: Riparazione soffitto chiesa arcipretale di Dolo (Venezia). (11225)	5112
cessate scuole E. N. E. M. (2234, già orale)	5096	Della Briotta: Rimborso imposta di fab- bricazione sulla benzina ai taxisti di Sondrio. (11478)	5112
COLASANTO: Retta per i ciechi ricoverati a carico degli enti assistenziali. (2190) CORRAO: Servizio repressioni frodi e sofisti-	5096	DE Lorenzo: Abilitazione provvisoria alla professione per i medici. (9276)	5112
cazioni del vino. (11570)	5097	DE MARZI: Sull'obbligo del registro di carico e scarico per gli allevatori avicoli (11373)	5113
l'isola di Marettimo (Trapani). (9191) COTTONE: Addebiti a carico del preside del-	5097	DIAZ LAURA: Pensione di guerra a Fusario Giuseppe. (7913)	5113
l'istituto tecnico industriale di Mazara del Vallo (Trapani). (10974)	5098	DI LEO: Collegamenti telefonici con le isole Pelagie. (11000)	5114
COTTONE: Sgavi fiscali per danni dal mal- tempo nel trapanese. (11192)	5098	Di Mauro Ado Guido: Metanodotto Vasto- Napoli. (9706)	5114
(11824)	5098	DI MAURO LUIGI: Ripetitore televisivo in Caltanissetta. (11711)	5115
ne molisana dell'A.N.M.I.G. (9057) CRUCIANI: Pensione di guerra a Gasperini	5099	DI NARDO: Sfratti ad ex dipendenti della M. C. M. di Napoli. (11445) Di Primio: Valutazione servizi prestati nei	5115
Giovanni, Ferrero Giuseppe, Bruni Pietro, Moretti Mario, Franconi Gustavo,		patronati scolastici ai fini dei concorsi magistrali. (9071)	5115
Radici Bruno, Pierini Rodolfo, Gervasi Antimo, Fancelli Duilio, Laloni Sestilio, Lupparelli Alfredo, Adriani Delfo, Bruni		Durand de la Penne: Copertura posti va- canti nei concorsi magistrali. (9357).	5116
Pietro, Fiordi Manlio, Sparini Domenico, Baldassarri Giuseppe, Sforna Enrico, Croce Carlantonio, Custodi Alfredo.		Durand de la Penne: Riammissione in servizio permanente effettivo di uffi- ciali di origine albanese. (11834)	5116
(6487, 6488, 6894, 7791, 7876, 8043, 9417, 10487, 10488, 10542, 10634, 10635, 10777, 11027, 11028, 11029, 11030,		DURAND DE LA PENNE: Salme di caduti in guerra in deposito alla caserma Villarey di Ancona. (12027)	5116
11413, 11414, 6099 e 11796)	51 00	FINOCCHIARO: Zona di addestramento mi- litare in Corato (Bari). (11467)	5117
grandi camaleonti (9019)	5107 5108	Finocchiaro: Facoltà di usufruire del pre- stito di libri e manoscritti delle biblio- teche pubbliche agli insegnanti elemen- tari e direttori didattici. (11687)	5117

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

	PAG.	1	PAG.
Fiumano: Utilizzazione delle acque del Lor- do e del Chiara. (11409)	5117	GREGGI: Lavori delle commissioni di revisione cinematografica. (10976)	5131
Fiumano: Forniture di pietrisco per il rad- doppio della linea ferroviaria Battipa-	-	Guariento: Modifiche alla legge sui sorve- glianți idraulici dei lavori pubblici (9390)	5131
glia-Reggio Calabria. (11747)	5118	Isgrò: Stagno di Cabras (Cagliari). (7678)	5132
FIUMANÒ: Nuovo orario ferroviario. (11748)	5118	Isgrò: Gestione diretta da parte della Tir- renia di agenzie marittime in Sassari,	
FIUMANÒ: Situazione lavoratori di Bovalico (Reggio Calabria) dell'azienda di Stato		Porto Torres e Olbia. (9534)	5132
per le foreste demaniali. (11750)	5119	Isgrò: Porto di Olbia (Sassari). (10964)	5132
FODERARO: Ricerche statunitensi per la iden-		JACOMETTI: Conferimento abilitazione di-	
tificazione di resti dell'antica Sibari	F.1.10	dattica agli insegnanti di francese. (3810)	5133
(Cosenza). (8800)	5119	LAFORGIA: Sistemazione ufficio postale presso la ferrovia di Bari. (11391)	5134
gnanti elementari. (9076)	5120	LA PENNA: Utilizzazione in loco del petrolio	
FODERARO: Trasferimenti dei maestri delle		molisano. (10655)	5135
classi differenziali. (9161)	512 0	LENOCI: Sospensione cautelare dal servizio	
FODERARO: Ricerche archeologiche in località La Roccelletta (Catanzaro). (9681)	5121	o collocamento a riposo del direttore del servizio imposte di consumo di San	
Foderaro: Riordinamento del personale in-	3121	Severo (Foggia). (11363)	5135
segnante della scuola media. (10497).	5121	LEOPARDI DITTAIUTI: Consiglio di leva a	
Foderaro: Concessione di linee auto-		Forli. (9368)	5135
mobilistiche extraurbane nel Lazio (10963)	5121	LEVI ARIAN GIORGINA: Assunzione di per- sonale di segreteria nelle scuole per	
FODERARO: Approvvigionamento idrico di	3121	riassorbire gli insegnanti soprannume-	
Canovà e Cirello di Rizziconi (Reggio		rari. (9589)	5136
Calabria). (11087)	5122	LEVI ARIAN GIORGINA: Insegnamento dello spagnolo nella scuola secondaria di To-	
FODERARO: Coincidenza Sant'Eufemia La- mezia-Catanzaro con i treni da Roma		rino. (9904)	5137
e Reggio Calabria. (11641)	5122	Levi Arian Giorgina: Tournée del teatro	~
FORNALE: Pensione di guerra a Pasin An-		stabile della città di Torino. (11135) .	5138
tonio. (10704)	5123	Lucchesi: Trasferimento dell'ufficio tecni- co della marina militare di Livorno a	
FORTINI: Sul deposito bancario di fondi in dotazione agli enti pubblici controllati		La Spezia. (11585)	5138
dalla Corte dei conti. (5658)	5123	Lucchesi: Centrale telegrafica automatica	7.10 0
Franchi Franco: Pensione di guerra a Ce-		in Pisa. (11586)	5138
scuti Maria. (9595)	5125	niale in Genova. (10863)	5139
Franchi Franco: Provvedimenti in favore di titolari di piccole imprese elettriche.		Macchiavelli: Irregolarità amministrative	
(9783)	5125	della I. M. A. R. di Genova. (11221) .	5139
Franchi Franco: Pensione di guerra a		Malfatti Franco: Ristorno di un finan- ziamento destinato all'ospedale provin-	
Germanis Gioacchino, Del Marchesato	į	ciale di Rieti. (11659)	514 0
Antonietta, Pusca Fortunato, Zanetti Antonio e Trevisan Erminio. (10040,		MAROTTA MICHELE: Assunzione degli 1do-	
10914 e 11488)	5126	nei del concorso a ufficiale A. N. nel- l'amministrazione postale. (11648)	5140
GAGLIARDI: Provvedimenti a favore delle	-	MATARRESE: Provvidenze per danni da mal-	0110
aziende di cura, soggiorno e turismo. (9636)	5127	tempo in Canosa di Puglia (Bari). (2164,	
GAGLIARDI: Riduzione delle linee della so-	012.	già orale)	5141
cietà Finmare. (11732)	5128	MATARRESE: Scavi nella basilica di San Leucio in Canosa di Puglia. (9400)	5142
Gню: Approvvigionamento idrico di Sa-		MATARRESE: Conferimenti di incarichi e	
vona. (10079)	5128	supplenze per l'anno 1964-65. (10771).	5143
Giglia: Fondi del « piano verde » assegnati alla Sicilia. (10312)	5129	MATTARELLI: Costruzione di una casa per ferie in Saraga (Trento). (10883)	5157
GIUGNI LATTARI JOLE: Ammissione alla fa-		MAZZONI: Riserva di caccia « Quona » in	
coltà di magistero di Salerno di maestri	5490	Pontassieve (Firenze). (5834)	5157
idonei nel concorso 1964-65. (11610). Gorreri: Tutela lavoratori italiani infortu-	5130	Mazzoni: Posizione economico-giuridica dei sanitari «aggregati» degli istituti di	
nati sul lavoro in Algeria. (11823)	5131	prevenzione e di pena. (10733)	5158

	PAG.		PAG.
MENGOZZI: Assegnazione prestiti di condu-		Sanna: Stagno di Cabras (Cagliari). (10614)	5171
zione in base al « piano verde ». (10919)	5158	SANTAGATI: Provvidenze per danni da mal-	E 1771
MESSINETTI: Situazione del personale del- l'istituto superiore di sanità. (7448).	5158	tempo in province siciliane. (11041) Santagati: Riduzione del personale viag-	5171
MINASI: Consolidamento abitato di Acquaro (Reggio Calabria). (10183)	5159	giante sui treni. (11729) Savio Emanuela: <i>Tournée</i> del Teatro sta-	5171
Minasi: Scuola media in San Nicandro di Caulonia (Reggio Calabria). (11655).	5159	bile della città di Torino. (11239) SERVADEI: Stanziamenti per opere di mi-	5172
Monasterio: Attività della Shell in Italia. (3357)	5159	glioramento fondiario nell'Emilia-Ro- magna. (10089)	5173
Monasterio: Pensione di guerra a Di Pietrangelo Antonio. (10754)	5160	SERVADEI: Scalo di alaggio in Cesenatico (Forli). (10715)	5173
Monasterio: Assegno vitalizio a Conte Gennaro. (10755)	5161	SPADOLA: Riapertura al traffico dell'aero- - porto di Comiso (Ragusa). (10840)	5173
NICOLAZZI: Collegamenti telefonici con le isole Pelagie. (10279)	5161	Speciale: Acquedotto sussidiario in Palermo. (11285)	5173
NICOLETTO: Documentazione dei prigionieri di guerra in Jugoslavia. (11223)	5162	Sponziello: Pensione di guerra a Portogallo Leonardo. (10092)	5174
OGNIBENE: Indennità di trasferta ai funzionari degli ispettorati agrari. (11101)	5162	Sullo: Quartiere residenziale in Benevento. (8183)	5174
ORLANDI: Consiglio di leva di Pesaro (11526) PELLEGRINO: Escavazione fondali del porto	5162	Sullo: Assegnazione di alloggi popolari nel rione « campo sportivo » di Salerno (9650).	5175
di Marsala (Trapani). (10099)	5163	TERRANOVA RAFFAELE: Rimozione di al- cuni capolavori d'arte da musei di Fi-	
Pellegrino: Straripamento del flume Belice nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo. (10340)	5163	renze. (9927 e 11013)	5178
Pellegrino: Fondi del « piano verde » asse-		Tognoni: Sistemazione porto di Talamone (Grosseto). (10575)	5179
gnati alfa Sicilia. (10998)	5164	Tognoni: Restauro scuole di Montieri (Grosseto). (11381)	5180
(Bari). (10529)	5164	Tripodi: Opere pubbliche in Canolo (Reggio Calabria). (1620)	51 80
Stato sugli avvenimenti militari di Caporetto. (11418)	5164	Unso: Programma di elettrificazione delle campagne da parte dell'« Enel ». (11024)	5181
Pezzino: Corsi A. I. S. in Sicilia. (10077).	5165	VALITUTTI: Pareri della commissione cen-	
Picciotto: Crisi dello stabilimento tessile di Cetraro (Cosenza). (10585)	5166	trale per i danni di guerra sui ricorsi contro deliberazioni dell'intendenza di	5 404
Picciotto: Attività didattica degli insegnanti tecnico-pratici presso gli istituti		finanza di Campobasso. (9994) Valitutti: Regolamentazione comunitaria	5181
professionali per l'agricoltura. (10770), Picciotto: Assegnazione di cattedre di ma-	5166	per i prodotti ortofrutticoli. (11148) . Veronesi: Ufficio del catasto a Fiera di	5182
terie tecniche industriali e agrarie (11396).	5167	Primiero (Trento). (8143)	5183
Puggi Emilio: Rimozione di alcuni capola-		VILLANI: Metanodotto Vasto-Napoli. (9818)	5183
vori d'arte da musei di Firenze. (10556) RAFFAELLI: Tutela paesistica del centro	5167	Zucalli: Modifiche all'ordinamento della Corte dei conti. (11549)	5183
storico di Pisa. (1689, già orale)	5 168	Zugno: Snellimento organizzazione visite medico-legali per mutilati e invalidi di	
RIGHETTI: Riscatto alloggi ex «Incis» (10699)	5168	guerra. (9914)	5184
RIGHETTI: Erezione in comune autonomi di Lauropoli (Cosenza). (11600)	5169		
Romano: Servizio di aliscafi per Sorrento e Procida. (11134)	5169	ABENANTE E JACAZZI. — Al Presi	dente
Romano: Situazione degli istruttori tecnico- pratici non diplomati già dipendenti dal- l'E. N. E. M. (11154)	517 0	del Consiglio dei ministri. — Per conc se risponda a verità la notizia appars. Corriere della Sera riguardante il fatto	a sul
Rossi Paolo: Tutela del parco della reggia di Caserta. (11270)	5170	l'ex capitano Eugenio Bergonzi di Alm San Bartolomeo (Bergamo) ha in possesse	ienno
RUFFINI: Doposcuola statali in Sicilia. (10772)	5171	campana strappata alla chiesa di Jassir taja (U.R.S.S.) durante la ritirata dell'A	owa-

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio intenda far intervenire le autorità competenti perché la campana sia restituita ai legittimi proprietari, evitando ogni diversa e già ventilata utilizzazione. (8825)

RISPOSTA. — Nel luglio del 1942, all'allora tenente di complemento di fanteria Egidio Bergonzi, di ritorno in Italia dalla Russia, durante una sosta del treno a Jassinowataja fu consegnata dal cappellano militare don Agostino Salvi una campana che era stata rinvenuta tra le macerie esistenti alla periferia del predetto villaggio.

La campana fu quindi data in consegna al comando del 78º reggimento fanteria « lupi di Toscana » che aveva sede a Bergamo nella caserma ora occupata dal 68º reggimento fanteria « Legnano ».

Comunque fin dal 9 novembre 1964 la delegazione per le restituzioni aveva preso l'iniziativa di ritirare questa campana e di depositarla a Roma nei suoi uffici. La delegazione ha quindi, temporaneamente, la custodia del cimelio che viene tenuto a disposizione degli aventi diritto. Contatti sono già stati presi con l'ambasciata dell'U.R.S.S. a Roma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ZAGARI.

ABENANTE. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere in base a quali criteri di sana utilizzazione degli impianti portuali di Torre Annunziata (Napoli) sia stata data una concessione alla Shell che ha deturpato un tratto di spiaggia in deroga al piano regolatore della città con grave danno per i pescatori.

L'interrogante chiede di sapere chi abbia autorizzato successivamente la Shell ad installare sul porto grossi tubi sotterranei che se posti, annullerebbero lo scopo raggiunto con il recente ampliamento delle banchine, ampliamento ottenuto dopo anni di sollecitazioni da parte della locale compagnia portuale.

Infine l'interrogante chiede di conoscere quali interventi effettuerà il ministro per impedire questo ulteriore danno alle operose maestranze portuali e se intenda revocare la concessione alla Shell. (10362)

RISPOSTA. — La società Shell italiana, con domanda datata 21 luglio 1959, ebbe a chiedere in concessione un'area demaniale maritima ed uno specchio acqueo della superficie complessiva di metri quadrati 8200, in località Santa Lucia nel porto di Torre Annunziata,

allo scopo di impiantarvi uno stabilimento per la lavorazione e l'immagazzinamento di bitume ed emulsioni bituminose da collegare mediante tubazione alla vicina banchina di levante, allora in costruzione, come chiaramente indicato negli allegati disegni illustrativi facenti parte integrante della domanda.

Su detta istanza venne svolta, a cura della competente capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, una completa ed esauriente istruttoria raccogliendo i pareri prescritti dal libro I – titolo II, capo I del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, provvedendo altresì a far pubblicare la domanda in parola sull'albo del comune nonché ad inserire l'istanza stessa nel foglio annunzi legali della provincia di Napoli, senza che ciò desse luogo ad opposizioni da parte di chicchessia.

Sull'anzidetta richiesta venne anche acquisito, come stabilito dall'articolo 47 del codice della navigazione, il parere favorevole del Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, la quale, prima di pronunciarsi al riguardo, ritenne di fare effettuare, ai fini di una più completa valutazione del caso, un sopralluogo da parte dei propri delegati.

In seguito a ciò l'amministrazione della marina mercantile fu in grado di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio il proprio favorevole parere all'accoglimento della domanda della Shell italiana ai fini del rilascio del decreto di autorizzazione ad installare ed esercire il progettato impianto costiero, autorizzazione che venne formalmente concessa con decreto n. 6411 rilasciato il 20 giugno 1963 ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 sulla disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

Essendo pertanto conclusa con esito positivo l'istruttoria sulla richiesta di concessione demaniale, con atto di sottomissione rilasciato in data 3 luglio 1963 dalla capitaneria di Castellammare di Stabia, su autorizzazione del Ministero della marina mercantile, venne consentita, a' termini dell'articolo 38 del codice della navigazione, in considerazione dei motivi di urgenza prospettati dalla società interessata, l'anticipata occupazione della zona demaniale marittima chiesta in concessione per l'inizio dei lavori dello stabilimento industriale.

Nel cennato atto di sottomissione furono inserite anche le condizioni, proposte dalla capitaneria di porto, in accordo con il competente ufficio del genio civile per le opere marittime, per garantire la continuazione della attività dei pescatori della zona i quali, dalla

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

realizzazione del progetto elaborato dalla Shell italiana, venivano ad essere privati della disponibilità di un tratto di spiaggia dagli stessi fino ad allora utilizzata per il tiraggio a secco delle proprie unità e che riguardavano in particolare la costruzione, a spese della società concessionaria, di un tratto di scogliera e di muro di cinta per la protezione del complesso industriale dall'azione del mare e la creazione di un piccolo approdo delle barche da pesca; la costruzione, sempre a cura e spese della società di una strada di accesso alla concessione ed all'approdo per i pescatori; la garanzia per i medesimi di accosto, sosta e transito lungo l'arenile retrostante la scogliera in costruzione in attesa del completamento del suddetto approdo, per scongiurare la sosta delle normali attività. Restava altresì inteso che la Shell italiana era vincolata ad altre disposizioni che l'ufficio del genio civile per le opere marittime ritenesse in seguito di impartire per assicurare ai predetti pescatori la disponibilità di un tratto di arenile necessario per le proprie attività.

In osservanza alle predette prescrizioni la società concessionaria ha ricavato la strada di accesso alla spiaggia e costruiti il muro ed i tratti di scogliera. Successivamente le predette opere sono state giudicate insufficienti per le proprie esigenze dai pescatori i quali hanno richiesto che venisse ricavata nella zona un vero e proprio porticciolo. La questione è stata attentamente riesaminata dai competenti uffici locali, con l'intervento anche dei rappresentanti della Shell italiana e della cooperativa dei pescatori, allo scopo di appurare quali eventuali altre soluzioni si dimostrassero opportune, tenuto debito conto dell'impossibilità di realizzare il richiesto porticciolo sia per il relativo costo, troppo elevato, che né la società né l'amministrazione dei lavori pubblici avrebbero potuto addossarsi, sia perché le opere richieste si presentavano di dubbia utilità e per di più in contrasto con il piano regolatore del porto, già regolarmente approvato.

In ultima analisi l'ufficio del genio civile per le opere marittime ha dichiarato che il malcontento dei pescatori non era giustificato dal momento che, a suo parere, la spiaggia ricavata per effetto del prolungamento della scogliera attuata dalla Shell italiana, sostituisce adeguatamente quella occupata dall'anzidetta società per l'installazione del proprio stabilimento industriale, aggiungendo altresì che qualora in futuro l'arenile non dovesse aumentare in estensione, come nelle previsioni, si potrà sempre richiedere alla società concessionaria di allungare la scogliera di prote-

zione ed eventualmente di costruire, a proprie cure e spese, un piccolo scalo di alaggio che permetta di ricoverare le imbarcazioni. In tal senso sarà inserito nello stipulando atto di concessione un'apposita clausola.

Venendo ora a parlare del recente atteggiamento contrario assunto dalla compagnia portuale « V. Rocco » di Torre Annunziata nei riguardi del previsto allacciamento a mezzo di tubazione dello stabilimento, ormai pressocché ultimato, alla banchina di levante, è da rilevare che detta Compagnia spera che l'entrata in funzione di tale nuova opera portuale possa portare un rilevante incremento nel movimento commerciale; per tale motivo ritiene che l'utilizzazione della nuova banchina da parte delle navi cisterna, che dovranno rifornire il deposito di bitumi, possa essere pregiudizievole per il funzionamento della banchina medesima con danno per gli stessi lavoratori portuali che versano in precarie condizioni economiche a causa della deficienza di richiesta di lavoro.

I motivi addotti dai lavoratori portuali per opporsi all'allacciamento del deposito Shell alla nuova banchina sono la pericolosità delle operazioni di discarica del bitume; la necessità che la banchina di levante, destinata all'attracco di unità di grande tonnellaggio, non sia distolta dalla sua originaria destinazione; il non giustificato asservimento della banchina medesima, costruita dalla pubblica amministrazione e vivamente sollecitata dai lavoratori portuali, ad interessi privati.

In proposito si ritiene utile precisare, per quanto concerne la pericolosità delle operazioni, che il punto di infiammabilità del bitume è sensibilmente alto (supera i 200 gradi centigradi) tanto che occorre riscaldare il prodotto per renderlo sufficientemente fluido e pompabile; è inoltre da aggiungere che per il funzionamento dello stabilimento non è previsto alcun genere di distillazione rimanendo esclusa così ogni possibilità di omissioni di vapori inflammabili od esplosivi e che non vi saranno residui o scorie di sorta che possano provocare inquinamento; infine è da considerare che la tubazione di collegamento dello stabilimento con la banchina di levante sarà sistemata in apposito cunicolo ispezionabile al disotto del piano di calpestio, evitando così ogni genere di intralcio per il normale svolgimento del lavoro e del traffico nella zona.

Per quanto riguarda il pregiudizio che la installazione del terminale dell'oleodotto sulla banchina, si fa presente che il rifornimento del deposito è previsto con una media mensile di due navi cisterne di limitata portata –

1.000-1.500 tonnellate e della lunghezza non superiore ai 90 metri - che saranno in grado di effettuare la discarica del prodotto in un tempo limitato a 12-15 ore. Si può pertanto affermare che la nuova banchina di levante, la quale a lavori ultimati risulterà lunga ben 250 metri, non dovrebbe essere impegnata dalle operazioni di discarica del bitume in misura tale da compromettere la relativa funzionalità. Comunque la società Shell italiana ha recentemente elaborato il tracciato della tubazione in parola e lo ha sottoposto all'esame della capitaneria di porto, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime e del comando dei vigili del fuoco competenti che stanno appunto esaminando l'adozione di ogni modifica ed accorgimento che possano servire a pervenire, con l'intervento se del caso dei rappresentanti delle parti interessate, alla sistemazione della tubazione in posizione tale da contemperare quanto più possibile le esigenze della Shell italiana, che non può essere tenuta in considerazione come ogni altro utente del porto, con le richieste della compagnia portuale di Torre Annunziata.

Il Ministro: Spagnolli.

ABENANTE E JACAZZI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere con quali criteri sia stato a suo tempo ripartito, fra gli aventi diritto, il fondo di previdenza del personale dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Napoli, maturatosi nel periodo di autonomia delle cessate « Sepral » e se sia vero che tale ripartizione è stata effettuata non in relazione alle quote singolarmente accantonate, bensì in relazione alla anzianità e al grado, con che si sarebbe concretizzata in una vera e propria lesione patrimoniale. (10765)

RISPOSTA. — Il soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione a suo tempo ebbe a richiamare l'attenzione della sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli affinché gli importi relativi al fondo di previdenza in favore del personale venissero depositati presso un istituto di credito, mediante la costituzione di libretti di risparmio.

In relazione a tali istruzioni la citata sezione, nel comunicare di aver provveduto alla costituzione dei detti libretti di risparmio, assicurò di aver effettuato la regolarizzazione contabile in ordine ai versamenti (quota 5 per cento a carico dell'impiegato e 10 per cento dell'amministrazione) spettanti a ciascun dipendente per il titolo in questione, compresi gli interessi maturati sulle somme accantonate fino alla data della costituzione dei libretti.

Successivamente, però, questo Ministero rilevò che la ripartizione degli interessi era stata operata sulla base di criteri – concordati, per altro, dalla suddetta « Sepral » con i sindacati di categoria – che ponevano tutto il personale su un piano di parità per quanto concerne la decorrenza dei versamenti al fondo di che trattasi, senza tener conto delle singole posizioni di servizio degli interessati.

Pertanto, questo Ministero medesimo, considerata l'irregolarità di tale procedura, ha impartito disposizioni per la revisione della posizione contabile di ciascun impiegato e si prevede che le relative operazioni saranno definite quanto prima.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ABENANTE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere se intenda intervenire presso le Manifatture cotoniere meridionali di Napoli per far sospendere le ingiunzioni di sfratto intimate a ex dipendenti inquilini delle case delle cotoniere.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se si intendano dare precise disposizioni perché localmente con l'I.A.C.P. sia esaminata la possibilità di assegnare alloggi agli ex dipendenti delle Cotonerie meridionali e, in caso negativo, annullare definitivamente ogni azione in atto per sfrattare questi cittadini. (11404)

RISPOSTA. — Le abitazioni di proprietà delle M.C.M. furono assegnate nel 1940 ed avevano la destinazione specifica di alloggi per dipendenti in servizio, con contratti atipici di locazione espressamente legati ad un attivo rapporto di lavoro.

La richiesta della predetta società intesa ad ottenere il rilascio di 24 alloggi, attualmente occupati da ex dipendenti dell'azienda, è motivata dalla necessità di far posto, nella osservanza dei patti convenuti, alle famiglie dei lavoratori in servizio che reclamano anche esse la possibilità di fruire degli alloggi ad un modesto canone di affitto.

In tali condizioni, pur valutando nel loro giusto peso i negativi riflessi di ordine umano e sociale che i provvedimenti instaurati dalla società comportano, manca la possibilità di effettuare interventi che in definitiva si tradurrebbero in danno per i lavoratori in servizio, ai quali verrebbe così negato un beneficio connesso con il rapporto di lavoro.

Risulta comunque che agli inquilini maggiormente bisognosi la società ha concesso adeguate proroghe per il rilascio degli alloggi.

Per quanto riguarda la richiesta di interventi presso l'I.A.C.P. di Napoli per la asse-

gnazione di un certo numero di alloggi a favore dei predetti ex dipendenti delle M.C.M., si rammenta che, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, per dette assegnazioni deve essere obbligatoriamente seguita la procedura dei pubblici concorsi.

Analoghe disposizioni, dettate con legge 14 febbraio 1963, n. 60, vincolano le assegnazioni della «Gescal ».

Il Ministro: Bo.

ABENANTE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere i motivi che ancora ostano ad una effettiva riforma dell'amministrazione del lotto ed alla collocazione del personale, finora vanamente rivendicata dalle organizzazioni sindacali.

In particolare, attesa l'insufficienza numerica del personale, per altro - in molti casi destinato presso gli uffici intendentizi e dello stesso Ministero, e il crescente aumento delle spese di gestione poste, com'è noto, a carico dei ricevitori, l'interrogante chiede di conoscere se reputi opportuno, in via del tutto immediata, disporre il rientro nelle ricevitorie, anche per non arrecare un ulteriore danno all'erario, del personale utilizzato in uffici diversi e le misure che intenda adottare per sanare una situazione estremamente tesa per le strutture arcaiche di questa particolare branca della pubblica amministrazione e per la condizione di disagio economico del personale tutto. (11475)

RISPOSTA. — La commissione per lo studio dei problemi del lotto ha concluso i lavori, dopo un accurato e prolungato esame delle varie questioni legislative e regolamentari interessanti i servizi ed il personale lottisti.

Lo svolgimento dei lavori anzidetti si è dimostrato particolarmente complesso ed elaborato, non soltanto per l'ampiezza dei problemi posti al vaglio del collegio ma per la difficoltà di favorire per quanto possibile e compatibilmente col preminente interesse del servizio le aspirazioni del personale lottista, cercando di conciliare esigenze e richieste avanzate in più riprese e sotto diverse articolazioni dai vari sindacati della categoria rappresentati nella commissione stessa.

In atto, l'amministrazione, acquisiti i necessari elementi dalla commissione di studio e dalle organizzazioni sindacali dei lottisti, si trova di fronte al problema di concretare in uno schema le norme che dovranno formare oggetto della nuova regolamentazione del servizio del lotto pubblico e sta di conseguenza procedendo all'esame del testo predisposto

dalla commissione anzidetta, per la definitiva stesura della necessaria proposta di legge.

È ben presente al Ministero delle finanze la necessità di procedere al completamento degli organici dei lottisti. La situazione del personale in esame non risulta comunque tale da giustificare apprensioni per quanto concerne la raccolta del gioco. In tutte le province esso procede regolarmente con personale che si può ritenere adeguato alle richieste del pubblico ed alle necessità del servizio, anche se talune unità del personale stesso vengano talvolta distaccate presso le intendenze di finanza o presso il Ministero delle finanze per esigenze che, in ultima analisi, non servono che a garantire le regolarità dei particolari servizi del lotto in tutte le loro fasi.

Il distacco di tali unità concorre ad assicurare all'erario l'integrità dei relativi proventi, senza arrecare quei danni o comunque quelle conseguenze negative prospettate nella interrogaizone.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

ALBA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere con quali criteri - in applicazione del disposto dell'articolo 20 della legge 16 luglio 1962, n. 959 – sono stati ammessi a sostenere l'esame-colloquio impiegati che avevano alla data del 14 agosto 1962 un coefficiente inferiore al 202; in base a quale valutazione è stato attribuito dal consiglio di amministrazione agli interessati il punteggio relativo alle mansioni svolte nel triennio prescritto dal legislatore; quali impiegati che hanno svolto mansioni della qualifica superiore sono stati superati in graduatoria da elementi che mai avevano espletato tali mansioni; ed, infine, perché il punteggio dell'esame-colloquio è stato espresso dalla commissione esaminatrice in trentesimo, mentre le mansioni ed il titolo di studio sono stati valutati in decimi. (11420)

RISPOSTA. — L'inquadramento nelle carriere di concetto di impiegati che, alla data del 14 agosto 1962, rivestivano qualifica inferiore a quella di archivista (coefficiente 222), è conforme al disposto dell'articolo 26 della legge 19 luglio, n. 959, il quale precisa che possono ottenere tale inquadramento gli impiegati delle carriere esecutive che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonché quelli che siano provvisti di titolo di studio inferiore (di istruzione secondaria di primo grado) purché, in questo caso, rivestano qualifica non inferiore ad archivista.

Qualche dubbio poteva sorgere in relazione al disposto del quinto comma dello stesso articolo 20, secondo cui l'inquadramento non è consentito per qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza, ma su tale questione è intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato, con il parere della Commissione speciale, n. 64 del 18 febbraio 1963.

Detto consesso, infatti, pronunciandosi sull'interpretazione da dare ad identiche disposizioni contenute nelle leggi di revisione dei ruoli organici del Ministero del tesoro (articolo 24 della legge 12 agosto 1962, n. 1290 ed articolo 27 della legge 16 agosto 1962, n. 1291) ebbe ad affermare che fra i destinatari del passaggio dalla carriera esecutiva nelle carriere di concetto previste dalle leggi anzidette andavano compresi non soltanto gli impiegati di cui al quarto comma dell'articolo 173 del testo unico n. 3 del 1957, e cioè coloro che rivestivano qualifica non inferiore a quella archivista ed avevano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ma anche gli impiegati delle carriere esecutive interessate che, pur non possedendo il requisito della qualifica previsto dal citato articolo 173, erano provvisti di uno dei diplomi di istituto secondario di 2º grado.

Detto parere, dunque, data l'analogia delle disposizioni surriferite e l'indentità del procedimento di inquadramento stabilito dal richiamato articolo 20 della legge 959 del 1962, non poteva indurre l'amministrazione finanziaria ad escludere dall'esame-colloquio, e quindi dagli inquadramenti in parola, gli impiegati con coefficiente inferiore al 202, in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, che avevano prodotto la relativa domanda di partecipazione agli inquadramenti stessi nel prescritto termine di legge.

Il Ministero delle finanze, pertanto, si è attenuto a tale interpretazione, che è stata condivisa anche dalla Corte dei conti.

L'esigenza di armonizzare con adeguati coefficienti la valutazione dei vari elementi di giudizio indicati nel secondo comma dell'articolo 20 della richiamata legge 19 luglio 1962, n. 959, è stata avvertita ed opportunamente risolta, in mancanza di apposite norme procedurali, con la predeterminazione da parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze di precisi criteri di massima da valere per gli inquadramenti relativi a tutte le carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria indicate nel ripetuto articolo 20.

Detti criteri prevedevano, per quanto attiene alle mansioni svolte nel prescritto triennio, l'attribuzione da punti 1,60 a punti 3 per ciascun anno, per le mansioni ritenute di maggiore rilievo, e di punti 1,50 per ciascun anno, per quelle normali (archivio, copia e protocollo).

Le une e le altre sono state rilevate dai singoli rapporti informativi annuali, compilati per gli anni 1959, 1960 e 1961 e la conseguente valutazione è stata effettuata automaticamente a seconda dei punteggi fissi, anche essi predeterminati, stabiliti per particolari categorie di mansioni, al fine di graduare con la massima equità e rigorosità le mansioni di maggiore importanza.

Tali criteri non hanno quindi assolutamente consentito di operare una valutazione discrezionale, sia pure uniformata ai precedenti di carriera dei singoli impiegati.

Pertanto, se alcuni elementi che hanno svolto mansioni della qualifica superiore (comprese dall'amministrazione fra quelle di maggior rilievo) sono stati superati, nella graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, ciò è dipeso esclusivamente dai giudizi complessivi meno elevati, riportati nel triennio preso in esame, o dalle detrazioni derivanti dalle attenuazioni di alcuni importanti giudizi parziali contenuti nei rapporti informativi degli stessi anni, ovvero dalla più modesta votazione avuta all'esame-colloquio.

Per quanto attiene infine alla richiesta di conoscere il motivo per cui il punteggio dello esame-colloquio attribuito dalla commissione esaminatrice è stato espresso in trentesimi, mentre le mansioni ed il titolo di studio sono stati valutati con punteggi vari non superiori a punti 10, si deve far presente che anche tale criterio particolare è stato preventivamente fissato dal consiglio di amministrazione, nel quadro dei criteri di massima da esso approvati nella seduta del 23 luglio 1963 – e cioè prima dell'inizio delle prove di esame - nell'intento di contemperare la valutazione delle varie categorie di titoli (mansioni, giudizi complessivi, giudizi parziali e titolo di studio) con quella afferente la prova di esame anche vertente sui servizi di istituto.

In altri termini, poiché l'impiegato in possesso del più elevato titolo di studio (laurea in giurisprudenza, od in economia e commercio od in scienze sociali e sindacali, od in scienze economiche-marittime), riportando il punteggio massimo in tutte le altre categorie di titoli poteva totalizzare complessivamente punti 30 (punti 10 per la laurea e punti 20 per le mansioni e le altre categorie di titoli va-

lutabili), il consiglio di amministrazione, riservando punti 30/30, quale votazione massima dell'esame colloquio, ha inteso dare a tale prova d'esame un peso pari a quello teoricamente realizzabile attraverso la valutazione automatica delle varie categorie di titoli stabilite dal legislatore.

La graduazione di coefficienti è stata considerata pienamente logica e rispondente alle finalità volute dall'articolo 20 della legge 959.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

ALESI. — Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile. — Per sapere se siano vere le notizie apparse sulla stampa triestina in merito alla prossima concentrazione delle compagnie di navigazione.

In particolare si chiede se i ministri ravvisino nella ipotizzata declassata situazione del Lloyd Triestino, da direzione generale a semplice direzione esercizio, in seguito alla creazione della Fintrasporti e della Navitalia, un nuovo e gravissimo colpo al prestigio dell'economia triestina ripetutamente lesa dal disinteressamento nazionale e dalla vicina concorrenza del versante tirrenico. (10693)

RISPOSTA. — Un gruppo di lavoro appositamente costituito presso il Ministero della marina mercantile, sta studiando la ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale. Nel quadro di tale ampio problema dovrà essere pure studiata la particolare questione se sia possibile e opportuno modificare l'attuale organizzazione amministrativa delle società che gestiscono le linee di preminente interesse nazionale. Su quest'ultimo punto devesi però far presente che alla eventuale fusione di tali società si potrà giungere solo attraverso un provvedimento legislativo: infatti la legge 2 giugno 1962, n. 600, ora in vigore in materia, contiene (articolo 1) un esplicito elenco delle società di che trattasi (Italia-Lloyd Triestino-Adriatica-Tirrenia).

È del tutto evidente che, su tale presupposto, ogni decisione in merito spetterà al Parlamento, ed appunto, la sede parlamentare è da ritenere la più opportuna per valutare comparativamente le situazioni e gli interessi – compresi quelli certo importantissimi di Trieste – che si porrebbero a favore o contro la ristrutturazione amministrativa delle società.

Ciò – si ripete – nella sola eventualità che il gruppo di studio già al lavoro riterrà di aver acquisito elementi preliminarmente sufficienti per proporre tale ristrutturazione.

Si desidera altresì ribadire che il Givorne, sempre sensibile ed attento ai problemi che riguardano il capoluogo giuliano, farà quanto è nella sua possibilità perché le aspirazioni e gli interessi di Trieste trovino in ogni caso una adeguata considerazione.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

ALESI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la R.A.I.-TV. nel quadro di ridimensionamento dei programmi radiotelevisivi avrebbe adottato o starebbe per adottare, secondo l'annuncio di alcuni giornali, soppressioni o riduzioni di notiziari regionali che, confermando un proposito di progressiva svalutazione della funzione delle sedi periferiche ed una malintesa concessione alle forme giornalistiche spettacolari capaci di compromettere la completezza e tempestività dell'informazione, provocherebbe largo malcontento degli utenti e sensibile pregiudizio ai piccoli enti locali ed alle più modeste comunità della provincia che solo nei notiziari locali possono trovare un apporto, già oggi estremamente inadeguato, alla soluzione dei propri problemi.

In particolare desidera conoscere, in caso affermativo, quali urgenti passi ritenga di poter intraprendere presso la direzione generale della R.A.I.-TV. e se dai provvedimenti di cui sopra verrebbe ad essere colpita anche la sede della R.A.I.-TV. di Venezia per la quale invece è da attendersi un potenziamento consono alle sue importanti e particolari funzioni rappresentative nei confronti delle rappresentanze straniere e delle squadre di ripresa appartenenti agli organismi radiotelevisivi di tutto il mondo presenti sulla laguna pressoché ininterrottamente in ogni stagione. (10978)

RISPOSTA. — Premesso che quanto forma oggetto dell'interrogazione riguarda la prevalente competenza di questo Ministero, si informa che la R.A.I., all'uopo interessata, ha fatto presente che i programmi giornalistici sono in fase di progressivo sviluppo qualitativo, grazie principalmente all'arricchimento dei mezzi di trasmissione ed al potenziamento dell'organizzazione dei corrispondenti.

Sono da segnalare al riguardo l'estensione dei collegamenti con l'agenzia « Ansa » a quasi tutte le redazioni regionali per quanto riguarda il primo canale televisivo, ed a nove redazioni – fra cui quella di Venezia – per quanto riguarda il secondo; la realizzazione di una rete aposita di allacciamenti per telescrivente fra le redazioni di sede, compresa Venezia, e quelle centrali; la recente installazione di impianti di telecinema presso alcune redazioni periferiche per la trasmissione immediata di servizi giornalistici alle redazioni centrali.

La R.A.I. ha poi posto in evidenza l'estensione sempre più capillare delle reti di corrispondenti dall'estero e dall'interno, con la acquisizione di nuovi collaboratori qualificati e con la regolarizzazione in corso delle collaborazioni giornalistiche di sede, compresa quella in atto a Venezia.

Risulta particolarmente notevole l'aumento di lavoro giornalistico delle redazioni di sede per il contributo di notizie su enti ed attività locali fornite alle redazioni centrali.

Nel 1964 sono stati realizzati dalle suddette redazioni periferiche circa 10.000 tra notiziari e rubriche. La sola sede di Venezia ha fornito al *Telegiornale* 560 filmati, dei quali 160 di carattere sportivo, ed al *Giornale Radio* 2.400 notizie oltre a 550 servizi radiofonici registrati di carattere giornalistico.

Nei primi tre mesi dell'anno in corso, la stessa redazione di Venezia ha realizzato 50 servizi filmati per la sola rubrica televisiva Cronache italiane, che ha avuto inizio il 4 gennaio 1965 e che insieme con quella radiofonica di Ponte radio, iniziata il 24 aprile 1965 costituisce un esempio delle iniziative giornalistiche, le quali, offrendo al pubblico nazionale la sintesi panoramica dei più importanti avvenimenti locali, tendono a favorire il sempre maggiore inserimento della vita regionale nella cronaca nazionale.

A tale scopo, la R.A.I. usa chiamare a turno presso le redazioni centrali i redattori delle varie sedi: da Venezia ne è stato chiamato uno a Roma nel febbraio 1965.

La concessionaria ha sottolineato, infine, l'avvenuta istituzione delle nuove cronache radiofoniche regionali *Il Corriere del Molise* e *Oggi alla Regione* quotidianamente trasmessa, quest'ultima, da radio Trieste.

Non esistono quindi motivi di preoccupazione.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: Russo.

ALMIRANTE. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere i motivi per cui, mentre si annuncia di aver reso giustizia ai cottimisti « clandestini » dell'Opificio militare di Torino, si dimentica che un gruppo considerevole di tecnici e di impiegati del centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) di San Pietro a Grado (Pisa), pur essendo forniti di titolo di studio di scuola media superiore, percepiscono una retribuzione « di fame », non hanno alcun diritto all'assistenza sanitaria, né agli assegni familiari, né alla pensione, né alla tredicesima.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che questi « clandestini » dell'amministrazione statale sono di fatto assicurati presso una società privata la quale non copre il rischio più grave al quale sono esposti e cioè quello derivante dalla presenza di radiazioni ionizzanti e dalla manipolazione di sostanze radio-attive.

Per sapere inoltre, se sia al corrente che tanto l'ispettorato del lavoro quanto l'I.N.P.S., pur conoscendo le violazioni della legge che si stanno commettendo presso il C.A.M.E.N., si guardano bene dall'intervenire.

L'interrogante chiede che cosa il ministro intenda fare per porre fine a questo grave stato di cose ed alla paradossale « situazione » per cui lo Stato viene a violare la legge.

(10476)

RISPOSTA. — Per le esigenze delle ricerche e studi condotti presso il Centro applicazioni militare energia nucleare (C.A.M.E.N), l'amministrazione si avvale anche di personale estraneo cui conferisce un incarico annuale ai sensi dell'articolo 380 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tale personale viene corrisposto il trattamento massimo consentito dalle norme di legge in vigore e cioè un compenso forfettario annuo di lire 1.080.000.

Trattandosi di personale che non ha con l'amministrazione un rapporto di impiego ma fornisce prestazioni di natura professionale ed a carattere meramente precario, non sono previste forme assicurative e previdenziali.

È solo per maggiore tranquillità del personale in questione che è stata stipulata apposita convenzione con un istituto assicurativo. Non sono quindi pertinenti le allusioni a violazioni di leggi.

Si precisa comunque che, in seguito ad apposito concorso, 28 elementi del personale di che trattasi saranno tra breve immessi nel ruolo dei periti tecnici nucleari e conseguiranno quindi il trattamento proprio degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro: Andreotti.

ALPINO, CATELLA E DEMARCHI. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e degli affari esteri. — Per conoscere – considerati la vasta eco e il successo ottenuti dalla recente tournée effettuata dal Teatro stabile della città di Torino in vari centri della Francia e del Belgio nella maggior parte mai visitati finora da compagnie italiane, con evidente prestigio per la cultura nazionale e ampia partecipazione delle

comunità di lavoratori italiani emigrati; considerato inoltre l'evidente interesse sul piano di una politica culturale europea dello scambio di spettacoli effettuato dal Teatro stabile della città di Torino con il *Théâtre de l'est parisien* di Parigi – quali provvidenze straordinarie siano state prese per appoggiare concretamente la *tournée* già realizzata e quali disposizioni verranno impartite per stabilire la continuità dell'importante iniziativa assunta. (11157)

RISPOSTA. — La direzione del teatro stabile di Torino, nel riferire, in data 25 agosto 1964, a questo Ministero sull'attività che l'ente intendeva svolgere nella stagione 1964-65, informava che, nel corso dela stagione sarebbe stata attuata una tournée in Francia, da estendere eventualmente in Belgio, al fine di effettuare la rappresentazione di spettacoli italiani in centri dove è maggiormente raccolta la manodopera italiana o in sedi di università dove più seguìti sono gli studi italiani.

Questa amministrazione prese atto della particolare iniziativa, della quale tenne conto al momento di deliberare il contributo ordinario annuale a favore dell'istituzione torinese, contributo che venne opportunamente aumentato rispetto a quello concesso l'anno precedente.

Al riguardo, deve farsi presente che gli organi responsabili del Teatro stabile dichiararono, in varie occasioni, che la progettata tournée teatrale all'estero si sarebbe effettuata « alla pari » con il Théâtre de l'est parisien, senza alcun ulteriore concorso finanziario da parte italiana; di tali condizioni venne ufficialmente data notizia anche al Ministero degli affari esteri e alle ambasciate italiane a Parigi e a Bruxelles.

Per quanto concerne l'auspicata continuità di simili iniziative, questo Ministero, di concerto con il dicastero degli affari esteri e nel quadro degli accordi culturali esistenti, non mancherà di adoperarsi, come, per altro, ha già fatto in passato, per favorire sempre più lo scambio di spettacoli con qualificati complessi stranieri ed incoraggiare soprattutto iniziative teatrali tendenti a valorizzare e diffondere all'estero il teatro italiano.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

AMADEO E VIALE. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere quali interventi intendano adottare al fine di dare adempimento concreto agli obblighi, legislativamente sanzionati, per l'integrazione a favore dei comuni delle perdite subite per l'abo-

lizione delle prestazioni d'opera da parte degli abitanti e dell'imposta di consumo sul vino. Infatti risulta che:

- a) in dipendenza della mancata erogazione dei contributi, sia arretrati sia di competenza, molti comuni, specie delle zone montane e depresse, versano in condizioni finanziarie preoccupanti, in quanto non sono posti in grado di realizzare dette entrate pur regolarmente iscritte al bilancio come liquide ed esigibili;
- b) numerosi comuni hanno dovuto ricorrere ad anticipazioni e sovvenzioni contro cessione a garanzia delle somme di cui sono creditori in confronto dell'amministrazione finanziaria dello Stato, incontrando oneri non indifferenti;
- c) mon poche intendenze di finanza hanno predisposto tempestivamente il perfezionamento delle pratiche relative all'erogazione di detti contributi compensativi, ma in effetti non hanno potuto e non possono provvedere alla loro erogazione per mancanza delle necessarie disponibilità che pure la legge assicura per la copertura degli oneri derivanti.

In ragione di quanto sopra gli interroganti ritengono sia necessario dare esatto e tempestivo adempimento agli obblighi di legge e fornire agli uffici finanziari e provinciali i mezzi occorrenti per il pagamento dei relativi ordinativi. (11669)

RISPOSTA. — L'erogazione agli enti locali dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge 3 febbario 1963, n. 56, a compensazione della perdita inerente alla abolizione delle prestazioni d'opera, per gli anni dal 1961 al 1964, è stata regolarmente disposta in relazione alle previste scadenze, somministrando alle intendenze di finanza i fondi occorrenti.

Detti fondi sono rimasti parzialmente inutilizzati alla chiusura degli esercizi finanziari di competenza, anche perché non tutti gli enti interessati hanno prodotto in tempo utile la prescritta documentazione.

Per le somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1964, risultano disposte dal Ministero delle finanze ed attualmente in fase di riscontro contabile le relative aperture di credito sul capitolo 1796/R dell'anno finanziario in corso, con riaccreditamento a favore delle intendenze di finanza interessate della complessiva somma di lire 1.436.619.697.

Per il pagamento della rata di maggio 1965 dei detti contributi in questione, con ordini di accreditamento emessi sulla competenza della stesso capitolo di spesa e già registrati alla Corte dei conti, è stato posto a disposizione delle intendenze di finanza l'importo complessivo di lire 6.293.681.000.

È da precisare che i suindicati accreditamenti di lire 1.436.619.697 e di lire 6.293.681.000, riguardano anche i contributi compensativi attinenti all'abolizione dell'imposta sul bestiame e gravanti sul menzionato capitolo di spesa.

L'erogazione dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 403, a compensazione della perdita conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, venne disposta con decreto del 26 novembre 1964 ma le relative aperture di credito, a causa della chiusura dell'esercizio 1º luglio-31 dicembre 1964, rimasero inutilizzate.

Si è conseguentemente reso necessario riaccreditare in conto residui i fondi necessari.

Per lo scopo, con ordini di accreditamento sul capitolo 7273/R dell'anno finanziario in corso, in fase di verifica contabile presso la ragioneria competente, è stata posta a disposizione delle intendenze di finanza la somma complessiva di lire 16.285.203.130.

Per gli anni 1963 e successivi, in difetto di specifiche disposizioni di legge in materia, il Ministero delle finanze non ha ancora potuto adottare alcun provvedimento per le integrazioni a favore degli enti locali suddetti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: Vetrone.

AMENDOLA PIETRO. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. -- Per conoscere quali interventi, nella rispettiva competenza, intendano disporre a seguito della elezione, avvenuta il 18 maggio 1965, della nuova giunta da parte del consiglio comunale di Sala Consilina, elezione che è stata resa possibile soltanto in ragione del voto favorevole dei consiglieri Chirichella Giovanni e Chirichella Giuseppe in cambio della promessa, di pubblica ragione, da parte dei nuovi amministratori comunali, di occupare nel comune un loro strettissimo congiunto; nonché a seguito della denunzia presentata al procuratore della Repubblica di Sala Consilina e concernente i fatti in questione, fatti nei quali si ravvisano gli estremi del reato di corruzione e quello di interessi privati in atti di ufficio. (11591)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Sala Consilina, riunito il 16 maggio 1965 in seconda convocazione, ha eletto il sindaco e gli assessori municipali con una maggioranza di 19 voti.

Poiché, per le suddette elezioni, essendo avvenute in seconda convocazione, era sufficiente il voto favorevole della unità più uno (16) dei trenta consiglieri assegnati al comune, non risponde a verità che il voto espresso dai consiglieri Chirichella Giovanni e Chirichella Giuseppe sia stato determinante.

Nessuna deliberazione è stata adottata dal consiglio comunale per l'assunzione di un congiunto dei predetti consiglieri.

Le denuncia presentata il 17 maggio 1965 dall'avvocato Salvatore Perongini è all'esame della locale procura della Repubblica.

> Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Amadei.

ANGELINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se intenda promuovere i provvedimenti relativi alla costituzione, nella città di Pesaro, del consiglio di leva, a modifica di quanto previsto dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

I provvedimenti in questione si impongono oltre che per ragioni di carattere geografico, economico, sociale e funzionale, anche per un motivo di coerenza e di costume, aderendo al parere di organi militari competenti e a giustificate sollecitazioni di una associazione pesarese, atta a dare formale assicurazione che il consiglio di leva sarebbe stato costituito nella città di Pesaro. (9299)

RISPOSTA. — Il consiglio di leva di Pesaro è stato soppresso in attuazione del decreto delegato del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, emanato in conformità dei criteri dettati dalla legge di delega 12 dicembre 1962, n. 1862.

Poiché si tratta di un provvedimento che va inquadrato nella nuova organizzazione della leva attuata per la generalità del territorio nazionale, non si ravvisano particolari motivi che possano giustificare un riesame della materia nei sensi auspicati dall'interrogante.

Il Ministro: Andreotti.

ARMANI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per conoscere – stante la grave situazione in cui è venuto a trovarsi, a seguito della disposta nazionalizzazione, il titolare dell'azienda per la fornitura dell'energia elettrica di Sutrio (Udine), signor Gustavo Marsilio – se ritenga di esaminare con carattere di urgenza e di doverosa umanità la definizione del trapasso, per consentire alla famiglia di poter impostare una nuova attività e provvedere alle sue necessità.

Trattasi nella fattispecie di una piccolissima azienda di montagna, limitata ad un modesto comune, sorta circa sessant'anni or sono e che negli ultimi anni si era ridotta –

data l'inadeguatezza degli impianti – a svolgere un lavoro di distribuzione di energia elettrica acquistata dalla società cooperativa elettrica Alto But di Paluzza (Udine).

Si chiede pertanto di conoscere se sia stato disposto d'accertamento valutativo degli impianti passati all'« Enel » e se si ritenga, data la modesta portata dell'azienda, di provvedere alla rapida liquidazione, in unica soluzione, degli impianti stessi. (10886)

RISPOSTA. — L'« Enel » ha avanzato per l'impresa Marsilio Gustavo, regolare richiesta di stima al Ministero delle finanze, affinché da parte dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio sia determinato per l'impresa stessa il valore di stima previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

A seguito di tale richiesta, la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha interessato l'ufficio erariale tecnico di Udine, il quale ha attualmente in corso le relative operazioni.

Non appena sarà determinato il predetto valore, l'« Enel » provvederà al pagamento di quanto dovuto all'impresa Marsilio Gustavo, con le modalità previste dalla legge del 6 dicembre 1962, n. 1643.

Si precisa, infine, che a norma dell'articolo 6 della predetta legge l'indennizzo non può essere corrisposto in unica soluzione.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

AVERARDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che la situazione del personale dipendente dal centro nucleare del Ministero della difesa (C.A.M.E.N.) di Pisa, si va facendo di giorno in giorno più difficile e rischia di portare ad una grave agitazione sindacale. Tale situazione può essere così riassunta:

a) i laureati, in numero di 42, costituiscono il più grosso nucleo di tecnici altamente specializzati dell'esercito. Purtuttavia essi sono tuttora privi di assegni familiari, assicurazione e previdenza sociale, e sono privi di prospettive di carriera;

b) 40 diplomati risultanti vincitori del concorso bandito in base alla legge 1483, ad un anno di distanza dall'esame non hanno ricevuto la relativa nomina;

c) impiegati ed operai sono in parte inquadrati nella categoria dei pubblici dipendenti ed in parte assunti con contratti a termine da ditte di comodo con stipendi intorno alle 50 mila lire mensili.

In riferimento a quanto sopra si domanda al ministro quali provvedimenti intenda adottare per regolare al più presto la posizione del personale del C.A.M.E.N. di Pisa. (11081)

RISPOSTA. — In base alla legge 29 settembre 1962, n. 1483, che ne ha autorizzato l'assunzione, i laureati che prestano la loro opera al Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.) sono legati all'amministrazione da un contratto a termine rinnovabile, per una retribuzione annua forfetaria a tre livelli (direttore, ricercatore, programmatore) suscettibile di aumenti periodici costanti ed integrata, contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, da « quote di aggiunta di famiglia », oltre che da una mensilità aggiuntiva a dicembre. Detto personale ha diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'« Enpas », è iscritto all'I.N.P.S. ai fini previdenziali, mentre per quanto attiene all'assicurazione infortuni, è in fase conclusiva la stipula di apposita convenzione con l'« Inail ».

In relazione al particolare status, a suo tempo previsto per andare incontro all'aspirazione degli interessati di non essere vincolati alle rigide norme del'impiego statale, il personale laureato del C.A.M.E.N. non può avere una carriera assimilabile a quella degli impiegati di ruolo.

Non si è ancora potuto partecipare la nomina ai vincitori del concorso a perito tecnico nucleare in quanto gli atti non sono stati finora registrati dalla Corte dei conti, in relazione ad un rilievo che si confida di superare al più presto.

Quanto infine all'impiego, presso il ripetuto centro, di personale operaio privato, si chiarisce che, in attesa di poter disporre di personale dell'amministrazione, si è reso necessario appaltare alcuni servizi particolari (manutenzione caldaie e impianti idraulici sussidiari) a ditte specializzate che vi provvedono con personale proprio. Trattasi, per altro, di una situazione del tutto transitoria destinata a finire non appena si avrà disponibilità di personale statale.

Il Ministro: Andreotti.

AVOLIO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza dei riacuirsi — in coincidenza dell'inizio della campagna bieticola 1965 — del malcontento e dell'agitazione tra i bieticoltori del Fucino a causa della permanente discriminazione operata dagli zuccherifici della zona nei confronti del consorzio bieticoltore del Fucino cui aderiscono ben 3 mila produttori.

Per sapere, in relazione a quanto sopra esposto, quali provvedimenti intenda adottare

allo scopo di impedire che i due zuccherifici del Fucino, quello di Avezzano di proprietà della Saza (Torlonia) e quello di Celano in corso di rilevazione da parte dell'ente Fucino, esigendo dai bieticoltori, attraverso gli impegni di coltivazione, la scelta della rappresentanza di una organizzazione sindacale di comodo (l'A.N.B.), violino in effetti il disposto del provvedimento C.I.P. del 17 gennaio 1964, n. 1057, il quale sancisce che le condizioni di consegna debbono « essere accertate, per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, in contraddittorio » tra le parti.

Per sapere, infine, se intenda intervenire con misure adeguate per porre termine finalmente nel Fucino allo stato di scoperta violazione della Costituzione e del diritto dei bieticoltori alla libera scelta della organizzazione cui delegare la rappresentanza e la difesa dei propri interessi. (10986)

RISPOSTA. — I provvedimenti che il comitato interministeriale dei prezzi adotta ogni anno, in ordine ai prezzi ed alle condizioni di cessione delle barbabietole da zucchero, prevedono che la percentuale di saccarosio, il peso e le altre caratteristiche del prodotto debbano essere accertati, partita per partita, in contraddittorio; ciò, ad evidente tutela degli interessi dei singoli agricoltori.

Nel passato, tale contraddittorio è stato esplicato dall'Associazione nazionale bieticoltori, nonché dei consorzi locali da esso dipendenti, tale compito è stato assolto anche dal citato consorzio che, nel 1963 e nel 1964, ha controllato, rispettivamente, circa il 7 ed il 10 per cento del totale delle consegne. In detto periodo questo Ministero, senza intervenire come mai era intervenuto nelle precedenti campagne - in sede di controlli in fabbrica, trattandosi di rapporti strettamente privati, non ha mancato di tener conto, ai fini del calcolo della polarizzazione generale di campagna e del corrispondente prezzo delle barbabietole, degli elementi in possesso del consorzio nazionale bieticoltori, al quale, anzi, gli elementi stessi sono stati esplicitamente chiesti.

Ciò premesso, nell'assicurare che in nessun caso sono state impartite direttive intese ad influenzare la scelta della rappresentanza da parte dei bieticoltori, né sono stati effettuati gli interventi sollecitati dall'organizzazione maggiormente rappresentativa per dirimere controversie insorte con altre associazioni o con società saccarifere, si ritiene che, pur auspicando una composizione locale della questione, non rientri nei poteri di questo Ministero intervenire affinché le fabbriche, nella

stipulazione dei contratti con gli agricoltori, accettino la rappresentanza di uno o di altra organizzazione.

Infatti, lo zuccherificio Saza è di proprietà privata, per cui la questione della rappresentanza dei bieticoltori rientra nella esclusiva competenza degli organi statutari della società e, quindi, nessun intervento si rende possibile da parte di questo Ministero.

Per quanto concerne, la società per azioni « Zuccherificio del Fucino » si fa presente che l'ente Fucino ed il consorzio cooperative della Marsica – detentori del 10 per cento del capitale sociale – tra breve, a seguito della dichiarata opzione, ne rileveranno l'intero pacchetto azionario. Attualmente, quindi, essi non possono esercitare azione determinante in seno alla società stessa, pur avendo espresso, anche a seguito di istruzioni ministeriali, il loro atteggiamento non discriminatorio.

Al riguardo, comunque, è da rilevare che, non appena, ad opzione effettuata, lo zuccherificio sarà amministrato in forma cooperativistica, il problema della rappresentanza dei bieticoltori non si porrà più, perché gli stessi bieticoltori saranno i responsabili dello zuccherificio e, quindi, non vi potranno essere contrasti di interessi tra settore agricolo e settore industriale.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

AVOLIO E CACCIATORE. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Sulla difficile situazione esistente per il personale in servizio attivo all'interno dell'azienda S.F.S.M. (Società strade ferrate secondarie meridionali-vesuviana).

Gli interroganti chiedono di sapere, in particolare, se i ministri interrogati siano a conoscenza dell'assurdo atteggiamento assunto dalla direzione dell'azienda la quale ha recentemente disposto la erogazione ad alcuni agenti di premi cosiddetti di « fine esercizio », con la totale discriminazione del personale del servizio attivo, il quale, a detta della direzione, risulterebbe nel complesso « non meritevole ».

Gli interrodanti, in caso affermativo, chiedono di conoscere il pensiero dei ministri sul significato della decisione della direzione, la quale ha giustamente provocato la pronta reazione dei dipendenti della Vesuviana che sono ora in lotta contro questa odiosa manovra discriminatoria sotto la direzione unitaria dei sindacati aderenti alla C.G.I.L., C.I.S.L. e I.I.L.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere se il ministro delle partecipazioni statali ritenga conforme all'interesse dell'azienda e

della collettività l'atteggiamento dei dirigenti della Vesuviana e quali misure stimi utile adottare per favorire l'accoglimento delle giuste richieste dei lavoratori. (11442)

RISPOSTA. — Come è noto, la vertenza cui si fa riferimento, è stata risolta a seguito di accordo stipulato il 28 maggio 1965 tra la direzione della S.F.S.M. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BARTOLE. — Al Ministro del tesoro. -Per sapere se ritenga di dover ritornare sulla determinazione del 1º giugno 1964, n. 2060098, della direzione generale delle pensioni di guerra di negare la pensione all'ex militare Benassi Fernando di Ernesto Emilio, determinazione che, a giudizio dell'interrogante, non si sarebbe potuta assumere in virtù dell'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (il quale stabilisce che l'evento dannoso deve venire constatato dagli enti sanitari o dalle competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra); in quanto si trova agli atti copia fotostatica di cartella clinica dell'ospedale da campo numero 240 in A.O.I., risalendo al maggio 1941, per cui chiaramente emerge la sussistenza della infermità. Tanto più adunque appare inspiegabile, anzi ingiustificata, la recente riconferma della sopra richiamata determinazione, in seguito ad istanza di riesame in via amministrativa, inoltrata dal predetto Benassi Fernando addì 12 agosto 1964.

RISPOSTA. — Il signor Fernando Benassi, nella visita collegiale subìta il 7 gennaio 1964 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, venne riconosciuto affetto da:

- 1) « cenni di spondiloartrosi lombo-sacrale senza deficit neurologico », ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e indennizzabili con due annualità della pensione di ottava categoria;
- 2) « esiti di gastroresezione con buona canalizzazione e discrete condizioni generali », ascrivibili alla ottava categoria vitalizia.

Per le suddette infermità venne negato, con decreto ministeriale del 1º giugno 1964, n. 2060098, diritto a pensione in quanto non constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra (articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240).

Non si è ritenuto di poter accogliere l'istanza di riesame in via amministrativa prodotta dall'interessato il 12 agosto 1964, perché basata sulla cartella clinica dell'ospedale da campo n. 240 che aveva già formato oggetto di esame in sede di emissione del citato provvedimento negativo.

Infatti da tale documento risulta soltanto che l'ex militare Benassi fu riconosciuto affetto, in data 28 aprile 1943, da « malessere reumatico », infermità questa, ben diversa dalla spondiloartrosi lombo-sacrale riscontratagli nella cennata visita collegiale del 7 gennaio 1964.

Tuttavia, ai fini di stabilire se il « malessere reumatico » sofferto dall'interessato nel 1943 abbia potuto determinare o, quanto meno, favorire l'insorgenza dell'infermità artrosica rilevata nella visita collegiale del 1964, si è ritenuto opportuno interpellare in merito la commissione medica superiore la quale, nella seduta del 20 febbraio 1965, ha espresso il parere ceh non esiste alcun nesso di interdipendenza tra le due infermità, data la loro diversa etiopatogenesi.

Ciò stante, il 9 marzo 1965 è stato nuovamente comunicato all'interessato, per il tramite del comune di Prignano (Modena), che la sua istanza di riesame del 12 agosto 1964 non può trovare accoglimento.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

BARTOLE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

- 1) se debba ritenersi legittima la richiesta testè avanzata nei confronti dei profughi della zona B del territorio di Trieste da quei cosiddetti « comitati popolari » di versare entro il 20 maggio 1965 (data ora differita di qualche giorno) somme variabili dai 15 mila ai 25 mila dinari per poter conservare il diritto alla proprietà delle tombe di famiglia, pena l'immediato esproprio e conseguente dispersione dei poveri resti umani;
-) se possa considerarsi legittima la notificazione che l'acquisita proprietà tombale non potrà comunque protrarsi oltre il decennio dall'effettuato riscatto, quntunque le tombe risultino in regolare proprietà perpetua dei danti causa;
- 3) se risulti che le autorità anzidette intenderebbero esigere anche un ulteriore pedaggio per la manutenzione delle tombe stesse in quanto i profughi non vi possono, e per ovvie ragioni, direttamente provvedere;
- 4) se abbia a ravvisarsi nell'odioso provvedimento anche la chiara volontà di eliminare prima o poi ogni esplicito riferimento

alla italianità della zona B, quale inequivocabilmente emerge dalle lapidi tombali.

L'interrogante chiede se, a parte l'aspetto vessatorio, il provvedimento non rappresenti anche una manifesta violazione degli accordi che tuttora definiscono lo *status* particolare della zona *B* del territorio di Trieste. (11580)

RISPOSTA. — I comuni di Capodistria, Isola e Pirano richiedono effettivamente il pagamento di un canone da parte di tutti coloro che sono interessati alla conservazione di un diritto di uso sulle tombe site in quei cimiteri.

I suddetti comuni hanno avanzato tale richiesta dopo aver fissato a dieci anni il periodo di concessione, in relazione ad una recente legge jugoslava avente carattere generale, che abolisce per ogni genere di tombe il regime di concessione in uso perpetuo (non sembra infatti che per le tombe si possa parlare di proprietà in senso assoluto) e consente soltanto concessioni a titolo temporaneo. Detto periodo decennale è, per altro, rinnovabile ad ogni scadenza.

Si osserva in proposito che la facoltà di emanare norme di polizia cimiteriale non sembra esorbitare dalla sfera dei compiti spettanti alle amministrazioni comunali. Può esser dubbio, invece, se tali norme possano modificare, nel campo dei diritti di privati cittadini, situazioni giuridiche acquisite, ma si deve anche rilevare che le disposizioni emanate non fanno distinzioni di sorta e si applicano a tutte le tombe, qualunque sia l'origine etnica dei concessionari e la lingua della iscrizioni funerarie.

È anche opportuno precisare che il servizio comunale di Capodistria non si è riservata alcuna esclusività per la manutenzione delle tombe, ma che se ne assume l'incarico solo quando gli interessati non residenti sul posto abbiano difficoltà a provvedervi direttamente, o per il tramite di incaricati privati o come meglio altro credano.

Sul piano pratico, il Governo italiano ha provveduto:

- 1) a indurre le autorità locali a concedere diverse e successive proroghe ai termini previsti per l'attuazione delle nuove disposizioni, da ultimo, il 15 novembre 1964, con un margine di sei mesi, per dar modo a tutti gli interessati di provvedere agli adempimenti richiesti;
- 2) a dare la massima e particolareggiata diffusione alle disposizioni stesse fin dal febbraio 1965, tramite la R.A.I.-TV di Trieste, i quotidiani giuliani, le associazioni interes-

sate e le rappresentanze consolari italiane all'estero;

3) a ottenere l'assicurazione che anche l'ultimo termine non sarebbe stato considerato come perentorio e che i versamenti del canone sarebbero stati accettati anche successivamente alla scadenza del termine stesso. Inoltre, le autorità locali si sono impegnate a comunicare periodicamente l'elenco delle tombe per le quali non fosse stato regolato il pagamento del canone, al fine di poter sollecitare i familiari interessati.

Naturalmente, non si è mancato di attirare ripetutamente l'attenzione delle competenti autorità jugoslave sulla importanza e sulla delicatezza della questione in esame.

Sarà, infine, compito delle autorità consolari italiane vigilare attentamente affinché l'applicazione delle nuove disposizioni non si effettui, per quanto riguarda le tombe italiane senza la dovuta obiettività e comprensione.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

BASILE GIUSEPPE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se sia a conoscenza del diffuso giustificato malumore che da tempo serpeggia fra gli ufficiali postali degli uffici, locali per la lentezza ed il ritardo, da parte degli organi dell'amministrazione centrale, nella emanazione degli atti amministrativi concernenti il riconoscimento di concreti diritti previsti dalle norme in vigore (legge 2 marzo 1963, n. 307, e successive modificazioni).

In particolare viene lamentato che:

- a) il servizio II divisione terza sezione seconda non ha ancora definito pratiche con istanze prodotte dagli interessati fin dal lontano 1960 per ottenere gli scatti biennali anticipati spettanti a seguito di eventi demografici;
- b) lo stesso servizio II (uffici locali) non ha ancora trasmesso alle ragionerie provinciali i modelli di variazione dello stipendio a favore di ufficiali postali dell'albo nazionale, grado XI, passati fin dal 7 settembre 1964 al grado superiore.

Date le ben note difficoltà economiche causate dal continuo aumento del costo della vita, l'interrogante chiede al ministro se ritenga di intervenire affinché gli attesi provvedimenti vengano adottati con ogni possibile maggiore sollecitudine. (11132)

RISPOSTA. — Lo stato giuridico del personale degli uffici locali, a seguito della legge

2 marzo 1963, n. 307, è stato profondamente modificato specialmente per quanto riguarda il personale esecutivo e quello ausiliario. La nuova legge ha concesso al personale di che trattasi una vera e propria carriera del tutto simile a quelle dei dipendenti di ruolo dell'amministrazione.

In sostanza, mentre con il vecchio ordinamento l'ufficiale ed il portalettere avevano una semplice progressione economica e durante tutto il loro servizio non mutavano mai qualifica, con la legge 307, dopo un determinato periodo di servizio, se non hanno demeritato, vengono promossi progressivamente a qualifiche superiori.

Questa nuova struttura del rapporto ha reso necessaria l'emanazione di norme transitorie dirette a stabilire le modalità di inquadramento del personale stesso nelle nuove qualifiche.

In base a tali norme, che hanno riconosciuto il servizio prestato anteriormente alla entrata in vigore della legge citata come determinante per l'inquadramento, prima di dare applicazione al nuovo stato giuridico, si è dovuto procedere ad una vera e propria ricostruzione di carriera degli interessati in relazione all'anzianità maturata, ai giudizi ottenuti nei rapporti informativi ed alle eventuali sanzioni disciplinari subite, anche perché l'anzianità residua rispetto a quella occorrente all'inquadramento in una determinata qualifica, è stata riconosciuta ai fini dell'ulteriore progressione di carriera. Ciò ha comportato un lavoro rilevante sia per quantità sia per complessità.

Comunque nel giro di poco più di un anno e mezzo (la legge è entrata in vigore il 1º aprile 1963 e al dicembre del 1964 l'inquadramento si è concluso) sono state esaminate e definite le posizioni di circa 43 mila impiegati e si è proceduto alla classifica di 12 mila uffici, creando così il presupposto essenziale per l'inquadramento dei direttori.

In particolare sono stati adottati provvedimenti riguardanti 8 mila direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, 20 mila ufficiali e 15 mila ricevitori, portalettere, procaccia, ecc.

Inoltre, effettuato l'inquadramento del personale, si è dato inizio all'emissione dei provvedimenti di promozione e di concessione degli aumenti periodici di stipendio maturati dagli interessati dopo il 1º aprile 1963 in dipendenza dell'anzianità riportatasi nella qualifica a seguito dell'inquadramento.

Nel giro di otto mesi, e cioè dal settembre del 1964 all'aprile del 1965, sono stati

adottati nei confronti del personale appresso indicato, i seguenti provvedimenti:

- 1) direttori aumenti periodici n. 2.200 circa
- 2) agenti aumenți periodici, promozioni e adeguamenti stipendio » 13.0

13.000 circa

3) ufficiali — aumenti periodici e promozioni . . » 24.000 circa

Totale . . . n. 39.200

Per quanto riguarda gli ufficiali, sono in via di ultimazione le variazioni dei ruoli di spesa fissa riguardanti:

- 1) 4.500 aumenti periodici di stipendio maturati al 1º settembre 1963 dagli ufficiali di seconda classe a seguito dell'anzianità riportatasi in sede d'inquadramento;
- 2) 12.500 aumenti periodici di stipendio maturati l'1 ottobre 1963 o successivamente dagli ufficiali di prima classe a seguito della anzianità riportatasi in sede d'inquadramento;
- 3) 2.500 promozioni a ruolo aperto alla qualifica di ufficiali di seconda classe maturate a decorrere dal 1º dicembre 1963 in relazione all'anzianità riportatasi in sede d'inquadramento.

Ultime, in ordine di tempo, ad essere poste in elaborazione, considerata la data in cui gli interessati hanno maturato il diritto, sono state le ordinanze di promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe di 4.500 unità, con decorrenza 1º settembre 1964. Per tali ordinanze sono in corso gli adempimenti necessari che vengono effettuati con doverosa cura.

Circa gli aumenti anticipati di stipendio, si fa presente che prima dell'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 307, vi erano fondate perplessità sulla possibilità di applicare al personale degli uffici locali le disposizioni riguardanti i benefici economici previsti per i combattenti e quelli per evento demografico, per cui fu necessario, per risolvere la questione, richiedere il parere del Consiglio di Stato, che si espresse favorevolmente.

Pertanto, solo poco prima dell'entrata in vigore della legge predetta fu possibile impartire disposizioni per l'esame delle istanze del personale interessato per ottenere gli aumenti anticipati di stipendio, per cui nell'emanazione dei relativi provvedimenti, si sono dovute e si devono superare non poche difficoltà dato che i provvedimenti stessi hanno avuto rilevanza ai fini dell'inquadramento delle nuo-

ve qualifiche, e a loro volta, in molti casi sono condizionati dalle promozioni e dagli aumenti periodici normali maturati.

Comunque, dall'entrata in vigore della legge n. 307 è stata effettuata l'attribuzione di aumenti anticipati a circa 6.500 imipegati degli uffici locali. I relativi provvedimenti sono stati già inoltrati alla ragioneria centrale dell'amministrazione postale, presso la quale sono state applicate ben 55 unità per i lavori straordinari a cottimo, al fine di smaltire, nel più breve tempo possibile, il lavoro in corso.

Allo stato attuale sono inoltre in trattazione circa 1.600 pratiche di concessione di aumenti per eventi demografici, per alcune delle quali si è in attesa di regolarizzazione dei documenti da parte degli interessati.

Da quanto precede si può evincere che la amministrazione ha affrontato l'enorme lavoro derivante dall'applicazione del nuovo stato giuridico del personale degli uffici locali con il dovuto impegno, portando a termine, con ogni possibile sollecitudine, oltre all'inquadramento nelle nuove qualifiche, anche gran parte dei provvedimenti conseguenziali.

Il Ministro: Russo.

BASILE GUIDO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri della pubblica istruzione e del bilancio. — Per sapere se siano informati del vivo allarme suscitato tra le popolazioni della Sicilia orientale dal fatto che il piano di sviluppo pluriennale della scuola italiana, programmato dal Governo e presentato nell'ottobre 1964 al Parlamento, non contempla la creazione di una facoltà di scienze politiche presso l'università degli studi di Messina, dove pur esiste da tempo un corso di laurea in detta disciplina annesso alla facoltà di giurisprudenza; e se ritengano, in vista delle imminenti riunioni della commissione dei 9, costituita per l'esame dei problemi relativi alla riforma della scuola, di prendere in attenta considerazione la opportunità di istituire, oltre che nel capoluogo della Regione siciliana, anche a Messina, una facoltà di scienze politiche, per venire così incontro alle effettive necessità della popolazione studentesca di quella zona, necessità più volte segnalate dalle autorità e dagli esponenti locali. (10741)

RISPOSTA. — Alla luce di risultati dell'indagine e degli studi svolti a norma della legge 27 luglio 1962, n. 1073, e dalle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola, presentate al Parlamen-

to, i problemi concernenti le facoltà di scienze politiche sono attualmente oggetto di particolareggiato esame, al fine di predisporre, nel quadro dei provvedimenti di sviluppo dell'istruzione universitaria, quelli attinenti al settore delle scienze politiche.

Per quanto concerne l'istituzione di nuova facoltà di scienze politiche e la relativa localizzazione, le opportune soluzioni saranno prospettate attraverso un piano organico, tenuto conto delle esigenze di vario ordine che si pongono sul piano nazionale e previa valutazione della situazione dei corsi di laurea attualmente annessi alle facoltà di giurisprudenza.

Nel quadro di tale piano, saranno attentamente considerate le esigenze della Regione siciliana, nella quale, com'è noto, non è istituita alcuna facoltà di scienze politiche e funzionano, invece, presso la facoltà di giurisprudenza, alcuni corsi di laurea.

Il Ministro della pubblica istruzione: Gui.

BASSI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni arrecati alle colture, alle abitazioni e alla viabilità dallo straripamento dei fiumi Belice Modione e Birgi nel territorio dei comuni di Castelvetrano e di Marsala (Trapani); se intenda disporre l'accertamento della effettiva entità dei suddetti danni e quali iniziative intenda assumere in favore delle laboriose popolazioni rurali colpite da tale nuova calamità. (9581)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha preso la iniziativa della recente legge 6 aprile 1965, n. 351, che prevede tra l'altro una autorizzazione di spesa di 1.700 milioni di lire per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, data di entrata in vigore della legge stessa.

La corrispondente somma sarà, pertanto, posta a disposizione della Regione siciliana, la quale, attraverso i propri organi in forza dell'autonomia amministrativa che le deriva dal proprio statuto sarà competente a stabilire se, nei confronti delle aziende agricole delle zone indicate dall'interrogante ricorrano le condizioni per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legge.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BASSI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali non sia stata ancora definita la pratica di pensione di guerra posizione n. 1537584/D, riguardante il signor Ferraro Paolo nato il 7 marzo 1922, iniziata oltre dieci anni or sono. (9866)

RISPOSTA. — Il signor Paolo Ferraro (o Ferrara), con domanda del 13 gennaio 1954, ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto bronchite cronica a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

In base alle disposizioni di legge allora vigenti, non si rese possibile l'accoglimento di detta istanza, perché oltre il termine utile del 1º settembre 1952, stabilito dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648; di ciò venne informato l'istante.

Non risulta che, successivamente, il suddetto abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in applicazione della quale avrebbe potuto riproporre domanda di pensione. Infatti, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 25 della citata legge, le istanze di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni od infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile siano state debitamente constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10, della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Pertanto, il signor Ferraro, avvalendosi della surriferita norma di legge e ove si trovi nelle condizioni previste (possibilità di dimostrare l'avvenuto accertamento entro i cinque anni dalla cessazione del servizio) può avanzare regolare richiesta e in tal caso questa amministrazione non mancherà di adottare, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

BASSI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che mentre numerosi porti, specie del meridione, necessitano di urgenti lavori di escavazione, uno dei più potenti mezzi di cui dispone il servizio escavazione, e precisamente la draga Sardegna, è ferma ed inoperosa con due bettoline nel porto di Trapani, da oltre un anno, per classe scaduta, con sette uomini di equipaggio.

Pare che i necessari lavori di riparazione per la riclassificazione siano stati aggiudicati ai cantieri Cassaro di Messina sin dall'ottobre del 1964, ma a ben sei mesi da tale data i suddetti mezzi sostano tuttora inoperosi nel porto di Trapani e corre voce che ciò dipenda o dalla mancanza di un rimorchiatore che li porti a Messina o dal rifiuto del R.I.N.A. a consentire il rimorchio della draga la cui classe è da tempo scaduta.

Tale lamentata situazione, che certo non depone in favore della pubblica amministrazione, è tanto più intollerabile in quanto il suddetto convoglio occupa e paralizza ormai da oltre un anno un lungo tratto della banchina del nuovo porto peschereccio, creando un grave stato di disagio ai movimenti della numerosa flotta peschereccia locale. La opinione pubblica d'altronde non comprende i motivi per cui non vengono affidati i suddetti lavori di riparazione al locale bacino di carenaggio, a capitale prevalentemente pubblico, evitando così le difficoltà e la spesa del rimorchio, e dando immediato lavoro ad una moderna ed efficiente industria cantieristica locale che difetta ancora di commesse adeguate per essere agli inizi della sua attività.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali idonei e urgenti provvedimenti si intendano adottare. (11284)

RISPOSTA. — Il ritardo nel trasferimento della draga Sardegna presso il cantiere navale Cassaro di Messina, ove dovranno essere eseguiti i lavori di grande riparazione, è dovuto al fatto che il rimorchiatore Favignana, destinato al trasferimento di detto mezzo, per sopravvenute disposizioni del registro navale italiano, è stato sottoposto ad indilazionabili lavori di sistemazione e riparazione necessari per ottenere il nulla osta al trasferimento stesso.

I lavori in questione sono stati sollecitamente iniziati e attualmente sono in fase di ultimazione. Si prevede, pertanto, che il trasferimento del natante suindicato potrà avvenire quanto prima.

Il Ministro: MANCINI.

BERLINGUER LUIGI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per conoscere se risponda a verità la notizia che sono stati destinati da parte dello Stato lire 200 milioni a favore di studenti stranieri in Italia, e, in particolare, se siano stati destinati 63 milioni di lire a favore dell'ufficio centrale dei suddetti studenti e come siano stati utilizzati.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se i ministri intendano promuovere iniziative in materia di assistenza degli studenti stranieri in Italia, e quali. (10950)

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri, ha informato di aver provveduto alla erogazione della somma di 1 milione di lire a favore dell'ufficio centrale studenti esteri in Italia (U.C.S.E.I.). L'assegnazione è stata deliberata nella seduta del 12 marzo 1965 dalla apposita commissione interministeriale.

L'U.C.S.E.I. svolge da anni una lodevole attività in favore degli studenti stranieri in Italia. È in riconoscimento delle benemerenze acquisite ed in considerazione delle notevoli spese sostenute che si è concesso al predetto ente un sia pur limitato contributo finanziario.

Il Ministero degli affari esteri ha altresì provveduto all'assistenza dei borsisti del Governo italiano residenti a Roma a mezzo del centro italiano viaggi istruzione studenti (C.V.I.S.). A favore di tale ultimo ente è stata a suo tempo deliberata l'assegnazione di una somma di 20 milioni di lire a carico del capitolo 2604 del bilancio e a copertura delle spese di assistenza durante l'anno 1965.

Questo Ministero, da parte sua, fa presente che il terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, prevede che dallo stanziamento di lire 400 milioni destinati a borse di studio per giovani laureati, possa essere detratta una somma non superiore a lire 15 milioni per l'erogazione di contributi a cittadini stranieri studenti e laureati da non più di due anni.

Pertanto, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62 la somma accantonata allo scopo è stata di lire 5 milioni per esercizio, che ha consentito di concedere contributi di circa lire 100 mila ciascuno degli studenti o laureati stranieri che ne abbia fatta richiesta.

Nell'ambito dei fondi assegnati, questo Ministero ha messo a disposizione lire 1 milione e cinquecentomila, a favore di ciascun ateneo siciliano, perché provveda direttamente ad assegnare borse di studio a giovani studenti maltesi.

Un ulteriore potenziamento delle provvidenze a favore degli studenti stranieri in Italia, anche allo scopo di incrementare gli scambi con studenti italiani, potrà essere attuato con il piano quinquennale di sviluppo della scuola.

Il Ministro dei lavori pubblici: Gui.

BERLINGUER MARIO. — Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile. — Per conoscere se siano fondate le notizie secondo le quali si vorrebbe privare, almeno in notevole parte, il porto di Olbia (Sassari), del movimento dei passeggeri: ciò che, oltre a danneggiare il traffico che giustamente fa capo ad una città dotata di ogni conforto, costituirebbe un nuovo attentato contro la stessa popolosa città già sacrificata con le navi-pulmann di cui si attende ancora invano la sostituzione con navi meno assurde ed incomode. (10133)

RISPOSTA. — Le notizie secondo le quali si vorrebbe privare, almeno in notevole parte, il porto di Olbia del movimento passeggeri, non sono fondate. Si aggiunga anzi che la linea Civitavecchia (Roma)-Olbia, gestita dalla società 'Tirrenia, viene spesso rafforzata con corse diurne supplementari nei periodi di maggiore affluenza dei passeggeri.

In proposito si fa presente all'interrogante che l'entrata in servizio nel 1962 delle nuove motonavi Città di Napoli e Città di Nuoro, dette navi-pulmann, sulla linea Civitavecchia-Olbia, progettate con l'assenso della Regione sarda, fu decisa proprio per realizzare un sensibile miglioramento, rispetto alla precedente distribuzione del naviglio idoneo alle linee per la Sardegna, in ordine all'elemento velocità, sicurezza, conforto e frequenza. Infatti le suddette navi ridussero il tempo della traversata a sole 7 ore raggiungendo una velocità di 19,5 miglia; consentirono la sistemazione di un numero di passeggeri superiore a quello offerto dalle unità già esistenti, con un conforto per il pubblico anch'esso migliorato e permisero di raggiungere l'obiettivo di dare il maggior conforto al pubblico meno abbiente che prima viaggiava in condizioni spesso disagiate.

Si può pertanto assicurare l'interrogante che le esigenze del porto di Olbia sono oggetto della più attenta considerazione da parte degli organi responsabili che, nel contemperamento con le altre esigenze di carattere generale, tengono nel massimo conto le necessità di sviluppo della Regione sarda.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

BERNETIC MARIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia che, in base a precise disposizioni governative, le trasmissioni nazionali della R.A.I.-TV hanno omesso dai loro notiziari ogni informazione

sul grandioso sciopero generale che, nella giornata del 23 febbraio 1965, ha unito l'intera cittadinanza di Trieste in difesa del cantiere navale San Marco, sul quale grava la minaccia di chiusura o ridimensionamento.

L'interrogante chiede in particolare in base a quali disposizioni si sia verificato tale silenzio da parte di un organismo statale su un avvenimento che interessa la totalità dei triestini e che ha avuto risonanza nell'intero paese. (10124)

RISPOSTA. — Il *Telegiornale* trasmette notizie unicamente sugli scioperi a carattere nazionale, in base a precise direttive adottate dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni.

Il Giornale radio, invece, ha reso nota la manifestazione di protesta nell'edizione in onda alle ore 23 dello stesso 23 febbraio 1965. Inoltre la R.A.I. sull'avvenimento di che trattasi ha fornito, nei giorni 22,23 e 24 febbraio, ampie informazioni con i notiziari locali.

Il Ministro: Russo.

BIAGINI E BERAGNOLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio in cui è venuta a trovarsi la popolazione della provincia di Pistoia, a seguito della soppressione dell'ufficio leva provinciale, che dal 1º maggio 1965 ha chiuso gli uffici, essendo stato assorbito da quello di Firenze ,con la conseguenza che per il rilascio di qualsiasi documento gli interessati saranno costretti a recarsi nel capoluogo della regione con grave disagio economico e notevole perdita di tempo; detto disagio sarà ancora più notevole per quei congiunti di iscritti che dovranno essere sottoposti a visita medica, in quanto inabili al lavoro, in relazione alle pratiche di esenzione inoltrate a norma delle disposizioni vigenti. (11496)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio ha, tra lo altro, stabilito che il numero, le sedi e il territorio degli uffici di leva devono corrispondere a quelli dei distretti militari.

L'ufficio di leva di Pistoia, poiché quella città non è sede di distretto militare, è stato necessariamente soppresso.

Per quanto riguarda i lamentati disagi per le popolazioni locali è da tener presente che:

a) gli iscritti di leva residenti nei comuni della provincia di Pistoia si presenteranno al consiglio di leva di Firenze fruendo gra-

tuitamente di viaggio, vitto e alloggio per il periodo di permanenza presso il consiglio;

- b) gli interessati potranno rivolgersi ai rispettivi uffici comunali di leva per informazioni, rilascio di documenti e disbrigo di pratiche:
- c) i congiunti degli iscritti di leva che si ritengano inabili ad esplicare la loro abituale attività lavorativa saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso l'ufficio di leva di Firenze; per quelli di essi che non fossero in grado di recarsi in detta città, la visita potrà essere eseguita anche a domicilio.

Il Ministro: Andreotti.

BIGNARDI, GIOMO, FERRARI RICCAR-DO E BONEA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e quali ulteriormente si intendano prendere, con la necessaria tempestività, al fine di assicurare nel Piemonte e nella Lombardia ed in genere, in tutte le zone padane interessate, il fabbisogno idrico indispensabile, per evitare l'aggravarsi e l'estendersi delle conseguenze dovute all'eccezionale siccità, che minaccia la perdita totale del raccolto del riso e gravi danni alle colture e agli allevamenti.

RISPOSTA. — Questo Ministero è tempestivamente intervenuto per assicurare il più razionale riparto delle acque non solo del Ticino, ma di tutta la zona delle province di Novara, Vercelli, Torino e Cuneo, e dei bacini del Sesia, della Dora Baltea e del Po e degli affluenti a monte del canale Cavour, in applicazione della norma di cui all'articolo 43 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Sono stati vietati anche gli invasi stagionali, settimanali e diurni degli impianti industriali ed idroelettrici nelle citate province.

Tali disposizioni hanno avuto vigore fino alla data del 25 maggio 1965. Dopo tale data la situazione determinata dal pericolo di siccità è da ritenere migliorata, ma questa amministrazione ne segue il decorso per ogni più opportuno tempestivo intervento.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BIGNARDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda anticipare al 12 giugno la chiusura di tutte le classi dell scuole elementari, considerando l'op-

portunità di non prolungare nel periodo estivo scrutini ed esami con evidenti incomodi e, d'altro canto, scarsa utilità pratica, nonché l'opportunità di unificare la data di chiusura delle scuole elementari e medie. (14608)

RISPOSTA. — Il periodo delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado è fissato dal regio decreto 24 agosto 1942, n. 1192, tuttora vigente.

Il Ministero per attenuare il rigore della norma dell'articolo 1 del regio decreto suddetto (inizio delle lezioni 1º ottobre e termine 28 giugno), con circolare del 31 agosto 1964 n. 328 ha fissato il calendario scolastico per le scuole elementari e per quelle secondarie.

In tale circolare il termine delle lezioni sulle quinte classi elementari è previsto per il 16 giugno e nelle altre classi al 28 giugno con facoltà dei provveditori agli studi di anticipare il termine delle lezioni al 23 giugno in relazione alle esigenze locali.

La prima sessione degli esami conclusivi del primo ciclo avrà inizio il secondo giorno successivo al termine delle lezioni mentre, per gli esami di licenza, con circolare del 17 marzo 1965 n. 30, è stato stabilito che dovranno concludersi entro il 24 giugno.

Il Ministro: Gui.

BONEA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere entro quanto tempo potranno essere decisi i ricorsi gerarchici, prodotti dagli insegnanti elementari inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso magistrale, in conseguenza dell'aumento del quinto dei posti messi a concorso e per effetto della circolare ministeriale dell'11 settembre 1964, n. 311, e successivamente cancellati dalla graduatoria in seguito a diversa interpretazione della succitata circolare, per altro non seguita da nessuna ministeriale modificativa. (9308)

RISPOSTA. -- I ricorsi gerarchici prodotti a seguito dell'aumento del quinto dei posti di maestro elementare messi a concorso, di cui alla circolare dell'14 settembre 1964, n. 331 sono stati già tutti decisi.

Soltanto nella provincia di Lecce si è verificato il caso di nomine revocate. Infatti con provvedimento del provveditore di Lecce, del 3 settembre 1964, sette nomine conferite il giorno precedente ad altrettanti maestri maschi nel ruolo in soprannumero sono state revocate e conferite a sette maestre meglio

collocate nella graduatoria. Dei setti maestri uno solo ha prodotto ricorso gerarchico che è stato parimenti deciso.

Il Ministro: Gui.

BONEA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali siano la natura e l'entità dell'intervento finanziario che il Ministero del lavoro opera, attraverso il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in materia di corsi di addestramento professionale, e per conoscere se, comunque, sia possibile un intervento più consistente che consenta di meglio adeguare le retribuzioni degli istruttori addetti ai corsi stessi all'aumentato costo della vita ed alla delicatezza ed importanza del compito loro affidato. (9488)

RISPOSTA. — Le disposizioni relative allo addestramento professionale dei lavoratori, contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nella legge 4 maggio 1951, n. 456, modificatrice della precedente, prevedono due possibilità: quella del finanziamento e quella della sovvenzione.

Premesso che l'unica ipotesi di finanziamento necessario, connessa con l'eventualità - astrattamente prevista dalla legge, ma mai praticamente attuatasi - di corsi professionali direttamente promossi da questo Ministero non si è mai verificata, va osservato che, essendo il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori una gestione speciale autonoma amministrata dal Ministero, ciò sta a significare che quest'ultimo può disporre che il fondo assuma a proprio carico l'intera spesa occorrente per lo svolgimento dei corsi (finanziamento) o parte di essa (sovvenzione). Naturalmente, è appena il caso di dire che la scelta operata dal Ministero non può essere la conseguenza dell'esercizio arbitrario di una potestà discrezionale, ma deve trovare giustificazione in fatti e circostanze attendibili, come, ad esempio, il rapporto tra esigenze addestrative e mezzi finanziari disponibili. L'esempio fatto non è casuale perché, in pratica, deve appunto imputarsi al divario che è sempre esistito tra le modeste disponibilità annue del fondo e il fabbisogno di lavoratori qualificati espresso dal mondo produttivo se il Ministero del lavoro si è trovato nel corso degli anni nell'impossibilità di «finanziare» le attività addestrative che erano state dallo stesso autorizzate e nella necessità, invece, di limitare l'intervento del fondo alla erogazione agli enti gestori dei corsi di sovvenzioni che, in quanto tali, non coprono l'intero costo effettivo dei corsi stessi.

Poiché, per altro, le richiamate disposizioni legislative non disciplinano le attività addestrative quanto esse siano rivolte a categorie diverse da quella dei lavoratori disoccupati, il Ministero si è naturalmente premurato di promuovere in via amministrativa (attraverso istruzioni e direttive, contenute in numerose circolari) una adeguata regolamentazione di tali attività nonché un sistema di controlli preventivi e successivi, prevedendo anche, a quest'ultimo scopo, l'obbligo per gli enti gestori dei corsi di presentare i rendiconti, in analogia, tra l'altro, a quanto espressamente stabilito, in rapporto ai corsi per disoccupati, dal titolo IV - capo II della legge n. 264 del 1949.

Inoltre, poiché, per espressa disposizione di legge, sono a carico del fondo indennità giornaliere da corrispondere sia agli allievi che frequentano corsi per disoccupati nonché uno speciale premio per il superamento da parte dei predetti dell'esame finale, per la erogazione di queste provvidenze (che sono obbligatorie e, come si ripete, a carico esclusivo del fondo), il Ministero si avvale degli enti gestori, i quali, in tale circostanza, adempiono a un vero e proprio servizio di cassa.

Per quanto concerne gli istruttori, occorre anzitutto chiarire che, poiché il Ministero del lavoro - come già sopra precisato - non promuove direttamente l'istituzione dei corsi, ma si limita ad autorizzarli, concedendo nel contempo una sovvenzione agli enti gestori, sono gli enti stessi ad assumere il personale occorrente per lo svolgimento dei corsi e, in particolare, gli istruttori teorici e gli istruttori pratici. Conseguentemente questi ultimi non rivestono la qualità di insegnanti dello Stato (come avviene, invece, per i docenti delle scuole pubbliche), ma, senza eccezione, vengono ad inserirsi in un rapporto di lavoro in cui il datore è costituito dall'ente che gestisce il centro presso cui svolgono attività didattica.

Il trattamento economico degli istruttori è perciò a carico degli enti da cui dipendono. Tuttavia, il Ministero, nell'intento di assicurare agli interessati un limite minimo di tutela, ha stabilito che il compenso orario per gli istruttori teorici, per gli istruttori pratici e per gli aiuto-istruttori non possa essere inferiore, rispettivamente a lire 600, a lire 500 e a lire 400. Ciò a significare che, nei limiti della sovvenzione concessa dal Ministero ai singoli enti gestori dei corsi; gli enti stessi possono, se lo ritengono opportuno o neces-

sario, notevolmente aumentare la misura del compenso orario.

£ ovvio, a tale riguardo, che i singoli enti se si trovano in condizioni di farlo, possono assumere a proprio carico, oltre i limiti della sovvenzione ministeriale, gli oneri di spesa per ulteriori maggiorazioni dei compensi orari.

Il problema degli istruttori, nei suoi aspetti giuridici e, soprattutto, economici, appare meritevole della più attenta considerazione nel quadro di quella riforma organica delle attività di formazione professionale dei lavoratori cui il Ministero del lavoro sta attendendo, nell'intento anche di assicurare alle predette attività un intervento finanziario dello Stato, ben più consistente di quello attualmente possibile date le insufficienti disponibilità annue del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Il Ministro: Delle Fave.

BONTADE MARGHERITA. — Ai Ministri del tesoro e della marina mercantile. — Per sapere perché non abbiano dato corso agli impegni nascenti dalla legge sull'ente autonomo del porto di Palermo, con l'accreditamento dei contributi previsti dalla legge stessa in misura tale da poter l'ente elaborare quei piani operativi per la finalità istitutiva e per la vitalizzazione dei traffici, atti a mantenere viva l'economia provinciale e cittadina di Palermo. (11375)

RISPOSTA. — Con decreti in data 3 e 28 aprile 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono state rispettivamente accreditate all'ente autonomo del porto di Palermo, a titolo di contributo alle spese di organizzazione e di avviamento in base al disposto dell'articolo 5 della legge istitutiva 14 novembre 1961, n. 1268, le seguenti somme: lire 60 milioni per l'esercizio 1º luglio-31 dicembre 1964 e lire 65 milioni per l'esercizio 1965.

Con i decreti stessi è stata disposta l'erogazione, in un'unica soluzione, in favore dell'ente auonomo del porto di Palermo delle intere somme disponibili a tale titolo per gli accennati esercizi finanzari negli appositi capitoli di bilancio del Ministero della marina mercantile in considerazione appunto delle necessità dell'ente stesso.

Ai relativi impegni di spesa potrà essere data materiale esecuzione solo dopo la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti.

Il Minstro della marina mercantile: Spagnolli.

BOVA. — Al Ministro dei tasporti e della aviazione civile. — Per conoscere se il Ministro intenda dare sollecite istruzioni per mettere i viaggiatori dei tre capoluoghi di provincia della regione calabrese Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, e dei centri più importanti, in condizione di poter usufruire del treno rapido 562 (Peloritano) in partenza da Villa San Giovanni.

Su detto treno rapido è prevista la prenotazione obbiigatoria con riserva di posti esclusivamente per le stazioni di Villa San Giovanni, Sant'Eufemia Lamezia e Paola.

Non essendo consentito alle agenzie di viaggi, o alle stazioni dei capoluoghi di poter effettuare prenotazioni su detto treno i viaggiatori dei tre capoluoghi e degli altri centri regionali sono costretti a recarsi molto tempo prima della partenza nelle stazioni di Villa San Giovanni, Sant'Eufemia, Paola, con mezzi propri (le coincidenze ferroviarie sono effettuate in modo tale che l'arrivo nelle tre suddette stazioni è previsto pochi istanti prima della partenza del suddetto rapido, quando le biglietterie non possono per disposizione effettuare prenotazioni) e per di più senza poter neppure conoscere in antecedenza la disponiblità di posti da poter prenotare.

Il grave inconveniente di cui sopra potrebbe essere facilmente eliminato consentendo ai viaggiatori in partenza dalla Calabria di poter usufruire del suddetto rapido senza l'obbligo della prenotazione, o tanto meno autorizzando le agenzie di viaggio delle località più importanti della regione a poter effettuare per conto dei viaggiatori prenotazione su detto treno, fino a qualche ora prima della partenza dalla stazione più vicina di fermata del suddetto rapido. (11742)

RISPOSTA. — La possibilità di prenotare posti sui treni rapidi R 562 ed R 563 Peloritano è stata prevista per i residenti nei capoluoghi di provincia della Calabria fin dall'inizio del servizio. Infatti, sin dal 18 maggio 1965 le stazioni di Reggio Calabria centrale, Catanzaro e Cosenza sono state autorizzate ad effettuare tali prenotazioni, previa richiesta alle rispettive stazioni di coincidenza di Villa San Giovanni, Sant'Eufemia Lamezia e Paola.

Analoga autorizzazione è stata data anche alle agenzie di viaggio degli anzidetti capoluoghi di provincia, nonché alla stazione ed alla agenzia di viaggio di Nicastro.

Il Ministro: Jervolino.

BUSETTO E MAGNO. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per sapere se ritenga opportuno e necessario intervenire sollecitamente presso l'« Enel » perché prenda in considerazione:

- 1) la grave situazione di disagio materiale e morale in cui si trovano i titolari delle modeste imprese elettriche a carattere artigianale e di tipo familiare che a seguito dei decreti di esproprio emanati in applicazione della legge per la nazionalizzazione dell'industria elettrica, si trovano senza lavoro e senza la possibilità di intraprendere una nuova attività sia per mancanza di mezzi, che di preparazione professione per qualsiasi altra occupazione;
- 2) la possibilità per l'« Enel » di assumere i titolari di queste imprese o almeno i loro figli che si dedicavano all'attività delle stesse in modo esclusivo. (10191)

RISPOSTA. — L'« Enel » non si trova nella possibilità di disporre l'assunzione in servizio dei titolari delle piccole imprese elettriche ad esso trasferite. Ai suindicati titolari non si estende, infatti, la tutela prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il quale, nel garantire – come è noto – la conservazione del posto e del trattamento giuridico ed economico al personale in servizio al 1º gennaio 1962, presuppone la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i lavoratori stessi e le imprese di rispettiva appartenenza.

È da considerare, comunque, che è attualmente all'esame della Commssione industria del Senato una proposta di legge, presentata dal senatore Monni ed altri, contenente agevolazioni a favore dei proprietari delle piccole imprese trasferite, per quanto riguarda sia la questione degli indennizzi sia quella concernente le posizioni di detti proprietari nei riguardi dell'« Enel ».

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

BUFFONE. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per sapese se ritengano di dovere accogliere i desiderata espressi dagli agricoltori e coltivatori diretti di Caulonia (Reggio Calabria), riunitisi in assemblea il 31 gennaio 1965, per chiedere, tra l'altro, i benefici di cui alla legge 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 61 ed alla legge 21 luglio 1960, n. 739, in conseguenza delle precarie condizioni delle piccole e medie azende agricole della zona, gravemente danneggiate da periodici infausti eventi naturali.

RISPOSTA. — Tale richiesta non può essere al presente assecondata, in quanto il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non dispongono ancora dei necessari elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti del genere.

Sono tuttora in corso, infatti, gli accertamenti tecnici disposti in ordine ai danni verificatisi nella provincia di Reggio Calabria durante l'anno 1964-65: si fornisce comunque assicurazione che qualora ricorreranno le condizioni previste per l'attuazione delle provvidenze stabilite, saranno adottate con la massima possibile tempestività le misure agevolative invocate.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: Valsecchi.

BUFFONE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'articolo i della legge 9 marzo 1961, n. 202, che prevede la nomina a sottotenente di complemento dei marescialli maggiori dei carabinieri all'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, da qualche tempo pare non sia operante e, in caso affermativo, i motivi che giustifichino la eventuale inosservanza della legge.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se ostino particolari motivi per cui i benefici della legge stessa vengano estesi ai sottufficiale di tutte le forze armate. (11347)

RISPOSTA. — L'applicazione delle norme della legge 9 marzo 1961, n. 202, relativa alla nomina a sottotenente di complemento dei marescialli maggiori dei carabinieri che cessano dal servizio per limiti di età, ha subito soltanto una battuta di arresto in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, la quale ebbe a fissare per il collocamento in congedo dei sottufficiali limiti di età superiori a quelli previsti dalla citata legge n. 202 per la nomina a sottotenente di complemento.

La situazione si è per altro normalizzata con l'emanazione della legge 21 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dello esercito, la quale, nel riprodurre le norme della citata legge n. 202, ha modificato adeguatamente i richiesti limiti di età.

Quanto all'eventuale nomina a ufficiale di complemento dei sottufficiali di tutte le forze armate, si precisa che la vigente legislazione prevede detta nomina, oltre che per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri, anche per i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi; ciò in quanto soltanto le caratteristi-

che peculiari dei servizi disimpegnati dalla arma e dal corpo suddetti consentono il completamento dei rispettivi quadri, ai sensi dell'articolo 58 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con ufficiali di complemento anche di età alquanto avanzata.

Il Ministro: Andreotti.

CALASSO. — Al Ministro del tesoro. — Per conescere le cause del lungo ritardo per la definizione della pratica di riversibilità della pensione goduta dal defunto militare in congedo Mattei Pasquale al padre Mattei Vito da Lecce, posizione n. 562185.

Il Mattei, vistasi rispingere una prima domanda perché le informazioni fornite al Ministero gli avrebbero attribuito redditi superiori a quelli stabiliti dalla legge e provenienti da terreni tenuti a colonia, inoltrò nuova domanda, riferendo che i presunti redditi non erano mai esistiti per la improduttività della terra e che comunque, nel frattempo, era intervenuta la cessazione del contratto colonico.

Per accertare la nuova situazione familiare son trascorsi molti anni, il Mattei è divenuto più che ottuagenario ed i congiunti e quanti altri conoscono il caso, giustamente a parere dell'interrogane, non si esprimono in modo edificante nei confronti delle autorità competenti.

L'interrogante chiede anche di sapere se intenda il ministro intervenire con sicura comprensione, perché con tutta urgenza finisca la luga attesa per il vecchio Mattei. (10761)

RISPOSTA. — Il signor Mattei Vito, a seguito della morte del figlio Pasquale – avvenuta in Lecce il 14 novembre 1947 per cancro allo stomaco e paralisi cardiaca – ebbe a chiedere, in data 26 giugno 1952, trattamento pensionistico di guerra.

A prescindere da qualsiasi accertamento circa la dipendenza o meno di tale evento da causa di servizio di guerra, la cennata domanda non venne accolta, con decreto ministeriale del 19 ottobre 1953, n. 1353912, non risultando che al signor Mattei Vito, per la morte dell'ex militare predetto – il quale, per altro, non aveva mai goduto di pensione di guerra – fossero venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza (articolo 73, della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Per gli stessi motivi, con successivo decreto ministeriale del 3 aprile 1956, n. 1659724, non venne accolta l'istanza di riesame prodotta dall'interessato le cui condizioni economiche, infatti, non risultarono essere, nel frattempo. mutate.

Avverso quest'ultimo decreto l'interessato proponeva ricorso n. 461653 alla Corte dei conti che, però, non veniva definito in sede giurisdizione, essendo intervenuta la legge 9 novembre 1691, n. 1240, la quale – introducendo più favorevoli criteri circa la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti il beneficio pensionistico – ha anche consentito, con l'articolo 40, di riesaminare d'ufficio i provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, ove avessero dato luogo a impugnativa.

A tal fine, la predetta magistratura ha qui trasmesso, con elenco del 1º febbraio 1964, n. 253, gli atti relativi al citato ricorso e questa amministrazione, in applicazione delle nuove disposizioni di legge intervenute successivamente all'emanazione del decreto ministeriale n. 1659724, ha già disposto l'istruttoria di rito richiedendo al comune ed all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce, rispettivamente, lo stato di famiglia e la dichiarazione circa il reddito complessivo netto definito, ai fini dell'imposta complementare, nei riguardi dell'interessato.

Inoltre, non risultando comprovata, dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita finora al fascicolo degli atti, la dipendenza o l'aggravamento da causa di servizio di guerra della infermità che trasse a morte lo ex militare Mattei Pasquale – il quale, come sopra precisato, non ebbe mai a fruire di pensione di guerra – è stata interpellata la commissione medica superiore per un parere tecnico-sanitario in merito.

Si assicura che, non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio, verranno adottati, con tutta sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CAPUA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i corsi di aggiornamento Radar indetti dal centro didattico nazionale, non comportano, a favore dei professori frequentanti le lezioni, la concessione del punteggio speciale previsto per altri corsi similari.

Chiede se, data l'evidente sperequazione, ritenga opportuno emanare una tempestiva disposizione per il rilascio del certificato di frequenza del corso da parte del direttore e per la conseguente sua valutazione ai fini didattici e dei concorsi degli insegnanti interessati. (10877)

RISPOSTA. — I corsi di aggiornamento didattico, nei quali rientra il corso *Radar*, sono disciplinati dal decreto ministeriale 4 giugno 1955, il quale all'articolo 3 prevede che, ai partecipanti a tali corsi, venga rilasciato un certificato di frequenza, valutabile agli effetti e secondo le disposizioni del suddetto decreto ministeriale e dell'ordinanza ministeriale del 25 febbraio 1965 (tabella *B* capo I, lettera *h*).

Tale certificato – che non va confuso con la « dichiarazione di frequenza » rilasciata, a soli fini contabili ed amministrativi, dal direttore del corso – viene rilasciato, su domanda degli interessati, dal centro didattico competente, nella specie il centro didattico nazionale per l'istruzione tecnica.

Per quel che concerne il corso di aggiornamento *Rudar* s'informa che non è pervenuta alcuna domanda, volta ad ottenere il certificato di frequenza, né presso il Ministero né presso il competente centro didattico.

Il Ministro: Gui.

CAPUA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per i quali si vuole sopprimere la quarta e la quinta classe del ginnasio di Praia e Mare (Cosenza), nonostante ci siano le dichiarazioni di tutti i padri di famiglia e le deliberazioni dei paesi vicini interessati al ginnasio di Praia nonché altri documenti comprovanti la necessità di tenere in vita una scuola istitutita 35 anni or sono e che è l'unica sulla fascia tirrenica di 160 chilometri.

(11520)

RISPOSTA. — La soppressione del ginnasio isolato di Praia a Mare è stata disposta a decorrere dal 1º ottobre 1965 in considerazione dell'esiguo numero degli alunni frequentanti.

Infatti, nell'ultimo triennio, la popolazione scolastica dell'istituto di che trattasi, è stata la seguente: 18 alunni nell'anno 1962-63 (IV classe 3, V classe 15), 20 alunni nell'anno 1963-64 (IV classe 14, V classe 6), 23 alunni nell'anno 1964-65 (IV classe 6, V classe 17).

Il Ministro: Gui.

CARCATERRA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Sui seguenti fatti: con l'entrata in vigore della legge del 3 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione della scuola media unica, le scuole professionali, di qualsiasi tipo esse fossero, dovevano essere eliminate. Sorse così la necessità di trasformare le scuole professionali marittime E.N.E.M. in istituti

professionali di Stato per le attività marinare e in sezioni coordinate.

Per poter accedere a questi istituti i giovani devono essere in possesso del diploma di scuola media o di una qualsiasi scuola di avviamento di Stato ed infine coloro che sono sforniti di titoli devono aver superato il 14º anno di età e devono aver superato un esame di ammissione.

Con la soppressione dell'E.N.E.M. tutto il personale, che per decenni ha assolto il suo compito educativo e formativo di conoscenza marinara nelle condizioni più disagiate e spesso umilianti, nella speranza di un avvenire migliore di dignità e serenità per sé e per la propria famiglia, oggi si trova davanti lo spettro di essere estromesso e di non essere riassunto negli istituti di Stato per le attività marinare.

L'interrogante chiede se sembri equo allo Stato di intervenire a colmare in maniera sodisfacente la grave lacuna venutasi a creare con la soppressione delle scuole E.N.E.M. ricordando che detto personale dispone di 50 anni di esperienza nel settore della istruzione professionale marittima e ricordando. altresì, la collaborazione offerta dall'E.N.E.M. e sollecitata dai Ministeri della marina mercantile, della pubblica istruzione, del lavoro e della difesa, confrontato dai numerosi riconoscimenti di cui gli organi di Stato non sono stati mai avari, ultimo in ordine di tempo la relazione ministeriale al disegno di legge del 1º luglio 1960, n. 1152, in cui si legge tra l'altro: « motivo ricorrente dei provvedimenti medesimi è sempre il confermato riconoscimento della notevole importanza di tali iniziative ed attività e la sentita esigenza da parte dello Stato di valorizzare ed incrementare l'efficienza a tutto vantaggio di un rilevante interesse pubblico, di cui (esse scuole) costituiscono un'apprezzabile realizzaizone. Oggi però detto problema assume rilievo maggiore in rapporto all'incalzante progresso tecnico, cui le attività dell'ente sono chiamate ad adeguarsi nell'interesse dello Stato ».

Ora il personale docente e tecnico-pratico, didatticamente preparato e qualificato per essersi dedicato per decenni alla istruzione professionale in Italia, continua a vivere giorni di grave preoccupazione per il proprio futuro, in quanto assunto negli istituti professionali di Stato per le attività marinare in maniera del tutto provvisoria e senza alcuna sicurezza per il domani, perché attualmente esso non è più in grado di immettersi nella scuola at-

traverso normali concorsi, per avere superato i limiti di età.

Aggiungasi, infine, la considerazione che trattasi soprattutto di un atto di giustizia riparatrice che lo Stato è tenuto a rendere per un problema che, anche se attualmente grave, è limitato ai soli circa 160 elementi, costituenti, oltretutto, un patrimonio umano e didattico insostituibile sotto ogni aspetto, in quanto da molti anni esperto e collaudato nell'insegnamento di discipline attinenti la qualifica professionale marinara.

L'interrogante chiede perciò se il ministro intenda compiere un atto di giustizia istituendo un ruolo transitorio dei dipendenti E.N.E.M. presso gli istituti professionali di Stato per le attività marinare. (11091)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non si prevede l'istituzione di un ruolo transitorio per la sistemazione degli insegnanti delle cessate scuole E.N.E.M.

I problemi relativi a detta categoria saranno riesaminati in sede di sistemazione giuridica dell'ente e di tutta la materia relativa all'istruzione professionale, per la quale esiste uno schema di disegno di legge che attualmente si trova all'esame dei Ministeri competenti per il concerto.

Il Ministro: Gui.

CASSANDRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se, nella eventuale, possibile soppressione degli istituti professionali di Stato, i quali hanno registrato una continua notevole diminuzione di iscritti pari al 50 per cento, si abbia in animo di utilizzare, e come, tutto il personale insegnante e particolarmente gli abilitati in materie giuridiche ed economiche che insegnano educazione civica e cultura generale, i quali, una volta soppressi detti istituti, si troverebbero, dopo lunghi anni di servizio prestato, nella impossibilità di un reinserimento nella carriera scolastica. (11120)

RISPOSTA. — La flessione di iscritti verificatasi negli istituti profesisonali durante l'anno 1964-65, è di appena lo 0,6 per cento sul piano nazionale. Lievi oscillazioni si registrano sul piano settoriale.

Pertanto, in sostanza, la situazione attuale può essere considerata immutata rispetto a quella del decorso anno scolastico.

Ove, si consideri, per altro, la situazione alunni nell'ultimo quinquennio, l'incremento complessivo della popolazione scolastica risulta di oltre il 400 per cento per la lieve flessione del corrente anno dovuta all'ammissione

senza esame dei licenziati dell'avviamento agli istituti tecnici, non desta alcuna preoccupazione.

Il Ministro: Gui.

CASSANDRO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se ritenga opportuno l'adeguameno all'attuale costo della vita delle competenze dei delegati tecnici, istruttori e periti, incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

Una tale iniziativa si rende necessaria sia perché l'ultimo aggiornamento delle suindicate competenze è stato disposto con legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sia anche perché il lavoro viene frequentemente svolto in condizioni disagiate.

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge che prevede adeguati aumenti dei compensi dovuti ai delegati tecnici, agli istruttori e ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici.

Detto schema di disegno di legge è attualmente all'esame delle altre amministrazioni interesate. Il Ministro: Ferrari-Aggradi.

CATELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e del lavori pubblici. - Per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo ad escludere dal « progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 » un intervento statale per la costruzione della metropolitana di Torino, i cui studi di progettazione sono in fase avanzata.

L'interrogante desidera inoltre far presente che la città di Torino ha necessità assoluta della realizzazione della metropolitana, la quale permetterà un riordinamento dei trasporti urbani, conciliando le esigenze dei trasporti collettivi con quelle dei trasporti individuali, oggi gravemente compromessi a causa dell'insostenibile situazione di una rete tranviaria superata dai tempi.

Linterrogante non si rende conto del perché tali interventi statali siano stati previsti per la metropolitana di Roma, Milano, Napoli e solo Torino ne sia stata esclusa, mentre Torino è la città che in questi ultimi anni ha avuto il maggiore incremento numerico della popolazione, allargando enormemente la sua superficie urbana sino a raggiungere la cintura dei paesi vicini, ed ha accolto forse il maggiore numero di immigrati da ogni altra regione d'Italia, in particolare dal sud.

(10375)

RISPOSTA. — Nel piano di sviluppo economico per il quinquennio 1935-69 sono stati previsti interventi statali solo per le metropolitane già in corso di realizzazione e per le quali erano già state avviate procedure complete per la relativa realizzazione.

Infatti, per la metropolitana di Roma è stato già dato l'avvio, con la legge 24 dicembre 1959 n. 1145, che stanzia 26 miliardi, alla costruzione della seconda linea, alla quale secondo il piano regolatore della città - dovranno far seguito le altre linee previste nella rete appositamente programmata. È noto che, per una legge del 1926, la concessione delle linee metropolitane della città di Roma viene fatta direttamente dal Governo, il quale deve tempestivamente procedere ai necessari finanziamenti.

Per Milano, di cui sono ben note le caratteristiche di città moderna a intensi traffici. per cui il problema delle sue comunicazioni interne riveste senza dubbio il più alto interesse nella economia nazionale, é importante che lo siluppo della rete metropolitana, già iniziata a totale onere dell'amministrazione comunale, non si arresti ma anzi sia gradualmente proseguita per conseguire la finalità cui è destinata.

Per la città di Napoli, già da tempo gli organi competenti si sono interessati del problema dei traffico urbano, che si presentava di una particolare gravità per la configuraone della città e per l'impossibilità dell'economia locale di finanziare i costosi provvedimenti all'uopo necessari. A seguito di tali studi, anche d'accordo con l'I.R.I. ed il comune, è stato predisposto nel 1960 un apposito provvedimento di legge, sottoposto allo esame anche dei Ministeri del tesoro e del bilancio, per un intervento diretto del Governo per la realizzazione della metropolitana di Napoli.

Il problema della costruzione della metropolitana di Torino potrà formare oggetto di esame, anche ai fini delle eventuali proposte per un intervento statale, quando i relativi studi di progettazione saranno stati ultimati e resi ufficialmente noti all'amministrazione per la loro approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CERUTI CARLO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere i motivi per cui finora non è stata accolta la legittima aspirazione delle popolazioni dei comuni situati sulla ferrovia Piacenza-Voghera; per conoscere se in futuro, almeno per il pros-

simo periodo invernale, il Ministero sia disposto ad istituire, per lo meno in via provvisoria e a scopo di esperimento, la sopra ricordata corsa.

All'uopo, l'interrogante fa presente che la popolazione della zona di Castel San Giovanni è, da anni, vivamente interessata al problema del collegamento notturno con Piacenza. Infatti i servizi ferroviari che la collegano con Piacenza nel periodo notturno sono alquanto rari e rilevano una grave lacuna. Le autorità cittadine si sono già varie volte interessate della cosa, chiedendo ripetutamente alla camera di commercio ed agli altri enti di interporre la loro opera presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile affinché venisse istituita una corsa locale che partisse da Piacenza verso le ore 24. Purtroppo sino a questo momento le speranze della popolazione sono andate deluse.

Si precisa, altresì, che sulla linea Piacenza-Voghera esiste in senso contrario una corsa notturna collegante Voghera con Piacenza, corsa che parte da Voghera alle ore 0,9 ed arriva a Piacenza alle 1,17 e non si vede perché non possa essere istituito un analogo servizio anche da Piacenza a Voghera. (11758)

RISPOSTA. — Per assicurare il richiesto collegamento notturno fra Piacenza e Voghera, con partenza verso le ore 24 dalla prima località, si renderebbe indispensabile l'istituzione ex novo di apposito treno locale, con conseguenti gravosi oneri di esercizio, certamente non compensati da un'adeguata acquisizione di traffico. Per cui, allo stato delle cose e della presente situazione del bilancio ferroviario, la proposta stessa non risulta, almeno per ora, accoglibile.

Per quanto concerne la segnalata relazione notturna inversa Voghera (0,26) – Piacenza (1,32), si pone in evidenza che la stessa non viene assicurata da apposito treno locale, bensi rientra nella circolazione a lungo percorso del treno diretto 129 proveniente da Torino (22,12) e che, oltre a toccare Bologna (3,34), durante l'estate viene prolungato verso Ancona e Pescara.

Il Ministro: JERVOLINO.

CERVONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del personale proveniente dall'E.N.E.M. (Ente nazionale educazione marinara) assunto dal 1º ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato per le attività marinare.

Detto personale, particolarmente qualificato per essere dedicato da decenni alla istruzione professionale marinara in Italia, si trova in uno stato di giustificata apprensione per la instabilità del proprio lavoro, in quanto assunto in maniera provvisoria e senza alcuna sicurezza per il futuro.

Il problema per altro non dovrebbe essere di difficile soluzione, tenuto conto del numero ristretto di tali insegnanti, che non supera i 200. (11574)

RISPOSTA. — Il personale proveniente dalle cessate scuole E.N.E.M., assunto dal 1º ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato per le attività marinare, verrà utilizzato, anche per l'anno scolastico 1965-66, ai sensi della circolare del 27 marzo 1965, n. 142.

S'informa, altresì, che i problemi relativi a tale categoria di personale saranno riesaminati in sede di sistemazione giuridica dell'Ente e di tutta la materia relativa all'istruzione professionale, per la quale è stato predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame dei Ministeri competenti per il concerto.

Il Ministro: Gui.

CETRULLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere il motivo per cui le cattedre di materie tecniche a tipo industriale nelle scuole di avviamento, determinate ai sensi dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della medesima legge, non siano state messe a concorso per gli insegnanti stabilizzati in applicazione dell'articolo 21 della suddetta legge. (11276)

RISPOSTA. — Le cattedre di materie tecniche industriali ed agrarie delle soppresse scuole di avviamento professionale reperite ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della legge 28 luglio 1961, n. 831, non sono state date disponibili nel provvedimento di applicazione dell'articolo. 21 della legge suddetta e dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, perché ad esse concorrono, con diritto di precedenza, le categorie beneficiarie degli articoli 1 e 6 della recente legge 16 febbraio 1965, n. 98.

Tale legge ha esteso i benefici dell'assunzione in ruolo previsti dall'articolo 11 della legge del 1961 ad alcune categorie che dai benefici stessi erano state escluse: precisamente agli insegnanti forniti di idoneità, di votazione di sette decimi o comunque di abiliazione unita al requisito di ex combattente

o assimilati, conseguite in concorsi o esami di Stato ai quali gli interessati erano stati ammessi in virtù di disposizioni speciali, pur essendo sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle vigenti norme per l'accesso alle cattedre di materie tecniche industriali e agrarie nelle scuole di avviamento professionale.

Si tratta di circa 300 periti industriali e di circa 50 periti agrari abilitati, che, a norma della citata legge 16 febbraio 1965, hanno diritto ad essere inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate per gli idonei e gli abilitati laureati.

L'inclusione in tali graduatorie comporterà per gli interessati la nomina in ruolo nell'ambito delle cattedre determinate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 831.

Soltanto dopo che il Ministero avrà proceduto alle nomine di cui sopra, potranno reperirsi le cattedre rimaste disponibili.

Si assicura che dette cattedre saranno messe a disposizione degli insegnanti stabilizzati per i quali un apposito provvedimento fisserà le modalità e i termini ai fini della presentazione delle domande di assunzione in ruolo.

Il Ministro: Gui.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — Al Ministro dei trasperti e dell'aviazione civile. — Per sapere se intenda rivedere il provvedimento, gravemente lesivo degli interessi delle popolazioni del sublacense, con il quale l'A.T.A.C. di Roma è stata privata della concessione di numerose linee automobilistiche extraurbane in servizio nel Lazio, per assegnarle a ditte private. (11437)

RISPOSTA. — A seguito del fallimento della società ferroviaria Mandela-Subiaco (Marozzi), il complesso delle linee già in concessione a tale società venne affidato all'A.T.A.C., in via de tutto eccezionale e precaria ed in attesa dei risultati della istruttoria di rito da esperire, in quanto l'azienda comunale si era dichiarata disposta ad avvalersi dell'opera di tutto il personale dipendente dall'impresa fallita.

Il provvedimento di riassetto di dette linee, e che prevede l'assegnazione dei servizi per il 55 per cento circa all'A.T.C., per il 16 per cento circa alla società S.T.E.A.R. (Zeppieri) e per il resto alle imprese Cicolana, Orviniense e Laurenti, è stato adottato, a seguito di una laboriosa istruttoria, in conformità delle norme legislative vigenti in materia le quali riconoscono un diritto di preferenza a favore dei concessionari di servizi finitimi.

La soluzione adottata al riguardo, anche sotto il profilo tecnico ed economico, si è manifestata rispondente alle finalità di pubblico interesse ed alle reali esigenze di traffico da sodisfare nelle varie zone.

Per altro, avverso il provvedimento adottato, l'A.T.A.C. ha interposto al Consiglio di Stato ricorso giurisdizionale, con richiesta incidentale di sospensiva, richiesta che è stata respinta.

Tuttavia l'attuazione del provvedimento, che è stato comunicato alle imprese interessate in data 23 marzo 1965, e che in un primo tempo, era stata disposta per il 1º aprile 1965, è stata poi rinviata fino al 29 maggio 1965 per consentire ad una commissione ministeriale, appositamente nominata, di esaminare una voluminosa documentazione presentata da sindaci, enti, autorità, associazioni ed imprese interessate a detto provvedimento e successivamente di raccogliere gli ulteriori elementi, personalmente forniti alla commissione stessa dai sindaci della zona e da due assessori dell'amministrazione provinciale di Roma, al fine di valutare se le imprese private, fra le quali sono state ripartite le linee ex ferrovia Mandela-Subiaco, potevano ritenersi ancora in possesso dei prescritti requisiti di idoneità.

Sulla base di tutti gli elementi raccolti dalla predetta commissione, mentre da un lato è stata riconosciuta la piena capacità delle imprese private e la validità, nel pubblico interesse, del provvedimento adottato, d'altra parte è stata ritenuta l'opportunità di esperire un supplemento di istruttoria sulla parte del provvedimento riguardante la soppressione della linea sostitutiva Subiaco-scalo di Mandela, con prolungamento ai Piani di Arcinazzo, al fine di accertare se detta linea risulti o meno ancora rispondente a effettive finalità di pubblico interesse.

Pertanto l'attuazione del provvedimento unitamente ad alcuni miglioramenti di minore entità, che si sono manifestati necessari nell'ambito della nuova sistemazione, è stata disposta con decorrenza 1º giugno 1965 ad eccezione della parte riguardante la soppressione della citata linea sostitutiva, in attesa delle determinazioni che, al riguardo, potranno essere adottate a seguito della nuova istruttoria da esperire.

Il Ministro: JERVOLINO.

COCCIA. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere se rispondano a verità le notizie di stampa relative ad una diversa uti-

lizzazione cui sarebbe stata destinata, nelle more del perfezionamento della pratica amministrativa, la somma di lire 1.200 milioni pre il finanziamento del progetto dell'ospedale civile di Rieti, opera da tanto attesa e di non più prorogabile esecuzione nell'interesse dell'intera provincia; e se ritenga di darne immediata e pubblica smentita in relazione all'allarme suscitato. (11410)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno è stata autorizzata ad intervenire nel settore degli ospedali con legge 29 settembre 1962, n. 1462 (articolo 18), la quale però non ha previsto all'uopo un apposito stanziamento.

Il programma di costruzione o di ampliamenti di ospedali che venne successivamente predisposto avrebbe dovuto essere finanziato, secondo gli originali intendimenti, sulla base di storni dagli stanziamenti assegnati dal piano quindicennale ad altri settori di intervento.

Tale previsione di storni non si è verificata, a causa dell'intervento generale aumento dei costi, in misura tale da consentire il finanziamento della costruzione dell'ospedale di Rieti, come anche di altri ospedali che pur erano stati programmati.

Allo stato attuale, è necessario attendere la definitiva approvazione del noto disegno di legge concernente la « disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno », il cui articolo 27 prevede il completamento del piano quindicennale, con riferimento anche alle opere dirette al potenziamento dei servizi civili.

Il Ministre: Pastore.

CODIGNOLA E FINOCCHIARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali disposizioni siano state prese per assicurare il reimpiego del personale insegnante proveniente dalle scuole marittime già dipendenti dall'E.N.E.M. negli istituti professionali di Stato per le attività marinare. Poiché nel prossimo aprile i consigli di amministrazione dei predetti istituti provvederanno alle nuove delibere per le assunzioni, sembra agli interroganti che sia urgente assicurare una garanzia di reimpiego ad un personale specializzato in possesso dei titoli che per molti anni si è prodigato nella formazione professionale dei lavoratori della marina da traffico e da pesca. (2234, già orale).

RISPOSTA. — Il Ministero ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge diretto a consentire il reimpiego, negli istituti professionali di Stato, del personale insegnante e non insegnante proveniente dalle scuole professionali marittime gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara.

In merito alle norme contemplate nel predetto schema sono in corso le necessarie intese con il Ministero del tesoro.

Nel frattempo, in attesa della definitiva soluzione della questione, il Ministero, con circolare del 27 marzo 1965, n. 142, ha confermato, anche per l'anno scolastico 1965-66, le disposizioni già impartite per l'anno scolastico 1964-65, dirette a consentire l'utilizzazione negli istituti professionali del personale in questione.

Il Ministro: Gui.

COLASANTO E MERENDA. — Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere se e come intendano intervenire per far aderire le non molte amministrazioni provinciali, che non l'avessero già fatto, alla deliberazione dell'assemblea della federazione nazionale delle istituzioni prociechi, la quale ha stabilito di elevare a lire 500 mila la retta annua pro capite dei ricoverati, a carico degli enti obbligati a tale assistenza per la lettera g), n. 3, dell'articolo 144 del testo unico del 3 marzo 1934, n. 383.

Ben vero il relativamente lieve aumento è giustificato dalle maggiori spese di vitto, vestiario e personale.

E pure da considerare che la retta elevata resta di molto inferiore al costo dell'assistenza diretta fatta da altri enti pubblici.

(2190, già orale).

RISPOSTA. — In occasione della assemblea della federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, tenuta ad Assisi il 27 settembre 1964, fu deliberato l'aumento della retta annuale da lire 420 mila e lire 500 mila per ciascun ricoverato nei vari istituti.

Sennonché, mentre talune amministrazioni provinciali hanno aderito all'aumento delle rette, altre hanno palesato avviso contrario.

In siffatte circostanze, non è possibile imporre alle amministrazioni medesime di aderire all'aumento anzidetto, dato che – seppure la assistenza dei ciechi rieducabili ed in condizioni di povertà rientra, come soccorso pubblico obbligatorio, fra le spese obbligatorie poste a carico delle province, in virtù dell'articolo 144 – lettera g) – n. 3 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 – i relativi ricoveri nei vari istituti specializzati per tal genere di assistenza avvengono in base a libera scelta da parte delle dette amministrazioni,

le quali possono preferire istituti che praticano una retta minore.

Questo Ministero non mancherà, comunque, di intervenire per l'eliminazione di eventuali inconvenienti che venissero singolarmente segnalati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Mazza.

CORRAO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quale sia il metodo adottato nell'analisi dei campioni di vino sequestrati per sospetto di sofisticazione e se esso sia analogo per tutto il territorio della Repubblica.

Per sapere se sia assegnato un termine per l'inoltro delle denunzie all'autorità giudiziaria o meno.

Per sapere come intenda ovviare all'inconveniente spesso verificatosi di deperimento della merce affidata in custodia durante il periodo del sequestro.

Se intenda dare severe disposizioni agli incaricati del servizio repressioni frodi dall'astenersi di esprimere apprezzamenti sulla qualità dei prodotti prima ancora del risultato delle analisi e dallo scoraggiare gli acquirenti, dal commercio di vino con alcune regioni del mezzogiorno d'Italia e della Sicilia in particolar modo. (11570)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento di esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, per le analisi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, i laboratori debbono adottare i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli della sanità e delle finanze.. L'analizzatore, però, al solo scopo di meglio convalidare il giudizio, può ricorrere anche ad altri metodi ma di essi dovrà far cenno nella sua relazione.

I metodi ufficiali di analisi attualmente vigenti per i mosti, i vini e gli aceti sono stati approvati con decreto ministeriale del 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1958, n. 193.

Per l'inoltro delle denunce all'autorità giudiziaria, si osserva l'articolo 2 del codice di procedura penale, il quale prevede che il funzionario di polizia giudiziaria e gli altri pubblici ufficiali che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, accertino o vengano comunque a conoscenza di un reato, hanno l'obbligo di farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria.

Quando si tratta di merce deperibile, ne vien fatta, di norma, menzione nel verbale di denuncia, affinché l'autorità giudiziaria renda più celere l'*iter* del procedimento o, nelle more di esso, disponga la vendita del prodotto in contestazione.

Non risulta, infine, a questo Ministero che gli incaricati del servizio di repressione delle frodi esprimano apprezzamenti sulla qualità dei prodotti prima ancora dei risultati delle analisi, o tentino di dissuadere gli acquirenti dal commercio di vino con alcune regioni.

Comunque, non si mancherà di richiamare in proposito l'attenzione degli addetti alla vigilanza.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COTTONE. — Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e spettacolo. — Per conoscere se ritengano opportuno prendere le necessarie iniziative per appagare la legittima aspirazione degli abitanti dell'isola di Marettino (Trapani), i quali, pescatori nella massima parte da molti anni, attendono la costruzione di un porto di rifugio e di attracco per natanti di piccolo tonnellaggio.

L'opera si rende oggi necessaria ed urgente non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la valorizzazione delle bellezze dell'isola, considerato il crescente interesse dei turisti italiami e stranieri per tutto il gruppo delle Eolie, e considerato inoltre che il movimento turistico tra il suddetto gruppo di isole e la terraferma si svolge attualmente sopratutto a mezzo di aliscafi veloci, che, appunto per la mancanza di un porto idoneo, non possono attraccare a Marettino, costringendo i passeggeri che vi si recano a un disagevole trasbordo in mare aperto su piccole e insicure barche. (9191)

RISPOSTA. — Per la costruzione del porto di Marettino e di adeguate opere per l'attracco di natanti di piccolo tonnellaggio, trattandosi di approdo iscritto nella prima categoria dei porti marittimi nazionali, quale porto-rifugio, delle opere stesse sono ad esclusivo carico dello Stato, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, solo le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio (segnalamenti, escavazioni opere foranee) e non anche l'esecuzione di lavori interessanti il commercio, essendo il porto sotto tale profilo, considerato di quarta classe.

Le opere cui si riferisce l'interrogante riguardano appunto la sistemazione interna del porto di Marettino, e sono quindi da considerare di quarta classe. Pertanto il comune di Favignana, avvalendosi della facoltà concessa agli enti locali dall'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici la promessa del contributo previsto da tale legge, sulla spesa di lire 200 milioni, ritenuta necessaria per le opere di sistemazione.

Per quanto concerne l'attuazione delle opere stesse, il detto comune ha in corso l'elaborazione del progetto relativo e non appena tale progetto sarà stato approntato ne curerà l'inoltro alle autorità competenti per il preventivo esame per la concessione del contributo.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

COTTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per chiedere se ritenga opportuno l'immediato provvedimento di esonero dall'incarico di preside dell'istituto tecnico industriale di Mazara del Vallo (Trapani) dell'ingegner Francesco Melia, in considerazione degli addebiti a lui mossi; delle risultanze delle inchieste a suo carico effettuate e non interamente liberatorie; della situazione di disagio venuta a determinarsi nell'ambito dei docenti dell'istituto, e, infine, della campagna di stampa che, martellando sull'argomento, non può non far rilevare il mancato intervento delle autorità superiori, con pregiudizio del prestigio e della dignità della (10974)

RISPOSTA. — Dall'ispezione ministeriale disposta al fine di accertare le effettive responsabilità del professor Francesco Melia, preside incaricato dell'istituto tecnico industriale di Mazara del Vallo, non sono emerse a carico dello stesso, responsabilità o inadempienze che possano sollecitare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Nel corso dell' ispezione, inoltre, il vicesindaco di Mazara del Vallo, signor Nicolò Bianco, non ha riconosciuta come propria la firma di una lettera riservata, con la quale veniva chiesto al Ministero di non nominare, quale preside dell'istituto tecnico industriale, il professor Melia e veniva condizionata la erogazione di ulteriori finanziamenti dell'amministrazione comunale alla nomina di persona diversa dal Melia.

Le lettera, che reca, per altro, un numero di protocollo riservato, che non si rinviene nel registro del protocollo comunale, è stata rimessa dal Ministero al procuratore della Repubblica di Trapani.

Il Ministro: Gui.

cottone. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per i quali nelle zone della provincia di Trapani che subirono gravi danni per eventi meteorici durante l'anno 1964 e per i quali sono in pendenza le verifiche necessarie ai fini degli sgravi fiscali previsti dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, non si sia ancora provveduto ad accordare la sospensione delle imposte, delle sovrimposte delle addizionali e dei contributi agricoli unificati ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, numero 38.

L'interrogante chiede altresì di conoscere i motivi della mancata effettuazione dei rimborsi delle imposte relative all'anno 1961-62 e 1963 già corrisposte e successivamente sgravate nel territorio della provincia medesima rispettivamente con decreti 15 maggio 1962, 15 febbraio 1963 e 14 novembre 1963.

Stante la gravissima condizione economica nella quale gli eventi meteorici hanno posto gli agricoltori interessati ed il fatto che ogni ulteriore ritardo burocratico nell'applicazione delle norme di legge citate risulterebbero inscusabile, l'interrogante chiede se si voglia provvedere in merito con l'urgenza massima che le circostanze richiedono. (11192)

RISPOSTA. — È stato già predisposto lo schema del decreto interministeriale per la delimitazione delle zone agrarie della provincia di Trapani danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi durante l'anno 1964. Si aggiunge che i relativi provvedimenti sospensivi della riscossione delle imposte fondiarie, a favore dei possessori dei fondi rustici che hanno subito danni per gli infortuni anzidetti, vengono adottati dal competente assessorato della Regione siciliana.

Per quanto attiene, poi, agli sgravi dei tributi fondiari relativi agli anni 1961-62 e 1963, disposti rispettivamente con i decreti interministeriali 15 maggio 1962, 15 febbraio 1963 e 14 novembre 1963, si fornisce assicurazione che detti sgravi sono in corso e che da parte del Ministero delle finanze non si mancherà, comunque, di impartire le opportune istruzioni perché gli sgravi stessi siano portati a termine al più presto possibile.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: Valsecchi.

COTTONE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se, considerato quanto è avvenuto in Sicilia, dove il commissario al consorzio di bonifica Quattro-

finaite-Giardo ha imposto, di recente, ai consorziali una tassazione esosa, che in alcuni casi arriva al 75,50 per cento della imposta fondiaria relativa alla stessa annata (tassazione per altro sospesa d'autorità), ritenga opportuno ed urgente di procedere ad una regolamentazione della materia, al fine di evitare abusi del genere sopraccitato e far sì che i consorzi di bonifica siano sottratti alla gestione di commissari scelti con discutibili criteri politici, e vengano affidati alle normali amministrazioni, costituite dagli stessi consorziati, tenuto presente che su 30 consorzi di bonifica esistenti in Sicilia ben 24 sono oggi sotto gestione commissariale. (11824)

RISPOSTA. — Come è noto, la vigilanza sui consorzi di bonifica della Sicilia, a norma degli articoli 14 e 20 dello statuto della Regione siciliana, nonché degli articoli 1 e 2 – lettera b – del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, sull'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è demandata all'amministrazione regionale.

Pertanto, questo Ministero non ha poteri d'intervento in merito a quanto segnalato.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

CRAPSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere se sia venuto in possesso dei memorali convenientemente motivati e documentati inviati dal mutilato di guerra Lanza Giuseppe e dal grande invalido di guerra De Gregorio Domenico, entrambi residenti a Campobasso, in data 2 e 26 maggio 1964, nonché in data 13 agosto 1964, relativi a gravi irregolarità, sia di carattere morale sia finanziario, che sarebbero state compiute dal signor Carchietti Pasquale, fino a pochi giorni or sono presidente della sezione molisana dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, associazione che, eretta in ente morale, ha il compito di assistere moralmente e finanziamente gli invalidi di guerra e che pertanto usa denaro pubblico, proveniente dalle assegnazioni fatte dal Governo alla sede centrale e da questa ripartite alle sezioni provinciali.

In particolare, i rilievi mossi dai due invalidi di guerra vertono:

- a) sull'erogazione, non richiesta, di sussidi a soci, condizionati al ripudio, da parte di questi ultimi, di dichiarazioni in precedenza rilasciate e ritenute lesive dal presidente della sezione;
- b) sull'assegnazione di borse di studio a figli di soci abbienti;

- c) sul mancato rilascio di copia del verbale dell'assemblea dei soci del 24 maggio 1963, in cui venne approvato il bilancio consuntivo del 1962, nonché del mancato rilascio di copia del bilancio stesso, richiesti per accertare se vi erano riportate le contestazioni al bilancio sollevate dai soci in quella sede e se la sezione molisana dell'Associazione nazionale combattenti, nella direzione della quale è cointeressato il signor Carchietti, nonché quella dell'associazione del nastro azzurro, avevano versato i canoni di fitto per i locali dell'A.N.M.G. concessi in uso;
- d) sulla corresponsione di somme all'insegnante Anzovino per assunta prestazione di opera, che il medesimo non potrebbe, comunque, prestare;
- e) sulla sospensione per due anni dall'attività associativa a carico dei due invalidi e diniego di rilascio della tessera del 1964;
- f) sulla diffida adottata a carico dei due invalidi dalla questura di Campobasso.

Per sapere, inoltre, se ritenga indispensabile disporre un'accurata inchiesta amministrativa diretta a chiarire lo stato del sodalizio e porre termine ad una situazione veramente incresciosa. (9057)

RISPOSTA. — Sui fatti attribuiti al signor Carchietti, già presidente della sezione molisana dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), ed attualmente delegato regionale del Molise, gli invalidi di guerra signori Giuseppe Lanza e Domenico De Gregorio, ritennero di inoltrare nel febbraio e nell'aprile 1964 una denuncia alla procura della Repubblica di Campobasso.

Il giudice istruttore del tribunale ne ordinò l'archiviazione non ravvisando elementi di reato. A sua volta il signor Carchietti, ritenendo che i signori Lanza e De Gregorio avessero svolto attività diffamatoria nei suoi confronti, ha presentato alla procura della Repubblica un esposto-querela, per diffamazione; il relativo procedimento è tuttora in corso.

Per quanto riguarda le punizioni disciplinari, si informa che in un primo tempo il consiglio direttivo della sezione di Campobasso aveva deliberato la sospensione di due anni da ogni attività associativa da parte degli associati signori Lanza e De Gregorio. Tale procedimento fu confermato dalla commissione esecutiva centrale.

In secondo momento, dato il persistere dell'atteggiamento dei signori Lanza e De Gregorio, lo stesso consiglio direttivo della sezione di Campobasso deliberò la espulsione

dei predetti due invalidi dall'associazione. Il provvedimento fu impugnato dagli interessati, a sensi dello statuto dell'associazione, ma anche questo secondo provvedimento è stato confermato dalla commissione esecutiva centrale.

Il Sottosegretario di Stato: Salizzoni.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione di pensione di guerra del signor Gasperini Giovanni di Sabatino classe 1910, residente a Trevi (Perugia), posizione numero 1385420/D. (6487)

RISPOSTA. — Al signor Gasperini Giovanni, della classe 1919 (e non 1910), con decreto ministeriale del 31 luglio 1956, n. 1688686, venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità « epatosplenomegalia malarica di grado notevole » e per non classificabilità degli esiti di ferita al dorso.

Tale decreto, regolarmente notificato dal comune di Trevi il 12 agosto 1956, non venne impugnato dall'interessato né questi produsse successivamente una qualsiasi domanda di revisione e, pertanto, in base alla legislazione allora vigente, il provvedimento medesimo, divenuto ormai definitivo, non era più suscettibile di modificazione.

Intervenuta la legge 9 novembre 1961, n. 1240, che all'articolo 29 prevede la possibilità di riesaminare i provvedimenti anche d'ufficio e senza limiti di tempo quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 22 della legge medesima, è stato possibile effettuare la revisione della pratica sulla scorta di nuova documentazione pervenuta successivamente alla emissione del citato decreto di diniego.

A tal fine, veniva interpellata la commissione medica superiore per un parere tecnico-sanitario circa l'eventuale interdipendenza tra l'infezione malaria contratta dal Gasperini nel febbraio-marzo del 1941 e l'epatospleno-megalia riscontratagli dalla commissione medica di Perugia nella precitata visita del 18 febbraio 1953.

Detto superiore collegio medico, sottoposto l'interessato a visita diretta il 29 settembre 1964, nella seduta del 4 dicembre successivo ha espresso, al riguardo, parere sfavorevole; ciò in quanto l'epatosplenomegalia riscontrata nella visita del 1953 non può essere ricollegata alla pregressa infezione malarica guarita completamente senza postumi involutivi, tanto che il Gasperini non ebbe a

soffrire di recidive durante tutto il servizio prestato successivamente al marzo 1941.

Per effetto di tale giudizio e anche in relazione alle altre risultanze degli atti, non si rende possibile, malgrado la migliore disposizione, modificare il suddetto decreto di diniego del 31 luglio 1956, n. 1688686.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Ferraro Giuseppe fu Michele, classe 1918, residente a Trevi (Perugia). (6488)

RISPOSTA. — Al nominativo suindicato esistono tre pratiche di pensione di guerra contraddistinte dai numeri di posizione 1070980/V.G., 1294151/N.G. e 1617418/N.G.

Dette pratiche riguardano rispettivamente:

- 1) Ferraro Giuseppe fu Michele nato a Lauro di Nola il 25 gennaio 1888 e residente a Trevi:
- 2) Ferraro Giuseppe di Michele nato ad Annoia (Reggio Calabria) il 27 ottobre 1921 ed ivi residente;
- 3) Ferraro Giuseppe fu Michele nato ad Altomonte (Cosenza) il 24 settembre 1919 ed ivi residente. Nessuno dei suddetti invalidi appartiene alla classe 1918 indicata nel testo dell'interrogazione; tuttavia, poiché soltanto il primo di essi risulta essere residente a Trevi e nella eventualità che questi si identificasse con la persona segnalata dall'interrogante, si comunica quanto segue.

Con domanda del 24 giugno 1962, il signor Ferraro Giuseppe fu Michele della classe 1888, residente a Trevi, avvalendosi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra per infermità pleurica. Dato corso all'istruttoria preliminare ed accertato il verificarsi delle condizioni stabilite dagli articoli 24 e 25 della succitata legge 1240 del 1961, in data 13 maggio 1963 il suddetto veniva sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze la quale, riscontrandolo affetto da « lieve fibrosclerosi sottoclaveare sinistra », formulava proposta concessiva di ottava categoria con assegno di cura per anni due.

Poiché dall'esame della documentazione acquisita agli atti non era sufficientemente comprovata la dipendenza da causa di servizio di guerra della cennata infermità, si rendeva necessario sottoporre la questione alla commissione medica superiore la quale, nel-

la seduta del 13 dicembre 1963, esprimeva parere favorevole.

In conformità del cennato giudizio tecnico-sanitario, con il decreto ministeriale del 2 aprile 1964, n. 1082309, regolarmente notificato il 22 maggio successivo, al signor Ferraro veniva concesso assegno rinnovabile di
ottava categoria più cura – tabella D – dal
1º luglio 1962 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda)
al 30 giugno 1964.

Con successivo decreto ministeriale del 4 gennaio 1965, n. 1085510, al suddetto invalido è stato rinnovato l'assegno di ottava categoria più cura dal 1º luglio 1964 al 30 giugno 1966, a seguito di nuova visita per scadenza effettuata dalla predetta commissione medica di Firenze il 25 settembre 1964.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 1133247 è stato trasmesso, con elenco del 27 febbraio 1965, n. 13, alla competente direzione provinciale del tesoro di Perugia per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ostano alla liquidazione della pensione di guerra all'ex combattente Bruni Pietro fu Domenico di Cerreto di Spoleto. (6894)

RISPOSTA. — Al signor Bruni Pietro, con decreto ministeriale del 5 giugno 1964, numero 576800, è stata concessa indennità una volta tanto pari ad una annualità dell'ottava categoria, a decorrere dal 1º marzo 1950, per « esiti di ferita d'arma da fuoco alla gamba destra »; ciò in esecuzione alla decisione della Corte dei conti del 30 aprile 1963, n. 2551.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato negato diritto a pensione per l'infermità « reumatismo articolare cronico », in quanto non dipendente da causa di servizio di guerra, né interdipendente con i suddetti esiti di ferita ed infine perché non constatata entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il mandato di pagamento n. 443 – capitolo n. 529 – di lire 18.385 relativo alla suindicata indennità, emesso sulla tesoreria provinciale di Perugia, è stato riscosso dall'interessato nel settembre 1964.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica per pensione di guerra relativa al signor Moretti Mario fu Giuseppe, nato il 26 aprile 1915 a Recanati e residente a Porto Potenza Picena (Macerata). (7791)

RISPOSTA. — Il signor Moretti Mario, con domanda del 12 luglio 1954, ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver contratto « ascesso perianale » a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

In base alle disposizioni di legge allora vigenti, non si rese possibile l'accoglimento di detta istanza, perché prodotta oltre il termine utile del 1º settembre 1952 stabilito dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Tuttavia, non venne adottato il relativo formale provvedimento di diniego in quanto si ritenne fosse imminente la modificazione della legislazione sulle pensioni di guerra che avrebbe, tra l'altro, soppresso i termini per la presentazione delle domande di pensione.

Da allora non risulta che il signor Moretti abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in applicazione della quale avrebbe potuto riproporre domanda di pensione.

Comunque, a seguito dell'interrogazione suddetta che si presume provocata da interessamento di parte e che quindi costituisce, implicitamente, manifestazione di volontà del signor Moretti intesa ad ottenere l'esame della propria pratica, è stata avviata istruttoria formale.

A tal fine, in data 22 settembre 1964, veniva chiesta al distretto militare di Macerata e all'ospedale militare di Bologna, rispettivamente, la documentazione matricolare e quella sanitaria atta a comprovare quanto asserito dal richiedente.

Detta istruttoria trovasi tuttora in corso, in quanto l'ospedale militare di Bologna ha fatto conoscere che tra il carteggio relativo ai militari ricoverati nell'anno 1942 non è stato rintracciato alcun documento sanitario riguardante l'interessato, mentre il distretto militare di Macerata ha comunicato che non appena saranno ultimati gli accertamenti necessari per l'aggiornamento della pensione matricolare del Moretti, provvederà a trasmettere il foglio matricolare richiesto.

Si assicura che non appena il suddetto ente, al quale per altro sono state rivolte sollecitazioni, avrà fatto pervenire il cennato documento, saranno adottati gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra n. 856756 intestata al signor Franconi Gustavo. (7876)

RISPOSTA. — Al signor Franconi Gustavo, riconosciuto affetto da « esiti di traumatismo alla gamba sinistra consistenti in cicatrici ed allegata dolorabilità », venne liquidato assegno temporaneo di decima categoria per sei mesi a decorrere dal 28 gennaio 1920, data della visita collegiale subìta presso l'ospedale militare di Perugia.

Successivamente, con decreto ministeriale del 26 luglio 1930, n. 51799, all'interessato venne riscontrato aggravamento dei suddetti esiti di traumatismo, in conformità al giudizio espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 5 luglio 1930.

A seguito di nuova domanda di revisione prodotta in data 19 febbraio 1964, il signor Franconi veniva sottoposto, il 24 giugno successivo, a visita collegiale presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Roma la quale, riscontrandolo affetto da « esiti di trauma alla gamba sinistra consistenti in cicatrice consolidata, leggermente distrofica, periostosi della tibia in corrispondenza e verosimili algie », proponeva che l'infermità, per aggravamento, fosse ascrivibile a indennità una volta tanto, pari a due annualità dell'ottava categoria.

In merito alla cennata proposta veniva interpellata, per un conclusivo parere tecnicosanitario, la commissione medica superiore la quale, esaminati gli atti, nella seduta del 12 novembre 1964, esprimeva il parere che detti esiti di trauma alla gamba sinistra non fossero aggravati in quanto non si riscontravano segni sostanziali di peggioramento rispetto a quelli rilevati nella precedente visita del 19 maggio 1930.

In conformità a quest'ultimo giudizio, al signor Franconi, con decreto ministeriale del 28 gennaio 1965, n. 2103061, è stata respinta l'istanza di aggravamento prodotta, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Il citato provvedimento è, attualmente, in corso di notifica tramite il comune di Arrone (Terni).

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica per pensione di guerra del signor Radici Bruno, abitante a Calvi dell'Umbria (Terni), posizione n. 1628109.

(8043 e 9417)

RISPOSTA. — Con istanza del 7 dicembre 1961, il signor Radici Bruno, avvalendosi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ebbe a chiedere trattamento pensionistico per infermità, per altro non precisate, che avrebbe contrattto a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della citata legge, infatti, le domande di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni od infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile siano state debitamente constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra appure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Pertanto, al fine di conoscere quali furono effettivamente le infermità contratte in
guerra dall'ex militare Radici e di accertare
se nei riguardi del medesimo si verificassero
le condizioni stabilite dai menzionati articoli
di legge, venne dato corso all'istruttoria preliminare chiedendo al competente distretto
militare di Viterbo, in data 19 gennaio 1962,
copia del foglio matricolare del predetto e
dei relativi atti sanitari. Tale istruttoria, però,
non dava esito positivo. Infatti il succitato
ente, nel trasmettere il foglio matricolare richiesto, comunicava che nella cartella personale del Radici non era custodito alcun documento sanitario.

Ciò nonostante, veniva nuovamente interessato il distretto militare di Viterbo, perché effettuasse particolari ricerche nella eventualità che, in mancanza di documenti sanitari, potesse essere referita una qualunque certificazione amministrativa da cui poter desumere utili elementi di giudizio sulla natura dell'infermità che l'istante avrebbe contratto durante la guerra 1940-45.

Purtroppo, anche queste ultime particolari ricerche hanno avuto esito negativo e lo stesso interessato, invitato tramite il comande carabinieri di Calvi dell'Umbria, non è stato in grado di produrre idonea documentazione per l'accoglimento della sua domanda, limitandosi a dichiarare, al riguardo, di aver contratto « bronchite asmatica ed attacchi cardiaci » nell'ottobre-dicembre 1942 in Africa settentrionale.

Poiché, come sopra accennato, non è stata finora comprovata la dipendenza da causa di servizio di guerra delle suddette infermità e risultando, invece, che per tali affezioni il signor Radici è attualmente in godimento di pensione a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, si è ritenuto opportuno, prima di emettere una qualsiasi pronuncia in merito, chiedere alla sede provinciale di Terni di detto istituto, in data 3 febbraio 1965, copia della documentazione relativa alla cennata concessione.

Si assicura l'interrogante che, non appena in possesso di tali elementi, verranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica della pensione di guerra del signor Pierini Rodolfo, residente a Bastia Umbra (Perugia), posizione n. 1656281. (10487)

RISPOSTA. — Con istanza del 6 settembre 1963, il signor Pierini Rodolfo, avvalendosi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, ebbe a chiedere trattamento pensionistico assumendo di aver contratto reumatismo articolare e catarro bronchiale e di aver riportato, inoltre, ferita d'arma da fuoco al collo e al dito mignolo della mano destra, per le quali sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale militare di Gondar, rispettivamente, dal 10 al 20 luglio 1941 e dal 17 al 30 ottobre dello stesso anno.

Per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della citata legge, le domande di pensione sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni od infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile siano state debitamente constatate dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Pertanto, al fine di accertare se nei riguardi dell'istante si verificassero le condizioni stabilite dai cennati articoli di legge, venne dato corso all'istruttoria preliminare, chiedendo al competente distretto militare di Ancona, in data 20 dicembre 1963, copia del foglio matricolare del predetto e dei relativi atti sanitari.

Tale istruttoria, però, non dava esito positivo. Infatti il succitato ente, nel trasmettere il foglio matricolare richiesto, comunicava che nella cartella personale del Pierini non era custodito alcun carteggio sanitario; per altro, nelle variazioni matricolari di cui al cennato documento non risultava riportato alcun ricovero; infine, dalla copia del verbale d'interrogatorio acquisito agli atti si rilevava che l'interessato, al rientro dalla prigionia subìta in mano inglese, non denunciò di aver contratto malattie, né di aver riportato ferite.

Ciò nonostante, veniva interessato il Ministero della difesa-esercito, ufficio stato civile e albo d'oro, allo scopo di effettuare particolari ricerche, nella eventualità che potesse essere reperita la necessaria documentazione sasanitaria da cui poter trarre utili elementi di giudizio circa la dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità denunciate dal Pierini.

Purtroppo, anche queste ultime ricerche hanno avuto esito negativo e lo stesso interessato, invitato per il tramite del comando carabinieri di Bastia Umbra, non è stato in grado di produrre idonea documentazione per l'accoglimento della sua istanza e si è limitato a presentare un certificato medico, datato 1º dicembre 1964, nel quale viene dichiarato che nell'aprile del 1949 egli era stato curato per bronchite asmatica.

Da quanto sopra cennato, non è stata finora comprovata la dipendenza da causa di servizio di guerra delle suddette infermità; tuttavia, prima di adottare i provvedimenti del caso, si è ritenuto opportuno interessare nuovamente il comando carabinieri di Bastia Umbra allo scopo di invitare il medico che ha rilasciato l'attestazione sanitaria di cui sopra, a voler precisare se il certificato del 1º dicembre 1964 sia stato redatto sulla base di ricordi personali oppure sulla scorta delle risultanze di registri ufficiali.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito di detta istruttoria, saranno adottati, con sollecitudine, gli opportuni provvedimenit.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la defizione della pratica di pensione di guerra di Gervasi Antimo, nato il 20 febbraio 1920, residente a Pozzo di Gualdo Cattaneo (Perugia). (10488)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici che si riferiscano al signor Gervasi Antimo

nato il 20 febbraio 1920 e residente a Pozzo di Gualdo Cattaneo (Perugia).

Risulta, invece, pratica di pensione numero 1204463/N.G. relativa al signor Gervasi Antimo di Giuseppe nato il 20 febbraio 1912 e residente a Pozzo di Gualdo Cattaneo (Perugia).

Ad ogni buon fine, nella eventualità che la discordanza rilevata nella data di nascita sia dovuta ad errore materiale e che quest'ultimo si identifichi con la persona segnalata, si comunica quanto segue.

Al signor Gervasi Antimo, classe 1912, con decreto ministeriale del 1º febbraio 1964, numero 2039079, regolarmente notificato l'11 aprile successivo, è stato negato ulteriore trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento delle infermità malarica e cardiaca per le quali, in precedenza, aveva fruito di assegno rinnovabile per il periodo dal 1º marzo 1949 al 28 febbraio 1955; data sotto la quale tale assegno era stato poi soppresso per guarigione.

A seguito della domanda di revisione di recente prodotta dall'interessato, in data 12 aprile 1965, sono stati disposti, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nuovi accertamenti sanitari, per allegato aggravamento d'infermità, presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito della visita collegiale di cui sopra, verranno adottati, con sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione civile di guerra di Fancelli Duilio fu Nazzareno e di Ricciarelli Sabatina, nato a Foligno il 22 marzo 1934, residente a Foligno (Perugia) frazione di Vescia. (10542)

RISPOSTA. — La pratica di pensione numero 2009189 relativa al signor Fancelli Duilio nato a Foligno il 22 maggio 1934 (e non 22 marzo 1934) è stata già definita negativamente, con il decreto ministeriale del 19 novembre 1954, n. 1448188, per non dipendenza da fatto di guerra dell'infermità « sindrome epilettica » (articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648).

Avverso il citato decreto l'interessato ha interposto gravame giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti la quale, con decisione del 20 ottobre 1962, n. 47203, non ha accolto il ricorso perché privo di fondamento giuridico.

Trattandosi di decreto definitivo, nessuna nuova pronuncia può essere emessa nei riguardi del signor Fancelli il quale, di recente, ha prodotto un'altra domanda intesa ad ottenere il riconoscimento da fatto bellico della cennata sindrome epilettica. Di ciò è stato già informato il richiedente in data 25 marzo 1965, tramite il comune di Foligno.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra di Laloni Sestilio, classe 1911, residente ad Assisi (Perugia) frazione di Santa Maria di Lignano (posizione n. 112151). (10634)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 9 dicembre 1954, n. 1474657, al signor Laloni Sestilio – posizione istruttoria n. 1405282 (e non 112151) – venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità cardiaca.

Il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 392344 proposto dall'interessato avverso il succitato provvedimento di diniego.

Non appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Lupparelli Alfredo, residente a Foligno, frazione di Scanzano (ricorso numero 363651). (10635)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 12 novembre 1954, m. 1459682, al signor Lupparelli Alfredo venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « reumatismo ed endocardite ».

Il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione

del ricorso giurisdizionale n. 363651 proposto dall'interessato avverso il succitato provvedimento negativo.

Non appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra di Adriani Delfo, posizione n. 1634842.

(10777)

RISPOSTA. — Il signor Adriani Delfo, riconosciuto affetto da « note coprologiche di colite », è stata concessa con decreto ministeriale del 10 marzo 1965, n. 3132143, l'indennità della pensione di ottava categoria, tabella C.

Con lo stesso provvedimento – adottato in conformità al parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze e confermato dalla commissione medica superiore – è stato, inoltre, negato diritto a pensione per le infermità « fibrosclerosi dei campi polmonari prevalenti a sinistra, lievi esiti di pleurite basale destra e distonia gastro-duodenale », perché non dipendenti né aggravate da causa di servizio di guerra.

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento relativo alla suaccennata indennità, la pratica di che trattasi è stata trasmessa, con elenco del 24 aprile 1965, n. 491, alla ragioneria centrale di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Bruni Pietro, classe 1890, residente a Cerreto di Spoleto (Perugia), posizione numero 1061585. (11027)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1061585, relativa al signor Bruni Pietro, è stata già definita con decreto ministeriale del 5 giugno 1964, n. 576800, regolarmente notificato, a cura del comune di Cerreto di Spoleto, il 28 settembre successivo.

Infatti, con il citato decreto - adottato in conformità al parere espresso dal comitato di

liquidazione delle pensioni di guerra – all'interessato è stata concessa indennità una volta tanto, pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, per « esiti di ferita d'arma da fuoco alla gamba destra » ed è stato, inoltre, negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità « reumatismo articolare cronico » in quanto non dipendente da causa di servizio di guerra, né interdipendente con i suddetti esiti di ferita ed infine perché non constatata entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Non risulta che, successivamente, il signor Bruni abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione del signor Fiordi Manlio di Luigi della classe 1922, residente a Foligno via Marchisielli, 15 (Perugia), già residente a Valtopino (Perugia). (11028)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 29 luglio 1955, n. 1580637, al signor Fiordi Manlio venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « epatomegalia di probabile origine post-malarica » e « reliquati di pleurite destra » riscontrategli in sede di accertamenti sanitari.

Il relativo fascicolo degli atti n. 1295984 venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del ricorso giurisdizionale numemo 435237 proposto dall'interessato avverso il succitato decreto negativo.

Si assicura che, non appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale ricorso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Sposini Domenico della classe 1916, residente a Bevagna (Perugia), posizione numero 1308810. (11029)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1960, n. 3006727, al signor Sposini Domenico venne concessa la pensione vitalizia di ottava categoria, tabella C, con assegno di cura, a decorrere dal 1º febbraio 1959, per « fistola anale secernente di sospetta natura » e fu negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità « schisi del sacro » perché riscontrata oltre il termine utile del 1º settembre 1952, stabilito dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Con successivo decreto ministeriale del 16 gennaio 1963, n. 1999220, all'interessato veniva negato più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento dell'infermità pensionata (articolo 53 della legge del 1950, n. 648).

A seguito del ricorso giurisdizionale numero 584350, proposto dal signor Sposini avverso il citato decreto ministeriale del 1960, n. 3006727, il relativo fascicolo degli atti n. 1308810 è stato trasmesso, con elenco del 3 dicembre 1964, n. 24823, alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione di detto gravame.

Si assicura che, non appena la Corte dei conti avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al ricorso stesso, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Baldassari Giuseppe (posizione numero 1501133). (11030)

RISPOSTA. — Il signor Baldassarri Giuseppe (non Baldassari), nato il 29 gennaio 1906 a Civitanova Marche (Macerata) ed ivi domiciliato in via Donizetti n. 9, in sede di visita collegiale subita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Ancona, venne riconosciuto affetto da « esiti di pleurite alla base destra ».

Non risultando, dalla documentazione sanitaria e matricolare acquisita al fascicolo degli atti, comprovata la dipendenza o l'aggravamento da causa di servizio di guerra di detta infermità, si rendeva necessario interpellare in merito, ai sensi dell'articolo 105 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la commissione medica superiore la quale, nella seduta del 28 gennaio 1965, esprimeva parere negativo.

In conformità di tale giudizio tecnico-sanitario, è stato predisposto schema di decreto col quale al signor Baldassarri Giuseppe viene negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Detto provvedimento trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, cui è stato trasmesso con elenco del 30 aprile 1965, n. 24464.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione dell'invalido di guerra Enrico Sforma fu Giuseppe, classe 1912 residente a San Valentino di Marsciano (Perugia). (11413)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 6 luglio 1961, n. 3033230, al signor Sforna Enrico venne concessa la pensione vitalizia di quinta categoria, tabella C, a decorrere dal 1º febbraio 1960, per « nefrite cronica e endocardite » e fu negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità « spondilo-artrosi deformante lombare » perché riscontrata oltre il termine utile del 1º settembre 1952 stabilito dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Avverso il succitato decreto l'interessato ebbe a proporre ricorso n. 598266 alla Corte dei conti che, però, non veniva definito in sede giurisdizionale essendo intervenuta la legge 9 novembre 1961, n. 1240, la quale – introducendo nuovi criteri circa i termini entro cui devono essere constatate, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di guerra, le ferite lesioni o infermità – ha anche consentito, con l'articolo 40, di riesaminare d'ufficio i provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima ove avessero dato luogo a impugnativa.

A tal fine, la procura generale della Corte dei conti restituiva, con elenco dell'11 luglio 1964, n. 366, il relativo fascicolo degli atti e questa amministrazione disponeva immediatamente il riesame in via amministrativa del provvedimento in questione. In tal sede, però, non emergevano elementi che consentissero di attribuire il beneficio pensionistico per la infermità per la quale era stata già emessa pronuncia negativa.

Non risultando, infatti, che l'affezione « spodilo-artrosi deformante lombare » fosse

stata debitamente constatata entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, previsto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è stato emesso il decreto ministeriale del 22 dicembre 1964, n. 2098856, con il quale, per l'anzidetta infermità, è stato confermato il diniego del trattamento pensionistico anche in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla citata legge n. 1240.

Poiché il nuovo decreto ha modificato il precedente provvedimento soltanto nella parte relativa ai motivi posti a base del rigetto, rimane pendente il giudizio promosso dal signor Sforna avanti la Corte dei conti alla quale, pertanto, è stato trasmesso nuovamente il relativo fascicolo degli atti per la trattazione del ricorso n. 598266.

Si assicura che, non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale gravame, saranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Croce Carlantonio, classe 1915, residente a Porto Potenza Picena (posizione numero 1368308). (11414)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 26 gennaio 1965 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Ancona, il signor Croce Carlantonio venne riconosciuto affetto da « lievi esiti di pleurite basale sinistra con modici segni di fibrosi iloperilare dello stesso lato » e proposto per l'indennità una volta tanto, tabella B, per due anni.

Tale giudizio, però, non fu accettato dall'interessato e, pertanto, ai sensi dell'articolo 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, si rese necessario interpellare in merito la commissione medica superiore la quale, nella seduta del 28 maggio 1965, in difformità dalla proposta formulata dal collegio medico di primo grado, esprimeva il parere che l'infermità riscontrata all'istante fosse ascrivibile all'ottava categoria, tabella A, con assegno di cura per anni due.

In conformità di detto conclusivo giudizio tecnico-sanitario della commissione medica superiore è stato predisposto schema di decreto concessivo trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, con elenco dell'8 giugno 1965, n. 69234, per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Custodi Alfredo di Giulio, nato ad Orvieto il 5 gennaio 1917.

(6099 e 11796)

RISPOSTA. — Al signor Custodi Alfredo, riconosciuto affetto da « esiti di resezione gastrica », è stato concesso, con decreto ministeriale del 24 maggio 1965, n. 3137765, l'assegno rinnovabile di settima categoria – tabella C – per anni quattro a decorrere dal 1º maggio 1962, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione.

Con tale decreto, inoltre, è stato negato ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della pregressa infermità pleurica.

Il ruolo d'iscrizione n. 7714423 relativo alla liquidazione del suddetto assegno rinnovabile di settima categoria è stato trasmesso, con elenco del 5 giugno 1965, n. 23, alla competente direzione provinciale del tesoro di Terni per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere l'ammontare della spesa sostenuta dall'ente televisivo per la teletrasmissione I grandi Camaleonti di Federico Zardi e per sapere se ritenga opportuno intervenire presso i competenti organi per impedire che venga dato un seguito alla suddetta opera con altre trasmissioni a puntate, le quali, oltretutto, comporterebbero nuovi ingentissimi oneri privando i telespettatori di più educativi ed istruttivi programmi a vantaggio di uno spettacolo che ha già sufficientemente indignato la maggioranza del pubblico a conoscenza degli avvenimenti storici in esso tendenziosamente « ricostruiti » con palese falsificazione della verità, con volgarità offensive anche del normale buon gusto, con unilaterale interpretazione di parte, così come hanno sottolineato anche i giornali indipendenti attraverso i commenti dei loro critici, gli articoli dei loro editoriali, le proteste dei loro lettori.

RISPOSTA. — La R.A.I., interpellata in proposito, ha fatto presente che il costo complessivo (compensi a registi, artisti, cantanti, ballerini, spese per scenografia, costumi, ecc.) sostenuto per realizzare la trasmissione televisiva *I grandi Camaleonti* non è risultato superiore al costo medio di analoghe trasmissioni.

La predetta concessionaria ha inoltre fatto rilevare che con il lavoro teatrale in questione, l'autore si è proposto soltanto fini di spettacolo, sia pure con coloriture satiriche, analogamente a quanto si riscontra in *Madame Sans Gene* di Sardou, in *Cesare e Cleopatra* di Shaw, e così via.

Pertanto l'elemento satirico ed ironico che forma il sostrato della vicenda trascende la sostanza storica dei personaggi, per divenire, come avviene in ogni fatto teatrale, materia costitutiva del mondo artistico dell'autore.

La satira è rimasta appuntata su alcuni aspetti di un costume e di un'epoca ed in particolare sui «grandi camaleonti» come Fouché, Talleyrand, Tallien, ecc., cioè su quelle figure politiche che in un'epoca di grandi travagli si distinsero per le loro abilità manovriere e trasformistiche.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di conoscere se la R.A.I. darà un seguito a *I grandi Camaleonti*, si informa che, avendo lo spettacolo in parola esaurito le rappresentazioni del periodo che si intendeva portare sui teleschermi, non è previsto un suo seguito.

Il Ministro delle poste e telecomuninicazioni: Russo.

CRUCIANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi che hanno portato alla esclusione dalla graduatoria del concorso della signora Carretti Maria Luisa in Faccioli, residente a Bologna, bandito in forza dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, Gazzetta ufficiale del 6 gennaio 1958, n. 57.

L'insegnante suddetta è in possesso del regolare titolo di studio conseguito presso la uniersità degli studi di Bologna nell'anno scolastico 1926-27 e dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Tra l'altro, in seguito ad esplicita interpretazione del Ministero della pubblica istruzione, comunicata all'interessata dal provveditorato agli studi di Bologna in data 31 marzo 1958 – protocollo n. 8159 – la suddetta in-

segnante aveva il titolo valido ai fini dell'ammissione alle prove per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnanmento dell'educazione fisica, in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. (10543)

RISPOSTA. — La signora Carretti Maria Luisa in Faccioli ha preso parte al concorso n. 2 per titoli a 593 cattedre di educazione fisica, riservato agli abilitati didattici, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960.

Ai sensi dell'articolo 4 del bando la commissione esaminatrice aveva a disposizione 30 punti da conferire, secondo il risultato conseguito, a coloro che avevano frequentato i corsi di perfezionamento in educazione fisica. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, precisa che tali corsi sono, oltre quello svoltosi a Torino nel 1942, quelli indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni successivi. Anziché produrre il certificato di perfezionamento, la signora Carretti ha documentato la sua frequenza al corso di magistero in educazione fisica tenutosi dal 1925 al 1927 presso l'università di Bologna.

Non essendo tale titolo tra quelli previsti dal bando, la commissione esaminatrice non ha attribuito alcuno dei 30 punti anzidetti alla candidata, la quale pertanto non ha raggiunto i 70 punti complessivi necessari per entrare in graduatoria. Avverso il risultato del concorso la signora Carretti ha avanzato ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Il Ministro: Gui.

CRUCIANI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia possibile portare a conoscenza del Parlamento i ruoli del personale degli enti di riforma.

(11021)

RISPOSTA. — Ai termini dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2271/C già approvato dal Senato della Repubblica ed ora all'esame della Camera dei deputati, i regolamenti organici del personale degli enti di riforma e di sviluppo dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emananda legge.

Allo stato attuale, può considerarsi comparabile al personale di ruolo quello assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendosi i dipendenti con contratto a termine, nonché i giornalieri.

Ciò premesso, s'informa che al 31 dicembre 1964, risultavano in servizio, presso gli

enti e le sezioni di riforma fondiaria, 6.450 unità con contratto a tempo indeterminato,

suddivise per categorie e gradi, nelle diverse carriere, come dal prospetto che segue:

CARRIERA	Delta padano	Ma- remma	Fucino	Puglia	O. N. C.	0. V. S.	ETFAS	Flu- mendosa	TOTALE
Direttiva	153	289	66	424	40	205	136	11	1.234
Cencetto	337	617	81	1.026	83	453	318	25	2.940
Esecutiva	209	413	101	136	58	386	253	19	1.575
Personale ausiliario	36	54	39	123	17	265	69	8	611
Totale unità personale con contratto a tempo indeter- minato	735	1.373	287	1.709	198	1.309	776	63	6.450

A tali unità occorre aggiungere i 1.792 dipendenti dell'E.R.A.S., di cui non si è in grado di riportare la suddivisione per le categorie e i gradi delle carriere, in quanto detto ente, come è noto, dipende tuttora dalla Regione siciliana.

Il Ministro: Ferrari-Aggradi.

ORUCIANI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quali siano i motivi che ostano alla concessione del riconoscimento di ex combattenti a quanti parteciparono in Africa orientale alle operazioni di « grande polizia coloniale » per la quale furono anche decorati di croce di guerra al merito, di cui ai decreti ministeriali del 6 febbraio 1940, n. 77-5, e del 30 settembre 1940, nn. 93, 93-1, 93-4 e 93-5. (11801)

RISPOSTA. — La legislazione in vigore distingue gli effetti della partecipazione a cicli di polizia coloniale dagli effetti della partecipazione a vere e proprie azioni di guerra, prevedendo nel primo caso soltanto l'attribuzione di taluni limitati riconoscimenti di natura economica, con esclusione dei benefici combattentistici.

Il Ministro: Andreotti.

CUTTITTA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere i motivi per i quali il posto di messo comunale del municipio di Cefalà Diana (Palermo), resosi vacante nel 1962 in seguito al collocamento a riposo del titolare Guargenti Calogero, non è stato conferito all'invalido di guerra Barbaria Salvadore, nato e domiciliato nel suddetto comune, il quale aveva tempestivamente presentato domanda

di assunzione. Per sapere inoltre se ritenga doveroso, a tutela del diritto del Barbaria, fare eseguire opportune indagini per mettere in chiaro attraverso quali escogitazioni il sindaco e la giunta del suddetto comune siano riusciti ad escludere il Barbaria e ad immettere nelle funzioni di messo il signor Tumminia Salvatore che non ha alcuna benemerenza di guerra o di invalidità civile; e per chiedere infine un provvedimento di giustizia in favore del Barbaria, ove risulti che nei suoi riguardi sia stato commesso un atto di arbitrio sottilmente mascherato, come sembra, attraverso la nomina fittizia di altro invalido di guerra, certo Cusimano Francesco da Trapani, il quale, non presentandosi in servizio, ha reso possibile la creazione di fatto di una vacanza a vantaggio del Tumminia. (9815)

RISPOSTA. — La questione segnalata rientra nella competenza della Regione siciliana, alla quale l'articolo 15 del relativo statuto attribuisce la competenza esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Comunque, secondo le notizie fornite in proposito dell'assessorato regionale agli enti locali, si comunica che, nel settembre 1963, la pianta organica del comune di Cefalà Diana presentava due vacanze nei posti di salariati: uno di stradino e l'altro di guardiamesso.

Con deliberazione del 5 settembre 1963, n. 68 approvata dalla commissione provinciale di controllo con decisione del 30 ottobre 1965, n. 1644/2126 veniva nominato, dietro segnalazione dell'O.N.I.G. di Palermo, il signor Cusimano Antonio da Alcamo, invalido

di guerra, nel posto di stradino. Il predetto, però, dopo avere inoltrato la relativa documentazione per l'assunzione, benché invitato più volte, non si presentava, per cui il posto è rimasto vacante, a disposizione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Quanto al posto di guardia-messo, alla relativa copertura l'amministrazione comunale aveva provveduto con deliberazione del 5 settembre 1963, n. 69 approvata dalla commisdel 1º ottobre n. 16045/19750 nominando il signor Tumminia Salvatore.

Da parte della civica amministrazione non vi è stata, quindi, l'adozione di alcun provvedimento fittizio, dato che la vacanza del posto di guardia-messo già sussisteva, indipendentemente dalla mancata copertura del posto di stradino.

Il Sottosegretario di Stato: Amadei.

CUTTITTA. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere se l'amministrazione dello Stato abbia erogato contributo per la produzione del film Il magnifico cornuto.

In caso affermativo si chiede di conoscere l'entità di tale contributo. (11624)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897 (norma in vigore sino al 31 dicembre 1964) era richiesta, ai fini dell'ammissione dei film nazionali lungometraggi alla programmazione obbligatoria e al controllo statale, la sussistenza negli stessi di « requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica ».

Ciò premesso, si fa presente che il film *Il magnifico cornuto*, essendo stato ritenuto dal competente comitato di esperti in possesso dei requisiti suindicati, è stato ammesso alla programmazione obbligatoria ed al contributo statale.

Per altro, si fa rilevare che le norme sul nuovo ordinamento delle provvidenze a favore ella cinematografia, attualmente all'esame del Parlamento, richiedendo, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali lungometraggi, requisiti maggiori di quelli stabiliti dalla norma sopra citata, al fine appunto di favorire un miglioramento qualitativo del film italiano.

Si precisa ancora che l'entità del contributo – commisurato al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è proiettato per la durata di cinque anni dalla prima proiezione in pubblico – non può essere determinata *a priori*, ma dipenderà

dalla durata della programmazione del film stesso e dagli incassi realizzati dalle sale cinematografiche in cui verrà proiettato.

Comunque, per tale film, non è stato finora erogato alcun contributo, non avendo la ditta produttrice completato la relativa documentazione ai fini dell'effettivo pagamento.

Il Ministro: CORONA.

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se lo studio dei provvedimenti intesi ad ottenere che gli alloggi in case « Incis », tenuti in fitto da ufficiali e sottufficiali delle forze armate, possano essere loro concessi a riscatto – iniziato nel marzo 1964 – sia stato condotto a termine e con quale risultato. (11634)

RISPOSTA. — Lo studio dei provvedimenti cui fa riferimento l'interrogante è a buon punto e dovrebbe concludersi tra non molto.

Il Ministro: Andreotti.

D'ALESSIO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per sapere se il consorzio di bonifica pontino abbia provveduto a rielaborare i progetti degli elettrodotti Campo Setino nord e Campo Setino sud nel comune di Sezze (Latina), e se si sia provveduto al finanziamento degli stessi da parte della Cassa per il mezzogiorno.

(11138)

RISPOSTA. — Le rielaborazioni dei progetti a suo tempo presentati dal consorzio di bonifica pontina per la elettrificazione delle località di che trattasi sono già pervenute alla Cassa per il mezzogiorno.

In particolare l'istruttoria del progetto relativo alla elettrificazione di Campo Setino sud, per un ammontare di lire 99.752.000, è stata completata ed il progetto stesso inoltrato per le superiori determinazioni al consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Alla istruttoria del progetto relativo alla elettrificazione di Campo Setino nord, per un ammontare di lire 99 milioni, sarà invece provveduto quanto prima.

Il Ministro: Pastore.

D'AREZZO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere:

1) come mai il prefetto di Salerno abbia annullato la elezione del sindaco di Pagani (Salerno), ritenendo vigente l'articolo 61 del regolamento del 12 febbraio 1911, n. 297, quando invece:

- a) il regolamento del 1911 è da considerasi in vita solo nelle norme non contrastanti con leggi sopravvenute nella materia della elezione degli organi comunali;
- b) il regolamento stesso, in quanto atto amministrativo non può modificare una legge, nella specie l'articolo 5, quarto comma, del testo unico n. 570, che è innovativo;
- c) il regolamento stesso adottato 54 anni or sono non può considerarsi idoneo a forzare il testo di una legge successiva che parla di una « nuova votazione » e poi il ballottaggio, nel senso che in seconda convocazione occorrerebbero 2 votazioni e poi il ballottaggio;
- d) l'articolo 5, quarto comma, prevede una ipotesi autonoma e distinta dal terzo comma (2 votazioni più ballottaggio) e cioè: una votazione più ballottaggio – per ovvie ragioni di celerità;
- 2) come mai il prefetto di Salerno abbia annullato la nomina del sindaco in mancanza di ricorso od opposizione di sorta;
- 3) come mai il prefetto, con altro decreto, abbia annullato pure l'elezione della giunta municipale, che non è atto invalidato derivativamente dalla ipotetica nullità della elezione del sindaco, nel momento in cui gli eletti hanno riportato 19 voti su 30 ciascuno.

(11166)

RISPOSTA. — Il quarto comma dell'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nel dettare la procedura per la elezione del sindaco in seduta di seconda convocazione (dopo l'infruttuosità della prima) stabilisce che si faccia luogo « a nuova votazione; all'esito negativo di essa è, poi, subordinato l'espletamento del ballottaggio ».

L'articolo 61 del regolamento del 1911 della legge comunale e provinciale prescrive che, pure nell'ultima seduta del consiglio (allora la terza, ora la seconda), per la nomina del sindaco, il ballottaggio debba essere preceduto da due votazioni libere. Tale norma, lungi dall'essere incompatibile con le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico 570/1960 soprarichiamate, è a queste del tutto aderente.

Infatti essa faceva riferimento all'articolo 141 del testo unico 1908 della legge comunale e provinciale (trasfuso, poi, nell'articolo 147 del testo unico 1915), il quale recava la medesima espressione del vigente articolo 5 – comma quarto predetto – e pertanto non può dubitarsi dell'attuale operatività del citato ar-

ticolo 61 del regolamento 1911, non essendo questa in contrasto con la legge sopravvenuta.

Alla locuzione « nuova votazione » va attribuita significato generico mancando in essa, l'aggettivo numerale « una » che possa inequivocabilmente suffragare – anche secondo un criterio meramente grammaticale – una interpretazione diversa da quella suaccennata.

Ciò premesso, l'annullamento della nomina del sindaco di Pagani, che era stato eletto il 12 aprile 1965 in seduta di seconda convocazione mediante ballottaggio dopo una sola votazione libera, costituiva, per il prefetto di Salerno, un atto dovuto, e non condizionato alla presentazione preventiva di alcuna istanza da parte degli interessati (legge 9 giugno 1947. nfl 530 – articolo 3 – comma terzo).

L'annullamento dell'elezione della giunta comunale è stato un adempimento conseguenziale, imposto dall'articolo 4 – capoverso – del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che subordina la nomina degli assessori alla avvenuta elezione del sindaco.

Il Sottosegretario di Stato: Amadei.

DE CAPUA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare a favore degli agricoltori di Conversano (Bari) e delle zone finitime, molto gravemente danneggiati dalla furiosa grandinata del 14 aprile 1965.

L'interrogante ritiene doveroso far rilevare che detti agricoltori, danneggiati per tre
anni consecutivi dal maltempo, con perimento parziale e, in taluni casi, totale dei prodotti agricoli, lamentano uno stato di indebitamento ed una mancanza di liquidità monetaria che non consentono, per l'annata agraria in corso, il pagamento delle rate d'imposte, dei contributi e delle cambiali agrarie
che verranno a scadere. (11093)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Bari ha riferito che le grandinate del 9, 14 e 15 aprile 1965 hanno causato, nell'agro del comune di Conversano e dei finitimi comuni di Monopoli, Terlizzi e Ruvo di Puglia, danni al prodotto del mandorlo e dell'olivo nonché, in misura ancora più lieve al prodotto del ciliegio e della vite.

L'entità di tali danni, per altro, è stata valutata, mediamente, in misura non superiore al 30 per cento della produzione prevedibile, per cui a giudizio del predetto ispettorato agrario, gli agricoltori colpiti, ai quali è stata prestata nell'occasione la assistenza tecnica del caso, possono far fronte alla si-

tuazione determinatasi, facendo ricorso alle normali provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia di agricoltura.

Ciò, tuttavia, non esclude che la situazione delle aziende agricole delle zone di che trattasi attentamente esaminata in relazione ai danni da esse eventualmente sofferti nel periodo 15 marzo 1964 – 13 maggio 1965, considerato dalla legge 6 aprile 1965, n. 351.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

DEGAN. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano assumere per procedere alla riparazione del soffitto della chiesa arcipretale di Dolo (Venezia) e per assicurarne la stabilità.

Si potrà in tal modo evitare che altri preziosi affreschi della scuola tiepolesca siano danneggiati, così come è avvenuto il 1º maggio 19695 a quello dell'abside e, nel contempo, consentire la agibilità del tempio ai fedeli.

(11225)

RISPOSTA. — La soprintendenza ai monumenti di Venezia, a seguito di un sopralluogo effettuato alla chiesa arcipretale di Dolo per accertare la cause immediate del crollo dei soffitto affrescato, sta predisponendo un dettagliato programma di lavori da eseguire di concerto con le amministrazioni locali — all'intero complesso monumentale.

A cura del comune di Dolo sono stati pertanto già eretti opportuni ponti praticabili, per l'approntamento dei lavori di ripristino da eseguire e sono stati recuperati i frammenti del riquadro affrescato.

Per i pronti interventi della soprintendenza la chiesa è stata riaperta al culto il 9 maggio 1965.

Il Ministero dell'interno si riserva di intervenire, ad opere compiute, con un contributo a titolo di concorso in quelle eventuali spese che dovessero rimanere a carico dell'ente ecclesiastico.

Il Ministro della pubblica istruzione:

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere le ragioni per cui non viene liquidato ai taxisti della città di Sondrio e degli altri centri della provincia il rimborso spese henzina dal 1º maggio 1964.

(11478)

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nei versamenti cui si richiama l'interrogante, si riferisce ai seguenti periodi:

1) per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1964, l'intendenza di finanza di Sondrio ha richiesto al Ministero delle finanze l'accreditamento delle somme occorrenti per il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina per l'azionamento delle autovetture di piazza di quella sede, soltanto in data 28 novembre 1964, allorché i fondi disponibili a tale scopo risultavano esaurita fine esercizio per le richieste delle altre intendenze.

Si è reso pertanto necessario richiedere lo intervento del ministro del tesoro per l'assegnazione delle somme occorrenti sugli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa: con provvedimento in corso di registrazione è stata così messa a disposizione della intendenza di finanza di Sondrio la somma di lire 1.304.928, sufficiente ad estinguere le pendenze arretrate per il periodo in questione;

2) per quanto riguarda l'esercizio finanziario corrente, si assicura che è stato provveduto all'accreditamento della somma di lire 1.000.000, con ordine parimenti in corso di registrazione.

Il Sottosegretario di Stato: Valsecchi.

DE LORENZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per chiedere se siano a conoscenza del fatto che in quasi tutte le università italiane numerose centinaia di laureati, soprattutto in medicina, non hanno potuto presentare la relativa documentazione per ottenere la conversione dell'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione entro i termini prescritti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197, che regola l'applicazione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Poiché non può essere ovviamente negato a questi laureati l'esercizio professionale, in causa della suddetta inadempienza, il che recherebbe loro gravi perdite economiche e notevole disagio, l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno, al fine di sanare una così spiacevole situazione, provocare con ogni urgenza un nuovo decreto del Capo dello Stato, che proroghi il termine di tre anni previsto dall'articolo 1 del succitato decreto. (9276)

RISPOSTA. — Il termine del 12 dicembre 1964, per la presentazione, da parte degli abi-

litati in via provvisoria, delle domande per ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale, era stato fissato a norma dell'articolo 9, ultimo comma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, secondo il quale esso doveva scadere dopo tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale concernente le sedi e il funzionamento delle commissioni giudicatrici. Lo stesso termine poteva, pertanto, essere modificato soltanto per legge.

Ciò precisato, si fa presente che esso è stato prorogato al 31 marzo 1966, con legge 15 aprile 1965 n. 448, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 126 del 20 maggio 1965.

Il Ministro della pubblica istruzione:

DE MARZI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire con urgenza per chiarire come le aziende degli allevatori avicoli non siano tenuti all'obbligo del registro di carico e scarico in quanto sono di « produzione agricola » e non delle aziende commerciali; inoltre anche per favorire, con seria e pratica realtà, sia lo sviluppo intensivo e moderno delle aziende, sia il tanto auspicato aumento della produzione delle carni che assilla il nostro paese, tanto dal punto di vista produttivo come da quello della bilancia commerciale. (11373)

RISPOSTA. — Alla questione cortesemente rappresentata dall'interrogante non può darsi in linea di massima soluzione univoca, in quanto le aziende degli allevatori avicoli si presentano, nella realtà, nelle dimensioni più varie che vanno dalla modesta azienda colonica, organizzata su basi familiari, a quella di vaste proporzioni, con i caratteri di una vera e propria impresa industriale.

Orbene, mentre sarebbe fuor di luogo pretendere di assoggettare alla tenuta del registro anzidetto il modesto allevatore avicolo, anche se saltuariamente cede a terzi qualche prodotto del proprio allevamento, a diversa soluzione devesi invece pervenire per quanto riguarda le grosse aziende di allevamento avicolo.

Nei confronti di queste ultime si rende infatti applicabile il disposto dell'articolo 84, terzo comma, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, giusta il quale i produttori o fabbricanti di generi soggetti ad imposta di consumo (e tali sono i generi di cui si tratta) sono equiparati ai commercianti all'ingrosso, i quali a loro volta sono obbligati, giusta l'articolo 33, comma terzo, del testo unico per

la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, alla tenuta del registro di carico e scarico.

Per quanto attiene poi all'adozione di strumenti idonei ad incentivare in modo diretto o indiretto la produzione del settore in parola, si fa presente che importanti agevolazioni sono state già concesse con l'articolo unico della legge 13 giugno 1964 n. 486, modificativo dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961 n. 454 (piano verde), il quale dispone, tra l'altro, che tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30 n. 6 del citato testo unico per la finanza locale n. 1175/1931, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione o riparazione, da parte di agricoltori o allevatori singoli o associati, degli allevamenti, impianti ed attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli.

Né al momento sembrano possibili, a giudizio dello scrivente, ulteriori iniziative nella direzione auspicata dall'interrogante sia per non sottrarre al necessario controllo fiscale operatori economici di generi soggetti alle imposte comunali di consumo, sia per non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

DIAZ LAURA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali siano i motivi che hanno finora impedito l'assegnazione della pensione al signor Fusario Giuseppe, fu Alfredo, classe 1925, di Livorno, che ha contratto malattia per causa di servizio.

La pratica, diretta N.F., reca il numero di posizione 1643380. (7913)

RISPOSTA. — Con istanza del 16 gennaio 1963, il signor Fusario Giuseppe, avvalendosi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, chiedeva trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto infermità polmonare a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

In conseguenza, il 15 febbraio 1965, si dava corso all'istruttoria formale chiedendo al competente distretto militare di Foggia copia del foglio matricolare del predetto e dei relativi atti sanitari; inoltre, veniva interessato il dispensario provinciale antitubercolare di Livorno al fine di acquisire copia della cartella clinica relativa agli accertamenti sanitari subiti dall'interessato nel 1949.

Infine, in data 14 gennaio 1964 venivano disposti i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Genova la quale, sottoposto il Fusario a visita il 16 aprile 1964 e riscontrandolo affetto da « fibrosclerosi apicale sinistra di sospetta natura specifica », proponeva la concessione dell'ottava categoria rinnovabile con assegno di cura per anni due, qualora detta infermità fosse dipendente da causa di servizio di guerra.

Poiché dalla documentazione acquisita agli atti non risultava sufficientemente comprovata tale dipendenza, si rendeva opportuno sottoporre la questione all'esame della commissione medica superiore la quale, nella seduta del 30 novembre 1964, esprimeva parere negativo.

In conformità al cennato giudizio tecnicosanitario, al signor Fusario è stato negato, con decreto ministeriale n. 10334 del 15 gennaio 1965, diritto a pensione per non dipendenza né aggravamento da causa di servizio di guerra dell'infermità polmonare rilevata nell'anzidetta visita del 16 aprile 1964.

Il citato provvedimento è attualmente in corso di notifica per il tramite del comune di Livorno.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

DI LEO E GIGLIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la grave crisi dei collegamenti telefonici tra le isole Pelagie ed il resto del territorio nazionale: in particolare, se ritenga utile predisporre il rinnovo di tutti gli apparecchi telefonici e la sistemazione della rete radiotelefonica. (11000)

RISPOSTA. — Il problema relativo al miglioramento del servizio telefonico tra le isole Pelagie ed il resto del territorio nazionale ha già formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero.

E attualmente allo studio dei competenti organi il progetto relativo alla posa di un cavo sottomarino con amplificatori sommersi tra le isole di Lampedusa e Pantelleria da proseguire eventualmente fino a Tripoli. Con la realizzazione di tale progetto, sarebbe possibile, sia ottenere un miglioramento radicale del servizio telefonico e telegrafico fra le predette isole ed il restante territorio nazionale, sia avere la disponibilità di un mezzo che potrebbe essere sfruttato in avvenire come un'importante arteria di traffico internazionale.

Tuttavia, poiché il problema relativo alla realizzazione di tale cavo sottomarino non potrà essere risolto a breve scadenza a causa delle notevoli difficoltà tecniche ed economiche che esso presenta, al fine di un immediato ed efficace miglioramento del servizio, si è ritenuta opportuna l'installazione di un ponte-radio tra le isole Pelagie e la Sicilia. I relativi lavori sono già stati predisposti e, la realizzazione dell'opera avverrà in brevissimo termine.

Inoltre, la società concessionaria telefonica S.I.P. ha disposto l'istituzione della rete telefonica urbana a Lampedusa ed ha già stipulato 40 contratti di nuove utenze telefoniche. Attualmente sono in corso i lavori per l'installazione degli apparecchi presso il domicilio dei richiedenti.

Il Ministro: Russo.

DI MAURO ADO GUIDO, SPALLONE, IL-LUMINATI E GIORGI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere se risponda a verità la notizia che l'E.N.I. costruirà un metanodotto Vasto-Napoli; nel caso affermativo, se ciò costituisca una diminuzione della quota di metano già riservato allo Abruzzo, regione ricca di fonti di energia, ma estremamente depressa e dissanguata dalla emigrazione, nonché molto scarsamente beneficiata finora degli investimenti pubblici. (9706)

RISPOSTA. — A suo tempo, con decisione adottata dai ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali, fu stabilito di porre a disposizione della regione abruzzese 800 mila metri cubi di metano al giorno proveniente dal campo di San Salvo scoperto dall'Ente nazionale idrocarburi.

Tale risoluzione mirava sia a potenziare gli impianti industriali già esistenti, sia a creare nuove iniziative e, quindi, numerosi posti di lavoro.

È necessario, però, sottolineare che i cospicui quantitativi di gas naturale, scoperti nella regione abruzzese, dovevano essere utilizzati il più rapidamente possibile per evitare una immobilizzazione ovviamente antieconomica della ricchezza rinvenuta e contribuire, così, a diminuire l'importazione di fonti di energia.

Sennonché, l'unica iniziativa sorta in loco per rendere possibile un notevole assorbimento del gas naturale è stata quella di una società italiana, la E.N.I.-Breda, il cui stabilimento, ubicato nella Piana di Sant'Angelo comune di San Salvo, entrerà in esercizio nel corrente anno ed assorbirà, secondo le previsioni, circa 400 mila metri cubi di metano al giorno.

L'azienda di Stato, nell'intento di utilizzare la restante produzione di gas, ha proceduto alla costruzione del gasdotto Vasto-Roma, per convogliare verso Terni, Narni e Roma il metano non utilizzato.

Nel quadro, poi, di una più razionale utilizzazione delle riserve di gas naturale contenute nei giacimenti delle regioni adriatiche nel mezzogiorno d'Italia, anche ai fini della sicurezza dei rifornimenti, si è progettato il collegamento dei vari campi di produzione e la costruzione di un metanodotto per Napoli che verrà alimentato dal gas prelevato da più giacimenti, con tutti i vantaggi che un tale criterio di alimentazione – già sperimentato nella Valle Padana – consente.

Si sottolinea che la costruzione delle condotte colleganti i vari giacimenti individuati lungo il versante adriatico si risolverà, alla lunga, in un vantaggio per le varie zone da esse interessate. Infatti, quando le riserve locali saranno esaurite, sarà possibile, utilizzando le stesse opere ed il metanodotto per Napoli, fare affluire, nelle predette località, metano di altri nuovi giacimenti, che dovessero venire localizzati nel Mezzogiorno, o gas naturale di importazione.

Si ritiene opportuno far rilevare che il tracciato del nuovo metanodotto costa adriatica-Napoli non è stato ancora definito; nel progetto di massima si prevede, tuttavia, che la nuova condotta debba passare per la piana di Benevento.

Il Ministro: Bo.

DI MAURO LUIGI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per cui il ripetitore televisivo di Caltanissetta, completato da lungo tempo, non viene messo ancora in attività.

(11711)

RISPOSTA. — La R.A.I., nell'intento di eliminare gli inconvenienti lamentati, ha predisposto un progetto per l'installazione di apposito impianto che dovrà servire la zona segnalata.

Detto progetto è in atto sottoposto ad un accurato esame per stabilire se la sua realizzazione non contrasti eventualmente con quello dei piani già approvati. E ciò perché ogni nuovo impianto non può non tener conto della situazione dell'intera rete già esistente e di quella in fase di realizzazione, dovendosi in essa inserire in maniera organica, si da non provocare interferenze e intralci al servizio.

A tal fine il progetto di cui avanti è stato trasmesso all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, per l'esame preliminare, dopo di che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio superiore tecnico.

Il Ministro: Russo.

DI NARDO. - Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere se siano informati che la direzione delle Manifatture cotoniere meridionali di Napoli ha ordinato ad ex dipendenti di lasciare libere le case che abitano da diversi anni, di proprietà delle Manifatture, per conoscere, ciascuno per la propria competenza, se intendano intervenire, per far sospendere la procedura di sfratto, non avendo quelle famiglie la possibilità economica di poter fittare altri alloggi; per conoscere, infine, se intendano dare disposizioni all'Istituto case popolari di Napoli di provvedere ad assegnare un certo numero di alloggi agli ex dipendenti delle Manifatture, che rimarranno senza abitazione, a seguito dello sfratto intimato da quella direzione.

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 11404, del deputato Abenante, pubblicata a pag. 5071).

DI PRIMIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di prevedere nella prossima ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti magistrali, e nel prossimo bando relativo al concorso per merito distinto, il compito di un punteggio a favore degli insegnanti elementari, che svolgono un lavoro straordinario in qualità di segretario direttore del patronato scolastico e di quelli con incarico di fiduciario. (9071)

RISPOSTA. -- Le disposizioni che regolano attualmente l'espletamento dei concorsi per merito distinto sono quelle previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, la quale, a norma dell'articolo 3 stabilisce che la tabella di valutazione dei titoli è, per ogni provincia, stabilita con insindacabile facoltà discrezionale dalle singole commissioni giudicatrici.

Pertanto, finché non interverrà una nuova norma modificatrice di quella già citata, il Ministero non potrà interferire sulla formulazione della tabella di valutazione dei titoli demandata per legge alla commissione.

Per quanto riguarda la valutazione dei servizi, prestati presso i patronati scolastici, si fa presente che l'ordinanza, emanata il 23 gennaio 1965, relativa ai trasferimenti magi-

strali, ha confermato sostanzialmente le disposizioni già applicate per il corrente anno scolastico, nonché i punti previsti per le diverse categorie di titoli valutabili.

Nell'ordinanza stessa non sono stati, per altro, presi in considerazione, a fini dell'attribuzione di punti, particolari servizi resi in posizione di comando da insegnanti elementari.

Il Ministro: Gui.

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se sia al corrente che nella sede di Genova, in seguito all'espletamento del recente concorso magistrale, sono rimasti vacanti 26 posti del ruolo soprannumerario riservati agli uomini, per mancanza di vincitori.

L'interrogante chiede pertanto al ministro se ritenga necessario adottare una iniziativa intesa a consentire che i posti rimasti vacanti siano ricoperti con maestre risultate idonee, nell'ordine di graduatoria del concorso in questione.

L'interrogante chiede infine che l'iniziativa sia adottata su scala nazionale, in quanto in varie città italiane si è verificata una situazione analoga a quella di Genova e pertanto i posti rimasti scoperti ammontano nel complesso a circa 3.200. (9357)

RISPOSTA. — Con la legge 30 maggio 1965, n. 580 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 7 giugno 1965, n. 140, è stata soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti e del conferimento degli incarichi.

L'articolo 4 di detta legge dispone che i posti maschili non coperti nel concorso magistrale di cui all'ordinanza n. 1900 del 31 luglio 1963, per mancanza di vincitori, siano assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.

Il Ministro: Gui.

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dei cinque ufficiali di origine albanese già in servizio permanente effettivo e collocati nella riserva in seguito al decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, ed attualmente richiamati.

L'interrogante chiede in particolare se non sia doveroso prevedere la riammissione in servizio effettivo di detti ufficiali, i quali hanno sempre meritato in pace ed in guerra, e ciò anche nella considerazione che recentemente sono stati approvati provvedimenti in favore degli ufficiali e sottufficiali residenti in territori inaccessibili. (11834)

RISPOSTA. — La possibilità di riammettere nei ruoli del servizio permanente gli ufficiali e i sottufficiali di origine albanese che, immessi nelle forze armate italiane in applicazione della legge 13 luglio 1939, n. 1115, ne cessarono per effetto del decreto-legge 2 agosto 1946, n. 489, costituì già a suo tempo, oggetto di attenta considerazione.

Non si ritenne per altro che ricorresse l'opportunità di dar corso al riguardo alla necessaria iniziativa legislativa.

L'amministrazione ha potuto comunque andare incontro agli interessati richiamando in servizio coloro che ne fecero domanda ed erano in possesso dei prescritti requisiti. Tra questi, i cinque ufficiali citati dall'interrogante, il cui trattenimento in servizio si cercherà di protrarre il più a lungo possibile.

Il Ministro: Andreotti.

DURAND DE LA PENNE. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa. — Per conoscere se risponda a verità la terrificante notizia che in un deposito della caserma Villarey di Ancona sono « immagazzinate » da quattro anni novemila salme di caduti della seconda guerra mondiale.

Qualora l'incredibile notizia risponda a verità l'interrogante chiede:

- 1) di sapere chi sia il colpevole di tale ingiustificabile, indegna e tragica realtà e quali provvedimenti saranno presi a carico di chi ha offeso, con la sua vergognosa azione, l'intero popolo italiano dimenticando persino i sacri resti dei suoi caduti in guerra;
- 2) che vengano immediatamente restituite, con tutti gli onori, alle famiglie le salme dei loro caduti e qualora ciò non sia possibile venga costruito, a spese dello Stato, un tempio ossario ove siano degnamente deposti i nostri caduti. (12027)

RISPOSTA. — Il commissariato generale onoranze caduti in guerra, proseguendo nella sua opera benemerita, ha, con cure lunghe e pazienti, recuperato in Jugoslavia le salme di 11.808 soldati italiani, caduti in quelle terre, al servizio della Patria, nell'ultimo conflitto mondiale.

I miseri resti, composti in apposite cassettine, sono affluiti in Italia nel periodo 1961-64.

con otto trasporti che hanno fatto capo ad Ancona. Delle salme, 3205 sono state consegnate alle famiglie che ne hanno già fatto richiesta mentre altre domande continuano a pervenire. Le restanti sono state sistemate, per ora, in alcuni locali della caserma Villarey, su adatte scaffalature, vigilate e custodite da un incaricato dell'amministrazione militare. In uno dei locali è stata ricavata una cappella in cui, ogni lunedi, un cappellano militare celebra la messa in suffragio dei gloriosi caduti.

Priva di fondamento è risultata la notizia, comparsa sulla stampa locale di « enormi spostamenti » dei pietosi resti; giacché, quando per facilitare le ricerche si rende necessario riordinare le cassettine, colmando i vuoti di quelle riconsegnate ai parenti, le operazioni sono svolte con la dovuta cura e sotto la sorveglianza di inviati del commissariato.

Trattasi comunque di una situazione provvisoria in attesa che i resti mortali dei caduti siano avviati alla destinazione definitiva.

Infatti le salme che non saranno richieste dalle famiglie saranno inumate nel grande ossario in corso di completamento a Bari, destinato ad accogliere tutti i caduti d'oltremare.

Il progetto di un sacrario ad Ancona, a suo tempo ventilato e non concretatosi per varie difficoltà, è da considerare superato stante l'opportunità di concretare i mezzi, pur sempre limitati, in un solo monumento; destinando le economie che potranno realizzarsi ad una più accurata manutenzione e all'organizzazione di pellegrinaggi di pietà individuali e collettivi.

Sfrondati i fatti da ogni passionalità, anche se giustificabile quando è intesa alla tutela dei supremi valori umani e patriottici, sembra che le espressioni di sdegno adoperate dall'interrogante non siano nel caso appropriate e che nessuna responsabilità sia da chiamare in causa.

Il Ministro della difesa: Andreotti.

FINOCCHIARO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se risponda al vero e qualı ragioni motiverebbero la iniziativa che nell'agro di Corato (Bari) decine di ettari di terra coltivata sarebbero destinati a zona per le esercitazioni di tiro, minacciando — specie con l'impiego dei carri armati — la integrità e la redditività di colture di varia natura. Nella zona i coltivatori sono in violenta agitazione, paventando il proprio allontanamento dai fondi, in un momento, in cui si richiedono per le colture particolari cure stagionali. (11467)

RISPOSTA. — Durante il corrente mese di giugno si avvicendano nella zona di Corato, e particolarmente nell'area addestrativa di Torre di Nebbia, unità meccanizzate e corazzate dislocate nell'Italia meridionale per effettuarvi il campo estivo.

Per motivi di sicurezza è previsto l'allontanamento dalla zona di persone e armenti solo durante i giorni (circa 8) in cui si svolgono esercitazioni a fuoco.

Al fine di ridurre al massimo possibile il disagio della popolazione locale è stato disposto che l'area di sgombero sia ridotta all'indispensabile e che gli eventuali danni vengano prontamente risarciti.

Il Ministro: Andreotti.

FINOCCHIARO. — Al Ministero della pubblica istruzione. — Per conoscere, constatato lo stato di difficoltà e di conseguente disagio in cui viene a trovarsi un notevole numero di studiosi che desiderano aggiornare o approfondire la propria cultura, se ritenga opportuno estendere anche ai direttori didattici e dagli insegnanti elementari la facoltà di usufruire del prestito locale dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche statali.

Essi infatti non sono compresi nelle categorie previste dall'articolo 6 del regio decreto 25 aprile 1938, n. 774 (Gazzetta ufficiale del 21 giugno 1938, n. 139) potendo ottenere il prestito soltanto mediante deposito o mediante malleveria come disposto rispettivamente dagli articoli 8 e 9 (comma d) del succitato regio decreto. (11687)

RISPOSTA. — Nel nuovo schema di regolamento, che sarà prossimamente sottoposto all'esame del Consiglio superiore, è prevista l'ammissione al prestito locale senza malleveria di libri e manoscritti presso le biblioteche statali di tutti i dipendenti dello Stato, intendendosi compresi tra questi, ovviamente, anche i direttori didattici ed i maestri elementari.

Il Ministro: Gui.

FIUMANO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per sapere se la Cassa per il mezzogiorno, nel momento in cui si appresta all'approva-

zione del progetto per la costruzione dell'invaso in località Timpa Pantaleo, curato dal consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria), allo scopo di fornire l'acqua di irrigazione per i terreni a valle della zona costiera ionica compresa tra Siderno e Sant'Ilario dello Jonio, ritenga opportuno economicamente e giusto accogliere la richiesta di oltre cento piccoli proprietari, le cui aziende sono ubicate immediatamente a valle dell'invaso, sulla sponda destra del torrente Torbido, nelle contrade Santo Stefano, Bombaconi, Gagliolo, Cuzzochiero, Gagliano, Dragoni, Pirgo, Agliona e Marcinà inferiore, tutte in agre del comune di Grotteria, tendenti ad ottenere la possibilità di utilizzare una piccolissima parte delle suddette acque ai fini irrigui per oltre 50 ettari di terreni fortemente suscettibili di sviluppo, coltivati o trasformabili in agrumenti ed ortofrutticoli.

L'interrogante fa presente che trattasi di zona minacciata da forte decadenza economico-sociale, dove l'emigrazione ha raggiunto punte molto elevate e non accenna a diminuire. (11409)

RISPOSTA. — In sede di progettazione esecutiva dell'impianto irriguo utilizzante le acque del Lordo e del Chiara, compatibilmente con l'andamento orografico dei terreni delle contrade Santo Stefano, Bambaconi, Gagliolo, Cuzzochiero ed altre tutte ricadenti in agro di Grotteria, sarà senz'altro tenuta presente la segnalazione e si provvederà a studiare le relative opere di adduzione e distribuzione. Si fa, comunque, presente che l'intervento potrà essere finanziato in sede di rilancio della legge speciale per la Calabria.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del vivissimo stato di agitazione dei lavoratori delle cave di pietrisco nei comuni di Palmi e Bagnara Calabra (Reggio Calabria), a causa delle ripetute sospensioni di fornitura ordinate dalle ferrovie dello Stato, dovute, a quel che risulta, dall'ingorgo verificatosi nella zona di raddoppio del binario di altro materiale proveniente dalle cave di Castiglione Teverino e Santa Maria la Bruna;

b) se ritenga giustificata la richiesta dei lavoratori e dell'organizzazione sindacale tendente ad ottenere anche nell'interesse della amministrazione ferroviaria che la fornitura

di pietrisco nelle zone del compartimento di Reggio Calabria avvenga tramite le cave più vicine al posto di impiego del materiale e, in particolare, quelle di Palmi e Bagnara.

L'interrogante sottolinea come sia da una parte irrazionale l'invio di materiali da località ben più lontane da quelle suddette e, dall'altra parte, giusta la considerazione di evitare che siano colpite da disoccupazione proprio i lavoratori delle zone laddove minori sono le possibilità di impiego. (11747)

RISPOSTA. — In effetti le forniture di pietrisco occorrenti per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria vengono di norma appoggiate alle cave produttrici più vicine ai posti di impiego del materiale e, precisamente, a quelle esistenti nello stesso compartimento di Reggio Calabria (Cave di Palmi, Bagnara e Prangi da poco riattivata) ed in quello contiguo di Napoli (Cava di Santa Maria La Bruna).

Solo in casi eccezionali, quando le suddette cave non possono fronteggiare eventuali pressanti necessità, per altro limitate a qualche settimana, si fa affluire materiale anche dal compartimento di Roma.

Le periodiche sospensioni temporanee delle forniture di pietrisco sono legate alla necessità di far affluire il pietrisco, sul luogo d'impiego, nei quantitativi richiesti dall'andamento dei lavori.

Il Ministro: JERVOLINO.

FIUMANO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se — dopo le immediate lamentele insorte in conseguenza del nuovo orario delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 30 maggio 1965 — ritenga opportuno:

1) prevedere, per il tratto che va da Caulonia a Squillace, fermate di alcuni treni nelle ore notturne, tenuto conto che per circa 12 ore nessun treno ferma, con grave disagio, oltreché per gli abitanti dei paesi costieri e dei centri interni, anche per gli stessi ferrovieri della zona;

2) trovare il modo di eliminare la lunga fermata di 65 minuti a Roccella Jonica del treno 2873 Roma-Calabria, tenendo conto che trattasi dell'unico treno che serve con vetture dirette la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria e che cittadini, viaggiatori occasionali e turisti sono costretti a questa forzata sosta quando, dopo altri 10-15 minuti di percorrenza, raggiungerebbero i paesi di destinazione (Siderno, Locri, Gioiosa Jonica, ecc.).

RISPOSTA. — Fra Catanzaro lido e Roccella Jonica circolano, nelle ore notturne, soltanto i diretti 893 e 896 che effettuano su tale tratta pochissime fermate intermedie, in quanto tali treni assicurano, nei due sensi, la relazione a lungo percorso Bari-Reggio Calabria e non è, pertanto, opportuno gravarli di un servizio a carattere locale, come quello desiderato, con l'assegnazione di fermate che verrebbero a far notevolmente peggiorare la loro velocità commerciale, a danno dei viaggiatori che li utilizzano per le relazioni di estremità;

2) per quanto riguarda il treno 2873, va precisato che pur conservando esso lo stesso numero indicativo per tutto il percorso Santa Aufemia-Catanzaro-Reggia Calabria, disimpegna, in effetti, due funzioni ben distinte: la prima, di assicurare il proseguimento immediato da Santa Eufemia delle carrozze in servizio diretto provenienti da Roma col direttissimo 887 per Catanzaro, Crotone e Roccella Jonica e, la seconda, di disimpegnare un servizio locale nella tratta da Roccella Jonica a Reggio Calabria.

Quest'ultima funzione, in relazione soprattutto alle esigenze della tratta tra Brancaleone e Reggio Calabria ed alla convenienza di distanziare la marcia del 2873 dal precedente treno 895, rende necessaria una partenza da Roccella Jonica alle ore 9,39 mentre, per il servizio diretto da Roma, l'arrivo del 2873 è previsto alle ore 8,34 con un intervallo quindi di 65 minuti.

Il servizio della tratta Catanzaro-Roccella Jonica verso le località segnalate dall'interrogante viene riservato invece al treno 895 che è assai più celere del 2873 e che può essere utilizzato anche dai viaggiatori provenienti da Roma e da Napoli col servizio diretto offerto dai treni 887-2873, mediante un trasbordo a Catanzaro.

Il Ministro: JERVOLINO.

FIUMANO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere — in riferimento all'ordine del giorno votato il 21 maggio 1965 dall'assemblea dei lavoratori dell'azienda statale foreste demaniali di Bovalino (Reggio Calabria) — se ritengano opportuno intervenire, con la urgenza che l'agitazione sindacale consiglia, affinché:

a) venga abolito l'anormale rapporto di lavoro basato sul licenziamento dei lavoratori ogni due mesi e istituito un rapporto organico a scadenza indeterminata che assicuri stabilità e sicurezza, oltre che maggiore tranquillità agli stessi;

- b) sia assicurato a tutti i lavoratori il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di categoria;
- c) vengano corrisposti gli assegni familiari mensilmente;
- d) la fabbrica assolva ad una giusta funzione di potenziamento dell'economia zonale attraverso una politica di massimo sfruttamento dei macchinari e di una maggiore occupazione delle forze lavoratrici, tenendo conto della forte disoccupazione esistente nella zona. (11750)

RISPOSTA. — Come è noto, con la legge 5 marzo 1961, n. 90, è stato vietato a tutte le amministrazioni dello Stato — comprese le aziende autonome — di assumere operai sotto qualsiasi forma e denominazione.

Successivamente, questo Ministero, per effetto della legge 12 aprile 1962, n. 205, ha potuto utilizzare ed utilizza, per esigenze particolari relative alla esecuzione di lavori in economia ed in amministrazione diretta, operai assunti con contratto di diritti privato, per un periodo massimo di 66 giorni. A tali maestranze viene corrisposto il trattamento economico e normativo di categoria, in applicazione del contratto nazionale di lavoro in vigore.

Per la corresponsione degli assegni familiari, si applicano integralmente le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038. Alla liquidazione degli assegni medesimi a favore degli interessati provvede il competente Istituto di previdenza sociale, mentre questo Ministero si limita ad effettuare i versamenti contrattuali, in applicazione della tabella A, allegata alla suddetta legge del 1961, n. 1038.

La segheria demaniale di Bovalino, pervenuta da soli 4 anni circa all'azienda di Stato per le foreste demaniali, è riattata in tutte le strutture che la compogono ed è stata messa in efficienza per il normale funzionamento in ordine ai suoi compiti istituzionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere più dettagliate notizie circa la voce diffusa dalla stampa, secondo la quale una missione di studiosi statunitensi, e precisamente dell'università di

Pennsylvania, sarebbe riuscita a localizzare con buona approssimazione la zona ove giacciono i resti dell'antica Sibari (Cosenza).

L'interrogante desidera altresì conoscere quale intervento concreto è previsto da parte del Governo italiano a tali ricerche, sia sul piano degli studi diretti, sia su quello di una proficua collaborazione agli studiosi, al fine di incoraggiarli nel proseguire le ricerche, tese al ritrovamento delle vestigia della più famosa città della Magna Grecia. (8800)

RISPOSTA. — Le ricerche esplorative per la identificazione del sito di Sibari, nella piana del Crati, sono state affidate alla « Fondazione Lerici » la quale ha operato in collaborazione con la Pennsylvania *University*.

Dette ricerche, anche se ancora proseguono, con sondaggi geofisici, si sono virtualmente esaurite quando nel maggio 1962 la sovrintendenza, in seguito ad un saggio nell'area del « Parco del Cavallo », ha ottenuto, con i normali mezzi, la conferma che l'ipotesi di Umberto Zanotti Bianco, era fondata.

Dal 1962 tutti gli sforzi effettuati hanno consentito di meglio delimitare la zona archeologica interessante la città arcaica. I lavori, per altro, non sono ancora terminati.

Nello stesso tempo, la sovrintendenza alle antichità della Calabria, ha avviato con gli organi della Cassa per il mezzogiorno le richieste di bonifica che consentano finalmente di mettere in luce alcune delle rovine della antica Sibari. I suoi resti giacciono a sette metri di profondità dall'attuale superficie del terreno e a tre-quattro metri al di sotto del livello del mare. L'impegno di lavoro è dunque notevolissimo e dipende dalla concessione di enormi mezzi finanziari. Si ha però motivo di ritenere che essi vengano impegnati, nei limiti delle reali possibilità, per rimettere in luce l'antica città.

Il Ministro: Gui.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se, nel quadro del generale riordinamento della scuola che si sta predisponendo, sia previsto un assorbimento nei ruoli – sia pure graduale – dei numerosi insegnanti elementari che, pur non avendo mai partecipato a regolari concorsi magistrali, hanno insegnato « per incarico » per oltre dieci anni, riportando le qualifiche di « ottimo » o «distinto », dando così prova di particolare idoneità all'insegnamento, e che tuttavia – per raggiunti limiti di età – sono oggi nell'impossibilità di prendere parte ai concorsi avvenire. (9076)

RISPOSTA. — Si premette che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, « sono ammessi ai concorsi magistrali, anche se eccedono il prescritto limite massimo di età, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza dalla loro età rispetto al limite predetto ».

Pertanto, in via generale, l'aver superato il limite d'età prescritto per i concorsi magistrali non costituisce una condizione preclusiva dell'ammissione ove, come nel caso prospettato dall'interrogante, gli interessati abbiano prestato molti anni di servizio non di ruolo.

Per quanto attiene al merito della questione, si osserva, poi, che i problemi della formazione e del reclutamento del personale insegnante della scuola elementare sono stati esaminati, nei loro molteplici aspetti, nelle « linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola », tenuto conto delle risultanze dela commissione d'indagine, di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dei pareri espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Per altro, nel quadro delle soluzioni di cui si è ravvisata l'opportunità, non viene contemplata la possibilità di un assorbimento nei ruoli di coloro che non hanno mai partecipato a regolari concorsi, considerato anche che il fabbisogno d'insegnanti nella scuola elementare è da anni notevolmente inferiore al numero degli abilitati.

Il Ministro: Gui.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritenga, dovendo emanare tra breve le nuove ordinanze per i trasferimenti degli insegnanti elementari, di prevedere che i maestri delle scuole differenziali possano partecipare ai trasferimenti relativi a quel tipo di scuola, mentre i maestri delle scuole normali partecipino al trasferimento per le scuole normali.

L'interrogante si permette far presente, a tale riguardo, che attualmente gli insegnanti delle scuole differenziali non possono chiedere di essere trasferiti in scuole normali se non dopo cinque anni di servizio, mentre gli insegnanti delle scuole normali (purché prov-

visti del cosiddetto diploma di fisiopatologia) possono partecipare a tutti i tipi di trasferimento. (9161)

RISPOSTA. — Con l'ordinanza n. 705/24/4 è stato confermato il criterio secondo cui l'assegnazione della classe differenziale è disposta previo impegno da parte degli aspiranti a prestarvi servizio per un quinquennio.

Ciò non soltanto al fine di assicurare una maggiore stabilità di personale docente in tali tipi di scuole nelle quali vengono svolti programmi particolari e differenziati, ma anche allo scopo di evitare che detti insegnanti (per i quali sono compilate apposite graduatorie in relazione al possesso del titolo di specializzazione), una volta assegnati a classe differenziale, con un punteggio di regola inferiore a quello occorrente per il trasferimento da una ad altra scuola normale, possano in breve tempo essere trasferiti alle scuole normali.

Il Ministro: Gui.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere, in relazione ai risultati delle recenti ricerche archeologiche effettuate in località La Roccelletta (Catanzaro), se intenda disporre il finanziamento per più ampi scavi diretti non solo a portare in luce le interessanti vestigia già individuate, e la cui importanza è stata riconosciuta dal sovrintendente alle antichità della Calabria, ma ad allargare, altresì, le ricerche stesse a tutta la zona circostante ritenuta centro di antiche civiltà e dove, pare, Annibale, in seguito alle disfatte inflittegli dai romani, abbia fissato gli ultimi suoi accampamenti prima di reimbarcarsi per l'Africa. (9681)

RISPOSTA. — La sovrintendenza alle antichità della Calabria, dopo una sommaria esplorazione dei terreni intorno al rudere de La Roccelletta, ha ritenuto opportuno proporre più ampi saggi, ed a tale scopo ha inoltrato al Ministero una perizia dell'importo di lire 1.500.000, il cui finanziamento è stato già disposto.

Il Ministro: Gui.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere, in previsione del riordinamento del personale insegnante della scuola media, in quale considerazione sarà tenuto il servizio prestato – talvolta per vari anni consecutivi – da professori non abilitati, e quindi sotto forma di incarico o supplenza.

L'interrogante si permette far presente che tale servizio, reso con encomiabile zelo, capacità e piena sodisfazione di capi d'istituto e provveditori, ha indubbiamente permesso di fronteggiare con maggiore serenità il sempre crescente fabbisogno di personale insegnante, e sarebbe quindi contrario a principio di giustizia se, nel riordinamento della scuola, non si tenesse conto di ciò, agevolando l'immissione in ruolo, sia pure graduale ed eventualmente attraverso concorsi riservati, di questi benemeriti insegnanti, che non chiedono altro che di poter continuare a dare il meglio di se stessi a favore della scuola italiana.

(10497)

RISPOSTA. — I problemi della preparazione e del reclutamento degli insegnanti della scuola media e delle scuole secondarie superiori sono stati, come è noto, esaminati, nei loro molteplici aspetti, nelle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola », tenuto conto delle risultanze della commissione d'indagine, di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dei pareri espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I criteri che secondo le predette linee debbono presiedere al reclutamento del personale insegnante sono essenzialmente intesi, da un lato, a favorire il più rapido inserimento del personale nei ruoli organici (mediante le opportune modifiche alle attuali procedure concorsuali) dall'altro, ad agevolare la formazione degli aspiranti all'insegnamento anche mediante un'adeguata assistenza dopo la laurea.

Sono stati anche previsti provvedimenti transitori di emergenza, necessari per superare al più presto l'attuale squilibrio fra il numero degli alunni e il numero degli insegnanti; ma nel quadro delle soluzioni di cui si è ravvisata l'opportunità, non viene contemplata la possibilità di indire concorsi riresvati a insegnanti non abilitati.

Si deve, per altro, ricordare che, in base alle vigenti disposizioni, il servizio di supplenza prestato da insegnanti non abilitati costituisce oggetto di valutazione in sede di formazione delle graduatorie di concorso.

Il Ministro: Gui.

FODERARO E CAIAZZA. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se, nonostante le assicurazioni date dal sottosegretario Lucchi alla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1965, siano da ritenere attendibili le notizie secondo cui il Ministero sarebbe orientato verso la revoca

del provvedimento col quale – in ottemperanza a precise disposizioni di legge – sono state concesse ad alcune imprese di autolinee già gestite dalla fallita società Marozzi, orientamento che dovrebbe ritenersi determinato dall'azione intimidatrice di scioperi eversivi, organizzati allo scopo di coartare la volontà della pubblica amministrazione, e ciò al fine precipuo di estendere arbitrariamente l'ambito di operatività di alcune imprese pubbliche, già gravemente deficitarie. (10963)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11437, del deputato Cinciari Rodano Maria Lisa, pubblicata a pag. 5095).

FODERARO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti saranno adottati per risolvere il problema del rifornimento idrico delle frazioni Cannavà e Cirello, in comune di Rizzicono (Reggio Calabria), distanti dal capoluogo oltre tre chilometri, con circa 1.200 abitanti, il cui rifornimento idrico grava attualmente in misura di 15 mila lire giornaliere per autobotte sul già passivo bilancio del comune.

L'interrogante si permette far presente che il problema potrebbe essere risolto mediante lo sfruttamento del vecchio acquedotto, che utilizza sorgenti locali, che distano dalle frazioni suddette appena due chilometri. (11087)

RISPOSTA. — Tali località sono comprese nel complesso dell'acquedotto dell'Alaco, il cui progetto di massima è già stato approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno. Per altro, il relativo elaborato potrà essere esaminato, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento che dispone la proroga della attività della Cassa per il mezzogiorno, alla luce dei criteri di gradualità degli interventi, che saranno fissati dai piani pluriennali di coordinamento di cui all'articolo 1 dello stesso provvedimento.

Il Ministro: PASTORE.

FODERARO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga assicurata, alla stazione di Sant'Eufemia Lamezia (Reggio Calabria), per tutti i treni provenienti da Roma e da Reggio Calabria l'immediata coincidenza per i viaggiatori diretti a Catanzaro Sala.

L'interrogante si premette far presente come in atto non tutti i treni in transito a

Sant'Eufemia Lamezia trovino coincidenza con quelli in partenza per Catanzaro, creando in tal modo notevoli difficoltà per i viaggiatori diretti a quella città. (11641)

RISPOSTA. — È da premettere che i treni in partenza da Sant'Eufemia Lamezia per Catanzaro sono impostati tenendo conto della duplice funzione ad essi assegnata e, cioè, il disimpegno del servizio locale e le corrispondenze con i treni a lungo percorso della linea tirrenica.

Per evidenti ragioni di economia, di disponibilità del materiale ed anche per le stesse esigenze di circolazione su una linea a semplice binario, quale la Sant'Eufemia-Catanzaro, non è per altro possibile far partire da Sant'Eufemia Lamezia in immediata coincidenza con ciascuna comunicazione a largo raggio della linea tirrenica, un apposito treno. Tuttavia la situazione dei treni già previsti in orario non sembra sia inadeguata alle effettive esigenze del traffico interessato.

Infatti,nel senso nord-sud, dei 14 treni rapidi, direttissimi e diretti in arrivo a Santa Eufemia Lamezia da Roma e Napoli, sette trovano coincidenza per Catanzaro con intervalli da 7 a 14 minuti, altri cinque con intervalli da 26 a 38 minuti e solamente due (1 direttissimi 83 e 85) non hanno un immediato proseguimento. A quest'ultimo riguardo è da ricordare che esiste una relazione espressamente riservata alla Calabria (che disimpegna anche servizio diretto per Catanzaro ed oltre) assicurata dal direttissimo 887 intermedio tra i direttissimi 83 e 85 e che presenta utilissime ore di partenza da Roma (20,22) e da Napoli (23,00) e di arrivo a Catanzaro (5,42).

Nel senso inverso sud-nord, dei 13 treni rapidi, direttissimi e diretti in arrivo a Santa Eufemia Lamezia da Reggio Calabria, cinque trovano coincidenza per Catanzaro con intervalli da 8 a 18 minuti, altri quattro con intervalli da 28 a 48 minuti ed altri tre con intervalli di circa un'ora. A queste relazioni devono aggiungersi quelle da Reggio Calabria per Catanzaro (2 rapidi e 2 diretti), per la via Jonica, tutte con coincidenze a Catanzaro lido.

Ciò premesso, ogni motivata richiesta che gli enti locali qualificati presenteranno, circa modifiche d'orario di qualche treno della Sant'Eufemia-Catanzaro per ridurre gli intervalli di coincidenza, sarà attentamente considerata dagli organi ferroviari per ogni possibile accoglimento.

Il Ministro: JERVOLINO.

FORNALE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se risponda a verità quanto scritto nella lettera del signor Antonio Pasin, residente a Calvene (Vicenza), pubblicata sul quotidiano Il Giornale di Vicenza, in data 22 novembre 1964.

Il Pasin, mutilato ed invalido per cause di guerra (1915-18), dichiara che, per un incidente occorsogli a causa di un ordigno bellico nel 1919, all'età di 17 anni, rimase privo dell'udito e della mano destra. Al suddetto non è mai stata riconosciuta l'invalidità, né quindi il diritto alla pensione. Attualmente, a distanza di 46 anni, il Pasin ha giacente presso la Corte dei conti un ricorso, iscritto col n. 517949.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali concrete possibilità vi siano per una sollecita definizione del caso. (10704)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 31 maggio 1922, n. 107033, regolarmente notificato il 29 giugno successivo, al signor Pasin Antonio venne negato diritto a pensione in quanto l'infortunio occorsogli il 31 maggio 1919, lungo il torrente Astico, ed a causa del quale rimase privo dell'udito e della mano destra, non fu dovuto a fatto di guerra ma imputabile allo stesso istante il quale, per l'età (aveva 18 anni circa), era già in grado di commisurare il pericolo cui si esponeva maneggiando, imprudentemente, un ordigno esplosivo (articoli 3 e 4 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426).

Avverso il suddetto provvedimento l'interessato ebbe a proporre ricorso giurisdizionale n. 27838 e, in sede di trattazione di tale gravame, il procuratore generale della Corte dei conti emetteva, in data 7 aprile 1963, conclusioni di rigetto che venivano notificate alla parte il giorno 25 dello stesso mese.

Intervenuta, però, la riforma tecnico-giuridica delle norme sulle pensioni di guerra di cui al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che, con l'articolo 74, consentì il riesame dei provvedimenti ministeriali per i quali erano pendenti ricorsi alla Corte dei conti, la pratica in questione veniva riesaminata in via amministrativa ma, non essendo emerso alcun fatto nuovo e non potendosi escludere che la responsabilità dell'infortunio risalisse alla stessa vittima, con i decreti ministeriali del 4 luglio 1924, n. 267328 e del 12 maggio 1925, n. 326308, venne confermato il precedente decreto negativo n. 107033.

A seguito di altre domande di pensione successivamente prodotte dal signor Pasin, furono effettuati ulteriori accertamenti istruttori dai quali, però, mai emersero elementi che consentissero l'accoglimento delle istanze e, infatti, venivano emessi i seguenti decreti ministeriali di diniego: del 25 novembre 1949, n. 1150763, notificato il 24 luglio 1950; del 28 giugno 1957, n. 1770482, notificato l'11 settembre 1957.

Avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato ha proposto il ricorso giurisdizionale n. 517949 che trovasi attualmente in corso di trattazione presso la Corte dei conti.

Si assicura l'interrogante che, non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

FORTINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere presso quali istituti di credito vengano depositati i fondi in dotazione agli enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti e quali interessi vengano corrisposti dalle banche agli enti stessi sui fondi depositati; e se ravvisi l'opportunità che i fondi stessi vengano depositati presso la Banca d'Italia o la Cassa depositi e prestiti. (5658)

RISPOSTA. — La gestione dei fondi in dotazione agli enti pubblici si conreta, essenzialmente: a) nell'impiego dei fondi stessi; b) nel loro deposito in attesa di tale impiego.

Per quanto riguarda l'impiego, le amministrazioni statali in genere e in particolare quella del tesoro, vigilano nelle forme e nei modi previsti, affinché l'utilizzo delle disponibilità degli enti pubblici sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari ed avvenga nel modo più idoneo per meglio conseguire le finalità istituzionali.

Relativamente al deposito, si premette che i fondi di pertinenza degli enti pubblici possono derivare o da contributi statali oppure da disponibilità proprie.

In ta'uni casi le disposizioni legislative stabiliscono che i fondi in parola devono essere depositati presso la tesoreria centrale dello Stato, ad un tasso d'interesse determinato; in altri casi, invece, la scelta delle forme di deposito delle proprie disponibilità è lasciata alla discrezionalità degli enti interessati.

I fondi depositati in tesoreria centrale affluiscono in appositi conti correnti intestati ai singoli enti creditori. Tali conti correnti sono stati disciplinati dal decdeto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, il quale all'articolo 1 autorizza l'istituzione di conti

correnti fruttiferi, liberi o vincolati, aperti a favore di enti pubblici, nonché di aziende od istituti di credito operanti sotto la vigilanza dello Stato; all'articolo 2 demanda al Ministero del tesoro la facoltà di fissarne il tasso d'interesse e all'articolo 3 convalida l'istituzione dei conti che erano stati accesi in precedenza.

Recentemente, in relazione al cennato decreto legislativo luogotenenziale n. 510, con decreto ministeriale del 30 dicembre 1964, pubbicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 1965, n. 38, sono stati determinati, in modo organico, i nuovi tassi d'interesse da applicare sui conti correnti fruttiferi con il tesoro. La misura di tali tassi è stata graduata in relazione alla natura giuridica dei soggetti intestatari dei conti correnti, alla natura dei conti stessi, e cioè se liberi o vincolati, e alla durata del vincolo.

Gli altri fondi, per i quali gli enti pubblici hanno facoltà nella scelta delle forme di deposito più convenienti, sono depositati presso aziende di credito. Alcune volte sono le stesse disposizioni legislative (ad esempio, la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, istitutiva del comitato per l'attuazione di un piano decennale per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti) che autorizzano gli enti in parola a tenere in deposito le loro disponibilità presso istituti di credito di diritto pubblico.

Alla scelta di tali aziende di credito gli enti interessati procedono sulla base di valutazioni discrezionali e delle proprie esigenze particolari. Sovente a dette aziende viene affidato anche il servizio di cassa, specie da parte di quegli enti che devono effettuare una notevole massa di pagamenti. Ciò spiega anche perché gli enti pubblici sono portati a tenere parte o tutti i propri fondi presso aziende di credito.

Ovviamente, il deposito dei fondi in parola rapresenta un notevole afflusso di mezzi finanziari al sistema bancario, il quale è in grado, così, di incrementare la propria attività creditizia, realizzandosi, quindi, degli effettivi aggiuntivi alle finalità per cui tali fondi vengono precostituiti.

Riguardo ai tassi d'interesse che le aziende di credito corrispondono sui depositi presso di esse effettuati dagli enti pubblici, si fa presente che la misura di essi è quella prevista dall'accordo interbancario per le condizioni (cartello bancario) e varia, evidentemente, secondo la natura di tali depositi (liberi o vincolati) con possibilità di maggiorazioni, nella percentuale prevista, qualora trattisi di enti aventi scopi di assistenza e di previdenza o quando la giacenza media dei depositi superi un determinato ammontare.

Giova aggiungere che, per il passato, in situazioni di carenza di fondi presso la tesoreria, le amministrazioni centrali e quelle con ordinamento autonomo sono state invitate, in più di una occasione, a raccomandare agli enti dipendenti o vigilati, finanziati con contributi dello Stato, di tenere le proprie disponibilità presso la tesoreria fino al loro effettivo impiego. Tale invito è stato effettuato in epoche diverse e con successive circolari. La prima fu diramata da questo Ministero nell'agosto 1952, epoca in cui il tesoro aveva in tesoreria una eccedenza attiva di soli 3 miliardi di lire; la seconda circolare fu inviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel dicembre del 1956, dato che la tesoreria presentava un deficit di circa 130 miliardi; la terza, infine, è stata diramata nel novembre del 1963, atteso che in quel momento il deficit della tesoreria era giunto a quasi 300 miliardi di lire.

Premesso quanto innanzi, si ritiene opportuno ricordare, per completezza di informazione, che, su iniziativa di questo Ministero, il Consiglio dei ministri, nella sua riunione del 5 marzo 1965, ha approvato un apposito provvedimento inteso a regolare completamente tutta la materia riguardante il deposito dei fondi degli enti statali in relazione ad una più aggiornata ed organica visione della politica economica nei confronti della tesoreria.

Con tale provvedimento, infatti, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per le gestioni speciali statali di tenere le loro disponibilità liquide in conti correnti con il tesoro, di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510. Allo stesso obbligo sono soggetti gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità, vengono erogati da amministrazioni statali, comprese quelle autonome, limitatamente, però, all'ammontare dei contributi medesimi.

Con lo stesso provvedimento, poi, si prevede la possibilità per gli accennati enti ed amministrazioni di trasferire le somme tenute in conto corrente con il tesoro in conti presso aziende ed istituti di credito - aventi un patrimonio non inferiore a quello da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il cre-

dito ed il risparmio – entro i limiti massimi di giacenza da determinarsi dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

In ordine al punto dell'interrogazione ove si prospetta se sia il caso che i fondi degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti vengano depositati presso la Banca di Italia e la Cassa depositi e prestiti, si fa presente che, con l'illustrato emanando provvedimento tale aspetto della questione viene risolto prescrivendo l'obbligo per gli enti interessati di depositare i loro fondi provenienti da contribuzioni statali in conti correnti con il tesoro, con la facoltà di tenere parte di tali fondi, secondo la prevista procedura, presso aziende ed istituti di credito.

Invero, una soluzione diversa non avrebbe tenuto conto né delle esigenze della tesoreria statale, né di quelle degli enti pubblici, i quali, come accennato, nel depositare i propri fondi presso aziende di credito affidano, generalmente, a queste il servizio di cassa, né, infine, della particolare natura e delle finalità istituzionali della Banca d'Italia e della Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro: Colombo.

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definitiva liquidazione della pratica di pensione di guerra relativa alla signora Cescutti Maria nata Fabrici (posizione 299731) per quanto si riferisce alla riserva contenuta nel decreto concessivo n. 435168 in ordine alle condizioni di inabilità accertate già durante la visita del 17 marzo 1964. (9595)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 21 febbraio 1964, n. 435168, alla signora Fabrici Maria venne concesso, quale madre del caduto civile Cescutti Adelchi, la pensione di guerra a decorrere dal 1º novembre 1950, data di morte del marito della richiedente; in detto provvedimento, inoltre, venne posta riserva di provvedere alla liquidazione della pensione nella maggior misura prevista dall'articolo 82 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, qualora l'interessata fosse stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro.

A tal fine, la signora Fabrici fu sottoposta a visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Udine il 18 marzo 1964 e riconosciuta permanentemente inabile a proficuo lavoro a datare dal gennaio 1962.

Ciò malgrado, non si rese possibile provvedere allo scioglimento della riserva espressa nel citato decreto, in quanto il relativo fascicolo degli atti n. 299731 era stato trasmesso, nel frattempo, alla Corte dei conti che ne aveva fatto esplicita richiesta per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 451100, proposto dalla signora Fabrici avverso il decreto ministeriale del 23 gennaio 1956, numero 1626425.

A seguito dell'interrogazione di che trattasi, è stata interessata la procura generale della Corte dei conti che, in data 18 giugno, ha restituito temporaneamente il fascicolo di che trattasi. Si è reso così possibile predisporre subito schema di decreto concessivo che, con elenco del 20 febbraio 1965, n. 43139, è stato trasmesso al comitato di liquidazione per lo esame di merito e l'ulteriore corso.

Tale provvedimento prevede, a scioglimento della riserva posta nel citato decreto ministeriale del 21 febbraio 1964, n. 435168, la concessione della pensione nella maggior misura prevista dall'articolo 82 della menzionata legge n. 648 del 1950 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 1962, per riconosciuta inabilità a proficuo lavoro della richiedente.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

FRANCHI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per sapere se siano a sua conoscenza le condizioni di grave disagio in cui vengono a trovarsi i titolari delle aziende elettriche minori che spesso sono, allo stesso tempo, anche gestori e prestatori d'opera e che ora, in seguito agli indiscriminati provvedimenti di nazionalizzazione, si trovano sull'orlo della rovina personale a causa dei criteri di stima e dei ratei degli indennizzi di esproprio che, particolarmente nei casi in cui i provvedimenti hanno creato condizioni di disoccupazione per interi nuclei familiari, non consentono assolutamente l'assunzione di iniziative alternative; e per conoscere quali provvedimenti eccezionali ed urgenti intenda assumere, particolarmente nell'attuale congiuntura, in favore della citata benemerita categoria.

RISPOSTA. — La questione di che trattasi ha già formato oggetto di interessamento da parte di questo Ministero in relazione alle situazioni di disagio direttamente prospettate dagli interessati.

Le preoccupazioni più avvertite dalla categoria riguardano non solo la sollecita liquidazione dell'indennizzo e la misura dello stesso, ma le prospettive di lavoro di interi nuclei familiari che, per aver gestito direttamente l'impresa trasferita, non possono essere as-

sunti alle dipendenze dell'« Enel », a norma dell'articolo 13 della legge n. 1643.

Allo scopo di ovviare, per quanto possibile, a quanto sopra, il Ministero ha già espresso parere favorevole nei riguardi del disegno di legge n. 799, di iniziativa dei senatori Monni ed altri, all'esame della competente Commissione del Senato.

In tale provvedimento, tra l'altro, è prevista una notevole riduzione delle rate di indennizzo e per le imprese più piccole, il pagamento dell'indennizzo stesso in un'unica soluzione, per consentire l'utilizzazione delle somme ottenute in altre attività.

Il Ministro: Lami Starnuti.

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se intenda disporre la revisione della pratica di pensione di guerra (posizione n. 1750926) risolta con decreto negativo numero 2048497 e relativa al signor Germanis Gioacchino, in quanto lo stesso già godeva di pensione di guerra di settima categoria, per infermità contratta durante le operazioni in Africa orientale, ma il cui libretto gli è stato ritirato dalle autorità jugoslave e sostituito con altro libretto successivamente ritiratogli dal comune di Carrara, nel cui campo profughi era ospitato dopo il rimpatrio, ai fini del ripristino della pensione già goduta.

(10040)

RISPOSTA. — Non risulta che al signor Germanis Gioacchino, nato a Pinguente (Pola) l'11 ottobre 1912 e domiciliato a Udine, sia stato mai concesso, da parte del Governo italiano, trattamento pensionistico di guerra.

Soltanto in data 9 aprile 1961, il predetto ebbe a presentare, per la prima volta, istanza di pensione assumendo di aver contratto, in Africa orientale, infermità malarica a causa della quale sarebbe stato rimpatriato nel 1937.

Dalla copia del foglio matricolare acquisito al fascicolo degli atti, venne accertato che l'istante aveva partecipato, dal 23 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, al conflitto italo-etiopico col ventesimo battaglione zappatori e che era stato rimpatriato, non per malattia, ma per licenza straordinaria e collocato in congedo illimitato il 16 marzo 1937. Emerse, inoltre, che il signor Germanis era stato richiamato alle armi, per il periodo dal 13 aprile al 14 ottobre 1939 e dal 4 al 30 giugno 1943, e che nessuna infermità il predetto aveva contratto, né durante il servizio militare prestato in Africa orientale, né durante il servizio prestato successivamente.

Al riguardo, il competente distretto militare di Massa Carrara ebbe anche a precisare che non esisteva presso quel comando alcun atto sanitario relativo al Germanis il quale, per altro, invitato tramite la stazione carabinieri di Udine-Porta Aquileia, dichiarava di non possedere documentazione probativa in ordine a quanto da lui asserito.

Per i suesposti motivi la pratica di che trattasi veniva definita, negativamente, con decreto ministeriale del 25 marzo 1964, numero 2048497, notificato a norma di legge il 14 maggio successivo.

Riesaminati gli atti del fascicolo, non sono emersi elementi che, allo stato attuale, consentano di poter modificare il cennato provvedimento di diniego. Tuttavia, a seguito dell'interrogazione suddetta nella quale vengono poste in luce circostanze che si ritiene opportuno di dover chiarire, è stato interessato il Ministero degli affari esteri – direzione generale affari economici – per conoscere se ed a quale titolo il signor Germanis abbia fruito di pensione di guerra da parte del governo jugoslavo.

È stato, inoltre, interessato il comune di Carrara perché fornisca precise notizie in merito al libretto di pensione che sarebbe stato a suo tempo ritirato all'ex militare durante la sua permanenza nel locale campo profughi.

Si assicura che, ove da tali istruttorie dovessero emergere documenti o fatti nuovi, utili per la revisione della prafica, non si mancherà di adottare, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla concessione della pensione di guerra in favore della signora Del Marchesato Antonietta vedova del carabiniere Abate Umberto la cui pratica è stata trasmessa accompagnata dal foglio matricolare dal Ministero della difesa in data 23 ottobre 1964 con lettera 17906/S.

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1965, n. 1243910, alla signora Del Marchesato Antonietta, quale vedova del militare Abate Umberto, è stato concesso trattamento pensionistico di guerra a decorrere dal 1º novembre 1963, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 5541018 è stato trasmesso, con elenco del 14 giugno 1965, n. 15, alla competente direzione provinciale del tesoro di Gorizia per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

FRANCHI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla concessione della pensione di guerra in favore del signor Pusca Fortunato (posizione n. 1802733), del signor Zanetti Antonio (posizione n. 1643532) e del signor Trevisan Erminio (posizione n. 1651301). (11488)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 3 maggio 1957, n. 1750156, regolarmente notificato il 3 luglio successivo, al signor Pusca Fortunato, posizione n. 1802733, venne negato diritto a pensione per non dipendenza, né aggravamento da causa di servizio di guerra dell'infermità « vizio organico di cuore » (insufficienza mitralica) riscontratagli in sede di accertamenti sanitari.

Tale provvedimento è conforme al giudizio tecnico-sanitario, espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 4 gennaio 1957, da cui emerge che l'affezione cardiaca era preesistente al servizio militare prestato dal signor Pusca il quale, per altro, durante la sua permanenza alle armi, non ebbe a riportare né l'aggravamento di detta infermità, né ebbe a soffrire di alcuna altra malattia.

In favore del signor Zanetti Antonio, posizione n. 1643532, è stato, invece, emesso il decreto ministeriale del 15 febbraio 1965, numero 3130958, concessivo di indennità una volta tanto pari a due annualità della pensione di guerra di ottava categoria.

Il relativo mandato di pagamento n. 2951, capitolo 2931, di lire 144 mila, esigibile in Resia (Udine), è stato trasmesso, con elenco del 22 maggio 1965, n. 955, alla Corte dei conti per la registrazione.

Per quanto riguarda infine il signor Trevisan Erminio, posizione n. 1641301, si comunica che al predetto, con decreto ministeriale del 21 aprile 1965, n. 2122309, è stato negato diritto a pensione per non dipendenza, né aggravamento da causa di servizio di guerra delle infermità « poliartropatia cronica e probabile duodenite » riscontrategli in sede di accertamenti sanitari.

Detto provvedimento è stato trasmesso, in data 1º giugno 1965, al comune di Fiume Veneto (Udine) affinché venga notificato alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

GAGLIARDI. — Ai Ministri del turismo e spettacolo, dei lavori pubblici e della marina mercantile. — Per conoscere se intendano accogliere i voti espressi dal convegno delle aziende di soggiorno e turismo dell'alto Adriatico in ordine ai più urgenti problemi in larga parte condizionanti lo stesso sviluppo turistico delle zone interessate.

In particolare l'interrogante chiede:

- 1) che venga costituito un demanio turistico in qualche modo coordinato dallo stesso Ministero del turismo e spettacolo;
- 2) che le aziende di soggiorno e turismo possano gestire, con diritto di priorità sui privati e su altri enti, di intesa con le amministrazioni comunali, le concessioni balneari;
- 3) che sia resa vincolante la consultazione delle dette aziende su tutto quanto concerne il patrimonio artistico e paesaggistico delle località ufficialmente riconosciute stazioni di soggiorno e turismo;
- 4) che l'« Anas » disponga con la massima urgenza le opere necessarie a completare la strada « Romea » arteria essenziale per il traffico turistico, interno ed internazionale, di tutte le spiagge della riviera adriatica.

(9636)

RISPOSTA. — La questione relativa all'istituzione di un demanio turistico – costituito dai beni di proprietà pubblica che, per loro natura, presentino particolare rilevanza sotto il profilo del turismo – forma, attualmente, oggetto di attento studio da parte dei competenti uffici di questo Ministero.

Il problema, per altro, ha posto sin da ora in luce le notevoli difficoltà di ordine formale e pratico che l'istituzione di detto demanio comporterebbe per le strette connessioni esistenti tra esso e il demanio marittimo, storico, archeologico, artistico e culturale.

Si confida, comunque, che l'importante settore possa essere disciplinato secondo i criteri atti a garantire nella maniera più idonea, le esigenze turistiche locali e nazionali.

L'articolo 37 del codice della navigazione non prevede alcun diritto di priorità a favore delle aziende autonome, di cura, soggiorno e turismo, nella gestione delle concessioni balneari.

Per altro, l'amministrazione della marina mercantile, cui è devoluta la naturale competenza in merito, non ha escluso la possibilità che vengano assegnate, in concessione alle aziende medesime, nei limiti della legislazione in vigore, tratti di arenili, per la gestione diretta di stabilimenti balneari.

Nel quadro della cooperazione, per la tutela degli interessi turistici, il parere delle aziende autonome è stato, comunque, tenuto presente, prima del rilascio delle concessioni balneari nelle località di particolare interesse turistico.

Nel quadro della collaborazione fra gli organi preposti alla difesa del paesaggio e quelli preposti allo sviluppo turistico, si fa presente che, con circolare del 18 febbraio 1965, il Ministero del turismo e dello spettacolo ha invitato gli enti provinciali per il turismo a svolgere, in seno alle commissioni provinciali, previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1457, un'azione decisa ed intransigente, ai fini di una sempre più idonea tutela del paesaggio e delle attrattive panoramiche. Inoltre, a seguito di recenti disposizioni concordate in sede interministeriale, gli enti provinciali per il turismo saranno rappresentati anche nelle commissioni edilizie comunali.

In relazione a tale importante determinazione, questo Ministero ha invitato gli enti stessi a designare, nelle città stazioni di cura soggiorno e turismo, quali loro rappresentanti in seno alle suddette commissioni comunali, i presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La strada statale n. 309 Romea, nel tronco di giurisdizione del compartimento di Bologna (da Ravenna a Mesola), per una estesa di chilometri 60 circa, risulta già aperta al traffico.

Nel tronco ricadente sotto la giurisdizione del compartimento di Venezia, i tratti Riva-Taglio di Po, Contarina-Brondolo e Motta Scirocco-Rana (Marghera), per una estesa di circa chilometri 53, risultano ultimati e aperti al traffico. I lavori relativi ai tratti Brondolo-Canale Lombardo e Tratto Lagunare, per una estesa complessiva di circa chilometri 16, risultano in corso di esecuzione. Sono invece ancora da appaltare, ma in corso di progettazione, i due ponti sul Po di Goro (a Mesola) e sul Po di Venezia (a Taglio di Po).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: CORONA.

GAGLIARDI. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile. — Per conoscere se corrisponda a verità che la Finmare avrebbe impartito disposizioni alle quattro società del gruppo affinché provvedano ad un programma di riduzione delle linee gestite da ciascuna di esse.

In caso affermativo l'interrogante fa presente che l'Italia paese essenzialmente marittimo, le cui importazioni per il 90 per cento avvengono via mare, mentre il 28 per cento del reddito nazionale è costituito dal commercio estero, debba espandere e non ridurre i propri traffici marittimi. D'altra parte uno sviluppo programmato dei trasporti impone ampie, approfondite e correlate valutazioni nel quadro della politica di piano.

Ridurre pertanto la flotta di preminente interesse nazionale, senza una base logica e concreta, significherebbe aggravare gli squilibri già esistenti specie nei confronti dei paesi di nuova indipendenza.

In particolare a Venezia e nell'Adriatico il traffico svolto dalla bandiera nazionale va sempre più riducendosi a tutto vantaggio delle marinerie straniere e ciò anche su rotte un tempo battute esclusivamente dalla società Adriatica di navigazione. (11732)

RISPOSTA. — Nessuna disposizione nel senso indicato è stata data dalla Finmare alle società del gruppo. Sta di fatto, invece, che nel quadro di una prevista ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, sono attualmente in corso studi presso le amministrazioni interessate per la predisposizione di un piano che tenga conto delle varie esigenze.

Mentre si assicura che, non appena le competenti autorità di Governo saranno pervenute a conclusioni definitive, non si mancherà di informare l'interrogante, si desidera precisare, in riferimento all'ultima parte dell'interrogazione, che non risulta che il traffico svolto in Adriatico dalla bandiera nazionale vada sempre più subendo contrazioni a tutto vantaggio delle marinerie straniere.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

GHIO E LUCIFREDI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e del turismo e spettacolo. — Per conoscere quali provvedimenti abbiano sin qui adottato al fine di avviare a soluzione il grave problema del rifornimento idrico della città di Savona. Gli interroganti chiedono, altresì, quali iniziative si intendano adottare per accelerare la soluzione di questo problema, dati i danni che dall'attuale stato di cose derivano non solo all'attività turistica, per intuibili motivi, ma anche alla salute pubblica, a causa dell'alto livello di cloruri riscontrati nelle analisi di laboratorio, che non solo rende tutt'altro che appetibile l'acqua in distribuzione, ma ne controindica l'uso a categorie di persone affette da particolari malattie.

Gli interroganti si permettono insistere sull'urgenza che l'avviamento a soluzione del problema comporta dato l'approssimarsi della stagione calda. (10079)

RISPOSTA. — Îl rifornimento idrico potabile della città di Savona affidato alla società per azioni Acquedotto di Savona convenzionata con il comune, è assicurato per sollevamento da cinque pozzi trivellati nell'ambito cittadino e da altri pozzi situati nei territori dei comuni di Quiliano a Ponente (n. 4 pozzi) e di Albissola Superiore a Levante (n. 3 pozzi); solo una modesta quantità di acqua sorgiva (sorgente Acquabuona) proviene, a gravità, dalla località Santuario a nord della città.

Da tutte queste provenienze l'acqua viene immessa in rete, ove subisce, a seconda dei casi, maggiore o minore commistione, in quanto i vari serbatoi, esistenti a quote diverse lungo la rete di distribuzione, adempiono essenzialmente a funzioni di carico.

Fino all'estate dello scorso anno l'approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione di Savona è stato regolare, anzi l'acqua distribuita vantava caratteristiche di buona qualità per la scarsa durezza (12 gradi francesi di durezza totale con durezza permanente di 7 gradi) ed il lieve contenuto di cloro (10 milligrammi per litro) assicurava l'indipendenza della non lontana acqua marina.

Solo qualche volta, come nel settembre 1962, si dovette sospendere l'attività di un pozzo cittadino per accresciuto contenuto di cloro.

Dal mese di settembre 1964, invece, l'acqua, pur conservando caratteristiche batteriologiche favorevoli, ha mostrato segni di alterata composizione chimica per crescente quantitativo di cloro con anormalità di sapore, talvolta di colore, e con difetti nella sua usabilità.

Non sono state segnalate, come risulta anche all'ufficiale sanitario locale, condizioni morbose attribuibili causalmente al consumo dell'acqua, che, pur avendo perduto le sue buone caratteristiche organolettiche, non sfugge ad accuse da parte dei cittadini.

Il fenomeno dell'alterazione dell'acqua potabile è conseguente a commistione con acqua di provenienza marina ed è stato riferito all'eccezionale scarsezza di precipitazioni, avutasi dall'aprile 1964 e continuata per l'intero anno, con determinazione di un altrettanto eccezionale impoverimento delle falde idriche dolci. Queste, per rottura del preesistente equilibrio della idrodinamica profonda con l'acqua marina, hanno subito la commistione.

Si aggiunga che, oltre al mancato apporto delle normali precipitazioni stagionali, altro fattore, che esercita la sua negativa influenza, è il crescente consumo di acqua potabile per uso domestico, civico ed anche industriale. Si è verificato, così, un aumento progressivo, salvo temporanee oscillazioni, della percentuale di cloro nell'acqua sino a punte elevate di 1.200 milligrammi per litro, per cui si è provveduto a sospendere l'emungimento di tre dei cinque pozzi cittadini.

Poiché il fenomeno di salinizzazione ha risparmiato i pozzi di Quiliano e di Sibisola Superiore, si è provveduto a far giungere da essi il maggior quantitativo di acqua alla città di Savona, compatibile con la portata delle esistenti condotte di adduzione.

Gli sforzi attuali sono, pertanto, orientati ad aumentare tale apporto d'acqua dai pozzi dei sopraddetti comuni finitimi sia con accorgimenti tecnici di emergenza sia con opere, già iniziate, che consentiranno, con lo sfruttamento più intenso dei pozzi di Albisola Superiore, una maggiore quantità di acqua mercè la costruzione di una nuova condotta addutrice e di un altro serbatoio di carico e compenso.

Tali opere, com'è previsto, dovrebbero assicurare, per la fine del prossimo giugno, lo apporto aggiuntivo di 2.500 metri cubi al giorno, che dovrebbero, poi, salire a circa 10.000 metri cubi al giorno per la fine del 1965.

Dette opere, però, non risolveranno il problema dell'approvvigionamento idrico del capoluogo, in quanto, col crescere dei comuni, le falde sotterranee di acqua dolce andranno sempre più impoverendosi, richiamando così acqua salmastra dal mare.

Il comune di Savona è stato pertanto interessato ad affrontare l'importante problema dell'approvvigionamento idrico cittadino ed a provvedere, oltre agli interventi di emergenza, alla regolarizzazione e all'utilizzazione migliore delle acque superficiali nonché all'eventuale captazione di acque oltre il gioco montano, ove stendesi il versante alpino più innevato.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GIGLIA. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere quali somme sono state assegnate in via conclusiva alla Sicilia sui fondi del « piano verde » e quante di esse risultano finora utilizzate con particolare riguardo alle varie situazioni provinciali.

(10312)

RISPOSTA. — Le assegnazioni disposte a favore della Regione siciliana sui fondi del « piano verde » a tutto il 31 dicembre 1964 sono le seguenti:

Art. 7 – attività dimostrative ed assistenza tecnica – 927 milioni di lire;

Art. 8 - contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario - 7.290 milioni di lire:

Art. 9 - concorso dello Stato negli interessi sui mutui per opere di miglioramento fondiario - 135 milioni di lire;

Art. 10 - contributi per le case di coltivatori diretti - 2.542 milioni di lire;

Art. 11 - contributi per l'irrigazione - 1.270 milioni di lire;

Art. 13 - contributi per opere di miglioramento fondiario in montagna - 2.520 milioni di lire;

Art. 14 - miglioramento delle produzioni pregiate - 1.272 milioni di lire;

Art. 15 - difesa delle piante dalle cause nemiche:

1º comma - 1.108 milioni di lire;

2º comma - 140 milioni di lire;

Art. 16 - prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico;

lettera a) - 315 milioni di lire; lettera b) - 135 milioni di lire;

Art. 17 - contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico - 1.440 milioni di lire:

Art. 19 - credito di conduzione - 1.620 milioni di lire;

Art. 20 – agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione – 2.070 milioni di lire:

Art. 21 – comma 1° – concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonché per la concessione di contributi nelle spese complessive di gestione: lire 976.262.572;

Art. 22 - irrigazione e bonifica - 3.200 milioni di lire;

Art. 23 – opere pubbliche di bonifica montana – 1.350 milioni di lire;

Art. 27 - sviluppo e consolidamento della proprietà contadina - 658 milioni di lire;

Art. 30 – valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma fondiaria – è stata disposta, a favore dell'Ente di riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) l'assegnazione complessiva di 3.600 milioni di lire che l'ente ha interamente utilizzato.

Alla ripartizione dei fondi assegnati e alla loro utilizzazione provvede direttamente la Regione siciliana in forza dei poteri che la derivano dall'articolo 20 del proprio statuto e, pertanto, questo Ministero non è in grado di fornire notizie in merito.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GIUGNI LATTARI JOLE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritenga opportuno autorizzare il magistero di Salerno, così come è stato fatto per il magistero di Roma e per quello di Trieste, ad accettare l'iscrizione dei maestri che nel concorso del 1964-65 sono risultati idonei per l'ammissione a quella facoltà ma che non hanno potuto iscriversi a causa del numero chiuso dei posti. (11610)

R-sposta. — Con decreto ministeriale del 20 ottobre 1964, furono assegnati alla università di Roma 1800 posti per il concorso di ammissione alla facoltà di magistero per il corrente anno accademico 1964-65, così ripartiti: 500 (materie letterarie), 550 (pedagogia), 550 (lingue straniere), 200 (diploma di vigilanza nelle scuole elementari).

A concorso espletato, poiché il numero dei candidati idonei (1787) era inferiore al numero dei 1800 posti complessivamente assegnati, il rettore di detta università fu autorizzato ad ammettere nell'ambito dei posti disponibili tutti i concorrenti che avevano superato l'esame, a prescindere dalla quota fissata per ciascun corso di laurea.

Per quanto concerne l'università di Trieste, non risulta che vi sia stata alcuna autorizzazione da parte del ministro per un aumento del numero dei posti originariamente assegnato a quella facoltà di magistero (450 unità).

All'istituto universitario di magistero di Salerno, con il citato decreto del 20 ottobre 1964, furono concessi 1050 posti e cioè: 350 per il corso di laurea in materie letterarie, 350 per il corso di laurea in pedagogia, 250 per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, e 100 per il corso di diploma di vigilanza nelle scuole elementari.

Successivamente l'istituto fece richiesta per ottenere altri 239 posti. Il Ministero non ritenne possibile concedere l'autorizzazione, in considerazione dell'elevato numero di posti già assegnati e della circostanza che presso quella facoltà sono coperti soltanto due posti di professore di ruolo.

Ora, ad anno scolastico inoltrato, indipendentemente dalle ragioni suddette, l'interes-

se degli studi non consentirebbe in alcun modo, l'iscrizione di altri studenti.

Il Ministro: Gui.

GORRERI. — Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se e come intendano tutelare gli interessi dei lavoratori italiani infortunatisi sul lavoro nell'Algeria ex francese, poiché la Caisse des Depôts et Contignations di Bordeaux (Francia) ha disposto la cessazione dei pagamenti relativi alle maggiorazioni di rendite liquidate in dipendenza di sinistri sul lavoro verificatosi nel territorio dell'attuale Stato d'Algeria.

L'ente di cui sopra ha cessato l'invio delle autorizzazioni ai pagamenti nei confronti di tutti gli appartenenti a detta categoria di beneficiari con decorrenze del 1º dicembre 1964. A sua volta, l'« Inail » ha immediatamente sospeso i pagamenti agli interessati.

Il provvedimento colpisce duramente e ingiustamente molti lavoratori italiani in gran parte vittime di incidenti che causarono diminuzioni gravissime, se non totali, della capacità lavorativa. Oltre ad essere pressocché impossibilitati a lavorare, si trovano privi di mezzi finanziari.

Si auspica quindi che i Ministeri interessati vogliano provvedere con la dovuta sollecitudine per assicurare a tali lavoratori adeguato sostentamento e tutela dei loro fondamentali diritti. (11823)

RISPOSTA. — Effettivamente, la Caisse des Depôts et Consignations di Bordeaux ha sospeso il pagamento delle maggiorazioni di rendite per infortunio sul lavoro a favore di nostri connazionali già residenti in Algeria. A seguito dei passi prontamente svolti allo scopo di ottenere il proseguimento dei pagamenti, le autorità francesi hanno obiettato affermando di fungere soltanto da tramite per il versamento delle suddette maggiorazioni e di essere state costrette a sospendere la corresponsione a causa della mancata rimessa da parte algerina delle rendite di cui sono titolari i nostri connazionali.

Naturalmente, sono state interessate subito anche le autorità algerine ed è risultato che esiste apparentemente un conflitto di competenza fra organi francesi ed algerini circa l'obbligo di dare corso ai pagamenti in questione.

È viva premura di questo Ministero continuare ad intervenire nel modo più opportuno per sbloccare la situazione e riattivare i versamenti e si assicura che il problema è seguito con la dovuta attenzione, nella consapevolezza del grave disagio che la sospensione dei pagamenti arreca agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri: Storchi.

GREGGI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere se corrisponda a verità che la gran parte dei film revisionati dalle commissioni di censura hanno ottenuto nella loro grande maggioranza il visto di programmazione in sedute delle commissioni, nelle quali erano presenti non più di 4-5 dei 7 membri di cui sono composte le commissioni stesse, e che il massimo numero delle assenze è da riferirsi ai cosiddetti « esperti » (cioè professori di psicologia e pedagogia), mentre sarebbero sempre stati presenti i tre membri che, su sette, rappresentano i diretti interessi della produzione. (10976)

RISPOSTA. — I lavori delle sezioni della commissione di revisione cinematografica di primo grado si svolgono in base ad un calendario, predisposto da questa amministrazione d'intesa con i membri delle sezioni stesse, che prevede, di regola, due sedute alla settimana. Inoltre, i segretari delle singole sezioni provvedono, nei giorni fissati per le sedute, a dare conferma ai membri dello svolgimento delle sedute stesse o ad informarli di eventuali rinvii.

Premesso quanto sopra, è da rilevare che il presidente delle menzionate sezioni (che, com'è noto, è un alto magistrato della giurisdizione ordinaria), all'inizio dei lavori, si assicura che il numero dei membri presenti raggiunga il quorum necessario per la validità delle deliberazioni, le quali – a norma dell'articolo 4 secondo comma della legge 21 aprile 1962, n. 161 – debbono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Ministro: CORONA.

GUARIENTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga che ragioni di equità consiglino di riproporre il disegno di legge n. 2701 presentato nella precedente legislatura (« Modifiche e integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici ») col quale si intendeva regolarizzare anche la posizione dei sorveglianti idraulici collocati a riposo fra il 1º luglio 1956 e il 30 giugno 1959, che non avevano potuto beneficiare di quanto disposto nell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti eco-

nomici al personale in attività di servizio e in quiescenza.

L'interrogante fa osservare che a una sua precedente interrogazione l'allora ministro aveva assicurato che il provvedimento sarebbe stato riproposto. (9390)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge concernente le modifiche e integrazioni della legge 23 maggio 1965, n. 498, relative al personale del ruolo dei sorveglianti idraulici di questo Ministero, è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri in data 21 maggio 1965.

11 Ministro: MANCINI.

ISGRÒ. — Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno. — Per sapere se intendano intervenire con adeguati provvedimenti, di intesa con la Regione sarda, per risolvere definitivamente i gravi problemi ancora aperti a Cabras (Cagliari) sulla questione della pesca nelle acque interne.

Si sottolinea l'urgenza di interventi sia per eliminare lo stato di agitazione ed assicurare la stabilità del lavoro alle famiglie dei pescatori, sia per non compromettere gli stessi livelli di produttività della pesca. (7678)

RISPOSTA. — Il verbale di delimitazione dello stagno di Cabras con relativo decreto di rigetto delle opposizioni è stato inoltrato dalla direzione marittima di Cagliari al Ministero della marina mercantile in data 8 febbraio 1965.

In data 17 febbraio si è provveduto a trasmettere al Ministero delle finanze il verbale ed il decreto di cui sopra, e, d'intesa con detto Ministero, si è ritenuto di non dover far uso del potere di annullamento previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747: il termine di 60 giorni previsto dalla legge per l'esercizio di tale potere di annullamento è, del resto, scaduto il 12 aprile 1965.

Avverso il provvedimento di delimitazione in questione, gli eredi Carta, che, come è noto, assumono di essere proprietari degli stagni di Cabras, hanno avanzato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo, tra l'altro, la sospensioen del provvedimento medesimo.

Il Consiglio di Stato, con propria ordinanza, ha accolto la domanda di sospensione, per cui, allo stato degli atti, non è possibile daro esecuzione al provvedimento di delimitazione, fino a che il Consiglio di Stato non si sarà pronunziato sul merito della vertenza.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

ISGRÒ. — Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se intenda svolgere adeguata opera di mediazione, per la difesa dei diritti dei lavoratori, nei confronti della società Tirrenia che intende gestire in proprio le agenzie marittime di Sassari, Porto Torres e Olbia, non trascurando in questo quadro anche il diritto al lavoro dei dipendenti dell'agenzia marittima di Alghero. (9534)

RISPOSTA. — Come è noto, la società Tirrenia ha deciso di istituire uffici di rappresentanza, gestiti direttamente, a Sassari, Porto Torres e Olbia in conseguenza del notevole incremento di passeggeri ed ha revocato, pertanto, nelle tre suddette località il mandato di agenzia affidato, nel 1937, alla Società agenzie marittime sarde (S.A.M.S.), la quale, a seguito di tale disdetta, si è trovata nella necessità di dover notificare il licenziamento al personale dipendente.

Tuttavia la Tirrenia, ispirandosi a criteri di particolare comprensione, si è dichiarata disposta ad esaminare la possibilità di inserire negli uffici che dovranno essere istituiti, in base alla nuova organizzazione, quegli impiegati della S.A.M.S. che saranno ritenuti necessari in relazione alle esigenze della nuova attività.

Gli organi di Governo, comunque, porranno ogni più attenta cura nel seguire gli sviluppi della delicata questione nella fiducia che la maggior parte dei lavoratori interessati possa trovare, nella nuova situazione, una adeguata sistemazione.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

ISGRO. — Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio. — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per un'adeguata inclusione del porto di Olbia nel programma di potenziamento dei porti industriali e per la valorizzazione ed il potenziamento del porto commerciale.

Si sottolinea inoltre l'esigenza di mantenere e potenziare la linea marittima Olbia-Civitavecchia e la sollecita istituzione delle linee marittime Olbia-Genova e Olbia-Livorno.

(10964)

RISPOSTA. — Al fine di rendere il porto di Olbia più rispondente ed adeguato alle attuali esigenze del suo traffico, in data 17 marzo 1964 è stato redatto dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di intesa con la capitaneria di porto di Olbia, il nuovo piano regolatore del porto, successivamente approvato con decreto interministeriale 13 febraio 1965, su conforme parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto in data 17 marzo 1964, n. 1914.

Il costo presunto delle opere previste ammonta a lire 3.080.000.000. Di tali opere, un primo lotto risulterà finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna nel quadro del primo programma esecutivo del piano di rinascita.

Un secondo lotto risulta compreso nel « progetto di piano quinquennale per la Sardegna » (attualmente all'esame del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno) redatto dal centro regionale di programmazione, nel quadro degli adempimenti disposti dall'articolo 13 dello statuto speciale sardo e dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, istituita dal cennato « piano di rinascita ».

Un terzo lotto potrà essere realizzato con i fondi che saranno stanziati per l'attuazione del piano quinquennale per i porti, compreso, com'è noto, nel « progetto di programma di sviluppo economico » per il prossimo quinquennio.

Le necessità del porto di Olbia sono state sempre tenute nella dovuta considerazione da parte di questo Ministero, e solo la causa delle scarsissime disponibilità di bilancio del dicastero dei lavori pubblici non è stato finora possibile sodisfare adeguatamente.

Per quanto concerne il potenziamento dei collegamenti marittimi con la Sardegna, un gruppo di lavoro, composto di funzionari di questa amministrazione e dei Ministeri dei tesoro e delle partecipazioni statali, dell'I.R.I. e della Finmare, sta conducendo approfondite indagini tecnico-economiche sulla efficienza e funzionalità di tutti i servizi di preminente interesse nazionale – ivi compresi quindi quelli della Tirrenia – per cercare tutte quelle soluzioni atte a conferire ai servizi stessi lo assetto più rispondente alle necessità dei traffici e più conveniente sotto il profilo economico.

È quanto meno prematuro fare anticipazioni su quelle che potranno essere le risultanze di tali analisi; per altro le condizioni che saranno tratte dallo studio in parola formeranno oggetto di meditazione per le eventuali decisioni che il Governo dovrà adottare in proposito, tenendo conto di tutti gli opportuni elementi di valutazione.

In ogni caso, nel quadro del potenziamento delle comunicazioni marittime tra il con-

tinente e la Sardegna questo Ministero, previo concerto con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali, ha già da tempo interessato la società Tirrenia ad acquistare una nave-traghetto da adibire in modo stabile ad una linea, di nuova istituzione, Genova-nord Sardegna. L'acquisto di detta nave è stato ritardato per difficoltà di ordine finanziario incontrate dalla società Tirrenia. Per altro, a seguito della entrata in vigore della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, recante « modalità per al sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale », si è concretamente avviata a soluzione la regolarizzazione del debito dello Stato verso tutte le concessionarie del gruppo Finmare, per cui si ha motivo di ritenere che quanto prima anche la società Tirrenia sarà in grado di sanare le proprie deficienze finanziarie e di far fronte alle occorrenze per l'attuazione dell'acquisto della nave necessaria.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

JACOMETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se intenda, e in quale forma, riparare all'evidente errore in cui incorsero le commissioni esaminatrici per gli insegnanti di lingua francese che partecipavano all'abilitazione didattica istituita con l'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. In virtù di tale legge l'insegnante poteva richiedere l'abilitazione per una sola sottoclasse di esami solo per quelle classi che prevedessero una sottoclasse (articolo 5, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Per la lingua francese, la tabella A, annessa al detto decreto, contemplava soltanto la classe V, che abilitava per ogni tipo di scuola (inferiori e superiori) e non contemplava sottoclassi: fu quindi evidente errore quello di attribuire agli insegnanti interessati la classe di esami IV, con l'attribuzione della abilitazione soltanto per le scuole medie inferiore (ruolo B).

Tale errore risulta anche dalla contraddizione espressa dal Bollettino ufficiale che pubblica l'elenco degli abilitati didattici (Bollettino ufficiale del 19 maggio 1960, supplemento ordinario n. 20). Tale bollettino infatti riporta a pagina 152 testualmente: « classe di esame V », e subito sotto, e nelle pagine seguenti, gli elenchi di coloro che discriminatamente vennero abilitati per cattedre di ruolo B. Ad alcuni insegnanti che, accortisi

in ritardo dell'errore, produssero ricorso, fu risposto che nessuna variazione al titolo poteva essere accordata in quanto erano scaduti i termini del ricorso stesso. Ma l'errore c'è e l'interrogante chiede se e in che modo si intenda riparare.

Fa presente inoltre che una recente sentenza del Consiglio di Stato (10 aprile 1963, n. 199, presidente Aru, estensore Mastropasqua, Franco Coccimiglio e Ceraolo contro Ministero della pubblica istruzione) risolve positivamente un caso analogo riguardante le sottoclassi di matematica. (3810)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 2 del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, e dell'articolo 1 della relativa ordinanza ministeriale 15 marzo 1958, n. 35, l'abilitazione didattica per gli insegnanti dei ruoli transitori, che si trovavano nelle condizioni previste dai predetti articoli, poteva essere conseguita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, nella disciplina o nel gruppo di discipline cui si riferiva il posto da essi occupato.

A norma dei successivi articoli 3 e 2, rispettivamente, del regolamento n. 1303 e dell'ordinanza n. 35, l'abilitazione didattica per gli insegnanti non di ruolo, che si trovavano nelle condizioni previste dagli stessi articoli, poteva essere conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1440, non soltanto in una delle classi o sottoclassi di esame indicate nella tabella A annessa al regolamento sugli esami di abilitazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957 n. 972, nella quale erano comprese la disciplina o le discipline insegnate, ma anche in una o più di tali discipline per le quali erano previste classi di concorso a cattedre (tabella C del citato regolamento n. 972).

Pertanto l'abilitazione didattica per l'insegnamento di lingua e letteratura francese poteva essere conseguita per la classe V contemplata dalla citata tabella A (lingua e letteratura francese in qualunque scuola d'istruzione secondaria) ovvero, secondo le classi di concorso previste dalla citata tabella C, per l'insegnamento negli istituti di primo grado (tabella 6), in quelli di secondo grado (tabella 7), nelle cattedre di ruolo B (tabella A IV) e, infine, nelle cattedre di ruolo A (tabella A V).

Le controversie, in ordine all'applicazione delle varie norme concernenti la concessione dell'abilitazione didattica, tempestivamente sollevate da alcuni interessati, sono state, per altro, a suo tempo definite per le normali vie contenziose.

Il Ministro: Gui.

LAFORGIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per i quali i competenti organi del Ministero non hanno ancora provveduto a disporre i necessari provvedimenti per rendere i locali adibiti allo smistamento della posta presso gli scali ferroviari ed aereo di Bari più idonei sia per agibilità sia per igienicità, corrispondendo in tal modo alle giuste istanze più volte esposte in merito dal personale addetto a tale servizio. (11391)

RISPOSTA. — Questo Ministero da tempo si sta adoperando per dare un'idonea sistemazione all'ufficio poste-ferrovia di Bari che attualmente occupa locali divenuti ormai inadeguati a causa delle aumentate esigenze dei servizi di movimento.

Sono state finora esaminate alcune soluzioni provvisorie intese a trasferire parte dei servizi anzidetti in ambienti di proprietà privata, ma l'esito delle relative pratiche è stato negativo.

Recentemente la direzione provinciale di Bari ha prospettato la possibilità di ampliare i locali occupati dall'ufficio di che trattasi, mediante annessione di alcuni vani attigui, in atto adibiti ad uso della « gestione velocità accelerata e bagagli » che le ferrovie dello Stato cederebbero in cambio della costruzione, a cura e spese di questa amministrazione di una nuova sede per i suddetti servizi ferroviari.

Sono in corso contatti per intese in tal senso tra questa amministrazione e quella ferroviaria.

Per quanto concerne la definitiva sistemazione dei servizi postali di movimento nello aeroporto di Bari Palese si fa presente che a tale scopo è prevista la costruzione di un apposito padiglione da realizzarsi su di un'area che dovrà essere ceduta a questa amministrazione da parte dell'ispettorato dell'aviazione civile.

Appena saranno definite le trattative e verranno compiuti i necessari accertamenti tecnici, anche in relazione alla piena idoneità dell'area, si procederà all'acquisizione del suolo ed alla progettazione della nuova opera.

Il Ministro: Russo.

LA PENNA. — Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

- 1) se sappia che quotidianamente viene trasportato fuori del Molise il petrolio estratto dai notevoli giacimenti ritrovati nell'agro di Cercemaggiore (Campobasso);
- 2) se ritengano opportuno predisporre un concreto e razionale piano di tuilizzazione *in loco* del petrolio, promuovendo il dirottamento nella zona di idonee iniziative industriali;
- 3) se, in conseguenza, ritengano necessario intervenire per regolamentare lo sfruttamento del giacimento, impedendo che la preziosa risorsa energetica sia sottratta al Molise ed interessando gli enti regionali e provinciali a collaborare per predisporre un programma di utilizzazione di sviluppo economico.

(10655)

RISPOSTA. — Nell'agro del comune di Cercemaggiore e parzialmente nel territorio del comune di Santa Croce (Benevento) ricade la concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi denominata Capojaccio, di ettari 2.704, conferita alla Società idrocarburi Ariano, per la durata di anni 20, con decreto ministeriale 10 gennaio 1964 in seguito al rinvenimento di idrocarburi in quantità commerciale al pozzo Santa Croce I.

Detta società è estranea al settore petrolifero delle partecipazioni statali.

La concessione comprende due pozzi: quello citato ed il pozzo produttivo Cercemaggiore 1.

Durante il 1964 sono state complessivamenet estratte dai due pozzi 4.326 tonnellate di olio grezzo e nel primo bimestre 1965 dal solo pozzo Santa Croce 1, tonnellate 537 dello stesso prodotto, che sono state inviate allo stabilimento petrolchimico di Brindisi.

Il giacimento scoperto è di modesta entità, sia come riserve totali sia come capacità produttiva, ed è pertanto da escludere che possa dar luogo alla locale utilizzazione del prodotto nel senso auspicato.

Il Ministro dell'industria e commercio:
LAMI STARNUTI.

LENOCI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se intenda accertare le ragioni per le quali il sindaco di San Severo (Foggia) non ha proceduto:

1) a sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente comunale Rubino Mario, direttore del servizio imposte di consumo in San Severo, sottoposto a giudizio penale;

2) a collocare in pensione lo stesso, il quale il 2 giugno 1964 ha compiuto il 65° anno di età. (11363)

RISPOSTA. — L'ispettore dell'ufficio imposte di consumo del comune di San Severo, signor Cucinelli Biagio e gli agenti Modica, Zimeo e Pinto hanno denunciato all'autorità giudiziaria il signor Sirignese Aldo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 e 341 del codice penale) per i fatti dallo stesso commessi il 2 dicembre 1964 nei locali dell'ufficio suddetto, dove era stato convocato per avere chiarimenti in ordine alla sospetta provenienza di 22 polli macellati.

Circa la denuncia avanzata all'autorità giudiziaria dal Sirignese per gli stessi fatti, la amministrazione comunale ha riferito che il predetto, benché invitato reiteratamente ad esporre i fatti, si è limitato a comunicare di aver denunciato il direttore, signor Rubino Mario, ad altri due impiegati dell'ufficio delle imposte di consumo. Le rispettive denunce sono in corso di istruttoria.

L'amministrazione comunale non ha ritenuto – sulla base della laconica lettera del Sirignese – di adottare il provvedimento di sospensione cautelare del signor Rubino e degli altri dipendenti, non avendo ravvisato nel comportamento di essi, per quanto allo stato risulta, gli estremi per un tale provvedimento, tanto più che l'autorità giudiziaria ha accertato che le dichiarazioni dell'interessato relative alla provenienza dei polli erano non rispondenti alla realtà.

Per quanto riguarda il mancato collocamento a riposo del medesimo direttore dello ufficio imposte di consumo, Rubino, per limiti di età, l'ente ha ritenuto di soprassedervi perché, essendo stato collocato a riposo anche l'ispetore dell'ufficio stesso, Cucinelli, il contemporaneo venir meno dei due impiegati di qualifica più elevata, poteva influire negativamente sul regolare andamento dei servizi.

Tuttavia, la prefettura di Foggia ha invitato quell'amministrazione a regolarizzare la posizione e a provvedere alla nomina di altro direttore.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

LEOPARDI DITTAGLIUTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponda a verità la notizia, recentemente diffusasi, secondo la quale il consiglio di leva di Pesaro, che dal 1º gennaio 1965 ha iniziato il suo funzionamento, dovrebbe essere soppresso per permettere la istituzione del consiglio di leva a Forlì.

Al riguardo l'interrogante fa rilevare come, nonostante l'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 237, prevedesse la costituzione del consiglio di leva a Forlì e la conseguente soppressione di quello di Pesaro, le alte autorità militari periferiche e i competenti organi del Ministero si dichiararono favorevoli alla sede marchigiana dando così ordine che l'attività del consiglio di leva di Pesaro dovesse avere inizio dal 1º gennaio 1965 e precisando che, con apposito provvedimento, si sarebbe provveduto a modificare l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 237.

Vari motivi infatti contribuirono a determinare la suddetta decisione e tra essi principalmente:

- a) la posizione geograficamente centrale della città di Pesaro rispetto alle zone ed alle altre province interessate (Ancona, Pesaro, Forlì, Ravenna) che rende meno gravose le comunicazioni con le città, i paesi e gli abitati più decentrati;
- b) la esistenza in Pesaro di una caserma nella quale vi sono locali idonei, per qualità e numero, al funzionamento del nuovo organismo, che consentirebbe quindi allo Stato di risparmiare le forti spese connesse alla costruzione od all'approntamento di nuovi locali;
- c) le particolari condizioni della città e della provincia di Pesaro, tre le più depresse, che dalla presenza degli iscritti di leva che dovrebbero portarsi presso la sede del consiglio, trarrebbe un indubbio e non indifferente vantaggio.

In conseguenza di tutto quanto sopra e qualora la notizia della soppressione del consiglio di leva di Pesaro rispondesse a verità, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di prendere immediati provvedimenti e di impartire le opportune direttive per modificare una decisione dalla quale deriverebbe un notevole danno alla città di Pesaro ed un forte aggravio finanziario per lo Stato. (9368)

RISPOSTA. — Nella prima attuazione della nuova organizzazione territoriale della leva, di cui al decreto 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, si è incontrata qualche difficoltà logistica per l'insediamento in Forlì del consiglio di leva.

In relazione a ciò, talune ridotte attività hanno continuato a svolgersi temporaneamente in Pesaro.

Le difficoltà sono ora in via di superamento ed è previsto che col prossimo ottobre il consiglio di leva inizierà il regolare funzionamento nella sede di Forlì, come stabilito dal sopraccitato decreto n. 237.

Quanto alle lamentate conseguenze per gli interessi locali è da tener presente che:

- a) gli iscritti di leva residenti nei comuni della provincia di Pesaro si presenteranno al consiglio di leva di Forlì fruendo gratuitamente di viaggio, vitto e alloggio per il periodo di permanenza presso il consiglio;
- b) gli interessati potranno rivolgersi ai rispettivi uffici comunali di leva per informazioni, rilascio di documenti e disbrigo di pratiche;
- c) i congiunti degli iscritti di leva che si ritengano inabili ad esplicare la loro abituale attività lavorativa potranno essere dispensati dalla visita presso il consiglio di leva di Forlì ed essere sottoposti ad accertamenti sanitari presso il più vicino ufficio di leva di Ancona; per coloro di essi che non fossero in grado di recarsi in detta città, la visita potrà essere eseguita a domicilio;
- d) saranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per evitare difficoltà al personale già in servizio presso gli organi di leva di Pesaro.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LEVI ARIAN GIORGINA E PICCIOTTO.

-- Al Ministro della pubblica istruzione. --Per conoscere se ritenga opportuno consentire ai presidi di assumere nei posti delle segreterie rimasti scoperti gli insegnanti delle cosiddette materie sacrificate, ancora disoccupati, anche se non rientrano nei termini della legge Fusaro-Codignola. Infatti con la circolare ministeriale 18 luglio 1961, n. 286, ed il telegramma 25 settembre 1964, n. 61645, è stato fatto divieto assoluto per nuove assunzioni nei posti disponibili presso le segreterie degli istituti di istruzione secondaria ai fini della sistemazione nei medesimi posti degli insegnanti delle materie sacrificate; d'altro canto in alcune città, come ad esempio a Torino, molto pochi sono gli insegnanti di dette materie che hanno potuto fruire della legge Fusaro-Codignola. Ne consegue che molte segreterie permangono sprovviste del prescritto numero di personale rendendo difficili le operazioni amministrative o costringendo i pre-

sidi a svolgere personalmente e a ridurre di conseguenza la loro precipua funzione di coordinamento didattico. (9589)

RISPOSTA. — Il Ministero ha impartito ai provveditori agli studi che hanno prospettato la necessità di procedere all'assunzione di personale di segreteria non di ruolo, successivamente all'emanazione della circolare 18 luglio 1961, n. 286, le opportune disposizioni perché i competenti capi di istituto possano procedere, nei limiti strettamente necessari al funzionamento delle scuole, all'assunzione di nuovo personale di segreteria, qualora sia stato effettuato, nell'ambito della provincia, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, il completo riassorbimento del personale non insegnante venutosi a trovare in soprannumero e la totale riassunzione di quello supplente licenziato e non esistano insegnanti di materie sacrificate, aventi diritto a fruire dei beneficî previsti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1122.

Tali assunzioni lasciano impregiudicato, per tutto il periodo di efficacia della citata legge, il diritto del personale indicato nell'articolo 1 della legge stessa, ad essere utilizzato, qualora si verifichino le condizioni previste, nelle segreterie delle scuole.

Quanto sopra è stato comunicato anche al provveditore agli studi di Torino, con lettera del 13 febbraio 1965, n. 1943/16.

Gli insegnanti delle materie non previste nella nuova scuola media che non hanno trovato l'utilizzazione nell'insegnamento, potranno, quindi, partecipare, qualora siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ai concorsi che i presidi devono bandire, ai sensi della circolare del 10 agosto 1952, n. 5850, per l'assunzione di nuovo personale.

Il Ministro: Gui.

LEVI ARIAN GIORGINA, SAVIO EMANUELA E BADINI CONFALONIERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malcontento dei genitori degli alunni delle scuole medie inferiori di Torino, iscritti d'obbligo nelle sezioni ove è insegnata la lingua spagnola. Tale malcontento, espresso anche in petizioni al ministro, deriva non da una sottovalutazione della lingua spagnola, ma dal fatto che:

1) non viene rispettata la libertà di scelta degli alunni e delle famiglie;

2) quasi mai a Torino i datori di lavoro richiedono la conoscenza dello spagnolo;

3) nelle scuole medie superiori di ogni tipo di Torino non esistono corsi di spagnolo, tranne che in due ginnasi superiori (D'Azeglio e Gioberti), nei quali complessivamente gli alunni di spagnolo assumono a 14, con un minimo di uno ad un massimo di sei alunni per corso.

Ne consegue che tali alunni, sui quali – come afferma il ministro – si è fatta « opera di persuasione » a studiare lo spagnolo, dopo la licenza della scuola media non possono accedere agli istituti tecnici di ogni tipo, ai licei scientifici e agli istituti magstrali, a meno che non si sobbarchino la fatica e la spesa di uno studio accelerato privato del programma di due o tre anni di una delle altre lingue straniere insegnate nelle suddette scuole medie superiori.

Per sapere infine se, in considerazione anche della ingente spesa sostenuta dallo Stato per dei corsi di lingua straniera non richiesti e minimamente frequentati, ritenga di esaminare con spirito realistico l'opportunità di conservare lo studio dello spagnolo nella scuola media unica solo in determinate città; sostituire nelle altre città l'insegnamento dello spagnolo con altre lingue più richieste; oppure assicurare l'istituzione dell'insegnamento dello spagnolo in ogni tipo di scuola media superiore, in modo che tutti gli alunni licenziati dalla media inferiore possano continuare regolarmente lo studio di tale lingua.

(9904)

RISPOSTA. — La questione dell'insegnamento dello spagnolo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado è da tempo all'attenzione del Ministero.

In via generale, mentre da un lato si rileva una scarsa propensione da parte dei genitori ad avviare i propri figli allo studio dello spagnolo, dall'altro, autorevoli esponenti del mondo scientifico e culturale, organizzazioni sindacali e gli stessi docenti interessati chiedono che l'insegnamento dello spagnolo sia posto sullo stesso piano di quello degli altri insegnamenti linguistici.

In via di fatto, per altro, i posti d'insegnamento di spagnolo nelle scuole medie sono, allo stato attuale, appena sufficienti per utilizzare tutti i docenti di ruolo.

In tale situazione, non appare attuabile la soluzione proposta intesa a conservare lo spagnolo nella nuova scuola media solo in determinate città.

Il Ministero, in ogni caso, ha avvertito l'esigenza di adottare criteri di coordinamento, per l'insegnamento linguistico, fra le scuo-

le secondarie di primo e quelle di secondo grado; tali criteri sono stati portati a conoscenza dei provveditori agli studi con la circolare del 18 gennaio 1961, n. 24, emanata per l'attuazione della legge 22 settembre 1960, n. 1079, istitutiva delle cattedre di linqua straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale del preesistente ordinamento.

L'amministrazione non mancherà, pertanto, di adottare gli opportuni accorgimenti perché, nel passaggio agli istituti di secondo grado, gli alunni possano continuare lo studio della lingua intrapreso nella scuola media. Al riguardo, si ritiene utile precisare che l'insegnamento della lingua spagnola nella città di Torino viene impartito oltre che in tre scuole medie e in due licei classici, anche in un istituto tecnico.

Per altro, la questione dello studio della lingua spagnola sarà ulteriormente esaminata in sede di riordinamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie.

Il Ministro: Gui.

LEVI ARIAN GIORGINA E SPAGNOLI. -Ai Ministri del turismo e spettacolo e degli affari esteri. — Per sapere quali provvidenze intendano prendere per appoggiare il teatro stabile della città di Torino, che recentemente ha effettuato con grande successo una tournée in vari centri della Francia e del Belgio, per lo più mai visitati finora da compagnie italiane, con evidente prestigio per la cultura nazionale e ampia partecipazione di lavoratori italiani emigrati; e se - in considerazione dell'evidente interesse sul piano di una politica culturale europea dello scambio di spettacoli effettuato dal teatro stabile della città di Torino con il Théâtre de l'est parisien di Parigi - ritengano opportuno assicurare concretamente la continuità dell'importante iniziativa assunta. (11135)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11157, del deputato Alpino, pubblicata a pag. 5075).

LUCCHESI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere le ragioni che hanno indotto lo stato maggiore della marina militare a trasferire l'ufficio tecnico della stessa (Navalgenarmi) da Livorno a La Spezia (foglio 0.40 del 19 maggio 1965).

Livorno vede così progressivamente allontanati organi ed uffici militari di notevole importanza (C.A.M.E.N., ufficio leva, ecc.) con riflessi negativi di ordine morale ed economico, che urtano i sentimenti e le tradizioni della città.

Chiede, perciò, l'interrogante al ministro se ritenga opportuno rivedere detta decisione, del tutto inaspettata. (11585)

RISPOSTA. — L'esistenza di un ufficio tecnico della marina militare a Livorno con compiti di sorveglianza sulla esecuzione dei lavori affidati all'industria privata era direttamente legata all'attività svolta per conto della stessa marina militare dai locali cantieri Ansaldo.

In seguito al diverso orientamento produttivo assunto dai suddetti cantieri che hanno praticamente cessato ogni lavoro di carattere militare e tenuto conto dell'incremento di attività per conto della marina dei cantieri del Muggiano (La Spezia), si è reso necessario adeguare alla nuova situazione la organizzazione periferica degli uffici.

Il Ministro: Andreotti.

LUCCHESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere a qual punto sia la pratica per la realizzazione in Pisa della nuova centrale telegrafica automatica e che cosa si stia facendo per attuarne it più celere funzionamento.

Pisa figurava al nono posto delle nuove centrali telegrafiche automatiche, da realizzare in campo nazionale, avanti ad alcune già entrate da tempo in servizio. (11586)

RISPOSTA. — Il piano regolatore telegrafico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957 prevede l'installazione di 51 centrali automatiche, fra cui quella di Pisa.

Di tali impianti, 16 sono stati già realizzati ed attivati, mentre altri sono in corso di realizzazione, secondo un programma di lavori che, senza stabilire un rigoroso e tassativo ordine di priorità, tiene conto per la sua graduale attuazione di molti fattori, tra i quali vanno in modo particolare ricordati quelli relativi allo sviluppo del traffico e dell'utenza telex nonché alla disponibilità di mezzi e di locali. Inoltre è prevista, alla fine di ogni biennio, la revisione del suddetto piano per controllarne la rispondenza alle esigenze del servizio, adeguarlo eventualmente a queste ultime, nonché per introdurvi i miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati dell'esperienza acquisita.

Una di tali periodiche revisioni è ora allo studio dei competenti uffici dell'amministrazione ed è pertanto difficile prevedere se e quando sarà installata la centrale di Pisa;

ma indipendentemente da ciò, si può assicurare che la esistenza o meno di una data località della centrale telegrafica automatica non ha alcun riflesso né sulla qualità del servizio, né sulla possibilità per gli eventuali aspiranti di ottenere l'abbonamento telex.

Per quanto possa interessare i potenziali utenti telex di Pisa, si fa presente che essi potrebbero fin d'ora essere allacciati alla centrale di Firenze quali abbonati lontani con l'unico onere supplementare, a loro carico, delle spese, come previsto dalle disposizioni vigenti, per il collegamento di raccordo Pisa-Firenze, cui per altro fa riscontro il vantaggio di poter corrispondere con tutti gli altri utenti di Firenze a tariffa urbana, anziché a tariffa interurbana.

Il Ministro: Russo.

LUCIFREDI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze. — Al fine di conoscere a quale punto siano le pratiche avviate dall'università di Genova al fine di ottenere dal Ministero della difesa la dismissione dell'area demaniale in Genova già sede del cosiddetto forte di San Martino, per destinarla all'università, quale sede per la costruzione dei nuovi edifici per la facoltà di scienze, di cui si sente particolare urgente necessità per ovviare alle gravi deficienze degli attuali locali della facoltà stessa.

L'interrogante sottolinea l'opportunità di una rapida devoluzione dell'area di cui sopra ai fini indicati, in considerazione del fatto che essa è l'unica ancora disponibile nella prossimità della città universitaria, sicché, ove essa ricevesse una diversa destinazione, la esigenza segnalata dovrebbe restare insodisfatta, o sarebbe sodisfatta soltanto con aree molto periferiche, scarsamente idonee. Fa anche presente che, se sono esatte notizie diffuse, alcune parti dell'area in questione sarebbero state già destinate ad altri usi, sicché più grave risulterebbe il pericolo di una futura indisponibilità anche dell'area restante.

(10863)

RISPOSTA. — Questo Ministero, attesa la necessità di assicurare l'area occorrente per la creazione in Genova di un complesso universitario moderno e funzionale, ha vivamente interessato il Ministero delle finanze affinché provochi la dismissione da parte del Ministero della difesa del compendio immobiliare ex forte San Martino.

Il Ministero delle finanze ha prospettato al Ministero della difesa l'opportunità di dismettere all'amministrazione finanziaria detto compendio, e ha assicurato che non mancherà di adottare gli opportuni provvedimenti, non appena il Ministero della difesa avrà fatto conoscere le sue determinazioni.

Secondo quanto risulta agli atti del Ministero delle finanze una parte del compendio in questione è stata data in concessione, sin dal 1946, dall'amministrazione militare alla società Coveco, nei cui confronti è in corso la rinnovazione dell'atto.

Non risultano concessioni di altre parti, che, per altro, potrebbero essere state assentite, entro i limiti di propria competenza, dall'intendenza di finanza di Genova.

La detta intendenza è stata comunque invitata dal Ministero delle finanze, a sospendere eventuali concessioni in corso, in modo da lasciare all'amministrazione centrale la possibilità di deliberare, nella propria competenza, in merito alla concessione all'università di Genova della porzione immobiliare richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Gui.

MACCHIAVELLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Circa i provvedimenti che ritenga prendere in relazione a quanto denunciato dal presidente del consorzio autonomo del porto di Genova a proposito di gravi irregolarità riscontrate nel servizio svolto dalle « Imprese marittime riunite » (I.M.A.R.): e, in particolare, se ritenga disporre adeguati ed approfonditi accertamenti anche nei confronti delle altre imprese esercitanti le loro attività in regime di monopolio e da più parti indicate – anche alla Camera – come una delle principali cause degli elevati costi delle operazioni portuali a Genova. (11221)

RISPOSTA. — Nei primi giorni di aprile del 1965 il consorzio autonomo del porto veniva informato di una vertenza sorta tra la impresa I.M.A.R. ed alcune agenzie di navigazione che contestavano alla prima la irregolarità di addebiti fatturati nei loro confronti nel primo semestre 1963.

A seguito di ciò, la presidenza del consorzio autonomo del porto, sentite in via sommaria le parti interessate, con lettera in data 13 aprile 1965, dava incarico ad un proprio funzionario del servizio di ragioneria di ispezionare la fatturazione dell'impresa suddetta, iniziando da qualla relativa al primo semestre 1963, al fine di controllarne l'esattezza e la rispondenza con le norme regolamentari e tariffarie allora in vigore.

A seguito delle prime risultanze dell'ispezione, che, dato il notevolissimo numero di documenti da consultare e la complessità della materia all'esame, è stata condotta « a campione », sono stati alla stessa contestati, in data 25 maggio, i conseguenti addebiti, dando il termine di 20 giorni per le eventuali giustificazioni. Saranno quindi adottate le misure ed i provvedimenti che si appaleseranno necessari.

Resta da aggiungere che gli addebiti di che trattasi sono stati mossi a distanza di circa due anni dalla emissione delle fatture, quando gli interessati alla regolamentazione delle operazioni portuali ed ai criteri di applicazione delle voci di applicazione tariffarie erano in grado già all'atto del ricevimento di ogni singola fattura, e sulla base degli elementi in essa esposti, di riscontrare con esattezza la rispondenza del fatturato alle disposizioni regolamentari e tariffarie del momento.

È infatti, da tener presente che tutte le disposizioni in materia di lavoro portuale (quasi sempre previ studi e dibattiti cui prendono parte tutte le categorie interessate) sono deliberate dal comitato cui partecipano le categorie stesse; che dei relativi provvedimenti viene data immediata notizia a mezzo della stampa cittadina e quindi la massima pubblicità attraverso il foglio annunzi legali, il Bollettino ufficiale del consorzio e l'albo consortile e con l'invio di apposite circolari a tutte le associazioni di categoria.

È poi previsto da apposita disposizione del regolamento per il lavoro portuale (articolo 65 che «a richiesta degli interessati»... le fatture delle imprese concessionarie dei servizi (sbarco e imbarco) possono essere vistate, previa verifica, dal servizio lavoro portuale e gestioni dirette del consorzio».

Oltre a ciò vi è un apposito ufficio (sezione tariffe e controversie) a disposizione di tutti gli interessati, che in via normale svolge il compito di fornire chiarimenti sull'interpretazione da dare alle disposizioi e di risolvere gli eventuali casi dubbi.

In relazione a tutto quanto sopra, da parte del consorzio autonomo del porto non vi erano fondati motivi di supporre che, dato anche l'esistente, organico, contrasto di interessi f.a le parti – emittente ed intestatario delle fatture – potessero verificarsi casi di addebiti non conformi alle vigenti disposizioni. Comunque, a partire dal 1º luglio 1963, il consorzio, per fini statistici e per la più precisa valutazione delle varie incidenze tariffarie, ha prescritto alle imprese portuali di trasmettere

all'ufficio competente copia delle fatture emesse a carico dell'armamento.

Da un primo e forzatamente sommario riscontro dedicato al periodo successivo alla data suddetta, si ha ragione di ritenere che sia ormai pervenuta la normalizzazione dei criteri di fatturazione anche in virtù dei chiarimenti che al riguardo sono stati nel frattempo raggiunti circa le principali difficoltà interpretative nei casi di dubbio.

Comunque, l'esito della questione in atto verrà attentamente considerato anche in sede centrale ai fini di una valutazione generale dei criteri di diritto e di fatto che presiedono allo svolgimento del servizio di che trattasi nel porto di Genova.

Il Ministro: Spagnolli.

MALFATTI FRANCO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere se risponda al vero che il finanziamento per il nuovo ospedale provinciale di Rieti è stato stornato. (11659)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno è stata autorizzata ad intervenire nel settore degli ospedali con legge 29 settembre 1962, n. 1462 (articolo 18), la quale però non ha previsto all'uopo un apposito stanziamento.

Il programma di costruzioni o di ampliamento di ospedali che venne successivamente predisposto avrebbe dovuto essere finanziato, secondo gli originari intendimenti, sulla base di storni dagli stanziamenti assegnati dal piano quindicennale ad altri settori di intervento.

Tale previsione di storni non si è verificata, a causa dell'intervenuto generale aumento dei costi, in misura tale da consentire il finanziamento della costruzione dell'ospedale di Rieti, come anche di altri ospedali che pur erano stati programmati.

Allo stato attuale, è necessario attendere la definitiva approvazione del noto disegno di legge concernente la « disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno », il cui articolo 27 prevede il completamento del piano quindicennale, con riferimento anche alle opere dirette al potenziamento dei servizi civili.

Il Ministro; PASTORE.

MAROTTA MICHELE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se abbia valutato l'opportunità di assicurare l'assunzione sia pure graduale di tutti gli idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiale A.N., bandito con decreto del 3 marzo 1959.

Il provvedimento, da realizzarsi mediante una proroga dei termini previsti ed eventualmente anche con una riserva percentuale dei posti disponibili, oltre a consentire un sollecito sodisfacimento delle necessità dell'amministrazione, eviterebbe la situazione di disagio in cui verrebbero a trovarsi gli idonei esclusi dalla sistemazione a causa delle giustificate aspettative che venivano determinando il meccanismo adottato per le assunzioni.

RISPOSTA. — Il problema dell'assunzione dei candidati risultati idonei al concorso a 1.700 posti di ufficiale A.N., bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1959, è stato particolarmente considerato da questa amministrazione. Infatti, in base all'articolo 15 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, vennero assunti 4.749 idonei per coprire i posti resisi vacanti alla data del 31 dicembre 1960.

Successivamente, l'articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dispose l'assunzione di altri idonei per coprire i posti che si sarebbero resi disponibili sino al 31 dicembre 1963, dopo la sistemazione degli ufficiali giornalieri e provvisori.

Complessivamente, oltre ai vincitori, sono stati assunti 7.086 degli 11.953 candidati risultati idonei al concorso predetto.

Ad eccezione di qualche altra unità che potrà essere chiamata in servizio in dipendenza delle rinunzie o decadenze che si verificheranno tra gli idonei assunti ultimamente, i rimanenti non potranno essere immessi in impiego, in quanto i posti che si sono resi o si renderanno disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli uffici locali dal 1º gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 e quelli recati in aumento dalle disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 307, devono essere assegnati agli ufficiali provvisori, ai coadiutori ed ai ricevitori che hanno partecipato al concorso per titoli previsto dall'articolo 77 della legge stessa.

Inoltre, il disegno di legge d'iniziativa di questo Ministero, già approvato dagli organi legislativi e di prossima pubblicazione, prevede che i posti vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 77, nonché i posti che si renderanno tali entro un triennio dalla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo quelli per collocamento a riposo di ufficio, do-

vranno essere conferiti mediante concorso per titoli riservato agli ex coadiutori e coadiutori reggenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre mesi nel quinquennio antecedente al 25 gennaio 1963.

La citata legge n. 307 ha modificato l'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie ed ha abolito la figura del coadiutore di agenzia, con il conseguente licenziamento di tutto il personale che rivestiva tale qualifica.

Pertanto, il concorso dell'articolo 77 e quello contemplato dall'accennato disegno di legge recentemente approvato dal Parlamento sono stati previsti proprio per dare sistemazione a detto personale, che si è venuto a trovare in una situazione di disagio, pur avendo già dimostrato una larga conoscenza dei servizi.

Dato quanto previsto dal citato provvedimento, non appare possibile promuovere iniziative per l'assunzione di altri idonei del citato concorso a 1.700 posti.

Il Ministro: Russo.

MATARRESE, SCIONTI, SFORZA E AS-SENNATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza degli incidenti che hanno avuto luogo a Canosa di Puglia (Bari) allorché alcune centinaia di disoccupati, da unidici giorni totalmente senza lavoro per le eccezionali nevicate che hanno colpito la zona, si sono recati al comune per ottenere un sussidio che non avevano potuto ottenere dall'ente comunale di assistenza.

In relazione a tale fatto e alla situazione eccezionale determinatasi da parecchi giorni in quasi tutta la provincia di Bari in seguito alle straordinarie nevicate, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro ritenga opportuno e urgente disporre adeguati stanziamenti affinché la locale prefettura eroghi ai comuni e agli E.C.A. le somme necessarie per adeguati sussidi alle masse dei disoccupati, cambiando quindi l'assurda e burocratica disposizione per cui, finora, tali sussidi sono stati concessi dalla prefettura nei limiti dei due dodicesimi delle somme erogate a tale titolo nel 1964, quando non si verificarono eventi atmosferici paragonabili a quelli che dal 2 febbraio imperversano nella provincia di Bari e in quelle limitrofe. (2164, già orale)

RISPOSTA. — Per la stasi dei lavori agricoli determinatasi a seguito delle nevicate cadute al principio del mese di febbraio 1965 sul territorio del comune di Canosa di Puglia, alcune centinaia di persone si riunivano, le mattine del 10 e 11 febbraio, sotto il palazzo

comunale per chiedere assistenza. In accoglimento di tale richiesta, il sindaco disponeva, d'intesa con l'E.C.A., l'avviamento al lavoro, per alcuni giorni, dei capifamiglia più bisognosi.

Il 13 successivo, in seguito a nuove insistenze dei disoccupati, l'amministrazione comunale decideva di corrispondere sussidi in denaro a circa 500 persone. Mentre si procedeva alla distribuzione di tali aiuti, altre centinaia di persone si raccoglievano all'esterno del palazzo comunale e, reclamando la estensione dell'assistenza in proprio favore, tentavano di introdursi in massa nel municipio. L'opera di persuasione svolta dalla forza pubblica riusciva a distogliere i dimostranti da tale proposito: infine, la situazione si normalizzava del tutto, in seguito all'annuncio della decisa estensione a tutti i bisognosi del beneficio del sussidio.

L'assistenza veniva continuata nei giorni 15 e 16 febbraio sotto forma di rilascio di un buono-viveri del valore di mille lire.

Il giorno 17 l'amministrazione comunale decideva di ridurre il buono da mille a 500 lire; tale provvedimento provocava disappunto tra gli assistiti che, nella mattinata, si portavano alla sede comunale tentando più volte di penetrarvi. La forte pressione contro i pochi militari di pubblica sicurezza in servizio sul posto rendeva necessario l'invio di rinforzi. Nella opera di contenimento, protrattasi per alcune ore, rimanevano contusi due sottufficiali e sette guardie di pubblica sicurezza. Alle ore 13, dopo un incontro tra il sindaco e le rappresentanze sindacali, la situazione si normalizzava.

Per quanto concerne l'attività svolta dall'E.C.A. di Canosa di Puglia, si precisa che da parte dello stesso ente sono state assistite, durante il periodo delle nevicate, circa mille persone al giorno: nel mese di febbraio, per le maggiori esigenze determinate dalle nevicate, l'E.C.A. stesso ha ricevuto integrazioni finanziarie per lire 7.941.000 dal comune e per lire 1.800.000, a titolo di contributo straordinario, dalla prefettura di Bari.

Agli E.C.A. degli altri comuni della provincia colpiti dalle avversità atmosferiche la prefettura stessa ha assegnato, anche con lo impiego dei contributi straordinari disposti nella circostanza dal Ministero dell'interno, la somma complessiva di lire 82.791.130, a titolo di contributi straordinari integrativi. Tutti gli E.C.A. della provincia hanno, inoltre, ricevuto quale assegnazione ordinaria per i mesi di gennaio e febbraio – e limitatamente a tali mesi a causa degli inderogabili

limiti allora posti dall'esercizio provvisorio del bilancio – la somma complessiva di lire 78.500.000.

Il riparto di tale somma è stato operato dal prefetto, tenendo conto, naturalmente, della situazione dei comuni più colpiti, specie di quelli della zona collinare delle Murge, nonché del numero dei disoccupati e di ogni altra particolare esigenza ambientale.

L'amministrazione provinciale di Bari ha, dal canto suo, concesso ai comuni della provincia contributi per un totale di 32.900.000.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MATARRESE E SCIONTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di assoluto abbandono in cui da anni sono stati lasciati gli scavi della basilica di San Leucio, in Canosa di Puglia (Bari), insigne monumento del secondo secolo dopo Cristo, mèta di studiosi di diverse nazionalità, attualmente esposto alle intemperie, dopo la interruzione dei lavori e dopo la mancata realizzazione del promesso padiglione in plastica che avrebbe dovuto essere costruito per ricoprirlo.

Si chiede inoltre di sapere quali provvedimenti si intendano adottare dopo l'acquisto, da parte dello Stato, del battistero di San Giovanni, sito nella stessa città: anche in questo caso, dopo l'acquisto, avvenuto alcuni anni or sono, non è stato nemmeno iniziato il programma, a suo tempo annunciato, tendente almeno a liberare il battistero dalle costruzioni che l'hanno deturpato e che vi si sono sovrapposte nel tempo.

Infine, si chiede di conoscere se vi siano, e quali, provvedimenti allo studio per la valorizzazione della zona di Canosa, centro fra i più importanti e ricchi del mezzogiorno dal punto di vista storico e archeologico, dall'ottavo secolo avanti Cristo all'alto Medio Evo. (9400)

RISPOSTA. — Il Ministero, constatata la necessità di operare concreti ed urgenti provvedimenti atti a conservare quanto è venuto in luce durante gli scavi della basilica di San Leucio, ha finanziato, a più riprese, le opere di sistemazione prospettate dalla sovrintendenza ai monumenti di Bari, per un importo complessivo di lire 23 milioni.

Tali opere sono state completamente eseguite e collaudate compresa la totale recinzione di tutta la zona interessante lo scavo.

Attualmente il monumentale complesso è vigilato da un assuntore di custodia a contratto, il cui compenso è a carico dello Stato, e la strada d'accesso è sistemata a cura dell'amministrazione provinciale.

Per quanto riguarda il complesso del battistero di San Giovanni, acquistato dallo Stato per diritto di prelazione, la soprintendenza soprammenzionata ha incluso nel programma dei restauri da eseguire nel corrente esercizio finanziario, una perizia di lire 6 milioin intesa a liberare il battistero dalle costruzioni che si sono sovrapposte nel corso dei tempi.

11 Ministro: Gui.

MATARRESE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in molti provveditorati agli studi le norme delle ordinanze ministeriali incarichi e supplenze nelle scuole medie e, per il corrente anno scolastico, quelle dell'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1964 sono in parte, o in gran parte, disattese, sì che l'aspirante ad un incarico si trova spesso in balia del potere dispostico di funzionari poco scrupolosi e nelle scuole si assiste ad un continuo via vai di professori per tutto il primo trimestre.

A conferma di quanto sopra, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro sia a conoscenza del grave caso di ingiustizia (uno fra mille) verificatosi al provveditorato agli studi di Pescara e legalizzato, anziché annullato per doverosa riparazione, dalla commissione ricorsi competente con l'applicazione del disposto del secondo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1964, nonostante che il provveditore e il viceprovveditore agli studi di quella provincia avessero riconosciuto il « sopruso » e la « prevaricazione » dell'operato della commissione nomine.

Trattasi del maestro di ruolo abilitato Antonio Papagna, asegnato alla peggiore sede di quella provincia (chilometri 54 da Pescara) quantunque terzo degli abilitati per il francese (il 44º dei laureati è a soli 18 chilometri dal capoluogo).

Gli interroganti chiedono infine al ministro che voglia fornire loro la situazione precisa relativa all'insegnamento del francese nelle scuole medie inferiori dell'intera provincia di Pescara, affidato a personale docente fuori ruolo, alla data del 31 gennaio 1965. Detta situazione, redatta dal provveditore agli studi di Pescara, dovrebbe contenere:

- 1) denominazione e località della scuola;
- 2) ore complessive di francese impartite;
- 3) insegnanti propostivi: cognome e nome; qualifica (triennalista, abilitato, maestro di ruolo abilitato, laureato – specificare la

laurea – universitario); conferimento dell'incarico o della supplenza: data, numero ore conferite, autorità scolastica: provveditore o preside; posto occupato dall'insegnante in graduatoria; sedi di preferenza indicate nell'apposita scheda;

4) elenco dei maestri di ruolo abilitati e laureati aspiranti a detto insegnamento: numero delle cattedre loro conferibili a norma delle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620; cognome e nome; sedi di preferenza indicate nell'apposita scheda; posto occupato in graduatoria; se rinunciatario, quali la sede o le sedi conferite e in che data. (10771)

RISPOSTA. — Si premette che le vigenti disposizioni sugli incarichi e le supplenze consentono agli interessati di indicare un numero illimitato di preferenze, sicché i provveditori procedono all'assegnazione d'ufficio delle sedi solo quando non è stato possibile nominare l'aspirante per una delle sedi indicate come preferite nell'apposita scheda.

Per quanto attiene al caso del professor Papagna, si informa che l'interessato, insegnante elementare di ruolo in provincia di Bari, laureato in lingua e letteratura francese ed abilitato, avanzò a suo tempo domanda d'incarico delle scuole medie della provinaci di Pescara, per l'anno scolastico 1964-65.

Nella scheda allegata all'istanza egli indicò le seguenti preferenze: « Pescara e sedi circonvicine ».

Stando all'orientamento giurisprudenziale, l'unica preferenza valida, chiaramente indicativa della volontà dell'interessato, era la richiesta per la sede di Pescara, mentre la espressione « sedi circovincine », per il suo carattere di genericità, doveva ritenersi come non apposta.

La competente commissione, pertanto, non potendo assegnare al Papagna un incarico nel capoluogo di provincia, in quanto le cattedre risultavano tutte coperte da titolari o da abilitati con nomina triennale, applicò nei confronti del medesimo il disposto di cui al 2º comma dell'articolo 17 dell'ordinanza ministeriale 26 febbraio 1964, assegnandolo alla scuola media di Bussi sul Tirino.

Ciò, in quanto l'interessato non aveva espresso alcuna riserva circa il conferimento della nomina in sedi diverse da quella validamente segnalata (Pescara), ove questa fosse risultata non assegnabile.

Incensurabile appare l'atteggiamento assunto dalla commissione, avendo questa garantito il diritto del Papagna ad ottenere un incarico, nelle migliori condizioni del momento.

D'altro canto la dizione « sedi circonvicine », apposta dall'interessato sulla scheda allegata all'istanza d'incarico, oltre che essere scarsamente indicativa, non poteva porre limiti misurabili in termini di distanze chilometriche, tenendo anche conto che il Papagna risultava residente in provincia di Bari.

La legittimità dell'operato della prima commissione fu successivamente confermata in sede di esame del ricorso gerarchico prodotto dall'interessato.

Infine, per quanto attiene alla situazione relativa allo insegnamento del francese nelle scuole secondarie di 1º grado affidato a personale non di ruolo nella provincia di Pescara, si uniscono tre prospetti, nei quali risultano analiticamente indicati: a) le ore di insegnamento di lingua francese disponibili nelle scuole medie della provincia e gli insegnanti non di ruolo ad esse preposti; b) la graduatoria degli aspiranti e l'andamento cronologico delle nomine per l'insegnamento della lingua francese; c) la situazione concernente i maestri di ruolo abilitati e laureati aspiranti all'insegnamento della lingua francese.

Il Ministro: Gui.

TABELLE ALLEGATE ALLA INTERROGAZIONE MATARRESE (n. 10771)

PROVVEDITORATO

Ore d'insegnamento di lingua francese disponibili nelle scuole

SITUAZIO

Denominazione della scuola	N. ore di francese disponibili per gli in- segnanti non di ruolo	Insegnanti non di ruolo nominati	Qualifica
Scuola media « Tinozzi » - Pescara	6	LAURIA DEFERENTE TOSCA	Triennale per 16 ore G sio « D'Annunzio » - scara
Scuola media « Tinozzi » - Pescara	:	Fiordaliso M. Assunta	Triennale per 12 ore M strali Città S. Angelo
Scuola media «Antonelli» - Pescara	16	CENTINI GARAFFO GIOVANNA	Triennale
Scuola media « Mazzini » - Pescara	16	Conti Cesaretti Annunziata	Triennale
Scuola media « Mazzini » - Pescara		D'AGOSTINO TALONE Eleonora	Triennale
Scuola media « Rossetti » - Pescara	8	CONTE CESARETTI Annunziata	Triennale
Scuola media « Pineta » - Pescara	12	D'AGOSTINO TALONE Eleonora	Triennale
Scuola media « Muzii » - Pescara .	11	PERROTTI CORSINI Gaetana	Triennale
Scuola media « Via del Circuito » Pescara	7	Perrotti Corsini Gaetana	Triennale
Scuola media Alanno	10	VERTICELLI Antonietta	Laureata in lingua e ratura francese
Scuola media Alanno Scalo	7	VERTICELLI Antonietta	
Scuola media Bussi	16	Papagna Antonio	Maestro di ruolo abilita
Scuola media Caramanico	11	MUTTI Vincenzo	Laureato in giurisprud
Scuola media Catignano	10	Marini Maria	Laureata in francese
Scuola media Cepagatti	14	Ruggieri Italo	Laureato in giurisprud
Scuola media Città S. Angelo	30	SACCO CANCELLI Filomena	Laureata in francese
Scuola media Città S. Angelo		Petrelli Di Ciccio Luisa	Laureata in giurisprud
Scuola media Civitaquana	14	DE FLORENTIIS Luigi	Laureato in scienze polit
Scuola media Civitella Casanova .	14	DE LUCA Ugo	Laureato in giurisprude
Scuola media Collecorvino	10	Rосснетті Valeria	Laureata in francese
Scuola media Cugnoli	9	Mancinelli Marisa	Laureata in francese

⁽¹⁾ Ritenuta valida solo la richiesta per la sede di Pescara.

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

TUDI DI PESCARA

ella provincia ed insegnanti non di ruolo ad esse preposti.

d Gennaio 1965

==					
Natura del- la nomina	Data delle nomine defi- nitive in ciascuna sede	Numero ore con-	Autorità che ha conferito	Posto occupato in graduatoria	Sedi di preferenza indicate nella relativa scheda
	merve in clascula scuc	ferite	la nomina	dall'insegnante	101011 101011
		<u> </u>			
compl. ora- rio	2 ottobre 1964	3	Provveditore	Triennale - 1962	Pescara
ompl. ora- rio	9 ottobre 1964	3	Provveditore	7°	Pescara, Catignano
incarico	2 ottobre 1964	16	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
incarico	2 ottobre 1964	10	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
incarico	2 ottobre 1964	6	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
incarico	2 ottobre 1964	8	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
incarico	2 ottobre 1964	12	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
ncarico	2 ottobre 1964	11	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
incarico	2 ottobre 1964	7	Provveditore	Triennale 1962	Pescara
supplenza	5 ottobre 1964	10	Provveditore	16° dei laureati	Pescara, Cepagatti, Spoltore
supplen za	5 ottobre 1964	7	Provveditore	16° dei laureati	Pescara, Cepegatti, Spoltore
inc. ann.le	5 ottobre 1964	16	Provveditore	12° deglı abilitati (1)	Pescara e sedi circonvicine
Supplenza	5 ottobre 1964	11	Provveditore	10° dei laureati	Rosciano, Roccamorice; Ce- pagatti, Pescara
Supplenza	5 ottobre 1964	10	Provveditore	31° dei laureati	Pescara, Pianella, Penne, Loreto
Supplenza	22 ottobre 1964	14	Provveditore	45° dei laureati	Pescara, Montesilvano, Torre P. – Scafa, Loreto A.
Supplenza	5 ottobre 1964	16	Provveditore	4° dei laureati	Pescara, Montesilvano
Supplenza	13 ottobre 1964	14	Provveditore	7° dei laureati	Città S. Angelo, Cepagatti, Pescara, Montesilvano
Supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	17° dei laureati	Pescara, Torre P., Catignano
Supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	8° dei laureati	Collecorvino, Penne, Civitella C.
Supplenza	10 ottobre 1964	10	Provveditore	27° dei laureati	Pescara, Montesilvano, Cit- tà S. Angelo, Cepagatti
Supplenza	5 ottobre 1964	9	Provveditore	33° dei laureati	Pescara, Montesilvano, Pia- nella

Denominazione della scuola	N. ore di francese disponibili per gli in- segnanti non di ruolo	Insegnanti non di ruolo nominati	Qualifica
Scuola media Elice	7	Brancaccio Aldo	Laureata in giurisprudenz:
Scuola media Farindola	14	Sigillo Sergio	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Lettomanoppello	14	Parnazzini Giuliana	Laureata in francese
Scuola media Loreto Aprutino	30	DI SABATINO M. José	Maestra di ruolo abilitata
Scuola media Loreto Aprutino		FORTUNATO ANTICO Alfredo	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Manoppello	16	Di Girolamo Claudio	Laureato in scienze politiche
Scuola media Serramonacesca	2	Franca Rosetta	Studentessa universitaria
Scuola media Montebello di B	11	Argento Rosalia	Laureata in francese
Scuola media Montesilvano	5	DI GIROLAMO PACE Mirella	Laureata in scienze politiche
Scuola media Moscufo	7	Brancaccio Aldo	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Nocciano	7	Carusi Antonio	Laureato in economia € commercio
Scuola media Penne	11	DE LUCA DE FEO Elena	Laureata in francese
Scuola media Pianella	28	DE BARTOLOMEIS Giantonio	Laureato in giurisprudenza
a la madia Diametta		Norman and America	
Scuola media Pianella		MUTIGNANI Lucia	Laureata in francese
Scuola media Piano d'Orta	9	TROIANI Francesco	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Popoli	17	Lepore M. Carmela	Laureata in francese
Scuola media Roccamorice	9	CAMPLONE Gennaro	Laureato in scienze politiche
Scuola media Rosciano	9	Carusi Antonio	Laureato in economia e
Scuola media S. Valentino	14	Mancini Giuseppe	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Scafa	16	TENTARELLI DI GIAMPIETRO Elisa	Laureata in giurisprudenza
Scuola media Spoltore	21	AMADIO Rosanna	Triennale
Scuola media Spoltore		ROCCHETTI Valeria	Laureata in francese
Scuola media Tocco Casauria	25	MILENO Giovanni	Laureato in scienze politiche
Scuola media Tocco Casauria		Troiani Francesco	Laureato in giurisprudenza
Scuola media Torre dei Passeri .	10	PERUGINI PARRI Heana	Laureata in francese
Scuola media Villa Celiera	12	DE RENZIS Elio	Laureato in giurisprudenza
			9

Segue: Provveditorato agli studi di Pescara

Vatura del- la nomina	Data delle nomine defi- nitive in ciascuna sede	Numero ore con- ferite	Autorità che ha conferito la nomina	Posto occupato in graduatoria dall'insegnante	Sedi di preferenza indicate nella relativa scheda
supplenza	5 ottobre 1964	7	Provveditore	29° dei laureati	Moscufo, Penne, Loreto, Pia- nella, Torre P.
supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	11° dei laureati	Farindola, Collecorvino, Pen-
supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	28° dei laureati	ne Scafa, Loreto A., Città S. Angelo, Cepagatti, Pianella
nc. ann.le	5 ottobre 1964	16	Provveditore	11° degli abilitati	Pescara, Montesilvano, Lore- to Aprutino, Collecorvino
supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	18° dei laureati	Penne
supplenza	5 ottobre 1964	16	Provveditore	19° dei laureati	Pescara
supplenza	12 novembre 1964	2	Preside		
supplen z a	5 ottobre 1964	11	Provveditore	32° dei laureati	Pescara, Pianella, Città S. Angelo, Penne
supplenza	10 novembre 1964	5	Preside		
supplenza	5 ottobre 1964	7	Provveditore	29° dei laureati	Moscufo, Penne, Loreto A., Pianella, Torre P.
supplenza	5 ottobre 1964	7	Provveditore	38° dei laureati Invalido di guerra	Nocciano, Cepagatti, Monte- silvano, Spoltore
supplenza	13 ottobre 1964	11	Provveditore	40° dei laureati	Pescara
supplenza	5 ottobre 1964	16	Provveditore	15° dei laureati	Pianella, Torre P., Città S. Angelo, Piano d'Orta
supplenza	5 ottobre 1964	12	Provveditore	23° dei laureati	Spoltore, Moscufo, Pescara
supplenza	26 ottobre 1964	9	Provveditore	30° dei laureati	N. N.
supplenza	5 ottobre 1 964	17	Provveditore	25° dei laureati	Pescara, Montesilvano, Cepagatti, Pianella, Moscufo
supplenza	16 ottobre 1964	9	Provveditore	44° dei laureati	N. N.
supplenza	5 ottobre 1964	9	Provveditore	38° dei laureati Invalido di guerra	Nocciano, Cepagatti, Monte- silvano, Spoltore
supplenza	5 ottobre 1964	14	Provveditore	13° dei laureati	Pescara, Penne, S. Valentino, Piano O., Scafa
supplen z a	19 ottobre 1964	16	Provveditore	24° dei laureati	Loreto, Pescara, Montesilva- no, Spoltore, Cepagatti
incarico	10 ottobre 1964	18	Provveditore	10° degli abilitati	N. N.
supplenza	10 ottobre 1964	3	Provveditore	27° dei laureati	Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo, Cepagatti
supplenza	5 ottobre 1964	16	Provveditore	9° dei laureati	Tocco C., Pescara, Spoltore, Montesilvano, Scafa
supplenza	26 ottobre 1964	9	Provveditore	30° dei laureati	N. N.
${\bf supplenza}$	5 ottobre 1964	10	Provveditore	26° dei laureati	Città. S. Angelo, Pescara
supplenza	5 ottobre 1964	12	Provveditore	62° dei laureati Orfano di guerra	N. N.
					<u> </u>

PROVVEDITORATO AGI

Graduatoria degli aspiranti ed andamento cronologi

ANNO SCOLASTIC

N.	COGNOME E NOME	SEDI RICHIESTE		NOMIN
14.	COUNTRY L NOME	SEST MCMESTE	5 ottobre 1964	10 ottobre 1964
	ABILITATI			
1	Mosca de Laurentis Edvige	Nominata all'Istituto professionale per il commercio di Pescara		
2	HAIZ GAROFALO Teresa .	Nominata all'Istituto tecnico « Acer- bo » di Pescara		
3	ITALIANI VIVO	Nominata all'Istituto professionale per il commercio di Pescara		
4	FIORDALISO Nelson	Nominata all'Istituto tecnico indu- striale di Pescara	ore 12	_
5	AMATETTI Amalia	Nominata all'Istituto « Manthonè » e Istituto magistrale di Pescara		
6	Santini Egidia Maria .	Nominata all'Istituto magistrale di Pescara		
7	FIORDALISO TORO Maria	Nominata all'Istituto magistrale di Città S. Angelo		
	Fiordaliso Toro Maria	Pescara, Catignano	Tinozzi Pescara, ore 3	_
8	Ranieri Anna Lucia	Nominata all'Istituto tecnico indu- striale di Pescara	_	_
9	DI SANTO DI STEFANO Li-	Nominata all'Istituto magistrale di Pescara	_	_
10	AMADIO Rosanna	N. N.	Spoltore ore 16	Spoltore ore 18
11	Di Sabatino Maria Josè . (Maestra di ruolo)	Pescara, Montesilvano, Loreto A., Collecorvino	Loreto Aprutino ore 16	
12	PAPAGNA Antonio (Maestro di ruolo)	Pescara e sedi circonvicine (1)	Bussi ore 16	
	LAUREATI			
1	CENTURELLI Nicolina	Nominata all'Istituto professionale per il commercio di Pescara	_	
2	Tucci Nicola	Penne	Penne ore 11	Rinuncia
3	Leone Giuseppina	Nominata al Liceo scientifico di Penne	-	_
4	SACCO CANCELLI Filomena .	Pescara, Montesilvano	Città S. Angelo ore 16	_
5	Magini Mencarelli Lu- ciana	Nominata all'Istituto professionale per il commercio di Pescara	_	

⁽¹⁾ Ritenuta valida solo la richiesta per la sede di Pescara.

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

ΓUDI DI PESCARA

elle nomine per l'insegnamento di lingua francese.

64-1965

ONFERITE IN DATA						
13 ottobre 1964	16 ottobre 1964	19 ottobre 1964	22 ottobre 1964	26 ottobre 1964		
				·		
	1					
	<u> </u>	-	- .	-		
		-				
_		<u>_</u>	_			
				<u> </u>		
-	_	_		_		
_			-			
 :	-	_ `	_			
	<u></u>		_	· _		
	4					
				_		
, 	_	_	_	_		
<u> </u>	<u> </u>	-	. –	_		
<u> </u>	_	_				
		_	_	_		
	<u> </u>	_	_	_		

N.	COGNOME E NOME	SEDI RICHIESTE	NOMIN		
14.	COGNOME E NOME	SEDI RICHIESTE	5 ottobre 1964	10 ottobre 1964	
6	Ionna Bertini Silvana .	Trieunale d'inglese all'Istituto tec- nico « Manthonè » di Pescara	_	_	
7	PETRELLI DI CICCIO Luisa .	Città S. Angelo, Cepagatti, Pescara, Montesilvano	Cepagatti ore 14	_	
8	DE LUCA Ugo	Collecorvino, Penne, Civitella Casa- nova	Civitella Casanova ore 14 (conferma)	_	
9	Mileno Giovanni	Tocco Casauria, Spoltore, Montesilvano, Scafa	Tocco Casauria ore 16	_	
10	MUTTI Vincenzo	Rosciano, Roccamorice, Cepagatti, Pescara	Caramanico ore 11 (con l'incarico di presidenza)	_	
11	Sigillo Sigillo Sergio .	Farindola, Collecorvino, Penne	Farindola ore 14	_	
12	DE MARTIIS MANTINI Mirit	Nominata per lettere alla scuola me- dia di Spoltore	_	_	
13	Mancini Giuseppe	Pescara, Penne, S. Valentino, Piano d'Orta, Scafa	S. Valentino ore 14		
14	ANCHINI Erminio	Pescara, Città S. Angelo	Città S. Angelo ore 14 (ved. Petrelli n. 7)	_	
15	DE BARTOLOMET Giantonio.	Pianella, Torre dei Passeri, Città S. Angelo, Piano d'Orta	Pianella ore 16	_	
16	VERTICELLI Antonietta	Pescara, Cepagatti, Spoltore	Alanno ore 10	_	
	VERTICELLI Antonietta		Alanno St. ore 7	-	
17	DE FLORENTHIS Luigi	Pescara, Torre dei Passeri, Cati- gnano	Civitaquana ore 14	_	
18	FORTUNATO Antico Alfredo	Penne	Loreto Apr. ore 14	· -	
19	Di Girolamo Claudio	Pescara .	Manoppello ore 16	-	
20	Menna Ferraro Francesca	Nominata per l'inglese all'Istituto tecnico industriale	_	_	
21	Cannarsa Francesco	Nominata per linglese all'Istituto tecnico « Acerbo »		_	
22	lezzi Antonio	Nominata per tecnica commerciale all'Istituto tecnico di Penne	_	_	
23	Mutignani Lucia	Spoltore, Moscufo, Pescara	Pianella ore 12	_	
24	TENTARELLI Elisa	Loreto A., Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti	Scafa ore 14	_	
25	Lepore Maria Carmela .	Pescara, Montesilvano, Cepagatti, Pianella, Moscufo	Popoli ore 17		
26	PERUGINI PARRI Ileana .	Città S. Angelo, Pescara	Torre dei Passeri ore 10	_	

iv legislatura — discussioni — seduta del 5 luglio 1965

Segue: PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESCARA

1	\mathbf{O}	N	\mathbf{F}	$\mathbf{E}^{T}\mathbf{R}$	Ι	Т	\mathbf{E}	ΙN	D A	ТА	

13 ottobre 1964	16 ottobre 1964	19 ottobre 1964	22 ottobre 1964	26 ottobre 1964
-			_	
ttà S. Angelo ore 14 (prima sede richie-	-		_	_
(prima sede fictile- sta, reclamata per diritto di graduato- ria, attribuita invece al prof. Anchini 14º in graduatoria)				
_	_	_	_	_
	-	_	_	_
_	· _	_	_	-
		_	_	
<u></u>		· -		
		· ·	_	-
epagatti ore 14 (assume servizio il 15 e rinuncia il 20 ottobre 1964)	(Assume servizio il 15 e rinuncia il 20 ot- tobre 1964)	-		
_		_	-	
-	_	_		. —
_	-	_	-	_
	_		-	
	_	-	<u> </u>	
_	-	_	-	
_	_			
	_	-	-	_
_	-	_	-	
_		_		
_		Scafa ore 16 (per sdoppiamento classe)		_
	_	_	_	_
•				

		<u> </u>		
N.	COGNOME E NOME	SEDI RICHIESTE		NOMIN
			5 ottobre 1964	10 ottobre 1964
	PERUGINI PARRI lleana .	Completa all'Istituto tecnico agrario di Alanno, ore 6	_	_
27	ROCCHETTI Valeria	Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo, Cepagatti	Collecorvino ore 10 Spoltore ore 5	Collecorvino ore 10 Spoltore ore 3 (ved prof. Amadio 10° abi litati)
28	Parnazzini Giuliana	Scafa, Loreto A., Città S. Angelo, Cepagatti, Pianella	Lettomanoppello ore 14	_
29	BRANCACCIO Aldo	Moscufo, Penne, Loreto, Pianella, Torre dei Passeri	Moscufo ore 7	_
	BRANCACCIO Aldo		Elice ore 7	_
30	Troiani Francesco	N. N.	Piano d'Orta ore 9	
	Troiani Francesco		Tocco Casauria ore 5	_
31	Marini Maria	Pescara, Pianella, Penne, Loreto A.	Catignano ore 10	
32	ARGENTO Rosalia	Pescara, Pianella, Città S. Angelo, Penne	Montebello ore 11	_
33	Mancinelli Marisa	Pescara, Montesilvano, Pianella	Cugnoli ore 9	
34	Lorcke Gaetano	Nominato per lettere alla media di Loreto Aprutino		_
36	Prosperi Elda	Nominata per inglese alle magistra- li di Pescara	_	-
37	SALVATORE Anna Maria	N. N.	Roccamorice ore 9	Rinuncia
38	CARUSI Antonio (Invalido di guerra)	Nocciano, Cepagatti, Montesilvano, Spoltore	Nocciano ore 7	Beneficia della riserva
	Carusi Antonio (Invalido di guerra)		Rosciano ore 9	_
39	MARRAMA RIGA Margherita	Nominata per l'inglese a Montesil- vano	_	_
40	DE LUCA DI FEO Elena .	Pescara	_	_
41	Pompilio D'Annunzio Flora	Nominata per l'inglese alla media « Mazzini »	_	_
42	TRIVELLONE Anna Maria .	Pescara, Penne		
43	CAMPLONE Gennaro	N. N.	_	_
45	Ruggieri Italo	Pescara, Montesilvano, Torre dei Passeri, Loreto	_	_
62	DE RENZIS Elio (Orfano di guerra)	N. N.	Villa Celiera ore 12 (beneficia della ri- serva)	_

Segue: Provveditorato agli studi di Pescara

ONFERITE IN DATA

13 ottobre 1964	16 ottobre 1964	19 ottobre 1964	22 ottobre 1964	26 ottobre 1964
_	_	_	_	_
_	.:.		_	
 .	_	_	_	
	_	<u></u> ·		–
_		_	_	_
- ·		-	_	Piano d'Orta ore 9
_	-		_	Tocco Casauria ore
·	-		<u> </u>	
			_	
-	_	—		· _
<u>-</u>	_	-	_	. -
			_	· <u> </u>
	_	_	_	· <u> </u>
_	_		_	_
_	_	_	_	
	_	_		_
enne ore 11 per ri- nuncia di Tucci n.	_			_
nuncia di Tucci n. 2 laureati				
_		· <u> </u>	_	. —
occamorice ore 9 per rinuncia di Salvato- re n. 37	Rinuncia	, <u></u>	·	_
re n. 37				
-	Roccamorice ore 9 per rinuncia di Trivello- ne n. 42	_	_	_
· <u> </u>	_	_	Cepagatti ore 14 per rinuncia di Anchino n. 14 Iaureati	<u> </u>
	_		n. 14 laureati	
_			_	_

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESCARA

Situazione concernente i maestri di ruolo abilitati e laureati aspiranti all'insegnamento della lingua francese

ABILITATI

Preferenze di sede

- 1) Di Sabatino Maria José p. 76,60 Pescara, Montesilvano, Loreto, Collecorvino (nominata a Loreto)
- 2) Papagna Antonio p. 41,93 Pescara e sedi circonvicine (1) (nominato a Bussi)
 - (1) Ritenuta valida solo la richiesta per la sede di Pescara.

LAUREATI

Preferenze di sede

- 1) Benimeo Mimola M. Gabriella . . . p. 80,10 (non nominata per il francese)
- 2) Nocera Coletta Maria p. 33,50 (non nominata per il francese)

Posti disponibili a norma delle leggi 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620:

NESSUNO

in quanto nell'anno scolastico 1963-1964 nessuna cattedra di francese è stata occupata da maestri di ruolo, né sono stati attribuiti incarichi per la medesima disciplina a personale sprovvisto di laurea.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI (Dott. Antonio Trotta)

MATTARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere le ragioni per le quali il sovrintendente alle antichità e belle arti di Trento non ha inoltrato il ricorso presentato nel settembre 1964 dalla Pontifica opera di assistenza O.D.A. di Forlì, contro il divieto alla costruzione di una casa per ferie in Soraga di Trento; in particolare, se il ministro ritenga ammissibile l'atteggiamento del predetto sovrintendente tendente a bloccare la legittima garanzia riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico in merito ai provvedimenti della pubblica amministrazione; e se intenda tutelare l'O.D.A. nel suo legittimo interesse e nel suo diritto a veder esaminato dagli organi superiori il ricorso di che trattasi.

(10883)

RISPOSTA. — Il soprintendente ai monumenti e gallerie di Trento ha tempestivamente inoltrato al Ministero il ricorso del seminario di Forlì contro il provvedimento con il quale non veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato in Sorana di Trento.

Per poter decidere il ricorso, il Ministero ha chiesto ulteriori elementi in merito alla superficie di terreno che verrebbe asservita alla costruzione, non risultando chiara tale circostanza dalla planimetria pervenuta.

Si può assicurare, per altro, che il ricorso sarà deciso nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: Gui.

MAZZONI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga di revocare il provvedimento (decreto ministeriale 7 gennaio 1964) col quale si concede il diritto all'ex concessionario della riserva di caccia « Osteria Nuova » di trasferire il vincolo riservistico per 267 ettari della predetta riserva revocata a quella di « Quona », comune di Pontassieve (Firenze), poiché:

- 1) non può considerarsi un ampliamento in quanto fra le due località intercorrono circa 30 chilometri;
- 2) contrasta con l'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia;
- 3) compromette l'equilibrio fra territorio libero e territorio riservato nel comune di Pontassieve, il che ha posto in agitazione, giustamente, i cacciatori della località della intera provincia. (5834)

RISPOSTA. — Il concessionario della riserva di caccia « Quona » in comune di Pontassieve chiese, a suo tempo, l'ampliamento della riserva stessa su terreni contigui, della superficie di ettari 267.

Poiché detto ampliamento non avrebbe potuto essere concesso, in quanto in provincia di Firenze mancava la disponibilità di terreno riservabile (articolo 65 del testo unico delle leggi sulla caccia), il concessionario - proprietario di vaste superfici di terreno incluse nella riserva di caccia « Osteria Nuova » – indusse il concessionario di quest'ultima a chiederne la revoca a condizione che venisse disposto l'ampliamento della riserva « Quona ».

Con distinti decreti, in data 7 gennaio 1964, venne disposta la revoca della riserva « Osteria Nuova » (di ettari 479) e l'ampliamento, su contigui fondi di ettari 267, di quella denominata « Quona ».

La distanza di circa 30 chilometri, alla quale accenna l'interrogante, non si riferisce ai terreni che sono entrati a far parte della riserva « Quona » ma alle due riserve: « Osteria Nuova », sita in comune di San Godenzo, e « Quona », sita in comune di Pontassieve.

L'equivoco è sorto perché nella compilazione dei decreti ministeriali, si è incorsi in un errore materiale, affermando che la riserva « Quona » viene ampliata su fondi della superficie di ettari 267, già facenti parte della riserva denominata «Osteria Nuova ».

Non è esatto che il provvedimento contrasta con l'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia, secondo il quale « gli ampliamenti delle riserve entro la fascia di 15 chilometri dal capoluogo di provincia debbono essere accordati con criteri restrittivi.

Al riguardo, infatti, si deve innanzitutto osservare che l'ultimo comma del citato articolo 64 stabilisce che i criteri restrittivi suindicati « non si applicano alle riserve attualmente esistenti ».

In secondo luogo, è da tener presente che i citati decreti ministeriali vennero emanati dopo lunga istruttoria e sulla base dei pareri degli organi tecnici, i quali avevano esaminato anche la questione della vicinanza della riserva « Quona » alla città di Firenze.

Questo Ministero, pertanto, si avvalse – nell'emanare i provvedimenti – della facoltà discrezionale che gli compete, dopo aver valutato tutti gli elementi di fatto;

3) il citato testo unico, a tutela della caccia libera, prevede che « in ciascuna provincia » le riserve non debabno superare il quinto del terreno utile all'esercizio venatorio, ma non pone alcun limite in relazione al territorio delle circoscrizioni comunali. Ciò è ovvio, in quanto la legge stessa – che si preoccupa dell'aspetto tecnico della caccia – stabilisce che le riserve debbono costituirsi dove l'ambiente è favorevole alla sosta e alla riproduzione della

selvaggina, non tenendo conto – dato il fine pubblico che con le riserve si vuole conseguire – se l'ambiente idoneo sia distribuito nel territorio della provincia oppure contenuto in una determinata parte di essa.

Pertanto, in base alla legge, l'equilibrio tra territorio libero e territorio riservato deve essere mantenuto nell'ambito provinciale e non in quello comunale.

Per quanto premesso questo Ministero non ritiene che sussistano motivi atti a giustificare la proposta revoca dei provvedimenti ministeriali in esame.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MAZZONI, GUIDI, BIAGINI E SERONI.

— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se ritenga rivedere la posizione economica e giuridica del personale « aggregato degli istituti di prevenzione e pena », il cui rapporto regolato in base al regio decreto-legge 30 ottobre 1924, mantiene medici, farmacisti, insegnanti, ecc. — molti dei quali con l'obbligo di una prestazione di sei ore giornaliere e sottoposti alla disciplina prevista dal regolamento per gli impiegati civili — tuttora con uno stipendio mortificante e limitati diritti assistenziali e previdenziali. (10733)

RISPOSTA. — Un'apposita commissione di studio ha già predisposto uno schema di provvedimento per la revisione delle norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale sanitario aggregato dipendente dall'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Con tale provvedimento si intende dare una più organica e razionale regolamentazione giuridica al detto personale, nonché migliorarne il trattamento economico e concedere al personale medesimo taluni benefici, anche nel campo assistenziale e previdenziale, che le norme attualmente in vigore non prevedono.

È anche in elaborazione un progetto di revisione delle norme relative allo stato giuridico ed economico del personale religioso e non si mancherà di portare, in seguito, attenzione anche ai problemi riguardanti gli insegnanti.

Il Ministro: REALE.

MENGOZZI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro. — Per conoscere se ritengano opportuno provvedere con urgenza alle assegnazioni relative ai prestiti di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si fa presente che un ulteriore ritardo nell'erogazione di detto concorso statale porterebbe grave danno agli operatori agricoli in un momento particolarmente delicato dell'economia nazionale.

In particolare per quel che riguarda la provincia di Modena i prestiti in questione sono utilizzati largamente nel settore della lavorazione del latte. Detta lavorazione da parte dei caseifici sociali cooperativi, che sono oltre 500 e che interessano 25.000 produttori, è da tempo iniziata e le banche locali si trovano nell'impossibilità di fronteggiare le numerose richieste poiché lo Stato non assegna i contributi di cui al citato articolo 19 del « piano verde ».

(10919)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in considerazione delle esigenze di credito manifestatesi nel corso della presente campagna primaverile, ha provveduto a ripartire, fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, parte dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 per il corrente anno finanziario, e ciò in attesa della iscrizione, nell'apposito capitolo di bilancio, del relativo stanziamento.

In tale ripartizione, questo Ministero medesimo ha tenuto ben presente la situazione della provincia di Modena, riservando, agli istituti ed enti che operano nella zona, assegnazioni di concorso statale per un totale di 25 milioni di lire, che consentiranno l'erogazione di prestiti agevolati per l'ammontare di circa 760 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

MESSINETTI. — Al Ministro della sanità. - Per sapere quali appropriati ed urgenti provvedimenti intenda adottare perché, finalmente, venga instaurato un clima di serenità e di serietà tra i funzionari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto che, malgrado le ultime tristi vicende, che avrebbero dovuto essere di monito per tutti e per ciascuno, il dottor Ferdinando De Leoni, attualmente capo dell'ufficio personale, si adopera, invece, a creare un clima che ha del ricattario e del poliziesco, tenendo fra l'altro uno schedario segreto, contenente le risultanze di molte inchieste promosse a carico del personale su informazioni private e riservate e di cui gli interessati non hanno avuto contestazione alcuna. E per sapere perché, d'altro canto, malgrado le denunzie della stampa

e del sindacato, vengano ancora tollerati simili fatti da chi avrebbe preciso il dovere di reprimere ogni e qualsiasi manifestazione di faziosità e di intolleranza. (7448)

RISPOSTA. — Da indagini esperite non risulta che il dottor Ferdinando De Leoni, direttore di sezione dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità tenga, a titolo personale, uno schedario segreto, contenente inchieste promosse a carico del personale su fatti non contestati agli interessati.

Né esiste presso gli uffici del predetto istituto uno schedario segreto del genere. Né consta che il predetto funzionario abbia intrapreso delle iniziative non confacenti all'incarico ricoperto. Del resto, su sua richiesta, il dottor De Leoni è stato temporaneamente distaccato al Ministero della sanità – direzione generale della medicina sociale – per consentire che ogni più ampia indagine venga effettuata in merito al suo operato d'ufficio.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se intendano tempestivamente provvedere per le opere di consolidamento dell'abitato di Acquaro, frazione del comune di Casoleto (Reggio Calabria), dato che quell'abitato poggia su terreno in frana ed il pericolo, aggravatosi in questi ultimi tempi, minaccia la vita di quegli abitanti. (10183)

RISPOSTA. — I lavori di consolidamento nell'abitato della frazione di Acquaro del comune di Casoleto previsti nel programma della legge speciale per la Calabria, sono stati finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno per un importo di lire 40.950.000 ed affidati all'impresa appaltatrice il 20 giugno 1964. Attualmente ne è in corso l'esecuzione.

Con tali lavori viene consolidato gran parte dell'abitato nelle zone ritenute più pericolose. Comunque, per completare l'opera di consolidamento occorrerà attendere la formulazione di un nuovo programma di opere da eseguirsi nel quadro della auspicabile prosecuzione degli interventi straordinari per la Calabria, ovevro sarà necessario far ricorso agli interventi che al riguardo potranno essere attuati, in via ordinaria, dall'amministrazione dei lavori pubblici.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: Pastore. MINASI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda prendere in seria considerazione l'esigenza della istituzione di una sezione staccata della scuola media in San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria), centro di oltre 2 mila abitanti, non servito da alcun mezzo pubblico di trasporto con il centro per cui molti di quei bambini non sono in condizioni di frequentare la predetta scuola media. (11655)

RISPOSTA. — Al Ministero non è pervenuta, né da parte del provveditore agli studi di Reggio Calabria né da parte del sindaco del comune di Caulonia, alcuna proposta o domanda riguardante l'istituzione di un corso staccato di scuola media nella frazione di San Nicola.

Con l'occasione si ritiene opportuno informare che nel comune di Caulonia funzionano già una scuola media autonoma e un corso staccato, rispettivamente nel capoluogo e nella frazione Marina.

Il Ministro: Gui.

MONASTERIO, TRENTIN, MAGNO, LO-PERFIDO, CALASSO, D'IPPOLITO E SCION-TI. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. - Per conoscere la sua opinione circa le conseguenze che avrebbe - con l'acquisto del 50 per cento della proprietà degli stabilimenti Montecatini di Brindisi e Ferrara, di cui da tempo si occupa la stampa nazionale ed estera - l'inserimento della Shell nell'industria petrolchimica italiana e circa i riflessi che tale inserimento avrebbe sullo sviluppo industriale del Mezzogiorno, e particolarmente della Puglia, e sulle prospettive di potenziamento degli scambi fra l'Italia (in primo luogo tra le regioni meridionali) ed i paesi del Mediterraneo e del vicino oriente.

E per conoscere i provvedimenti che - nel quadro della imperiosa esigenza di un maggiore intervento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno ed opponendosi ad ogni possibile manovra tesa ad assicurare alla Montecatini nuovi benefici a carico dello Stato - ritenga di dover proporre e sollecitare al fine di impedire la penetrazione, nell'area economica del Mezzogiorno, del monopolio Shell, che costituirebbe un grave ostacolo al rinnovamento ed al progresso armonico della economia meridionale ed all'attuazione di quella programmazione democratica dello sviluppo economico reclamata dalla grande maggioranza delle forze operose del paese; e se, comunque ritenga, in attesa che sia fatta piena luce circa le trattative in corso tra la Montecatini

e la Shell, di dover sospendere la corresponsione, da parte della Cassa per il mezzogiorno, di ogni contributo statale sull'importo delle opere infrastrutturali interessanti il comprensorio petrolchimico di Brindisi, a quel che pare previsto in altri 9 miliardi, oltre i 3 miliardi che sarebero stati già corrisposti.

(3357)

RISPOSTA. — La società Montecatini in forza del decreto interministeriale del 13 agosto 1953, n. 1006 era titolare di una concessione per l'esercizio in territorio del comune di Ferrara di uno stabilimento per il trattamento industriale di 200 mila tonnellate – successivamente elevate a tonnellate 250.000 – di petrolio grezzo al fine di ottenere frazioni atte alla produzione di prodotti chimici.

Con successivo decreto interministeriale 2 luglio 1961 la stessa società Montecatini ottenne la concessione di esercire in territorio del comune di Brindisi uno stabilimento – collegato al mare mediante oleodotto – per il trattamento industriale di tonnellate 1.000.000 – successivamente elevate a tonnellate 1.200.000 – di petrolio grezzo al fine di ottenere prevalentemente prodotti destinati all'industria chimica.

A seguito di accordi raggiunti fra la società Montecatini ed il gruppo Royal Dutch Shell per lo sviluppo di una iniziativa industriale comune nel campo della petrolchimica in Italia, nel 1963 fu costituita la società per azioni Petrolchimica con sede in Brindisi, che successivamente assunse la denominazione di società per azioni Monteshell Petrochimica.

La società Montecatini con domande in data 1° e 9 luglio 1964 chiese che le concessioni relative agli stabilimenti di Brindisi e di Ferrara fossero intestate alla nuova società Monteshell Petrolchimica.

Con decreti interministeriali del 22 dicembre 1964 n. 7343 e del 17 novembre 1964 n. 7296 è stato provveduto nel senso richiesto dalla società concessionaria.

Il capitale della nuova società di 150 miliardi di lire è costituito per il 50 per cento dalla società Montecatini e per il rimanente 50 per cento dalla società Shell italiana (consociata del gruppo Royal Dutch Shell.)

Nella combinazione sociale la Montecatini ha apportato gli impianti di Brindisi e di Ferrara (terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.) ed il gruppo Shell invece il corrispondente capitale in valuta estera.

Il gruppo Shell ha una opzione per fornire alla Monteshell due terzi del fabbisogno del petrolio grezzo a condizioni competitive. La Montecatini ha mantenuto in servizio i ricercatori occupati nei due stabilimenti ed i diritti di proprietà industriale dei brevetti.

Il personale dell'azienda è della Monteca-

Circa le conseguenze dell'inserimento della Shell nella industria petrolchimica italiana è da rilevare che riflessi indubbiamente favorevoli si avranno dall'apporto dei risultati della ricerca scientifica e dell'esperienza di detta società nel settore petrolifero e petrolchimico, e per la qualità dei prodotti e i procedimenti di fabbricazione e per l'ampliamento del mercato e degli sbocchi in relazione alla cospicua rete commerciale della Shell stessa.

Il comitato dei ministri per il mezzogiorno comunica che non sussiste motivo per la adozione di provvedimenti sospensivi delle erogazioni effettuate e previste per la costruzione delle infrastrutture dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, le quali rientrano tra i normali compiti della Cassa e le cui opere non sono destinate solo alla società Monteshell ma ai servizi fondamentali della succitata area di sviluppo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: Lami Starnuti.

MONASTERIO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi che impediscono la definizione della domanda di pensione di guerra avanzata dal signor Di Pietrangelo Antonio Damiano di Luigi classe 1922 da Mesagne (Brindisi), il quale ha subito accertamenti sanitari presso la commissione medica di Bari in data 8 giugno 1964 con proposto per l'ottava categoria di pensione tabella B per anni 2. (10754)

RISPOSTA. — Il signor Di Pietrangelo Antonio, in data 8 giugno 1964, è stato sottopost a visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bari la quale, riscontrandolo affetto da « esiti di ferita da arma da fuoco, consistenti in cicatrici multiple alle regioni glutee e alle cosce, consolidate e mobili, ritenzione di schegge metalliche nelle parti molli senza lesioni ossee e senza disturbi funzionali », ha proposto la concessione dell'indennità una volta tanto, pari a due annualità dell'ottava categoria.

Le relativa pratica di pensione trovasi, attualmente, in corso di istruttoria in quanto si è in attesa che il distretto militare di Lecce, all'uopo interessato, faccia pervenire la dichiarazione integrativa per l'eventuale applicazione, nei riguardi dell'istante, della tabel-

la *C* prevista dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

A tal fine, in data 10 aprile 1965, è stato nuovamente sollecitato il predetto distretto militare al quale, nel contempo, è stata anche richiesta copia aggiornata del foglio matricolare del Di Pietrangelo.

Non appena in possesso di tutti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

MONASTERIO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se ritenga disporre la sollecita definizione della pratica n. 8275 concernente il signor Conte Gennaro da Ceglie Messapica (Brindisi), il quale ha chiesto da diversi anni il riconoscimento dell'assegno vitalizio di benemerenza quale perseguitato politico antifascista. (10755)

RISPOSTA. — Con domanda prodotta in data 12 aprile 1956 e 3 maggio 1957, il signor Conte Gennaro ebbe a chiedre, quale perseguitato politico antifascista, il riconoscimento dei benefici contemplati dalla legge 10 marzo 1955, n. 96.

Non appena ultimato il procedimento istruttorio, la pratica venne sottoposta all'esame dell'apposita commissione perseguitati politici, la quale, con delibera del 20 novembre 1958, n. 9105, respinse la domanda di assegno vitalizio di benemerenza perché intempestiva.

Con altra delibera n. 9106, emessa in pari data, la predetta commissione respinse, altresi, la richiesta del Conte intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo dal 1940 al 1947. Ciò in quanto non risultò che il predetto si trovasse nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, non essendovi stata, in detto periodo, interruzione, dovuta a motivi politici, del servizio da lui prestato, in qualità di insegnante elementare.

Con delibera n. 9107, adottata pure nella seduta del 20 novembre 1958, la medesima commissione riconobbe, infine, al Conte, il beneficio previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 96 e cioè l'accreditamento dei contributi previdenziali relativi al periodo, dal 19 agosto 1937 al 10 ottobre 1938, trascorso dal suddetto in carcere per motivi politici.

Le delibere di cui sopra vennero notificate in data 2 marzo 1959, rispettivamente all'interessato e. nella loro sede di Brindisi, al provveditorato agli studi e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1961, n. 284, la quale, tra l'altro, dispose la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, il signor Conte rinnovò, in data 18 aprile 1962, la richiesta per ottenere l'assegno vitalizio di benemerenza. In relazione a tale istanza la commissione perseguitati politici, nella seduta del 4 luglio 1962, deliberava che venisse effettuato un supplemento di istruttoria, inteso ad accertare il diritto o meno dell'istante al beneficio invocato.

Pertanto, in data 16 febbraio 1963, vennero disposti, nei riguardi del predetto, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica di Bari e vennero interessati i carabinieri di Ceglie Messapico per avere notizie e documenti sanitari inerenti alle infermità denunciate dal Conte.

Non appena pervenuta la documentazione relativa alla cennata fase istruttoria, la pratica veniva sottoposta nuovamente all'esame della commissione giudicante la quale, nella seduta del 18 marzo 1964, deliberava che venissero effettuati ulteriori accertamenti per acquisire altri e necessari elementi di giudizio.

In conformità a tale deliberazione, veniva interessato, in data 21 marzo 1964, il distretto militare di Taranto perché inviasse copia del foglio matricolare e della documentazione sanitaria relativa al ricovero che il Conte avrebbe subito nel maggio 1945 presso l'ospedale militare di Bari al termine del quale, il medesimo, sarebbe stato assegnato ai servizi sedentari per disturbi cardiaci.

Soppresso, nel frattempo, il distretto militare di Taranto, la richiesta della suddetta certificazione veniva ripetuta al distretto militare di Lecce (attualmente competente per territorio) il quale, a seguito di nuovo sollecito telegrafico del 13 aprile 1965, ha comunicato di aver rivolto, in data 14 maggio 1965, nuove premure all'ospedale militare di Bari per acquisire copia della cennata documentazione sanitaria.

Non appena in possesso di tutti i necessari elementi di giudizio, la pratica di che trattasi sarà sottoposta all'esame della commissione per le ulteriori determinazioni di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

NICOLAZZI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se intenda, e come intenda, ovviare ai gravi in-

convenienti derivanti dalle difficoltà che ostacolano le comunicazioni telefoniche tra l'isola di Lampedusa (Agrigento) e gli abbonati al telefono del continente.

Lampedusa, com'è noto, rappresenta la pedina avanzata della pesca nel Mediterraneo e colà fanno scalo le unità di ogni compartimento marittimo. Da ciò l'urgenza da parte dei commercianti e dei privati, di comunicare telefonicamente con i propri armatori e con i rappresentanti che risiedono nelle varie piazze di smistamento. Ma ciò riesce, quasi sempre, impossibile, essendo l'apparecchio radiotelefonico che fa servizio presso l'ufficio postale di Lampedusa antiquato, logoro e di limitata potenza.

L'interrogante desidera inoltre conoscere la ragione per cui il progetto riguardante la posa di un cavo sottomarino tra le isole di Lampedusa e di Pantelleria, è stato accantonato. (10279)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11000, del deputato Di Leo, pubblicata a pag. 5114).

NICOLETTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere dove sia stata archiviata la documentazione sanitaria e amministrativa consegnata al centro raccolta di Pescantina (Verona) dei prigionieri di guerra rientrati in patria alla fine del dicembre 1946 provenienti dalla Jugoslavia. (11223)

RISPOSTA. — La documentazione amministrativa ed eventualmente quella sanitaria relativa ai reduci cui ci si riferisce, sono stati trasmessi a cura del distretto militare di Verona, cui il centro alloggio di Pescantina faceva capo, ai distretti militari di residenza degli interessati.

Il Ministro: Andreotti.

(11101)

OGNIBENE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se e per quali motivi sia stata ridotta nella misura del 50 per cento l'indennità di trasferta per i funzionari dipendenti dagli ispettorati agrari, mentre contemporaneamente risulterebbe che è stata aumentata tale indennità percepita dai funzionari di altri dicasteri.

L'interrogante chiede, inoltre, qualora la sopraccitata notizia risultasse veritiera, se il ministro, considerando i delicati e complessi compiti che i suddetti funzionari debbono espletare, intenda far rientrare tale decisione.

RISPOSTA. — Si chiarisce che non l'indennità per missioni dei dipendenti dagli ispettorati agrari, bensì l'assegnazione ai predetti uffici dei fondi per il pagamento dell'indennità stessa è stata ridotta.

Ciò è avvenuto a seguito delle riduzioni apportate dal Ministero del tesoro, in sede di compilazione del bilancio per l'anno in corso, agli stanziamenti di alcuni capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, tra i quali il capitolo n. 1116 « indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale », il cui stanziamento è stato ridotto da lire 880 milioni del precedente esercizio finanziario a lire 740 milioni, con una decurtazione pari al 15 per cento.

Si aggiunge che, con il 30 giugno 1965, verrà ad esaurirsi l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di 800 milioni di lire per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, recata dall'articolo 41 della legge 2 giugno 1961, n. 454, cosicché questo Ministero, per il 1965, può disporre soltanto della metà di detti fondi, e precisamente quelli relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 1965, per un importo di 400 milioni di lire.

Di conseguenza, anche la quota di integrazione, che annualmente veniva disposta a favore del capitolo per spese di missioni, è stata necessariamente ridotta del 50 per cento circa. Infatti, è stato possibile destinare alle spese in parola soltanto 150 milioni di lire rispetto ai 290 milioni di lire dello scorso esercizio.

In rapporto a tali riduzioni, ripetesi, è stato necessario ridimensionare anche le assegnazioni disposte a favore dei dipendenti ispettorati agrari, nella misura, per altro, del 25 per cento circa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ORLANDI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere, anche in relazione all'intervenuta costituzione di un comitato di agitazione composto dai sindaci della provincia di Pesaro, se ravvisi l'opportunità di annullare il provvedimento di trasferimento, da Pesaro a Forlì, del consiglio di leva, considerando che:

- 1) la sede scelta è eccentrica rispetto alla zona in cui il consiglio stesso verrebbe ad operare;
- 2) l'intera regione marchigiana non sarebbe più sede di alcun consiglio di leva;
- 3) lo Stato finirebbe col sopportare spese notevolmente maggiori per effetto: del costo delle attrezzature dei nuovi stabili da al-

lestire in Forlì, quando Pesaro dispone di uffici adeguati; del maggior onere delle indennità di missione che competono agli iscritti;

4) i giovani sottoposti alla leva perderanno, con proprio danno, un numero di giornate lavorative superiori a quelle previste per le operazioni di leva-selezione. (11526)

RISPOSTA. — Il consiglio di leva di Pesaro è stato soppresso in attuazione del decreto delegato del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, emanato in conformità dei criteri adottati dalla legge di delega 12 dicembre 1962, n. 1862.

Poiché si tratta di un provvedimento che va inquadrato nella nuova organizzazione della leva attuata per la generalità del territorio nazionale, non si ravvisano particolari motivi che possano giustificare un riesame della materia nel senso auspicato.

Quanto alle lamentate conseguenze per gli interessi locali è da tener presente che:

a) gli iscritti di leva residenti nei comuni della provincia di Pesaro si presenteranno al consiglio di leva di Forlì fruendo gratuitamente di viaggio, vitto ed alloggio per il periodo di permanenza presso il consiglio;

 b) gli interessati potranno rivolgersi ai rispettivi uffici comunali di leva per informazioni, rilascio di documenti e disbrigo di pratiche:

c) i congiunti degli iscritti di leva che si ritengano inabili ad esplicare la loro abituale attività lavorativa potranno essere dispensati dalla visita presso il consiglio di leva di Forlì ed essere sottoposti ad accertamenti sanitari presso il più vicino ufficio di leva di Ancona; per coloro di essi che non fossero in grado di recarsi in detta città, la visita potrà essere eseguita a domicilio.

Il Ministro: Andreotti.

PELLEGRINO. — Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici. — Per sapere se siano a conoscenza della urgente necessità di provvedere all'escavazione dei fondali lungo il molo Colombo del porto di Marsala (Trapani), se ritengano d'intervenire per gli opportuni provvedimenti secondo anche le richieste delle categorie tutte interessate. (10099)

RISPOSTA. — La banchina Cristoforo Colombo nel porto di Marsala, di antica costruzione, è imbasata su conci di pietra di tufo a quota 1,50 e l'approfondimento di fondali immediatamente antistanti ne comprometterebbe irreparabilmente la consistenza.

Data la natura del fondo marino, costituito da roccia arenaria forte, occorrerebbe demolire la banchina e ricostruirla dopo avere eseguito l'abbassamento dei fondali alla quota desiderata. Gli attuali fondali potrebbero essere abbassati, lasciando intatta detta banchina, soltanto alla distanza di metri 5-6 da quest'ultima: ciò che non sembra una ragionevole soluzione perché non consentirebbe l'attracco dei natanti.

La spesa occorrente per la demolizione e ricostruzione a maggiore profondità della banchina, per la intera sua lunghezza di metri lineari 500, è da valutarsi intorno ai 500 milioni di lire; spesa che la situazione di bilancio non ha finora consentito di affrontare.

Tuttavia, la necessità dello scalo in questione saranno tenute in evidenza per quei provvedimenti che sarà possibile adottare nei prossimi esercizi, in relazione ai fondi che verranno assegnati per opere del genere.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

PELLEGRINO. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei lavori pubblici. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che lo straripamento, avvenuto giorni fa, del fiume Belice ha devastato vaste fertili zone delle province di Agrigento, Trapani e Palermo colpendo migliaia di piccoli contadini e ciò in conseguenza anche della mancata costruzione della diga a Garcia chiesta da ben 35 anni da venti comuni interessati.

Si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti saranno adottati per venire incontro ai colpiti dall'alluvione e se si ritenga di finanziare finalmente la costruzione della suddetta diga per lo sviluppo agricolo della zona. (10340)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero ha promosso la emanazione della legge 6 aprile 1965, n. 351, la quale prevede tra l'altro, l'autorizzazione di spesa di 1.700 milioni di lire per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità natuarli o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, data di entrata in vigore della legge stessa.

La corrispondente somma sarà, pertanto, posta a disposizione della Regione siciliana, la quale, attraverso i propri organi, in forza dell'autonomia amministrativa che le deriva

dal proprio statuto, sarà competente a stabilire in quali zone delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, danneggiate dall'evento calamitoso segnalato dall'interrogante, ricorrano le condizioni per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legge.

Il Ministero delle finanze, per la parte di propria competenza, ha assicurato che, ove dall'istruttoria in corso risulti che ne ricorrano le condizioni, non mancherà di adottare le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

A sua volta, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato che a cura della Cassa per il mezzogiorno, sono in corso approfonditi studi ed indagini per accertare la possibilità di realizzazione, le caratteristiche e la convenienza dell'invaso in località Garcia sul Belice sinistro.

Si è avuta assicurazione che, se detti accertamenti daranno esito positivo, la realizzazione dell'importante invaso sul Belice, sarà inserita nei programmi « Cassa » per il prossimo quinquennio 1965-69.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

PELLEGRINO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere quante somme del « piano verde » siano state assegnate definitivamente alla Sicilia, ripartite per provincia ed il loro preciso utilizzo. (10998)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10312, del deputato Giglia, pubblicata a pag. 5129).

PELLICANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — In merito alla minacciata dissoluzione del museo Jatta di Ruvo di Puglia, (Bari) nel quale, unitamente ad altre preziose testimonianze d'arte di considerevole valore storico, è custodita una ricca collezione di esemplari della celebre industria vasaria ruvese, unica in Italia per completezza e rigore stilistico.

L'interrogante desidera conoscere quali concrete misure, a livello ministeriale, potranno essere adottate affinché si eviti la dispersione di un così cospicuo patrimonio artistico con l'inevitabile svilimento del museo di Ruvo di Puglia, fattore, oltre tutto, di attrazione turistica e di prestigio per la cittadina pugliese. Se, in particolare, si ritenga di estendere al museo Jatta le norme di tutela per le opere e i beni di interesse nazionale, impedendo l'alienazione delle cose in esso custodite, assicurandone l'inamovibilità,

concorrendo, con altri enti interessati, allo acquisto della collezione vasaria, attualmente di proprietà privata, stabilendo per il comune di Ruvo di Puglia norme e condizioni al fine della idonea sistemazione e custodia del museo Jatta. (10529)

RISPOSTA. — L'amministrazione ha da tempo in animo di provvedere all'acquisto della collezione Jatta di Ruvo di Puglia. Purtroppo finora non è stato possibile realizzare l'iniziativa, non potendosi coprire la spesa relativa con le normali disponibilità di bilancio ed essendo rimaste senza esito le richieste di stanziamento straordinario rivolte al Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda la tutela della collezione si informa che la stessa è vincolata fin dal 1912 e come tale è sottoposta alle norme di protezione artistica e in particolare a quella che ne vieta lo smembramento senza l'autorizzazione del Ministero.

Il Ministro: Gui.

PELLICANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se gli appaia conveniente, anche per ristabilire la verità storica e per porre termine alle interpretazioni arbitrarie, di promuovere le opportune misure perché sia alfine resa pubblica, a distanza ormai di mezzo secolo, quella parte dell'inchiesta di Stato sul disastro militare di Caporetto che è rimasta segreta.

Se ritenga infine che una tale iniziativa, oltre che di rilievo nel campo storiografico e come manifestazione della maturità nazionale e democratica del paese, costituirebbe anche un modo serio di rievocare, nel cinquantesimo anniversario, le gesta e il sacrificio popolare nel conflitto del 1915-18. (11418)

RISPOSTA. — La relazione della commissione d'inchiesta istituita con regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità degli avvenimenti militari determinanti il ripiegamento sul Piave, venne pubblicata in tre volumi nel 1919 e non risulta che alcuna parte di tale relazione sia rimasta segreta.

Al riguardo si informa l'interrogante che, a cura dell'ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito le vicende di Caporetto quali risultano dai documenti originari conservati in archivio formeranno oggetto entro il prossimo anno di apposita relazione in più volumi. Ovviamente, detta relazione non costituirà una revisione dell'inchiesta condotta a suo tempo, ma, alla stregua di quelli che sono i

compiti dell'ufficio storico, si concreterà nella semplice narrazione documentata degli avvenimenti.

Il Ministro della difesa: Andreotti.

PEZZINO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per conoscere gli incomprensibili motivi per i quali in Sicilia, dove esistono le più alte percentuali di inadempienze all'abbligo scolastico e di disoccupazione magistrale:

- 1) non sono stati finanziati per l'anno scolastico 1964-65 i corsi A.I.S. che nei due anni precedenti lo erano stati, con la conseguenza che nella sola provincia di Catania ben 124 insegnanti elementari non di ruolo, che avrebbero potuto occupare i posti lasciati liberi da altrettanti insegnanti di ruolo se fossero stati autorizzati i corsi A.I.S., sono rimasti disoccupati, e tutto ciò mentre i corsi stessi sono stati normalmente finanziati in regioni e grandi capoluoghi nei quali le condizioni della scuola elementare sono incomparabilmente meno gravi che in Sicilia;
- 2) contrariamente alle assicurazioni ufficiali fornite dal Ministero della pubblica istruzione al segretario generale della Presidenza della Repubblica (all'uopo sollecitato dal sindacato), per altro clamorosamente smentite da altrettanto ufficiali comunicazioni dei provveditorati agli studi interessati, vengono continuamente calpestate le disposizioni vigenti in materia di assegnazioni provvisorie di insegnanti elementari da una provincia all'altra, attraverso la violazione del principio della compensazione, come è avvenuto in particolare nelle province di Palermo (176 entrati contro 66 usciti), di Siracusa (69 contro 37) e di Catania (217 contro una quarantina) con la drammatica conseguenza della disoccupazione per un numero di insegnanti pari al numero di assegnazioni provvisorie da altra provincia non compensate;
- 3) vengono effettuati dai provveditori agli studi, e in modo particolare da quello di Catania, ingenti spostamenti di insegnanti soprannumerari da un circolo all'altro, a distanza anche di 100 chilometri, nel corso dell'anno scolastico, ad onta delle disposizioni che li proibiscono;
- 4) il provveditorato agli studi di Catania considera coperta dal segreto d'ufficio la pianta organica e impedisce che di essa prendano visione i legittimi rappresentanti del S.A.I.N.D.I.R. In relazione alla situazione di caos, di sfiducia e di malcontento che tale ininterrotta catena di arbitri, ha determinato particolarmente in provincia di Catania, l'in-

terrogante chiede di conoscere, infine, se il ministro della pubblica istruzione ritenga di dovere disporre con urgenza l'invio presso il provveditorato agli studi di Catania di funzionari ministeriali inquirenti col compito di:

- a) ascoltare i rappresentati sindacali
 e i singoli maestri delle categorie colpite dagli arbitri;
- b) accertare se gli arbitrì denunciati si debbano far risalire alla iniziativa dei funzionari del provveditorato o a indebite ingerenze di alte personalità politiche volte a coltivare clientele elettorali;
- c) riportare l'ordine democratico, la legalità e la fiducia negli ambienti della scuola catanese. (10077)

RISPOSTA. — Difficoltà di carattere finanziario o edilizio non hanno consentito al Ministero di autorizzare, anche per il corrente anno scolastico, lo svolgimento dei corsi A.I.S., non soltanto nelle province della Sicilia, ma in quasi tutte le province del territorio nazionale.

Circa i riflessi dell'istituzione dei predetti corsi – i quali, com'è noto, sono rivolti all'attuazione in via sperimentale di un particolare tio di doposcuola – sulle possibilità d'impiego degli insegnanti elementari non di ruolo, è, per altro, da tener presente che, per i posti lasciati liberi dagli insegnanti di ruolo cui i corsi medesimi vengono affidati – come del resto, per tutti i posti comunque disponibili – i provveditori sono tenuti ad utilizzare, prima di far luogo alla nomina di insegnanti non di ruolo, gli insegnanti del ruolo in soprannumero.

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, si precisa che, secondo quanto previsto dalla circolare del 6 febbraio 1964, n. 29, i provveditori potevano utilizzare, per le assegnazioni provvisorie in ciascuna provincia, oltre ai posti degli insegnanti assegnati ad altre province, anche quelli disponibili per effetto dei comandi di insegnanti della stessa provincia presso determinati uffici, nazionali e locali, indicati dalle lettere a) e c) della circolare del 6 febbraio 1964, n. 29.

Con l'applicazione di tale criterio si spiega, appunto, il maggior numero degli insegnanti – generalmente aspiranti a ritornare nella provincia d'origine – che anche nel 1965 sono stati assegnati provvisoriamente nelle province, cui l'interrogante si riferisce, rispetto a quello degli insegnanti, titolari nelle stesse province, assegnati ad altre. Per la provincia di Catania, in particolare il rapporto è stato di 188 insegnanti entrati su 58 insegnanti usciti.

Circa il rilievo concernente l'utilizzazione degli insegnanti soprannumerari, si fa presente che i provveditorati delle predette province si sono attenuti alle disposizioni vigenti in materia e che il provveditorato di Catania, in particolare, ha operato in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero, in relazione ad apposito quesito da esso formulato.

Per quanto concerne, l'ultimo punto dell'interrogazione, non risulta che il provveditorato agli studi di Catania non abbia corrisposto alle richieste di informazioni sulla pianta organica e, in generale, sul proprio operato, rivolte, oltre che dai diretti interessati, anche dai rappresentanti sindacali. La richiesta del S.A.I.N.D.I.R., alla quale il provveditorato non ha potuto aderire, era, invece, inteso all'effettuazione, da parte dei rappresentanti sindacali, di un controllo sistematico della pianta organica, del numero e dei nomi degli insegnanti assegnati a ciascuna sede, controllo che, tra l'altro, avrebbe occupato per diversi giorni un funzionario dell'ufficio scolastico. Si fa, inoltre, presente che il predetto provveditorato ha regolarmente pubblicato, in occasione dell'emanazione dell'ordinanza sui trasferimenti per l'anno scolastico 1965-66 l'organico dei posti esistenti nei plessi scolastici della provincia.

Tenuto conto delle esposte preciazioni, non si rinviene nella realtà alcuno degli arbitri ravvisati dall'interrogante né alcun elemento che consenta le illazioni formulate al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Gui.

PICCIOTTO. — Ai Ministri dell'industria e commercio e della difesa. — Per sapere se siano informati del fatto che lo stabilimento tessile di Cetraro (Cosenza), il quale assicurava lavoro a 600 operai e a 10 botteghe artigiane con 250 dipendenti, ha ridotto i dipendenti a 100 e che tutte le botteghe artigiane hanno sospeso la lavorazione; se sia vero che il Ministero della difesa ha ridotto le commesse per forniture militari; per sapere infine se ritengano opportuno intervenire per assicurare lavoro allo stabilimento e agli operai e comunque per accertare i veri motivi dell'attuale stato di cose. (10585)

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Cetraro della ditta Donato Faini e figli con sede in Milano, alle cui dipendenze al 1º aprile 1964 lavoravano 473 unità tra operai e impiegati,

ha proceduto a vari licenziamenti fino a ridurre il proprio organico, al 1º aprile 1965 a 401 unità per le quali è stato ottenuto l'intervento della Cassa integrazioni guadagni. La situazione dell'azienda si inquadra in quello di generale pesantezza del settore tessile, per il quale sono allo studio provvedimenti atti a superare il difficile momento congiunturale.

Questo Ministero, in particolare, al fini di venire incontro alle industrie della maglieria e calzetteria, tra le quali rientra l'azienda in questione, ha esaminato a fondo il problema con i dirigenti dell'Associazione italiana produttori maglierie e calzetterie, i quali recentemente si sono riservati di inviare una dettagliata memoria in cui saranno evidenziati i problemi settoriali che richiedono una più urgente trattazione, al fine di esaminarli anche con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministero della difesa ha fatto presente che la società Faini è iscritta nell'albo dei fornitori delle amministrazioni militari ed è stata e viene sempre invitata a tutte le gare, sia a quelle nazionali sia a quelle riservate al centro-sud ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835.

Date le vigenti disposizioni di aggiudicazione delle forniture, la predetta amministrazione non ravvisa la possibilità di intervento nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministro dell'industria e del commercio: Lami Starnuti.

PICCIOTTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se gli insegnanti tecnico-pratici presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura siano tenuti alla « cura e manutenzione di serre, allevamenti di bassa corte e manutenzione di aiuole e giardini » nonostante la loro posizione giuridica di insegnanti, e se ritenga invece quanto sopra compito di semplici inservienti. Per sapere se ritenga opportuno impartire precise istruzioni perché sia tutelata la dignità dei suddetti insegnanti e sia precisata ancora una volta la loro funzione dirigente ed educativa.

RISPOSTA. — Gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti professionali per l'agricoltura non possono esimersi dalle responsabilità marginali, consistenti nella buona e diligente esecuzione di quelle mansioni che completano la loro attività di insegnanti.

La cura e la manutenzione delle serre, delle aiuole, dei giardini nonché l'allevamento degli animali di bassa corte, non possono ritenersi, pertanto, compito esclusivo degli in-

servienti, ma si configurano, anche per l'efficacia didattica connessa all'espletamento di tali mansioni, come parte integrante dell'attività dell'insegnante tecnico-pratico.

Ciò, per altro, è confermato anche dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1964, n. 122, il quale pone l'obbligo per gli insegnanti tecnico-pratici della tenuta in efficienza delle aziende.

Il Ministro: Gui.

PICCIOTTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere come mai alla legge n. 1105 siano state assegnate soltanto 561 cattadre per le materie tecniche industriali e 198 per quelle agrarie, mentre al 1º ottobre 1964 le cattedre disponibili per i concorsi, di cui agli articoli 21 e 22 della n. 831, erano rispettivamente 925 e 247; per sapere, dato che delle suddette cattedre appena 300 saranno richieste, ai fini della copertura, dalla legge n. 98, perché mai non si voglia precisare che tutte le cattedre disponibili, una volta applicata la n. 98, saranno assegnate alla n. 1105 in aggiunta alle 561 e 198, allo scopo di evitare che abilitati di materie tecniche, concorrendo alla n. 1105, possano o debbano soppiantare altrettanti insegnanti tecnico-pratici. (11396)

RISPOSTA. — I contingenti di cattedre 561 e 198 cui si riferisce l'interrogazione non riguardano le cattedre di materie tecniche industriali e agrarie, ma i posti di insegnante tecnico-pratico nelle scuole di avviamento a tipo, rispettivamente, industriale e agrario.

Le cattedre di materie tecniche industriali e agrarie reperite ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della legge 28 luglio 1961, n. 831, non sono state date disponibili nel provvedimento di applicazione dell'articolo 21 della legge suddetta e dell'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, perché ad esse concorrono, con diritto di precedenza, le categorie beneficiarie degli articoli 1 e 6 della recente legge 16 febbraio 1965, n. 98.

Tale legge ha esteso i benefici dell'assunzione in ruolo previsti dall'articolo 11 della legge del 1961 ad alcune categorie che dai benefici stessi erano state escluse: precisamente agli insegnanti forniti di idoneità, di votazione di sette decimi o comunque di abilitazione unita al requisito di ex combattenti o assimilati, conseguite in concorsi o esami di Stato ai quali gli interessati erano stati ammessi in virtù di disposizioni speciali, pur

essendo sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle vigenti norme per l'accesso alle cattedre di materie tecniche industriali e agrarie nelle scuole di avviamento professionale.

Si tratta di circa 300 periti industriali e di circa 50 periti agrari abilitati, che, a norma della citata legge 16 febbraio 1965, hanno diritto ad essere inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate per gli idonei e gli abilitati laureati.

L'inclusione in tali graduatorie comporterà per gli interessati la nomina in ruolo nell'ambito delle cattedre determinate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 831. Soltanto dopo che il Ministero avrà proceduto alle nomine di cui sopra, potranno reperirsi le cattedre rimaste disponibili.

Si assicura che dette cattedre saranno messe a disposizione degli insegnanti stabilizzati per i quali un apposito provvedimento fisserà le modalità e i termini ai fini della presentazione delle domande di assunzione in ruolo.

Il Ministro: Gui.

PUCCI EMILIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere per conto ed in virtù di quale autorità il celebre servizio da tavola cesellato dal Cellini ed in dotazione al museo degli ori e degli argenti di palazzo Pitti sia stato prelevato dalla sua sede e perché ancora non vi abbia fatto ritorno.

Si chiede altresì di conoscere le cause che hanno consentito la rimozione e l'attuale destinazione della *Maschera di Fauno* del Michelangelo e del celebre bassorilievo la *Stiac*ciata del Donatello attualmente mancanti dal museo del Bargello. (10556)

RISPOSTA. — Nel museo degli argenti non esiste né è mai esistita alcuna opera autografa di Benvenuto Cellini. Invero, una attribuzione ottocentesca, assegnata a Benvenuto Cellini: 1) un servizio di coppe d'argento dorato, lavorato a sbalzo; 2) un servizio composto di una fiasca d'oro e di coppe decorate a sbalzo; 3) due vassoi e due brocche d'argento sbalzato. Tutte queste opere non sono però del Cellini, ma di orafi di Augsburg che lavoravano per il vescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1613) e furono portate a Firenze nel 1818 del granduca Ferdinando III di Toscana al suo ritorno dal'esilio, dopo il congresso di Vienna.

I dati storici relativi all'identità e alle vicende del servizio risultano, da tempo, esaurientemente documentati (W. Helzhauser, in Pantheon 1928; K. Rossacher, in tre articoli

in *Alte und Moderne Kunst*, 1962; Kurt Rossacher, in *Antichità viva* del gennaio-febbraio 1964)

Le menzionate opere sono sempre state e sono tuttora nel museo degli argenti (dal quale vennero rimosse soltanto durante la guerra), ad eccezione di uno dei due vassoi, che, inviato, con regolare autorizzazione ministeriale, alla mostra d'oltremare in Napoli, prima dell'entrata in guerra dell'Italia, andò perduto nel corso di un bombardamento della stessa città.

Per quanto attiene al museo del Bargello, si informa che la *festa di Fauno*, erroneamente attribuita a Michelangelo, fu asportata dai tedeschi durante l'ultimo conflitto e sinora non è stata rintracciata.

Il rilievo di Donatello, cui pure si è riferito l'interrogante, e che si suppone sia la Santa Cecilia del museo di Toledo negli Stati Uniti, non è mai stato al Bargello. È controverso, per altro, se tale rilievo sia autentica opera di Donatello, ritenendo alcuni studiosi che esso sia invece, un falso ottocentesco.

Di tale opera esisteva al museo nazionale di Firenze un calco in gesso; ma ben 40 anni or sono, nel 1925, esso fu opportunamente tolto dalle esposizioni e dalla vicinanza con le insigni sculture (autentiche) di Donatello.

Il Ministro: Gui.

RAFFAELLI, CAROCCI E LOPERFIDO. Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere in base a quali criteri di tutela delle mura medievali e del centro storico della città, sia stata data autorizzazione alla società Handelsanstalt Interna con sede in Vaduz (Liechtenstein) ed all'« Inam » di costruire fabbricati per un volume di 51.940 metri cubi la prima e di circa 21.500 il secondo in Pisa, in area prospiciente le mura urbane (lato interno), mentre il piano regolatore generale del comune in avanzata elaborazione, ad opera degli architetti professor Luigi Piccinato e professor Luigi Dodi, prevede «l'assoluta necessità di impedire d'ora in poi un qualunque aumento di volume edilizio con la scusa di trasformazione e restauro dell'edilizia esistente ».

Per sapere se il ministro della pubblica istruzione intenda, valendosi della legge 1° giugno 1939, vincolare quella ed eventualmente altre aree a salvaguardia delle caratteristiche delle mura urbane e del centro storico di Pisa e per impedire una delle più grosse speculazioni su aree edificabili in quel comune, che la società Handelsanstalt man-

derebbe ad effetto se non fosse revocata la autorizzazione a costruire, revoca altresì necessaria ad impedire lo scempio di una delle città italiane più ricche di patrimonio d'arte e di storia, altresì di indicazione e di speranza per la imminente attività dell'appena costituita commissione di indagine sul patrimonio artistico, archeologico e del paesaggio.

(1689, già orale)

RISPOSTA. — I progetti edilizi di che trattasi previsti in zona sottoposta a vincolo paesistico, furono approvati dal sovrintendente del tempo ai monumenti e alle gallerie di Pisa, nell'esercizio della facoltà che a tale organo demanda espressamente la legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Questo Ministero, per altro, non è mancato d'intervenire segnalando agli interessati l'opportunità di una soluzione che attenui, mediante un distanziamento dei fabbricati dalla cinta muraria, gli inconvenienti che si pongono sotto il profilo della situazione ambientale.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente, per quanto di competenza, che nella zona interessata alle costruzioni l'unica normativa edilizia è fornita dal regolamento edilizio, essendo ancora allo studio il piano regolatore generale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Gui.

RIGHETTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere, in relazione all'interrogazione n. 5277 (allegato al resoconto della seduta del 3 marzo 1965) quali siano le fondate ragioni che hanno consentito all'« Incis » di prefiggere con carattere di perentorietà il termine per l'effettuazione del riscatto da parte dei soci del disciolto I.R.C.I.S.

Per conoscere altresì l'eventuale opportuno proposito del ministro di intervenire efficacemente presso l'« Incis » per rappresentare l'illegalità della minaccia di revisione del prezzo degli alloggi, revisione che il legislatore ha previsto per altri casi ma non per questo avendo esplicitamente consacrato il diritto degli interessati a perfezionare il riscatto in qualsiasi momento (articolo 7 della legge del 1962, n. 231) il che esclude qualsiasi limitazione di tempo al di fuori della ordinaria prescrizione decennale. (10699)

RISPOSTA. — Per quanto concerne la fondatezza delle ragioni che hanno consentito all'« Incis » di prefiggere un termine per l'effettuazione del riscatto degli alloggi assegnati ai soci del disciolto I.R.C.I.S., questo Ministero, nel confermare quanto comunicato con la risposta alla interrogazione n. 5277, fa presente che d'operato dell'« Incis » appare legittimo anche per le seguenti considerazioni.

Sotto l'impero del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, l'« Incis » fece valutare dalle competenti commissioni provinciali anche gli alloggi dell'ex I.R.C.I.S. per i quali, per altro, non fece luogo alla pubblicazione di bandi di vendita perché non prevista dalla legge.

Gli assegnatari interessati, avuta comunicazione del valore attribuito agli alloggi, presentarono domanda di acquisto, versando il prescritto deposito di lire 5 mila.

In taluni casi, in seguito a tale richiesta, è intervenuta la stipula del relativo contratto di vendita; in altri, invece, anche per l'inerzia dei richiedenti, tale stipula non trovò attuazione.

Riprese in esame le pratiche rimaste in sospeso, l'« Incis » ha invitato gli interessati alla firma dei contratti di cessione, stabilendo per la stessa un termine. Tale termine, naturalmente, non ha carattere perentorio, in quanto l'« Incis » stesso può tener conto delle giustificazioni addotte dagli assegnatari per la mancata stipula.

Attesa, però, la volontà manifestata dall'assegnatario con la richiesta di cessione, appare logico che l'ente, dopo aver ripetutamente invitato l'interessato alla stipula, consideri il silenzio dell'aspirante cessionario come una tacita rinuncia alla richiesta a suo tempo avanzata.

Ciò si evince anche dalla disposizione dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per effetto della quale l'aspirante che receda dalla richiesta di cessione perde il deposito effettuato in conto spese contrattuali.

Ne consegue che, qualora l'interessato voglia produrre nuova domanda di acquisto, dovrà farsi luogo a nuova procedura e, quindi, a nuova valutazione dell'alloggio da riferirsi al momento in cui l'ente ne deliberò la cessione a seguito della domanda stessa.

Non sembra, al riguardo, pertinente il riferimento fatto alla disposizione del citato articolo 7 della legge n. 231, che attribuisce all'assegnatario la facoltà di chiedere la cessione dell'alloggio in ogni momento. Ciò in quanto tale disposizione riguarda il tempo della presentazione della domanda di acquisto, mentre il termine prefisso dall'« Incis » riguarda la stipula del contratto di cessione.

Per tale stipula la legge fissa, invece, il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione all'interessato del valore venale dell'alloggio. Ora, è bensì vero che quest'ultimo termine deve considerarsi ordinatorio, ma da esso risulta la preoccupazione del legislatore di vedere esaurita la procedura per il riscatto degli alloggi entro un termine ragionevole.

Tutto ciò, infine, anche per consentire la sollecita attuazione della finalità delle norme in argomento diretta all'attuazione di nuovi programmi costruttivi da realizzare con il ricavato dalle vendite.

Il Ministro: MANCINI.

RIGHETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se intenda richiedere al prefetto di Cosenza gli atti a lui consegnati dal comitato per l'autonomia di Lauropoli, atti rivolti a testimoniare le ragioni che inducono i cittadini di quella frazione del comune di Cassano Jonico a richiedere l'erezione in comune autonomo.

Lauropoli conta attualmente 3.253 iscritti alla propria sezione anagrafica; è separata dall'agro di Cassano Jonico da limiti naturali (fiume Eiano) ed è collegata direttamente alla strada 106 Jonica. L'economia è prevalentemente agricola con rilevanti attività terziarie e buone prospettive per l'industrializzazione, essendo il territorio di Lauropoli compreso sul piano regolatore del nucleo di sviluppo industriale della Piana di Sibari.

Tale situazione, assieme alla volontà manifestata da 832 cittadini capifamiglia, contribuenti e giuridicamente capaci, dovrebbe indurre alla concessione della richiesta costituzione in comune autonomo. (11600)

RISPOSTA. — L'istanza di recente presentata alla prefettura di Cosenza, intesa a promuovere la erezione della frazione Lauropoli in comune autonomo, è in fase di istruttoria, per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità e l'acquisizione dei pareri, prescritti dalla legge, del consiglio comunale di Cassano allo Jonio e del consiglio provinciale.

La prefettura segue con particolare attenzione lo svolgimento dell'*iter* istruttorio e non mancherà di accelerarne il corso compatibilmente con i tempi e con la complessità dei vari adempimenti occorrenti.

Il Sottosegretario di Stato: Amadei.

ROMANO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere i motivi per i quali non si riesce ancora ad ottenere che il

servizio di aliscafi nel golfo di Napoli, oltre che a collegare la città con le isole di Capri ed Ischia, tocchi anche con alcune corse sia Sorrento sia l'isola di Procida, rispondendo così alle sollecitazioni ricevute ed alle esigenze turistiche delle zone interessate. (11134)

RISPOSTA. — Non sussiste alcuna difficoltà a che il servizio aliscafi nel golfo di Napoli, oltre che a collegare la città con le isole di Capri ed Ischia tocchi anche Sorrento, purché l'approdo in detta località avvenga a Marina Grande di Sorrento, servita da un'ampia strada carrozzabile, previa effettuazione di lavori di escavazione o con la costruzione di un piccolo pontile dalla banchina fino al fondale idoneo.

È da precisare al riguardo che lo scorso anno gli aliscafi approdavano nel porticciolo di Piano di Sorrento, nel quale esistono già i fondali e le attrezzature che consentono l'attracco di dette unità.

Per quanto riguarda l'isola di Procida si comunica che la società Aliscafi non ha, finora, presentato alla capitaneria alcuna richiesta tendente ad ottenere che le proprie unità comprendano nei loro itinerari anche quello scalo. Qualora detta richiesta venisse avanzata, essa sarà tenuta nella debisa considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche del momento.

Il Ministro: Spagnolli.

ROMANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se corrisponda a verità la notizia circa la sorte estremamente incerta riservata agli istruttori tecnico-pratici non diplomati - che prestano servizio presso gli istituti professionali per le attività marinare – ai fini della riconferma dell'incarico per il prossimo anno scolastico, che sembrerebbe compromesso dal diritto acquisito da aspiranti in possesso del diploma; e in particolare per conoscere se costituisca titolo sufficiente per l'ammissione in un ruolo transitorio, che garantisca la certezza dell'incarico, l'aver prestato 16 anni di servizio presso l'E.N.E.M. in qualità di istruttore tecnico-pratico con la massima qualifica e l'aver ottenuto per un anno l'incarico presso un istituto statale. (11154)

RISPOSTA. — Le norme sulle assunzioni del personale insegnante e tecnico-pratico non di ruolo sono state illustrate con apposita circolare del 27 marzo 1965, n. 142, in attuazione della legge 15 febbraio 1963, n. 354. Tale circolare conferma per l'anno scolastico 1965-

1966 le norme dettate per il corrente anno scolastico circa il personale proveniente dagli istituti e scuole professionali marittime gestite dall'E.N.E.M.

Per quanto concerne poi i titoli per l'immissione in un eventuale ruolo transitorio, si fa presente che – allo stato attuale – non si prevede l'istituzione di un tale ruolo, ma che i problemi relativi alla categoria degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo già dipendenti dalle scuole gestite dall'E.N.E.M. saranno riesaminati in sede di sistemazione giuridica dell'ente in parola e di tutta la materia relativa all'istruzione professionale, per la quale è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge, che attualmente si trova all'esame dei Ministeri competenti per il concerto.

Il Ministro: Gui.

ROSSI PAOLO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritenga indispensabile, per la decorosa conservazione dei monumenti, vietare l'accesso alle automobili negli splenditi giardini della reggia di Caserta, per evitare che il parco che fa da corona alla insigne opera del Vanvitelli divenga un lungo rumoroso e maleodorante corteo di veicoli; e se ritenga, altresi, opportuno vietare alle frotte di gitanti domenicali di consumare cibi lungo i prati del parco, per evitare che i giardini si trasformino, come accade attualmente, in un cumulo di immondizie e di rifiuti, indegno di qualsiasi parco pubblico e tanto più grave intorno ad una delle più notevoli opere architettoniche del settecento. (11270)

RISPOSTA. — L'accesso delle autovetture al parco di Caserta è previsto dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, la cui tabella annessa stabilisce una tassa d'ingresso per ciascuna vettura oltre alla normale tassa per le persone. Nella stessa tabella è previsto anche l'accesso dei torpedoni e delle vetture a trazione animale. Il traffico degli autoveicoli disciplinato nel parco, così come l'afflusso del pubblico, non ha, comunque, fino ad oggi dato motivo ad inconvenienti di particolare rilievo.

La questione prospettata dall'interrogante potrà essere, pertanto, esaminata soltanto in sede di modifica della vigente normativa. Per quanto poi attiene al divieto di consumare i cibi lungo i prati del parco monumentale, si provvederà a ribadire con più rigore le istruzioni già date al riguardo ai fini di ovviare all'inconveniente rilevato.

Il Ministro: Gui.

RUFFINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere il perché – contrariamente a quanto avvenuto nei precedenti anni scolastici – per il 1964-65 non siano stati istituiti in Sicilia i doposcuola statali da affidare con assegnazione provvisoria alle maestre titolari in altre province e residenti nel capoluogo delle province dell'isola, in analogia al provvedimento adottato a favore delle maestre titolari in altre province e residenti a Roma od in altre città del continente, perpetrando così una grave e palese discriminazione a danno delle maestre residenti in Sicilia.

Si chiede che per il prossimo anno scolastico 1965-66 anche in Sicilia vengano istituiti i doposcuola statali con le medesime modalità con cui verranno istituiti nel continente, da affidare, mediante assegnazione provvisoria, alle maestre « titolari in altre province » riconoscendo i diritti della famiglia ed agevolandone la formazione in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 29 e 31 della Costituzione. (10772)

RISPOSTA. — Difficoltà di ordine finanzialio non hanno consentito, non soltanto nelle province della Sicilia, bensì in quasi tutte le province del territorio nazionale, la prosecuzione, nel corrente anno scolastico, dell'esperimento del particolare tipo di doposcuola cui sono rivolti i corsi A.I.S. (attività integrative della scuola elementare). Inoltre, si fa presente che per il momento non è possibile fare previsioni per l'avvenire.

Si precisa, per altro, che l'istituzione di tali corsi non ha alcun rilievo nel sistema delle assegnazioni provvisorie, e non comporta, in particolare, l'aumento dei posti disponibili per le assegnazioni provvisorie di insegnanti di altra provincia: queste, infatti, si riferiscono ai soli posti di normale insegnamento.

La destinazione, che potrebbe verificarsi, degli insegnanti in assegnazione provvisoria ai posti A.I.S. discende dalla facoltà dei provveditori agli studi di utilizzare, appunto, in tali posti, anziché in quelli normali, ed in alternativa con gli insegnanti titolari nella provincia, gli insegnanti che abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria: la situazione, non è connessa, quindi, con alcun mutamento del quadro delle disponibilità dei posti per le assegnazioni provvisorie.

Il Ministro: Gui.

SANNA. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere che cosa osti alla emanazione del decreto per il riconoscimento della demanialità delle acque dello stagno di Cabras (Cagliari), essendo ormai trascorsi i 60 giorni dalla data di trasmissione del verbale di accertamento della demanialità stessa da parte della capitaneria del porto di Cagliari. (10614)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 7678, del deputato Isgrò, pubblicata a pag. 5132).

SANTAGATI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere quali ulteriori remore si frappongano alla concessione dei contributi a favore degli agricoltori delle province di Catania, Messina, Siracusa, Enna e Ragusa, danneggiati gravemente dalle disastrose intemperie abbattutesi sui loro raccolti nello scorso autunno, e se ritenga di impartire opportuni e tempestivi provvedimenti per l'erogazione dei predetti contributi, prima che l'eccessivo ritardo non finisca con l'aggiungere al danno la beffa, rendendo inutili i coraggiosi sforzi sostenuti e i gravi sacrifici affrontati dagli interessati per sottrarre i loro beni dalla definitiva rovina. (11041)

RISPOSTA. — I beneficî ai quali l'interrogante si riferisce sono contemplati nella legge 6 aprile 1965, n. 351, che, all'articolo 2, oltre all'autorizzazione di spesa di 1.700 milioni di lire per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, autorizza la concessione alla Regione siciliana di un contributo straordinario di 5 miliardi di lire, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle province di Catania e Ragusa.

Le somme corrispondenti saranno, pertanto, poste a disposizione della Regione siciliana, la quale, attraverso i propri organi, in forza dell'autonomia che le deriva dal proprio statuto, sarà competente a stabilire le zone e le modalità di intervento per l'attuazione delle provvidenze previste.

Il Ministro: Ferrari-Aggradi.

SANTAGATI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se risponda al vero che l'azienda ferroviaria, d'ac-

cordo con la commissione governativa per la riforma ferroviaria, abbia deciso di ridurre il personale viaggiante sui treni normali e su quelli circolanti nella dirigenza unica ed in caso affermativo se ritenga di provvedere a revocare una tale decisione che si appalesa particolarmente pregiudizievole alla stessa incolumità dei viaggiatori ed alla regolarità della circolazione.

Infatti le onerose mansioni del capotreno della dirigenza unica, se ulteriormente aggravate ne compromettono il rendimento e accrescono i rischi dei viaggi, specie per le automotrici, per le quali in particolare. nella manovra degli scambi, è indispensabile la presenza del conduttore, non sostituibile neppure con l'impiego degli assuntori, che distratti dai loro compiti specifici, provocherebbero inevitabili ritardi a tutti i treni.

Del resto spetta al conduttore l'assolvimento di tanti altri compiti, che il capotreno non avrebbe il tempo né la possibilità di svolgere. (11729)

RISPOSTA. — Il provvedimento cui si riferisce l'interrogante riguarda esclusivamente i treni composti di automotrici od elettromotrici sprovvisti di bagagliaio e consiste nell'affidare al capotreno anche l'incarico della controlleria dei biglietti sulla vettura in cui prende posto e, quando possibile in relazione al lavoro da eseguire, sulla vettura attigua, se comunicante. Ciò al duplice scopo di conseguire una possibile, e quindi doverosa, economia di gestione e di adeguare, al tempo stesso, il fabbisogno di personale alle reali esigenze, mediante una migliore utilizzazione del capotreno.

Il provvedimento in questione, adottato parzialmente già da tempo, è stato generalizzato nel marzo 1965 in base alle vigenti norme regolamentari. Nessun accordo è stato preso, né doveva essere preso, con il comitato per la riforma dell'azienda, presieduto dal vice presidente del Consiglio dei ministri, trattandosi di questione che esula dalla natura dei compiti affidati al comitato stesso.

L'adozione del provvedimento trova la sua giustificazione nel fatto che, su tali convogli, le mansioni specifiche del capotreno sono di minimo impegno, non dovendo provvedere ad altre incombenze di carattere commerciale, e tenuto conto che, negli ultimi anni, varie disposizioni regolamentari hanno notevolmente ridotto il numero e la gravosità dei compiti affidati al capotreno stesso. Nessun pre-

giudizio può derivarne all'incolumità dei viaggiatori ed alla sicurezza e regolarità della circolazione, in quanto l'incarico della controlleria e sorveglianza sui viaggiatori è perfettamente compatibile con le mansioni proprie del capotreno.

I compiti particolari che le apposite norme gli affidano sulle linee a dirigenza unica riguardano esclusivamente il servizio nelle stazioni di fermata, per cui l'incarico della controlleria, che viene eseguita quando il treno è in corsa, non influisce sul regolare svolgimento degli stessi. L'utilizzazione del personale delle assuntorie per la manovra degli scambi è prevista dalle norme in vigore e rientra, quindi, nel criterio organizzativo del servizio. Detto personale è tenuto, principalmente, a porsi a disposizione del capotreno per le operazioni inerenti alla circolazione. D'altra parte, quest'ultimo deve avvalersi dell'opera del personale assuntore nel solo caso in cui, non disponendo di conduttori per essere il treno formato di un solo elemento, debba provvedere all'incrocio con altro convoglio.

Per tale operazione, comunque, è semproprevista in orario la sosta necessaria. Poiché il provvedimento non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, non viene ravvisata la opportunità di revocarlo.

Il Ministro: JERVOLINO.

SAVIO EMANUELA E ARNAUD. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. -Per conoscere - considerati la vasta eco e il successo ottenuto dalla recente tournée effettuata dal Teatro stabile della città di Torino in vari centri della Francia e del Belgio per la maggior parte mai visitati sinora da compagnie italiane, con evidente prestigio per la cultura nazionale e ampia partecipazione delle comunità di lavoratori italiani emigrati; considerato inoltre l'evidente interesse sul piano di una politica culturale europea dello scambio di spettacoli effettuato dal Teatro stabile della città di Torino con il Théâtre de l'Est Parisien di Parigi - quali provvidenze siano state prese per appoggiare concretamente la toornée già realizzata e quali disposizioni verranno impartite per stabilire la continuità dell'importante iniziativa.

(11239)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11157, del deputato Alpino, pubblicata a pag. 5075).

SERVADEI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere le ragioni per le quali non ha ancora messo a disposizione degli uffici regionali e provinciali dell'Emilia-Romagna gli stanziamenti del secondo semestre 1964, per le opere di miglioramento fondiario, con ciò rallentando gravemente il già scarso intervento nel settore.

(10089

RISPOSTA. — Questo Ministero, non appena la competente amministrazione del tesoro ha provveduto alla iscrizione, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964, dei fondi sulle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento di opere di miglioramento fondiario dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, 25 luglio 1952, n. 991 (prorogata dalla legge 18 agosto 1962, n. 1360) e 23 maggio 1964, n. 404, ne ha disposta la ripartizione tra i dipendenti ispettorati agrari e forestali, compresi, quindi, quelli dell'Emilia e Romagna.

Contestualmente, i predetti uffici sono stati invitati a porre sollecitamente in istruttoria le domande che possono essere definite con le assegnazioni effettuate a loro favore.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SERVADEI. — Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze. — Per conoscere le ragioni determinanti il grave ritardo nel perfezionamento burocratico della pratica relativa all'agibilità dello scalo di alaggio di Cesenatico (Forlì) ultimato da anni con pubblico denaro e da anni inutilizzato con gravissimo disagio per le categorie marittime interessate.

L'interrogante ritiene che lo scambio di documenti fra i Ministeri di uno stesso Stato non possa in ogni caso comportare un tempo più lungo di quello impiegato nella realizzazione dell'opera. (10715)

RISPOSTA. — Premessa indispensabile per la utilizzazione dello scalo di alaggio del porto di Cesenatico è che si addivenga al passaggio dal patrimonio dello Stato al demanio marittimo non soltanto dell'area strettamente interessata dal predetto scalo d'alaggio, bensì anche di tutte le circostanti aree attualmente accatastate al patrimonio dello Stato che, secondo il vigente piano regolatore del porto suddetto, vengono a ricadere nell'ambito portuale e, come tali, devono considerarsi necessarie a sodisfare, direttamente o indirettamente, le esigenze demaniali marittime del porto stesso.

La questione viene, con ogni attenzione, seguita dai Ministeri interessati i quali, fin dall'ottobre dello scorso anno, hanno provveduto a prendere contatti per la risoluzione della pratica stessa: occorre infatti che, in proposito, venga raggiunto tra l'amministrazione marittima e quella finanziaria un definitivo punto d'accordo circa l'esatta entità delle aree, attualmente accatastate al patrimonio dello Stato, che dovranno essere trasferite al pubblico demanio marittimo, in quanto, come sopra precisato, necessarie alla funzionalità del locale scalo di alaggio ed alle pubbliche esigenze marittime del porto di Cesenatico, in generale.

Si desidera assicurare l'interrogante che non si mancherà di dare corso con ogni tempestività agli ulteriori necessari adempimenti, in modo che si possa rapidamente corrispondere alle giuste esigenze del porto di Cesenatico.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

SPADOLA. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se intenda intervenire presso il Ministero della difesa per la riapertura al traffico dell'aeroporto di Comiso (Ragusa) e presso la società A.T.I. per il collegamento aereo di Ragusa (Comiso) con Catania e Palermo, essendo ormai da tempo mature le condizioni economiche per il ripristino di tale indispensabile servizio. (10840)

RISPOSTA. — La riapertura al traffico aereo civile dell'aeroporto di Comiso è stata, a suo tempo, considerata dall'ispettorato generale dell'aviazione civile che, all'uopo, ha eseguito opere di ripristino alle infrastrutture aeroportuali.

La concreta attuazione di tale iniziativa rimane, per altro, subordinata alla possibilità di istituire ed assicurare i necessari servizi antincendi, sanitario, telecomunicazioni ed assistenza al volo.

In ordine all'espletamento dei suddetti servizi è da far presente che sussiste una grave carenza di mezzi e di personale specializzato, carenza non facilmente superabile, tenuto conto delle attuali disponibilità di bilancio.

La questione comunque è allo studio e, in prosieguo di tempo, potrà essere avviata a soluzione ove maggiori disponibilità di bilancio lo consentano.

Il Ministro: JERVOLINO.

SPECIALE. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. —

Per conoscere lo stato attuale dei lavori per la costruzione dell'acquedotto sussidiario di Palermo e la data presumibile della ultimazione dell'opera. (11285)

RISPOSTA. — Lo stato dei lavori per la costruzione dell'acquedotto sussidiario di Palermo può riassumersi come di seguito: le opere relative alle dighe sull'Eleuterio sono ultimate e sono in corso di esecuzione sia l'invaso del lago, sia alcuni lavori di impermeabilizzazione della spalla sinistra della diga Scanzano, suggeriti dal servizio dighe della Cassa per il mezzogiorno e dalla commissione di collaudo in corso d'opera.

I lavori del primo tronco dell'adduttrice sono completamente ultimati, mentre quelli relativi al secondo sono stati sospesi a seguito del fall'imento dell'impresa Goretti. Per la ripresa di questi ultimi lavori sarà necessario ottenere lo sgombero dei cantieri dell'impresa stessa, per poter successivamente procedere alla rivalutazione del progetto ed al maggior impegno conseguente (circa 700 milioni).

Per quanto concerne l'impianto di potabilizzazione, i relativi lavori sono stati sospesi a causa di un vasto movimento di assestamento del terreno che ha richiesto lo studio di provvedimenti di risanamento del terreno stesso e di varianti all'impianto.

La esecuzione di tali lavori richiederà un maggiore impegno di circa 1 miliardo, compreso l'onere conseguente all'aumento dei costi unitari.

Relativamente al terzo tronco dell'adduttrice, i lavori di scavo della galleria sono stati ultimati. La parte in roccia è stata anche intonacata ed è in corso di redazione la contabilità finale delle opere eseguite. Per la parte scavata in argilla sono necessarie opere di risanamento e consolidamento prima di procedere all'intonacatura dell'intradosso. Il progetto relativo è stato approvato dalla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa il 12 febbraio 1965 e dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima. I lavori avranno inizio immediatamente.

Si rendono inoltre necessari canali di gronda per l'apporto all'invaso delle acque scolanti sui bacini indiretti. Il progetto elaborato dal professor Supino, è stato presentato nel mese di settembre 1964. La esecuzione di tali lavori non è per altro essenziale per l'entrata in funzione dell'acquedotto con portate ridotte. L'importo del progetto presentato è di lire 2.400.000.000.

Infine, i serbatoi di testata previsti nel progetto di massima e nel piano generale di sistemazione, non si sono potuti ancora progettare in via esecutiva, in quanto legati e condizionati dallo studio della sistemazione della rete di distribuzione che l'azienda municipale dell'acquedotto non ha ancora espletato.

Per quanto riguarda la data presumibile di ultimazione dell'opera, nessuna previsione può essere fatta a riguardo, in quanto la totale ripresa dei lavori è subordinata allo stanziamento di ulteriori fondi alla Cassa ed alla entità degli stessi, per il che occorrerà attendere la definitiva approvazione del disegno di legge sulla « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

Il Ministro: PASTORE.

SPONZIELLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali siano i motivi che fanno ritardare la definizione della pratica di pensione spettante a Portogallo Leonardo già sottoposto a visita, e riconosciuto infermo, in data 6 marzo 1964, dalla commissione medica di Bari. (10092)

RISPOSTA. — Al signor Portogallo Leonardo, riconosciuto affetto da « esiti cicatriziali di otite media purulenta sinistra con Vc a 3 metri ed in Au D normale », è stata concessa, con decreto ministeriale del 10 marzo 1965, n. 3129768 l'indennità una volta di lire 129 mila e 800, pari a due annualità della pensione di ottava categoria, tabella D.

Con lo stesso provvedimento – adottato in conformità al parere espresso in data 6 marzo 1964 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari e confermato il 22 ottobre 1965 dalla commissione medica superiore – è stato, inoltre, negato diritto a pensione per l'infermità bronchiale, in quanto non riscontrata, e per l'infermità gastrica, perché non constatata dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili entro i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra (articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240).

Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento relativo alla suaccennata indennità, la pratica di che trattasi è stata trasmessa, con elenco del 12 marzo 1965, n. 448, alla ragioneria centrale di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

SULLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere in qual modo intenda

agevolare l'attuazione del progetto di quartiere residenziale a Benevento, illustrato in una conferenza stampa dal Presidente dello Istituto autonomo per la case popolari, il 28 settembre 1964, nei locali dell'associazione provinciale della stampa di Benevento.

(8183)

RISPOSTA. — La richiesta dell'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento, intesa ad ottenere la concessione del contributo statale sulla spesa di lire 618 milioni, occorrente per la costruzione di 108 alloggi – per complessivi 618 vani – in Benevento lungo le vie C. Ricci e L. Bianchi, sarà tenuta presente allorquando verranno stanziati nuovi fondi per l'edilizia popolare ed economica.

Il Ministro: MANCINI.

SULLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere quale corso intenda dare all'esposto inviato al ministro in persona da numerosi assegnatari degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, e ubicati nel rione « campo sportivo » in Salerno.

Gli assegnatari, molti dei quali anziani pensionati, lamentano che a sei anni dalla promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed a circa due anni e mezzo dalla promulgazione della successiva legge 27 aprile 1962, n. 231, nulla sarebbe stato fatto per consentire la cessione in proprietà degli alloggi da essi occupati, regolarmente compresi nel bando.

L'interrogante, mentre chiede che cosa il Ministero si proponga al più presto di disporre per attuare le leggi dello Stato nel caso specifico, domanda altresì esaurienti informazioni sulla situazione generale in tutto il territorio nazionale della applicazione delle leggi di cessione degli alloggi popolari in proprietà agli assegnatari, nonché i provvedimenti che il Ministero prevede di adottare per accelerare le procedure di assegnazione.

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nella cessione in proprietà degli allloggi del rione « campo sportivo » in Salerno, costruiti a totale carico dello Stato, è in gran parte da attribuirsi alle innovazioni apportate dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di proprietà dello Stato.

A termini, infatti, dell'articolo 14, della citata legge n. 231, il prezzo di cessione degli alloggi suindicati, un tempo stabilito dalla competente commissione provinciale sulla base del valore venale degli alloggi stessi, ha dovuto essere nuovamente calcolato, dovendo risultare pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

Tenuto conto, comunque, che il competente ufficio del genio civile di Salerno ha ora provveduto alla determinazione del costo di costruzione degli alloggi del rione di che trattasi, questo Ministero non ha mancato di rivolgere un invito all'I.A.C.P. ed all'ufficio del genio civile di Salerno perché provvedano, d'intesa e con ogni possibile sollecitudine, ad approntare e trasmettere alla competente intendenza di finanza, tutti gli atti necessari per la stipula dei contratti di cessione suindicati.

Si confida, pertanto, che al più presto le relative pratiche potranno essere definite.

S'informa, inoltre, che i fabbricati C, D ed F del cennato rione « campo sportivo » non sembravano soggetti alla cessione.

Per altro il Consiglio di Stato, interpellato sull'esatta interpretazione da dare all'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione alle norme sulla cessione, con recente voto ha espresso il parere che anche gli alloggi di proprietà dello Stato, trasferiti nel patrimonio degli istituti in attuazione del predetto articolo 12 della legge n. 408, devono essere ceduti in proprietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

In conformità a tale parere, saranno, pertanto, quanto prima impartite le opportune istruzioni agli enti interessati, perché provvedano agli adempimenti di competenza.

Anche gli alloggi dei cennati fabbricati C, D ed F in Salerno saranno, quindi, non appena possibile, ceduti in proprietà agli assegnatari che ne hanno fatto richiesta di acquisto.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta dell'interrogante in merito alla situazione generale delle cessioni in tutto il territorio nazionale, si allega il prospetto nel quale è riportata la situazione stessa.

Per accelerare le procedure di assegnazione, questo Ministero ha rivolto e rivolge continuamente i richiami del caso a tutti gli enti ed uffici interessati.

Il Ministro: MANCINI.

MINISTERO D'
DIREZIONE GENERALE EDILIZ
Uffic
Alloggi soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato da

ENTI	Consistenza		Quota	di riserva	Richieste di cessione	
ENTI	N.	Vani	N.	Vani	N.	Vani
I.A.C.P.	172.240	723.087	34.448	144.638	37.096	151.96
I.N.C.I.S.	20.275	114.040	6.758	38.013	11.873	65.30
Amministrazioni ferrovie del- lo Stato	20.000	85.000	4.000	21.500	14.766	63.21
Amministrazione poste e te- legrafi	4.109	18.100	821	3.615	711	3.25
Enti vari	9.816	42.900	_	_	1.608	7.2
Anministrazioni provinciali e co- munali	21.396	75.237	4.279	14.811	6.818	27.6
TOTALE	247.836	1.058.364	50.306	222.577	72.872	318.6

Costruzioni a totale carico de

ENTI	Consis	stenza	Richieste (di cessione	Contratti di cessio	
	N.	Vani	N.	Vani	N.	Vani
I.A.C.P	133.200	592.277	24.444	103.691	6.111	27.6
I.N.C.I.S.	765	4.486	764	4.478	440	2.6
I.S.E.S	12.304	62.655	120	600	-	_
Enti vari	735	2.282	-	_	-	_
Amministrazioni provinciali e co- munali	10.693	37.425	1.498	4.674		_
TOTALE	157.697	699.125	26.826	113.443	6.551	30.5

⁽¹⁾ Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

LAVORI PUBBLICI

STATALE E SOVVENZIONATA.

Statistica.

egge 27 aprile 1962, n. 231, costruiti con il concorso o contributo dello Stato (leggi nn. 399, 408 e varie).

Con	Contratti di cessione già stipulati		Alloggi acquistati con pagamento in unica soluzione		Alloggi ceduti con pagamento rateale			Sonime ver- sate sullo speciale	Somme di-
		Prezzo com-		N		N. Import		c/c alla Cassa	rettamente introitate (2)
N.	Vani	plessivo cessioni	N.	Importo	IN.	Acconti	R. mens.	DD.PP.	
12.704	55.168	18.581,8	2.438	2.961,2	10.266	670,4	2.269,4	4.801,3	_
7.769	45.429	16.814,4	1.098	2.114,5	6.671	782,1	13.917,7	5.301,6	_
10.500	45.620	2.076,0	10.500	2.076,0	_				2.076,0
-	-			_		-		-	
641	2.564	1.216,3	67	183,3	574	41,8	36,8	208,8	
2.222	8.638	2.975,8	490	620,7	1.722	231,8	173,8	_	1.077,7
33.836	157.419	41.644,4	14.593	7.955,9	19.243	1.276,3	16.397,8	10.311,9	3.153,7

tato (leggi nn. 261, 640 e varie).

già stipulati	Alloggi acquistati con pagamento in unica soluzione		con	Somme		
			A.V.	I	versate al tesoro	
Prezzo	N.	Importo	N. [-	Acconti	R. mens.	
3.567,8	2.698	935,7	3.413	17,7	49,9	394,4
583,9	113	145,3	327	35,7	402,8	
-	-			-		_
_	-	_	-	-	_	
_	_	_	, –		, –	_
4.151,7	2.811	1.081,0	3.740	53,4	452,8	394,4

⁽²⁾ Riguarda soltanto le province e i comuni.

TERRANOVA RAFFAELE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

- 1) se risponda a verità la notizia che il servizio da tavola, cesellato da Benvenuto Cellini, è stato asportato dal museo degli ori e degli argenti di palazzo Pitti per essere utilizzato a Roma in occasione di un pranzo ministeriale:
- 2) chi abbia avuto tale pessima infantile idea, se l'assurda notizia, diffusa dalla stampa, non possa essere sfortunatamente smentita;
- 3) se la scultura di Michelangelo e precisamente la « Maschera di Fauno » mancante dal museo del Bargello sia stata asportata, unitamente ad altre opere ivi mancanti, per adornare la stessa sala da pranzo;
- 4) se il ministro creda di dover severamente stroncare questa strana infelice trovata e far rientrare subito a Firenze, palazzo Pitti e museo del Bargello, posate e sculture.

(9927)

TERRANOVA RAFFAELE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se rispondano a verità le affermazioni ripetutamente diffuse dalla stampa circa opere di arte asportate dai musei di Firenze e già segnalate dall'interrogante con precedente interrogazione.

L'interrogante fa presente che nessuna smentita è mai venuta né dal Ministero della pubblica istruzione nè dal suo ufficio stampa, nè dalla soprintendenza alle gallerie di Firenze alla seguente lettera, debitamente firmata, apparsa sul Secolo XX di Genova il 27 gennaio 1965:

« ...a palazzo Pitti nel museo degli ori e degli argenti non riuscendo a ritrovare il celebre meraviglioso servizio da tavola cesellato dal Cellini, ne chiesi ai custodi e ne ebbi risposte a vuoto e molto imbarrazzate... Infine un funzionario mi spiegò che, spedito a Roma in occasione d'un pranzo ministeriale, non aveva fatto più ritorno ai Pitti... Nel museo del Bargello ho notato la mancanza, fra altre opere, d'una scultura di Michelangelo mata, apparsa sul Secolo XX di Genova il 27 e precisamente della « maschera di fauno » nella sala a pianterreno.

« Al primo piano, poi, mancava un altro celeberrimo: la « Stiacciata », bassorilievo di Donatello rappresentante « Santa Cecilia » e che faceva riscontro al « San Giovannino » sulla stessa parete. Anche qui risposte vaghe, reticenti: « pare che la « Santa Cecilia » di Donatello sia o in America o in Inghilterra...

e pare anche certo che un'inchiesta sincera e severa porterebbe a scoprire altre assenze d'un valore semplicemente inestimabile la cui misura verrà data soltanto se si saprà con certezza che queste opere d'arte sono state o rubate o vendute... Dove sono – fra gli altri – i preziosi lavori del Cellini, di Michelangelo e di Donatello? Sarà possibile una precisa e competente risposta? ».

Il silenzio più assoluto da parte di chi avrebbe avuto il dovere di intervenire, smentire, rettificare è la stata la risposta.

La stessa domanda rivolgeva il monsignore Gerolamo Serra sul settimanale *Il Borghese* dell'11 febraio 1965, e un silenzio degno di miglior causa è stata ancora la risposta.

Il Messaggero di Roma il 13 febbraio 1965 ripiglia la notizia e con la penna criticamente amara di un suo redattore qualificato chiede conferma o smentita. Ministero, ufficio stampa, direzione generale per le antichità e belle arti non hanno tempo o non si degnano di occuparsi di ciò che forse giudicano opera di visionari oziosi. E si arriva alla ottava « settimana dei musei » e a Firenze il 4 aprile 1965 a palazzo Pitti il pubblico ammesso è composto di un centinaio di soli privilegiati « invitati ».

Non giudica il ministro che la penosa singolare vicenda, a parte i pranzi veri o no, dimostra in tutti questi settori posti sotto la sua vigilanza una insufficienza amministrativa e di costume? (11013)

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto ha ritenuto l'interrogante, le notizie pubblicate da alcuni giornali in merito al museo degli argenti e al museo del Bargello, hanno trovato pronta smentita da parte dell'ufficio stampa del Ministero, mediante un comunicato diramato, in data 19 febbraio 1965, alle agenzie « Ansa » e Italia, nonché mediante una lettera del 12 marzo 1965 inviata al direttore del Borghese.

Nel merito, i rilievi mossi dall'interrogante e le illazioni formulate non hanno ragion d'essere.

Nel museo degli argenti, infatti, non esiste nè è mai esistita alcuna opera autografa di Benvenuto Cellini. Invero, una attribuzione ottocentesca, assegnava a Benvenuto Cellini: 1) un servizio di coppe d'argento dorato, lavorato a sbalzo; 2) un servizio composto di una fiasca d'oro e di coppe decorate a smalto; 3) due vassoi e due brocche d'argento sbalzato. Tutte queste opere non sono però del Cellini, ma di orafi di Augsburg che

lavoravano per il vescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1613) e furono portate a Firenze nel 1818 dal granduca Ferdinando III di Toscana al suo ritorno dall'esilio, dopo il congresso di Vienna.

I dati storici relativi all'identità e alle vicende del servizio risultano, da tempo, esaurientemente documentati (W. Helzhauser, in *Pantheon* 1928; K. Rossacher, in tre articoli in *Alte und Moderne* Kunst, 1962; Kurt Rossache, in *Antichità Viva* del gennaio-febbraio 1964).

Le menzionate opere sono sempre state e sono tuttora nel museo degli argenti (dal quale vennero rimosse soltanto durante la guerra), ad eccezione di uno dei due vassoi, che, inviato, con regolare autorizzazione ministeriale, alla Mostra d'oltremare in Napoli, prima dell'entrata in guerra dell'Italia, andò perduto nel corso di un bombardamento della stessa città.

Nessun servizio, ovviamente, è stato mai spedito a Roma per un pranzo ministeriale.

Per quanto attiene al museo del Bargello, si fa presente che la testa di Fauno, erroneamente attribuita a Michelangelo, fu asportata dai tedeschi durante l'ultimo conflitto e sinora non è stata rintracciata; presso il museo medesimo non manca né è mancata mai nessuna delle opere di Donatello.

Il rilievo cui in particolare si riferisce lo interrogante, e che si suppone sia la « Santa Cecilia » del museo di Toledo negli Stati Uniti, non è mai stato al Bargello. (È controverso, per altro, se tale rilievo sia autentica opera di Donatello, ritenendo alcuni studiosi che esso sia, invece, un falso ottocentesco).

Di tale opera esisteva al museo di Firenze un calco in gesso; ma ben quaranta anni or sono, nel 1925, esso fu opportunamente tolto dalle esposizioni e dalla vicinanza con le insigni sculture (autentiche) di Donatello.

Infine, per quanto attiene al limitato numero di visitatori ammessi al museo degli argenti, in occasione della « settimana dei musei », si fa rilevare che il museo è chiuso da oltre tre anni, per insufficienza di personale di custodia e che, per tale motivo, fu aperto per poco più di un'ora il giorno 4 aprile 1965 e, necessariamente, a un limitato numero di persone. Per opportuna cautela fu chiesta e ottenula la presenza nel museo, durante il predetto periodo di apertura, di alcuni militi dell'arma dei carabinieri per la preoccupante esperienza fatta due anni or sono in occasione della « settimana dei musei », durante la quale, l'accesso di pubblico

senza limitazione di numero produsse una tale ressa di visitatori da mettere in pericolo l'incolumità delle vetrine di esposizione e degli oggetti ivi contenuti.

Il museo, tuttavia, è sempre accessibile ogni volta che ne venga fatta richiesta da singole persone e piccoli gruppi che abbiano ragioni di studio o, comunque, di interesse culturale, anche se gli accennati gravi motivi, inerenti alla sicurezza delle collezioni, non ne consentono per ora normale apertura al pubblico. Nel museo, per altro, continua normalmente il lavoro rivolto a una sempre più adeguata sistemazione delle raccolte, come è anche dimostrato dalla inaugurazione di una nuova sala, avvenuta il 4 aprile 1965.

La soluzione delle difficoltà che impediscono la normale apertura del museo sarà trovata nel quadro delle misure attualmente allo studio, rivolte a migliorare la custodia e la protezione delle raccolte statali.

Il Ministro: Gui.

TOGNONI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza delle apprensioni dei lavoratori e dei cittadini di Talamone (Grosseto) per il ridursi dell'attività portuale a seguito dell'avvenuto franamento di una parte della banchina del porto medesimo. E per sapere come intenda intervenire affinché i lavori di ripristino siano al più presto iniziati.

L'interrogante domanda inoltre quando saranno finanziati ed eseguiti i lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Talamone, così come previsto dal piano regolatore. (10575)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a conoscenza del franamento di una parte della banchina nord del porto di Talamone, ha già provveduto a stanziare la somma di lire 31 milioni, per i lavori necessari al ripristino della banchina stessa.

Per quel che riguarda poi i lavori di ampliamento e di sistemazione del porto di Talamone, s'informa che le necessità segnalate ma le limitatissime disponibilità di bilancio non consentono, al momento, di far fronte all'ingente spesa all'uopo necessaria.

Si assicura, comunque, l'interrogante che i lavori segnalati sono tenuti in particolare evidenza nella eventualità che futture disponibilità di bilancio consentano di affrontare l'onere della spesa.

Il Ministro: MANCINI.

TOGNONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza del disagio cui sono sottoposti gli alunni delle scuole elementari di Boccheggiano, Trovale, Gerfalco e Montieri (Grosseto) per l'inadeguatezza dei locali in cui le scuole sono installate.

E per sapere se intenda accogliere sollecitamente la richiesta di contributo avanzata dal comune di Montieri per l'ampliamento ed il restauro delle scuole del capoluogo e delle frazioni del predetto comune. (11381)

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Montieri è intesa ad ottenere il contributo dello Stato in favore di opere da finanziare ex novo.

Per il momento non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento in quanto le stesse non sono comprese fra quelle ammesse ai benefici della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Si assicura, comunque, che il Ministero non mancherà di tenere presente le necessità segnalate dall'interrogante, in sede di future programmazioni di opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: Gui.

TRIPODI. — Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di grave abbandono in cui versa il comune di Canolo (Reggio Calabria). L'interrogante chiede altresi di conoscere i sostanziali urgenti provvedimenti che i ministri interrogati intendano adottare per la soluzione dei numerosi problemi del comune suddetto, così riassumibili:

- 1) sollecita costruzione della strada che dal ponte Novito congiunga la strada provinciale n. 17 con la strada statale 111;
- 2) costruzione della rete idrica per la quale è già depositato presso il Ministero dei lavori pubblici il relativo progetto;
- 3) approvazione del progetto per l'installazione dell'energia elettrica nella contrada Moravindi:
- 4) costruzione del cimitero a Canolo Nuova;
- 5) consolidamento del centro abitato del comune di Canolo;
 - 6) costruzione dell'asilo infantile;
- 7) allacciamento telefonico con la contrada Dirupata;
- 8) costruzione di edifici scolastici nel centro abitato e nelle popolose frazioni.

(1620)

RISPOSTA. — In ordine ai lavori occorrenti nel comune di Canolo (Reggio Calabria) si riferisce quanto segue:

a) allacciamento della strada provinciale n. 17 alla statale n. 111.

La costruzione di tale strada è prevista a carico del Ministero dei lavori pubblici dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, ma finora non è stato possibile realizzarla per mancanza di fondi.

I relativi lavori, la cui spesa presuntiva è di lire 350 milioni, saranno tenuti presenti in sede di formulazione di proposte delle opere da eseguire nei futuri esercizi, compatibilmente con le assegnazioni di bilancio.

b) costruzione rete idrica e fognatura. Per tali lavori è stato promesso al comune il contributo statale nella spesa di lire 40 milioni.

c) cimitero a Canolo Nuova.

La frazione Canolo Nuova è stata realizzata a seguito del parziale trasferimento dell'abitato di Canolo in dipendenza dell'alluvione del 1951.

La costruzione del cimitero sarà effettuata con i lavori di completamento del detto trasferimento, da eseguirsi ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177, appena la disponibilità dei fondi lo consentirà.

d) consolidamento dell'abitato di Canolo Vecchio non ammesso al trasferimento.

Sono stati finora eseguiti, con i fondi di cui alla indicata legge n. 1177 del 1955, lavori per lire 43 milioni.

Per il completamento si prevede necessaria una ulteriore spesa di lire 30 milioni, che sarà segnalata alla Cassa per il mezzogiorno in sede di formulazione dei futuri programmi.

e) edifici scolastici.

I programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici di legge vengono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentita questa amministrazione in base alle domande presentate dagli enti interessati ai provveditorati agli studi competenti.

Qualora il comune di Canolo si sia uniformato alle vigenti disposizioni si assicura che le domande intese ad ottenere il contributo statale nella spesa occorrente per la costruzione dell'asilo infantile e degli edifici scolastici saranno esaminate con la migliore considerazione per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare, d'intesa col predetto Ministero.

Da parte sua il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato che il collegamento

della provinciale n. 17 alla statale n. 111 in comune di Canolo non è previsto nei programmi della Cassa per il mezzogiorno, e, d'altra parte, l'integrale impegno dei fondi assegnati al settore della viabilità non consente all'ente medesimo di disporre attualmente il relativo finanziamento.

Per quanto concerne la realizzazione della rete idrica interna nel comune in parola, la Cassa per il mezzogiorno potrà intervenire ai sensi della legge 29 giugno 1957, n. 634, concedendo il contributo integrativo per la parte di spesa che per la esecuzione delle opese sarebbe a carico del comune stesso, dopo che sarà stato emesso da questo Ministero il formale decreto di concessione del contributo statale di cui al punto 2).

L'adduzione elettrica alla contrada Maravindi è prevista in un progetto dell'importo di lire 9.664.397 in ordine al quale fin dal 30 novembre 1962 è stato effettuato sopralluogo, che ha avuto esito positivo.

Per altro, il relativo finanziamento potrà aver luogo non appena saranno assegnati nuovi fondi al settore delle elettrificazioni rurali, essendo ormai esaurite le specifiche disponibilità.

Infine, la realizzazione dell'asilo infantile in Canolo, il cui ente gestore è la curia vescovile di Locri, è prevista nel secondo programma di intervento della Cassa per il mezzogiorno. Per altro, nonostante continui solleciti, non risulta ancora pervenuto alla Cassa medesima il progetto e la relativa documentazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

URSO, LAFORGIA, DE MARZI, DE LEONARDIS, DEL CASTILLO E BOVA. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — Per conoscere se intenda promuovere – attraverso « Enel » – un vasto e agevolato programma di elettrificazione delle campagne considerato – tra l'altro – che ancora vaste zone rurali del nostro paese, con oltre due milioni di abitanti, non sono fornite di energia elettrica.

Un tale provvedimento, tanto salutare ai fini dell'economia agricola, dello sfruttamento irriguo e dello stabile insediamento contadino, s'impone anche per la considerazione che il nuovo disegno di legge sull'attività della Cassa per il mezzogiorno prevede interventi di elettrificazione rurale solo in limitati distretti irrigui, facendo venir meno in tal maniera il mezzo con cui lo Stato negli ultimi dieci anni ha maggiormente concretato la sua azione a favore dell'elettrificazione rurale nelle zone depresse. (11024)

RISPOSTA. — Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ha affrontato i problemi relativi alla elettrificazione rurale nella riunione tenuta il 29 febbraio 1964.

Nel corso dell'esame effettuato è emersa la esigenza di approfondire gli aspetti tecnici ed economici che la questione comporta. Il Comitato, pertanto, ha demandato all'« Enel » lo studio dei conseguenti problemi, sia sotto il profilo dell'impiego dell'energia elettrica nello esercizio dell'azienda agraria, sia allo scopo di rendere disponibile l'energia elettrica per le popolazioni sparse nelle campagne.

Al riguardo l'« Enel », che già dal settembre 1963 aveva predisposto una relazione circa le caratteristiche e le finalità dello sviluppo della elettrificazione rurale, gli interventi statali previsti e gli elementi sul grado di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali, ha eseguito una indagine volta ad aggiornare la relazione predetta.

L'indagine ha consentito di accertare che la percentuale degli abitanti in centri e nuclei agricoli non elettrificati era, alla fine del 1964, dello 0,46 per cento rispetto al totale dei residenti in centri e nuclei abitati.

In atto l'« Enel » avvalendosi della propria organizzazione periferica, prosegue l'accertamento per la rilevazione del numero delle case sparse per le campagne che tuttora abbisognano dell'allacciamento di energia elettrica.

Gli elementi finora raccolti, tuttavia, hanno già consentito di avere un quadro esauriente delle esigenze poste dal problema.

È in corso, pertanto, lo studio di uno schema di disegno di legge recante norme sulla elettrificazione rurale, nel quale il problema stesso viene organicamente affrontato e avviato a concreta soluzione, tenuto anche presente che il nuovo disegno di legge sulla Cassa per il mezzogiorno limita l'intervento della Cassa stessa alle opere di elettrificazione interessati solo i comprensori irrigui.

Il Ministro: LAMI STARNUTI.

VALITUTTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza dell'enorme ritardo con il quale vengono esaminati dalla commissione centrale per i danni di guerra i ricorsi avverso le determinazioni della intendenza di finanza di Campobasso, alcuni dei quali risalgono all'anno 1958. Chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a tale grave situazione che determina vivo e giustificato malcontento fra gli interessati. (9994)

RISPOSTA. — La commissione centrale, prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è chiamata ad esprimere pareri in ordine ai ricorsi presentati avverso le liquidazioni per i danni di guerra effettuate, nella rispettiva competenza, dalle intendenze di finanza e dall'amministrazione centrale.

Sebbene tali ricorsi costituiscano, nel complesso, una percentuale bassa rispetto ai numerosi provvedimenti adottati, devesi tener presente che la discussione di ogni ricorso e la compilazione del relativo verbale necessitano, specialmente per le trattazioni di maggior rilievo, di un adeguato lasso di tempo. I risultati finora ottenuti appaiono meritevoli della massima considerazione.

Per quanto riguarda la provincia di Campobasso, alla data del 15 febbraio 1965, risultavano pendenti, presso l'amministrazione centrale, 829 ricorsi, di cui 228 per danni a beni d'uso domestico, e 601 a beni aziendali.

Questo Ministero non ha mancato di raccomandare agli uffici dipendenti di eliminare possibili motivi di impugnazione, ed ha già posto allo studio, attesa l'indicata situazione, iniziative intese a pervenire ad una soluzione adeguata del problema.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

VALITUTTI. — Al Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. - Per conoscere se siano esatte le notizie secondo cui, a fronte dell'efficace sistema di protezione adottato in sede comunitaria per il sostegno dei cereali - sistema che ha fra l'altro consentito la recente esportazione di 10 milioni di quintali di grano tenero francese nella repubblica popolare cinese, addossando la perdita finanziaria dell'operazione per metà alla Francia e per metà alla Comunità, con onere per l'Italia di oltre 4 miliardi di lire – sarebbe allo studio un sistema del tutto diverso per le eccedenze di prodotti ortofrutticoli, cui il nostro paese è particolarmente interessato: con la doppia conseguenza che le eventuali perdite nella vendita di eccedenze ricadrebbero interamente sui produttori, senza contributo della Comunità (e in qualche caso, come quello dei prodotti agrumari, ricadrebbero interamente sui produttori italiani) e che la protezione doganale - basata sul sistema a dogana » anziché su quello « dei prelievi » previsto per i cereali - diverrebbe praticamente inefficace, nel caso di afflusso nella Comunità di eccedenze agricole a basso prezzo provenienti da paesi terzi.

Per conoscere, ove tali notizie siano esatte, quale atteggiamento intenda adottare il Governo italiano per evitare che in sede comunitaria si applichi l'ingiusto e discriminatorio sistema dei due pesi e delle due misure, favorendo paesi eccedentari di cereali, come la Francia, e disponendo invece una protezione del tutto inefficace per i prodotti ortofrutticoli, sui quali si basa tanta parte delle speranze di ripresa della nostra agricoltura, soprattutto nel Mezzogiorno. (11148)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza di studi in corso da parte degli organi comunitari, per il collocamento delle eccedenze di prodotti ortofrutticoli.

È invece allo studio un progetto di regolamento, predisposto dalla commissione C.E.E. e recante disposizioni complementari al regolamento ortofrutticolo n. 23.

In particolare, il progettato regolamento – che dovrebbe entrare in vigore il 1º gennaio 1966, data di inizio del mercato unico dei prodotti ortofrutticoli – prevede la determinazione di un prezzo di orientamento comunitario, intorno al quale verrebbero articolate le misure proposte dalla commissione, quali il ritiro dal mercato delle partite il cui prezzo non raggiunga un certo livello e la concessione di premi atti a favorire la trasformazione di prodotti eccedenti le esigenze di mercato.

Per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, si fa presente che, data la mancanza di un mercato internazionale dei prodotti ortofrutticoli e l'estrema variabilità delle relative quotazioni, non si ravvisò la possibilità di adottare per i prodotti stessi il regime dei prelievi, accolto invece per altri settori, cosicché la difesa dei prodotti di che trattasi è, in effetti affidata essenzialmente all'applicazione dei dazi doganali.

È noto tuttavia che, nello scorso mese di dicembre, è stata accolta la richiesta del nostro paese di una radicale revisione della formula di salvaguardia del prezzo, attraverso l'applicazione delle tasse compensative per le importazioni dai paesi terzi, effettuate a prezzi inferiori a un prezzo di riferimento.

Recentemente, il Consiglio dei ministri della Comunità in accoglimento di nostre richieste, ha adottato una nuova formulazione dell'articolo 11 – paragrafo 2 – del regolamento n. 23, che, modificando i criteri e i termini di determinazione del prezzo di riferimento – elementi essenziali per l'applicazione della tassa di compensazione – assicurerà una maggiore preferenza della nostra produzione ortofrutticola in sede comunitaria.

La pratica attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio è ora allo studio della Commissione e degli esperti governativi e in tale sede, non si mancherà di intervenire con il massimo impegno per assicurare al settore ortofrutticolo le stesse garanzie ora godute dai produttori di altri settori e di altri paesi.

La regolamentazione del mercato ortofrutticolo potrà, infine, considerarsi completa allorquando le proposte complementari della Commissione, alle quali si è sopra accennato, saranno state adottate dal Consiglio dei ministri della Comunità. A tal fine, si farà tutto il possibile perché le proposte stesse siano non solo approvate, ma anche migliorate, in relazione alle particolari esigenze della nostra produzione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

VERONESI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere a che punto si trovi il riesame della pratica per l'istituzione a Fiera di Primiero (Trento) di un'ufficio del catasto, vivamente sollecitato dalla popolazione locale – troppo lontana dall'ufficio di Borgo – e per il quale i comuni hanno già sostenuto la spesa per i locali e l'arredamento.

(8143)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha fatto oggetto della più attenta considerazione il progetto di ripristinare l'ufficio del catasto fondiario nel comune di Fiera di Primiero, previa modifica dell'attuale circoscrizione dell'ufficio del catasto fondiario di Borgo Valsugana.

Indipendentemente dalle istanze che un provvedimento della specie renderebbe più pressanti per l'ottenimento di analoghe soluzioni e revisioni delle attuali circoscrizioni mandamentali degli uffici del catasto fondiario interessanti la valle Pusteria, si fa presente che non risulta possibile almeno per il presente proporre il ripristino dell'ufficio del catasto fondiario nel comune di Fiera di Primiero, atteso l'orientamento di ordine generale adottato dal Ministero delle finanze di ridurre al massimo il numero degli uffici finanziari locali considerata anche la situazione deficitaria del personale disponibile.

Si fornisce assicurazione all'interrogante, comunque, che in sede di riesame generale delle circoscrizioni mandamentali dei servizi di conservazione del catasto fondiario, saranno tenute nel dovuto conto le particolari esigenze dei contribuenti degli otto comuni che

mentre fanno capo al distretto di imposte dirette di Fiera di Primiero, per l'aggiornamento degli atti catastali sono costretti a spostarsi presso l'ufficio alla sede di Borgo Valsugana.

Il Sottosegretario di Stato: BENSI.

VILLANI. -- Al Ministro dell'industria e del commercio. - Per conoscere se ravvisi l'opportunità del passaggio per Benevento del costruendo metanodotto Vasto-Napoli, opportunità già segnalata dalla camera di commercio di Benevento e consistente nella posizione geografica del capoluogo del Sannio, punto obbligato di passaggio delle comunicazioni tra l'Abruzzo e Napoli e nella possibile, vantaggiosa, utilizzazione del metano da parte delle industrie, già operanti, di Benevento e della zona della Valle Caudina e di quelle di prossimo impianto a Benevento (una cartiera che occuperà 300 operai ed una industria del gruppo I.R.I. per la produzione di cavi telefonici) e in considerazione del fatto che il passaggio del metanodotto per Benevento non è in contrasto con la diramazione dello stesso verso il sud della Campania (Avellino, Salerno).

RISPOSTA. — Il tracciato del nuovo metanodotto Costa Adriatica-Napoli non è stato ancora definito nel progetto di massima si prevede, tuttavia, che la nuova condotta debba passare per la Piana di Benevento.

> Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ZUCALLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

- 1) entro quale termine il Governo intenda sodisfare l'impegno derivante dall'articolo 44 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, circa l'emanazione di un testo unico relativo all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte;
- 2) se, in difetto di quelle norme di legge, che dovevano essere emanate entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, per effetto della delega conferita al Governo con l'articolo 44 della predetta legge, e che non sono state emanate, ritenga debbano applicarsi, per quanto concerne lo stato giuridico dei magistrati della Corte dei conti, le stesse guarentigie disposte per la magistratura con il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, in conformità al principio costi-

tuzionale che sancisce l'indipendenza e l'inamovibilità dei magistrati, e li dichiara soggetti soltanto alla legge;

3) quali urgenti provvedimenti intenda adottare, nelle more dell'emanazione del predetto testo unico, al fine di assicurare anche ai magistrati della Corte dei conti le indispensabili guarentigie, proprie di uno stato di diritto, che consentano ad essi di esercitare con indipendenza, e senza dover subire trasferimenti d'ufficio non motivati, le loro delicatissime ed ardue funzioni, in particolare per quanto concerne la legittimità della gestione del pubblico danaro, di cui oggi più che mai si avverte l'inderogabile necessità, quale condizione essenziale per la sopravvivenza dello Stato, della democrazia e della libertà. (11549)

RISPOSTA. — Il problema considerato nella interrogazione è ben presente all'attenzione del Governo.

Ogni modifica delle attribuzioni e della struttura della Corte dei conti - che non può apportarsi che con provvedimento legislativo - non può, però, non tener conto degli indirizzi innovativi, che fanno parte del programma del Governo, riguardanti altri settori fondamentali dell'ordinamento dello Stato quali - ad esempio - l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, la creazione dei tribunali regionali amministrativi, la modifica della legge comunale e provinciale, particolarmenet per quanto riguarda l'attribuzione ai consigli di prefettura della risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilità. (Si ricorda, in proposito, che la recente sentenza n. 17 della Corte costituzionale del 18-31 marzo 1965, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale su tale aspetto proposta).

Non può sfuggire, pertanto, che modifiche all'ordinamento, alle procedure ed al personale della Corte dei conti non sarebbero che premature ed inadeguate se non promosse in relazione ad altri provvedimenti legislativi cui esse sono intimamente collegate.

Il Sottosegretario di Stato: Salizzoni.

ZUGNO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare:

1) che i mutilati e gli invalidi di guerra o loro aventi diritto attendano molte volte lunghi periodi di tempo prima di essere sottoposti a visite medico-legali necessarie per entrare in godimento di assegni o diritti loro spettanti;

2) che i suddetti – invitati presso le commissioni medico-legali – siano costretti ad attendere a volte giornate intere (come è accaduto all'ospedale di Baggio a Milano) il turno per la visita di dovere. (9914)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di adottare le necessarie misure per un ulteriore perfezionamento organizzativo delle commissioni mediche, aumentando congruamente il personale sanitario addetto alle commissioni stesse e favorendo la stipulazione di convenzioni con medici civili, al fine di consentire l'approfondimento degli accertamenti medico-legali ed un più sollecito disbrigo delle visite in genere.

Allo scopo di facilitare l'avviamento dei visitandi agli esami specialistici che richiedono apparecchiature complesse, sono state, altresì, stipulate convenzioni con ospedali civili nelle varie città sedi di commissioni mediche per le pensioni di guerra.

A dimostrazione della migliore efficienza conseguita, sta il fatto che nell'anno 1964 sono state eseguite complessivamente, dalle commissioni mediche periferiche, 109.275 visite contro le 77.964 e le 87.710 effettuate rispettivamente negli anni 1962 e 1963. Nel gennaio 1965, sono stati già espletati 9.199 accertamenti sanitari.

Altre iniziative, intese a migliorare ulteriormente la organizzazione dei servizi, sono attualmente allo studio di questo Ministero e riguardano, fra l'altro, anche il funzionamento della commissione medica di Milano.

Circa i disagi relativi alle attese cui sarebbero costretti gli invalidi presso le stesse commissioni, si comunica che gli accertamenti sanitari vengono effettuati nello stesso giorno di convocazione e, qualora ciò non si renda possibile per le difficoltà connesse a complessi esami specialistici, si provvede al ricovero dell'invalido presso il locale ospedale militare, ovvero presso ospedali civili, cliniche ed istituti religiosi all'uopo convenzionati.

Il Ministro: COLOMBO.